

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

**Doc. XCV**  
**n. 1**

## RELAZIONE

### SULLO STATO DELLA MONTAGNA

(ANNO 1995)

*(articolo 24, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97)*

**Presentata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica**  
**(MASERA)**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 29 settembre 1995**  
—————





*Il Ministro del Bilancio  
e della Programmazione Economica*

*7/12278*

29 SET. 1995

Onorevole Presidente,

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, Le trasmetto la relazione annuale sullo stato della montagna per l'anno 1995 sulla quale l'UNCCEM ha espresso il proprio avviso favorevole.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rainer Maserà".

(Rainer Maserà)

Sen. Carlo Scognamiglio  
Presidente del Senato della Repubblica  
00186 ROMA





*Il Ministro del Bilancio  
e della Programmazione Economica*

*7/12249*

29 SET 1994

Onorevole Presidente,

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, Le trasmetto la relazione annuale sullo stato della montagna per l'anno 1995 sulla quale l'UNCEM ha espresso il proprio avviso favorevole.

*Rainer Masera*  
(Rainer Masera)

Onorevole Irene Pivetti  
Presidente della Camera dei Deputati  
00186 ROMA



## S I N T E S I

Onorevoli Deputati e Senatori,

la presente Relazione è stata elaborata per adempiere al dettato della L. 97/1994 recante nuove disposizioni per le aree montane.

Essa costituisce la prima Relazione annuale sullo stato della montagna italiana ed è aggiornata all'anno 1995.

Si tratta di un importante avvenimento per la Montagna italiana; la legge in questione è, infatti, il primo rilevante tentativo non assistenziale e *indennitario del Legislatore italiano di riconoscere un ruolo di tutela attiva e salvaguardia della risorsa montagna a coloro che in montagna e della montagna vivono*. La filosofia cui la legge, è improntata è quella della salvaguardia attiva del territorio e dello sviluppo sostenibile di un'economia, quale quella montana, che si vuole mista ed integrata.

La Relazione - alla stesura della quale hanno collaborato tutte le pubbliche amministrazioni interessate - adempie in maniera sostanziale al dettato normativo poiché fornisce un quadro analitico ed approfondito sia dell'attuazione della legge che della spesa pubblica nel settore della montagna; essa contiene, inoltre, una notevole mole di dati e notizie relativi alla Montagna e ai suoi assetti economico-sociali ed amministrativi (Comunità montane).

Da essa risulta che le nostre zone montane - pur nella necessità del recupero dello storico svantaggio - stanno vivendo una stagione di dinamismo e crescita economica. Permangono, come in altre aree dell'intervento pubblico, i problemi del dualismo territoriale (Nord-Sud).

Molto, nella realizzazione degli obiettivi posti alla programmazione economica generale e settoriale dalla legge è affidato alle Regioni, destinatarie intermedie del neoistituito Fondo nazionale per la Montagna, nonché alle Comunità montane e alle amministrazioni pubbliche affidatarie di competenze in materia di aree depresse e coesione regionale.

L'esistenza di diversi soggetti attuatori che operano sullo stesso territorio e usufruiscono di fondi provenienti da vari livelli amministrativi (Fondi comunitari, statali, regionali) rende necessario un coordinamento delle politiche di programmazione in materia.

E' maturo il tempo per un'iniziativa differenziata dell'Unione Europea in materia di aree montane, ossia di un'iniziativa (di sostegno economico ed incentivo) non legata esclusivamente alla ruralità delle aree, ma basata sul riconoscimento dell'unicità in chiave economica ed

ambientale di problemi quali la salvaguardia del territorio e dei terreni abbandonati, la riforestazione, il ciclo delle acque, il riassetto idrogeologico, la tutela e la promozione dell'enorme ricchezza culturale della civiltà della montagna. In altre parole una valutazione della montagna intesa non più come disvalore, ma come ricchezza da valorizzare.

La legge, nel coinvolgere nella sua attuazione diversi soggetti, specifica i loro compiti così come dettagliatamente riportato nel primo capitolo.

In sintesi si riportano qui nel seguito le più rilevanti problematiche che si è cercato di affrontare con successo in quest'arco di tempo.

Pur nelle comprensibili difficoltà derivanti dalla prima applicazione di norme nuove in contesti organizzativi ed istituzionali nuovi, tenuto conto anche del breve lasso di tempo intercorso dall'approvazione della Legge, appare evidente come alcuni importanti risultati siano stati raggiunti dall'entrata in vigore della stessa sino ad oggi.

Tra questi sembra doveroso elencare :

- l'accantonamento da parte del CIPE di una quota del Fondo aree depresse per la costituzione del Fondo nazionale per la montagna; si tratta di 50 mld. destinati nel 1995 alle Comunità montane che incrementano i trasferimenti statali complessivi alle stesse del 12%. E' bene rilevare che per gli anni futuri, al fine di assicurare maggiore linearità finanziaria, sarebbe opportuno che tali finanziamenti trovassero copertura in una finalizzazione diversa da quella "aree depresse". Si reperirebbe così una risorsa specifica per la montagna affrancandola in tal modo dalla identificazione: montagna = aree depresse;

Lo strumento più adatto per finanziare il Fondo nazionale per la montagna per gli anni successivi all'entrata a regime del Fondo (1996 e seguenti) sembra essere annualmente la legge finanziaria; tali finanziamenti rispondono all'esigenza, basilare per le Comunità montane e le Regioni, di conferire certezza al quadro finanziario delle Comunità montane; una certezza che consenta di programmare negli anni, in un contesto di "ordinaria" ed "ordinata" amministrazione, gli interventi dei Fondi regionali per la montagna e degli enti attuatori.

- la complessa opera di predisposizione dell'attività istruttoria, non meramente applicativa, finalizzata all'adozione da parte del CIPE dei criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna elaborati con il supporto tecnico dell'ISTAT; tali criteri, già approvati dal Comitato Tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) istituito presso il CIPE per garantire la coordinata attuazione della legge, saranno sottoposti in tempi brevi alla valutazione del CIPE una volta ottenuto il



parere positivo del MRAAF e della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le PPAA;

- prime elaborazioni tendenti alla progettazione di un sistema telematico per lo sportello al cittadino (cd. Sistema informativo montagna - SIM); si tratta della possibilità di offrire direttamente, "in loco", in montagna servizi pubblici di varia natura (certificati catastali, situazioni pensionistiche, notizie sanitarie ecc.) con lo scopo evidente di diminuire il disagio dei residenti.

Altri impegni, in parte ancora in corso di attuazione, sono i seguenti:

- prima istruttoria in sede CTIM finalizzata all'adozione, da parte del CIPE, di direttive che facilitino il decentramento di attività e servizi nei territori montani (art. 14 );

- istituzione da parte del Ministero della pubblica istruzione, già dal 1994, delle "scuole comprensive" (materne elementari e medie raggruppate in un unico complesso scolastico) situate in numerosi centri montani anche in deroga all'attuale politica di contrazione delle classi e degli istituti giustificata unicamente da ragioni economiche;

- iniziative del MRAAF tese all'istituzione del marchio montagna destinato a valorizzare i prodotti tipici locali;

- da ultimo si ricorda l'attività preparatoria della presente relazione che ha permesso di coordinare le informazioni sparse nelle diverse amministrazioni e di giungere ad un primo documento, perfettibile ma unitario, da presentare in Parlamento.

Si segnalano, da ultimo, le seguenti questioni la cui risoluzione può essere avviata dal Parlamento una volta effettuate le necessarie istruttorie da parte dei Ministeri interessati:

- ratifica italiana della Convenzione sulle Alpi;

- ratifica italiana della Convenzione europea sulle regioni di montagna;

- inoltre è opportuno un definitivo chiarimento legislativo tendente a ricomprendere anche i Comuni montani del Centro-Nord con meno di 5000 abitanti, non rientranti nelle aree ob. 5b, tra i destinatari degli incentivi per la imprenditorialità giovanile;

**Nel primo capitolo** oltre ad un breve commento dell'articolato della legge 97/94 si forniscono notizie intorno allo stato di attuazione della stessa ad opera delle singole amministrazioni con l'elencazione delle principali questioni rimaste insolte.

**Nel secondo capitolo** si ricostruisce il quadro finanziario complessivo della montagna italiana con particolare riferimento ai trasferimenti statali alle comunità montane.

**Nel terzo capitolo** della presente Relazione vengono passate in rassegna le politiche per la montagna in Europa - nella prospettiva dei Paesi

aderenti al Consiglio d'Europa e in quella dei Paesi membri dell'Unione Europea - ed in Italia, sia a livello nazionale che regionale.

Viene poi riferito dello stato della legislazione europea e nazionale in materia di definizione dell'ambito territoriale della montagna, cioè dei confini legali di tale nozione.

Infine si elencano le norme in materia di montagna a livello europeo e nazionale e si riferisce sullo stato della legislazione regionale. Si fornisce poi un quadro storico normativo nazionale.

**Nel quarto capitolo** si fornisce un quadro amministrativo, statistico, socioeconomico e demografico della montagna italiana.

**Nel quinto capitolo** si analizza la nuova legge per la montagna in chiave "ambientale".

La priorità ambientale, per la sua centralità ed immanenza nei confronti di tutta la collettività nazionale, quando si adotti la prospettiva verticale suggerita in questa relazione, (basti pensare al ciclo delle acque, o al dissesto idrogeologico, all'inquinamento, alla forestazione) costituisce un ulteriore elemento di differenziazione dalla politica per le aree depresse che spinge lo Stato italiano in tutte le sue articolazioni e componenti a programmare e progettare azioni di sviluppo a tutela e conservazione della montagna anche nei confronti delle cosiddette "aree ricche" della montagna italiana.

**Nel capitolo sesto** si propongono alcuni stimoli per l'azione futura in materia di montagna (segnatamente da parte delle pubbliche amministrazioni presenti nel CTIM).

Negli allegati, infine, si analizzano il Quadro Comunitario di Sostegno 1994/99 per le Regioni ob.1 e i Documenti unici di programmazione delle Regioni ob. 5b in relazione ai problemi della montagna.

Contributi: la presente Relazione, coordinata dal Dr R. Conti, è stata elaborata - con il contributo indispensabile di tutte le singole Amministrazioni ed Enti interessati all'attuazione della Legge 97/1994 -, dal sottocomitato tecnico Relazione composto dal Dr C. Muscaritoli (MRAAF-CFS), dal Dr. B. Petrucci ( Ambiente-SCN ), dal Dr M. Bella (UNCEN), dal Dr. P. Rizza ( Tesoro-RGS- IGAE), dal Dr. LGrasso (Interno), dal Dr E. Martinengo (Regione Piemonte), dalla D.ssa C. Zincone (CNEL), dal Dr. P. Verde (Conferenza Stato/Regioni), ed è stata redatta dalla Segreteria del CTIM composta dal Dr A. Malerba, dalla D.ssa M.B. Russo, dal Dr. F. Ruggero e dal Rag. M. Gemignani. Approvata dal CTIM in data 12 settembre 1995.

## INDICE

SINTESI .....	Pag.	7
PRESENTAZIONE E INTRODUZIONE STORICA .....	»	13
CAPITOLO I. <i>Commento all'articolato e stato di attuazione della legge</i> .....	»	17
CAPITOLO II. <i>Il quadro finanziario</i> .....	»	41
CAPITOLO III. 1. Politiche per la montagna europee, nazionali, regionali .....	»	53
2. Quale montagna? .....	»	58
3. Trattato UE: rilevanza per la montagna .....	»	61
4. Trattato UE e coesione regionale .....	»	61
5. La tematica della montagna nell'azione europea .....	»	64
6. Le norme comunitarie .....	»	65
7. Eventi e tematiche internazionali rilevanti per la montagna .....	»	66
8. Quadro storico normativo nazionale .....	»	68
9. Cronologia della montagna italiana .....	»	72
10. Le norme che attribuiscono competenze alle Comunità Montane .....	»	74
11. Lo stato della legislazione regionale .....	»	75
CAPITOLO IV. <i>Quadro statistico, socioeconomico e demografico della montagna italiana</i> .....	»	79
1. Il nuovo assetto demografico .....	»	80
2. La situazione economica .....	»	81
3. L'agricoltura: generalità .....	»	82
4. Agricoltura, zootecnia, forestazione .....	»	82
5. segue: agricoltura e forestazione .....	»	83
6. Zootecnia di montagna .....	»	86
7. Marchio montagna .....	»	87
7-A. Riparto competenze agricoltura .....	»	87
8. I consumi .....	»	89
9. I comuni montani in Italia .....	»	91
10. Il problema dei «piccoli comuni» .....	»	92

CAPITOLO V. <i>La priorità ambientale</i> .....	Pag.	99
1. La priorità ambientale nella legge per la montagna .....	»	102
2. Ambiente e montagna nella programmazione settoriale .....	»	103
3. La spesa ambientale delle Comunità Montane .....	»	103
CAPITOLO VI. <i>Alcune proposte per il futuro</i> .....	»	109
ALLEGATO I. <i>Il QCS 94/99 per le Regioni ob. 1</i> .....	»	115
Abruzzo .....	»	117
Basilicata .....	»	117
Calabria .....	»	117
Molise .....	»	117
Campania .....	»	118
Puglia .....	»	118
Sardegna .....	»	118
Sicilia .....	»	118
ALLEGATO II. <i>Strategie per la montagna nei DOCUP regioni ob. 5b</i> .....	»	119
Val d'Aosta .....	»	121
Piemonte .....	»	121
Lombardia .....	»	121
Veneto .....	»	122
Liguria .....	»	122
Friuli-Venezia Giulia .....	»	122
Toscana .....	»	122
Emilia-Romagna .....	»	122
PA Bolzano .....	»	123
PA Trento .....	»	123
Marche .....	»	124
Lazio .....	»	124
ALLEGATO III. <i>Questionario CNEL-CTIM</i> .....	»	127
ALLEGATO IV. <i>S.I.M. (Sistema informativo montagna)</i> .....	»	149
ALLEGATO V. <i>Cartografia</i> .....	»	151

**PRESENTAZIONE**

Questa Relazione viene presentata al Parlamento ai sensi della L. 31/1/1994 n. 97 contenente "Nuove disposizioni per le zone montane". La legge prevede che il Ministro del Bilancio e della P.E. presenti annualmente alle Camere, sentita l'Unione nazionale Comunità' ed Enti montani (UNCEM), una relazione sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della legge stessa, al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna.

Come si vedrà nel seguito della Relazione è, tuttavia, improprio parlare di una "politica nazionale della montagna" poiché, nel nostro Paese, con alcune eccezioni, non è mai esistita in passato una politica per la montagna la quale presupporrebbe, per la sua stessa esistenza, un insieme coerente di decisioni legislative, azioni e programmi inseriti nella politica economica nazionale e congrui con gli obiettivi posti dal Parlamento. Si può dire, anzi, che sono mancati spesso nella riflessione politica e nella società italiana proprio gli stessi obiettivi per una politica della montagna; la legge 97/1994 costituisce, al contrario, il primo esempio di legge quadro per la montagna che tenta di attuare il dettato costituzionale ed in essa, sia pur con alcuni limiti e contraddizioni dovuti alle circostanze in cui avvenne la sua approvazione (l'ultimo giorno prima dello scioglimento delle Camere nell'ultima legislatura), è dato rinvenire, sia pure, a volte, implicitamente, gli elementi e le finalità di tale disegno di indirizzo politico-legislativo<sup>1</sup>.

La legge sulla montagna è certamente una "legge nuova". Le potenzialità che offre, la logica su cui è costruita, la simbiosi tra i valori culturali e quelli economici sono aspetti importanti, che vanno riconosciuti ora e ricordati costantemente nelle fasi e nelle sedi della concreta attuazione.

C'è innanzitutto una riflessione che si propone all'attenzione, e che riguarda un aspetto di fondo, quello della rappresentanza del mondo della montagna.

Una rappresentanza che nella nostra storia è sempre stata flebile, e che situazioni strutturali - come quella sorta di isolamento del territorio di alta quota - e fatti congiunturali - come la recessione e la stessa crisi dei tradizionali modelli di rappresentanza politica - hanno costretto ad una emarginazione ancora senza pieno riscatto.

Un mondo che non ha capacità di rappresentarsi e di rappresentare i propri problemi è necessariamente debole: la sensazione è di una rassegnazione della gente di montagna di fronte alla possibilità di far valere le proprie istanze.

Dalla Val d'Aosta alla Basilicata, la magia della montagna, con la sua straordinaria capacità di conservare identità e tradizione, si accompagna sempre con un'identica, costante frustrazione di popoli incapaci di "contare".

<sup>1</sup> Con questa prescrizione (l'annuale presentazione alle Camere della Relazione sullo stato della montagna), ormai divenuta consueta in molte leggi pluriennali, il Parlamento ha forse inteso assicurarsi la corretta applicazione della legge stessa che, essendo una legge di cornice, rischia di essere interpretata in modo difforme o restrittivo e, nello stesso tempo, inserirla nel contesto delle leggi che, per aspetti diversi, possono aver riguardo alla montagna. Inoltre si ritiene che il Parlamento abbia voluto fornire uno stimolo ai soggetti ai quali la legge è diretta per la sollecita formazione del Fondo Nazionale e la tempestiva attuazione delle indicazioni e delle prescrizioni ivi contenute.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un mondo meraviglioso che non compare o che compare poco, perché nonostante la presenza dell'UNCEM e le tante occasioni di approfondimento, non c'è capacità di rappresentare i propri interessi.

Del resto le stesse ricerche e i rapporti di rado considerano il "sistema montagna" e forniscono dati disaggregati per comunità e comuni montani.

Quante volte, nei programmi economici e nei piani di sviluppo, si sono ignorate le zone montane, oppure si è, con Manlio Roasi Doria, contrapposta "la polpa all'osso", laddove la polpa era rappresentata dalla pianura, dalle urbanizzazioni, da quei luoghi fisici dove la produzione - agricola o industriale che fosse - poteva raggiungere certi livelli di concentrazione; e dove l'osso era invece la montagna, luogo impervio da cui non poter ricavare profitto.

Sono sintomi, questi, di una tradizione di debolezza della rappresentanza, di emarginazione, di qualcosa che non sapeva e non sa superare il limite della residualità, tanto nella politica come nella dialettica.

Il problema allora è anche quello di cominciare a considerare la montagna in una logica di sistema. Infatti, se consideriamo il nostro Paese come sistema, la montagna è, al livello territoriale, il più grande sottosistema. Perché questo enunciato si traduca in risultati conseguenti occorrono tre condizioni.

La prima è quella di capire e compenetrare le diversità e le differenziazioni tra le montagne italiane. La rappresentanza si basa sull'ipotesi della presenza di elementi comuni a soggetti diversi, nei quali ognuno di essi può riconoscersi; ma se l'affermazione di comuni denominatori non è reale, la sua forzatura diventa un deterrente per la rappresentanza, perché nessuno si riconosce più in niente: in altri termini, la genericità non paga in termini di rappresentanza.

Occorre dunque non solo riconoscere la diversità, ma anche riconoscerla in tutta la sua portata e in tutti i settori: nella fruizione, ad esempio, della montagna come risorsa turistica, o nei valori culturali di cui quasi ogni valle è portatrice, con le sue etnie, le sue tradizioni, le sue possibilità, i suoi rapporti con il proprio mondo e il resto del mondo.

La seconda condizione è quella della interdipendenza. In primo luogo non si può non riconoscere una interdipendenza tra la montagna e la non montagna, in termini di acqua, di aria, di difesa del suolo, ecc.

L'epoca delle autonomie locali porta con sé l'esaltazione della diversità, ma della diversità come valore, da non confondere con l'isolamento, da non esasperare al punto di ignorarne i confini e di trasferirla a categorie nelle quali diviene impropria e controproducente.

Il concetto di autonomia non deve essere interpretato in opposizione alla logica di sistema, al contrario, deve essere coniugato con il concetto di interdipendenza, e questa interdipendenza va riconosciuta ed esaltata.

In secondo luogo vi è un'interdipendenza della montagna al suo interno, che può essere in termini di manutenzione rispetto all'agricoltura, come anche rispetto al "piccolo mercato" tipico della montagna.

La terza condizione è la progettazione, ossia la capacità di dare contenuti, analizzare gli strumenti e prevedere le modalità degli interventi. Un sistema è una realtà che si auto-progetta continuamente prevedendo cosa accadrà domani per determinare e indirizzare gli eventi, che si alimenta di progettazione.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questa Relazione avrebbe dovuto essere presentata anche per l'anno precedente ma, a causa dei tempi amministrativi necessari all'adattamento e costituzione delle strutture amministrative e organizzative, compresi quelli necessari al CIPE per accantonare le somme necessarie alla costituzione del Fondo nazionale per la montagna nonché ritenendo opportuno riportare i primi risultati degli studi avviati per la definizione delle modalità di attuazione dell'art. 24 (informatica e telematica) della Legge 97/1994 (cfr. Studio sul Sistema Informativo della Montagna - SIM su cui si riferisce altrove), è stato necessario posporre i lavori dell'apposito Comitato Tecnico Interministeriale per la Montagna (CTIM) costituito in virtù della deliberazione del CIPE del 13 Aprile 1994.

I dati e le analisi contenute nella relazione, comunque, valgono ad abbracciare un arco temporale ben più vasto dell'anno passato inserendoli in una doverosa ricostruzione storica e, quindi, possono contribuire ad una maggior conoscenza dell'impegno degli enti e delle amministrazioni dello Stato atte a soddisfare quanto richiesto dalla legge.

Tutte le amministrazioni hanno collaborato con il massimo impegno alla redazione della presente Relazione o alla predisposizione della documentazione analitica e statistica necessaria mentre per quanto concerne le fonti, pur doverosamente citate in calce all'esposizione dei dati, un contributo prezioso è venuto dalla cartografia e dalle elaborazioni condotte e realizzate in anni passati, per conto del MRAAF, dalla CAIRE (Cooperativa architetti ed ingegneri Reggio Emilia) con il suo progetto Atlante di mappatura dei territori Sb.

#### TERRITORIO, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO: UNA PROSPETTIVA STORICA

Il nostro Paese, al contrario di quanto comunemente si pensi, per le peculiarità del proprio territorio è una delle aree dove fin ab antiquo sono state individuate e percepite le specificità dei problemi della montagna (e i connessi problemi dell'agricoltura di montagna o in aree marginali, della salvaguardia dai rischi di dissesto idrogeologico, dell'assetto fondiario e forestale)

La letteratura sterminata sulle sistemazioni agricole ed idrauliche sulle loro conseguenze risale a Catone e Varrone. L'Italia vanta scrittori di cose agricole che ben avevano presenti i problemi connessi di quello che con termine moderno chiameremmo "ambiente" e territorio, sistemazione agricola, problemi idrogeologici e forestali

Basti pensare ai Crescenzi (1300) all'Alamanni, ai Sismondi.

Il dissesto idrogeologico conseguente alle errate pratiche forestali contrapponeva il versante nord (dove le pratiche si spingevano alla conservazione e all'uso produttivo integrato) delle Alpi e il versante Sud (dove si era per secoli proceduto al taglio indiscriminato) già negli scritti dello Engels.

La considerazione dell'unicum spazio-temporale della montagna è dovuta alla geografia fisica del territorio italiano, montuoso, vano, frammentato, povero di legami unitari.

L'assetto del territorio italiano è questione troppo complessa, nella sua lettura storica, da essere affrontato in questa sede, ma, di certo ha radici antichissime.

Basti pensare che la modificazione dei quadri ambientali e delle vocazioni esistenti ad opera delle colture e dell'antropizzazione (non sempre positiva nei suoi effetti) era già verificabile anticamente nelle assegnazioni di terre ai coloni romani svoltesi tra il II secolo A.C. e l'età imperiale con le centuriazioni, nelle pianure meridionali, con la dominazione araba, e dopo, con la fioritura federiciana, nei bacini intermontani è conseguenza dell'età comunale e così via.

Il rispetto delle vocazioni ambientali tuttavia con la odierna mentalità va considerato in armonia con le esigenze della produzione per il mercato: là dove la produzione per il mercato (assetto proto-capitalistico) è pressoché irrilevante (com'è ancora in alcune zone dell'Italia meridionale) e secondaria e il coltivatore non orienta investimenti e produzioni in base alle richieste provenienti dai mercati, ma bensì produce per l'autoconsumo si può giungere all'assurdo di coltivare i cereali (alla nostra latitudine!) ad un'altitudine fra i 1600/1800 metri cioè all'estremo climatico come è avvenuto in Abruzzo fra la metà del 1700 e l'inizio del 1900.

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

La coscienza dell'uso e dell'abuso del territorio era quindi già avanzata nel 14°/15° secolo ed era già un luogo comune nel 16° secolo.

A titolo di esempio basti ricordare che l'aratura trasversale alla linea di massima pendenza era già tramandata dagli scrittori romani.



## CAPITOLO I

### COMMENTO ALL'ARTICOLATO E ATTUAZIONE DELLA LEGGE

#### I. 1. L'AMBITO D'AZIONE

I principi ordinamentali e i criteri fisici, funzionali e finanziari, compresi essenzialmente nei primi due articoli di legge, ne qualificano il possibile ambito operativo.

Si ribadisce innanzitutto che anche il territorio montano rappresenta una risorsa di preminente interesse nazionale, da fruire secondo una logica di equilibrio socio-economico affidata all'azione concorrente dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, in base alle rispettive competenze. In questa proposizione, si riattracciano i principi della cooperazione e dell'autonomia, capi saldi del processo di riforma amministrativa che sta attraversando il nostro sistema e continuamente riaffermati nelle politiche della CEE.

Le Regioni a statuto speciale, seppure escluse dal Fondo nazionale per la montagna, vengono comunque interessate dalla legge, alla quale provvedono secondo le rispettive competenze statutarie e le relative norme d'attuazione.

Tranne deroghe specifiche, il territorio cui si applicano le disposizioni di legge è quello delle Comunità montane ridelimitate ai sensi dell'art. 28 della L. 142/90 e le aree protette dei Parchi nazionali montani.

Nel contesto di legge emerge dunque il territorio, quale elemento proprio e qualificante della Comunità montana (Ente locale territoriale, dotato di autonomia statutaria così come riordinata dal legislatore regionale ex art. 61, 2° comma, della 142), distinto giuridicamente dal territorio dei Comuni membri.

L'effetto della citata ridelimitazione regionale si fa sentire anche sui Comuni costituenti la Comunità, giacché ai fini di legge vengono considerati montani, allo stesso modo di quelli già classificati interamente tali in precedenza, con la L. n. 1102/71.

Appare trasparente l'intenzione del legislatore statale di riconoscere nell'occasione del riordino, al legislatore regionale il potere di classificare il comune interamente montano per la mera appartenenza alla Comunità montana. Per quanto riguarda la legge 97 la norma sgombra ogni possibilità d'equivoco, ingenerato dall'applicazione dei criteri di omogeneità geografica e socio-economica recati dal citato art. 28.

L'effetto finale è importante perché incrementa, su tutto il territorio comunale individuato ex art. 61, 2° comma, come interamente montano in quanto coincidente con quello della Comunità, la realizzazione degli interventi speciali per la montagna.

Questi vengono definiti come « azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale », riguardanti i profili territoriale, sociale e culturale, nel rispetto dell'ambiente e delle potenziali risorse montane. L'individuazione degli interventi speciali appare dunque, per loro natura rinviata al momento della programmazione degli Enti che, relativamente al livello regionale e delle province autonome, deve ispirarsi al riconoscimento dell'autonomia locale sancito dalla Carta europea del 1989. Ciò significa che, nell'ambito della legge gli Enti locali godono di competenza amministrativa generale in ogni materia rientrante nei propri fini istituzionali e non assegnata ad altra autorità. Insieme a tale principio, si afferma quello di sussidiarietà che affida di preferenza l'esercizio di responsabilità pubbliche alle autorità più vicine ai cittadini.

L'ambito territoriale comprende infine le aree protette dei parchi nazionali montani ex L. n. 394/91 e, pertanto, se la disposizione è ben intesa, non comprende i cinque Parchi nazionali preesistenti, salvo i Comuni già classificati montani ex legge n. 991/52 inclusi nei parchi medesimi. Sarebbe in questo caso forse necessaria una interpretazione autentica da parte del legislatore.

L'intreccio delle previsioni legislative manifesta chiaramente l'intenzione di attribuire certezza al ruolo istituzionale delle Comunità montane nel quadro dell'ordinamento locale: a) stabilendone la natura giuridica di Ente locale autonomo territoriale) indirizzando il legislatore regionale a riconoscergli la responsabilità diretta degli interventi riguardanti le realtà montane, inserendosi stabilmente in una politica di programmazione territoriale e socioeconomica delle medesime.

La stabilità è confermata dai criteri che costituiscono il Fondo nazionale per la montagna alimento dei bilanci regionali e delle province autonome per l'istituzione di altrettanti fondi regionali per la montagna, e ripartito secondo le regole in uso nel campo della programmazione economica.

Sono queste le premesse e i presupposti che devono indirizzare i diversi legislatori regionali verso l'attuazione del modello di Comunità montana indicato dalla 97, quale interprete autonomo e diretto delle proprie, specifiche realtà nel quadro della programmazione di livello europeo, statale e regionale.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La collocazione degli Enti nel circuito programmatico, che organizza le risorse finanziarie e gli strumenti procedurali per la realizzazione delle finalità di legge, risulta irrinunciabile per garantirne la partecipazione attiva all'attuazione degli interventi previsti da ciascun articolo.

## **I. 2. L'ANALISI DELL'ARTICOLATO E LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE**

Delineati così gli aspetti ordinamentali e i presupposti legislativi volti al riconoscimento dello spazio istituzionale attribuibile alle Comunità montane, non si può prescindere dall'esame, sia pur breve, di ciascun articolo per individuarne: 1) l'ambito operativo; 2) i soggetti coinvolti; 3) il contesto legislativo e/o amministrativo; 4) le possibili dinamiche attuative.

Verrà brevemente esaminato lo stato d'attuazione della stessa ad opera delle varie amministrazioni ed enti chiamati a realizzarla. E' bene precisare che si ha riguardo in questa sede solo o principalmente agli interventi di competenza delle amministrazioni centrali dello Stato (come del resto richiesto dalla legge) poiché si posseggono scarse notizie e frammentarie sull'attuazione della stessa da parte delle Regioni che pur sono chiamate a dare attuazione a molte norme ( cfr.: artt. 1 comma 5, 2 commi 3 e 4, 3, 7 comma 3, 8 comma 2, 9 commi 2,4,e 5, 10 comma 3, 13 comma 4, 14, 16, 19, 20, 23, ).

Dopo aver brevemente descritto il contenuto della disposizione si riferisce sullo stato di attuazione ad opera delle amministrazioni. Gli articoli sui quali non si fornisce dettaglio dell'attuazione sono quelli che non necessitano di specifica attuazione.

### **ART. 2**

#### **Fondo nazionale per la montagna e disposizioni varie**

E' l'articolo che istituisce il Fondo presso il Ministero del Bilancio e della programmazione economica fornendo i criteri per il suo riparto.

Sulle problematiche finanziarie si riferisce anche in altra parte del testo (cfr. cap. II sul quadro finanziario).

#### **- STATO DI ATTUAZIONE. CIPE**

In data 13/4/1994, il Comitato interministeriale ha istituito, anche al fine di espletare il mandato conferitogli dall'art. 2 comma 5, un Comitato Tecnico Interministeriale per la Montagna prima istanza unitaria di concertazione in materia di problemi della montagna dopo la parentesi della costituzione della cosiddetta Commissione Barberis presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La composizione dello stesso fu poi formalizzata con successivo decreto del Ministro del Bilancio. Sono membri del CTIM le amministrazioni centrali interessate all'applicazione della legge, l'UNCEM, la Cassa per la formazione della proprietà contadina e l'ISTAT; la composizione è stata in seguito integrata con rappresentanti del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e del CNEL. Il CTIM, come si riferisce in altra parte della relazione si è occupato di tutti i problemi inerenti il coordinamento e la migliore attuazione della legge e, fra l'altro, del compito dell'elaborazione dei criteri per la ripartizione del Fondo nazionale della Montagna.

Sono stati altresì costituite tre articolazioni del CTIM (sottogruppi) con lo scopo di affrontare l'attuazione del cd. Progetto SIM (sottogruppo SIM), quello della redazione della presente Relazione (sottogruppo Relazione) e quello del riparto del Fondo nazionale per la montagna (sottogruppo riparto).

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**ART. 2** (commi 5 e 6)

**IL CTIM : in particolare. Il problema del riparto del Fondo nazionale**

Come si è detto, con l'art. 2 della legge 97/1994 è stato istituito il Fondo nazionale per la montagna, sulla cui problematica e consistenza si riferisce in altra parte del testo (cfr. supra). In questa sede si vuole invece riferire del problema, più specifico, del riparto del Fondo stesso. Uno dei primi problemi che si sono posti al CTIM nel corso delle sue riunioni è stato, infatti, quello di procedere ad un esame preliminare della normativa al fine di rinvenire un metodo il più possibile oggettivo per operare la ripartizione del Fondo, pur nella consapevolezza che ogni scelta amministrativa, anche la più apparentemente neutrale, dovendo operare una ponderazione di interessi pubblici a volte contrastanti, può risolversi in una lesione di interessi o del principio stesso della neutralità. A ciò si aggiunga che nell'esperienza quasi giornaliera dell'amministrazione del Ministero del Bilancio e della PE, chiamato spesso dalle norme statali a risolvere problemi di riparto di risorse finanziarie assieme alla Conferenza tra le regioni le provincie autonome e lo Stato, si è accertato come ogni volta che si verta in materia di indicatori statistici, anche la scelta di operare in maniera per così dire "neutrale" rappresenti tuttavia un'opzione ben precisa che può favorire nel riparto una Regione anziché l'altra.

Ciò premesso, occorre ricordare che il testo dell'art. 2 commi 5 e 6 stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le provincie autonome<sup>2</sup> sono stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, su proposta del Ministro del Bilancio e della P.E., d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

L'istruttoria per addivenire alla formulazione dei criteri di riparto da sottoporre all'attenzione del CIPE è stata affidata al CTIM che ha operato a mezzo di un sottogruppo costituito da tecnici presenti nel comitato stesso. Per il coordinamento del gruppo di lavoro ci si è avvalsi della indispensabile presenza di un qualificato rappresentante dell'ISTAT.

Alle riunioni di lavoro è stata sempre assicurata la presenza di un rappresentante della Conferenza Stato Regioni anche con l'intento di coordinare ed anticipare il più possibile il sorgere di problemi posti dal riparto.

In sintesi il lavoro svolto ha preso le mosse da un'istruttoria preventiva svolta dal Servizio centrale per l'attuazione del Ministero del Bilancio e della PE (Segreteria CIPE - presso la quale è costituita la segreteria del CTIM) e da una sommaria ricognizione delle risorse finanziarie e dei problemi metodologici posti dalle disposizioni in oggetto.

I criteri di ripartizione del Fondo devono, per legge, tener conto dei seguenti elementi.

- estensione del territorio montano
- popolazione residente, anche con riferimento a
  - \*classi d'età
  - \*occupazione
  - \*indice di spopolamento
- salvaguardia dell'ambiente (con conseguente sviluppo delle attività agrosilvopastorali eco-compatibili)
- reddito medio pro-capite
- livello dei servizi
- entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

Il gruppo di lavoro è partito dalla certa consapevolezza della necessità di utilizzare indicatori statistici, ma il testo della legge lasciava numerosi problemi aperti.

In sostanza si è dovuto ricorrere ad un'opera di interpretazione del testo secondo i tradizionali canoni ermeneutici in maniera tale da non porre nel nulla il dettato legislativo che risultava di impossibile applicazione qualora ci si fosse arrestati al "significato fatto proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale Codice Civile)". Ha prevalso la necessità di privilegiare l'intenzione del legislatore che, di certo, non intendeva dettare degli indicatori inapplicabili.

Per comprendere appieno la questione occorre ricordare che il CIPE nell'adozione degli indicatori prescelti (alcuni tra quelli definiti dalla legge appaiono sufficientemente definiti, altri sono stati oggetto di una

<sup>2</sup> \*In realtà la stessa legge 97 all'art. 25 stabilisce che in attesa della riforma della finanza regionale, le risorse erogate dal Fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

separata riflessione) non potrà non tener conto della circostanza che la legge fa riferimento a due tipi di indicatori sostanzialmente diversi il cui uso promiscuo pone seri problemi metodologici e logici:

- indicatori **dimensionali** che correlano la ripartizione del Fondo alla superficie e alla popolazione montane presente nelle singole regioni/provincie autonome;
- indicatori di **intensità** da intendersi come correzione del mero dato dimensionale in funzione della presenza e della intensità di dati fenomeni e politiche (composizione dell'età della popolazione, situazione occupazionale, fenomeni di spopolamento, reddito per abitante, livello dei servizi, politiche ed esigenze di salvaguardia ambientale, livello dei trasferimenti pubblici).

Prima di riferire brevemente sulle scelte operate occorre, incidentalmente, segnalare come il gruppo di lavoro nell'impossibilità di individuare in tempi brevi e senza uno studio specifico i confini e l'esatta applicazione del criterio d'intensità denominato dalla legge "dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili", ha inteso, la disposizione nella seguente maniera: l'esigenza di salvaguardia dell'ambiente costituisce un vero e proprio criterio ispiratore dell'intera legge ma, poiché tale criterio è posto in connessione con lo sviluppo delle attività agrosilvo pastorali e non si posseggono definizioni e dati appropriati su tali materie (esistono solamente alcune tabelle di comparazione prive di valore scientifico o dati sul consumo di fitofarmaci in agricoltura) si è ritenuto di considerare lo sviluppo delle attività economiche eco-compatibili come una conseguenza necessaria della presenza di territorio protetto nei comuni montani ai sensi della legislazione nazionale e regionale. Tale scelta opera un sacrificio in termini di analiticità dell'operazione di riparto ma consente di avviare, salvo successive e più sofisticate analisi, la prima ripartizione e il funzionamento del Fondo nazionale per la montagna.

I dati di base e gli indici da utilizzare sono stati elaborati dall'ISTAT. Si tratta in particolare dei seguenti dati:

- A. *Superficie montana al 31 dicembre 1993* (dato di fonte ufficiale ISTAT);
- B. *Popolazione residente al 31 dicembre 1993* (dato di fonte ufficiale ISTAT);
- C. *Popolazione totale al 1991, popolazione con meno di 14 anni, di età compresa tra i 14 e i 65 anni e con 65 anni e più* (dato di fonte ufficiale ISTAT, «Censimento della popolazione 1991»)
- D. *Popolazione attiva in agricoltura e popolazione attiva totale* (dato di fonte ufficiale ISTAT, «Censimento della popolazione 1991»)
- E. *Popolazione totale al 1981* (dato di fonte ufficiale ISTAT, «Censimento della popolazione 1981»)
- F. *Addetti ai servizi pubblici al 1991* (dato di fonte ufficiale ISTAT, «Censimento dell'industria e dei servizi 1991») e dei seguenti indicatori elementari.
- G. *Classi di età*: indice di dipendenza, formulato come rapporto tra la popolazione anziana (oltre 65 anni) e giovanile (meno di 14 anni) e quella in età lavorativa (14-65 anni).
- H. *Occupazione*: indice di professionalità agricola, formulato come rapporto tra la popolazione attiva in agricoltura e la popolazione attiva totale.
- I. *Spopolamento*: indice di spopolamento, formulato come rapporto tra il saldo intercensuario 1981-1991 e la popolazione 1981
- L. *Livello dei servizi*: indice, formulato come rapporto tra gli addetti ai servizi pubblici 1991 e la popolazione 1991.

Sono state inoltre prodotti, per ciascuna di tali voci, i dati riassuntivi per Regione, ottenuti per aggregazione dei soli comuni interamente montani (cioè, dei comuni interamente montani nelle regioni in cui non è stata operata la ridelimitazione delle Comunità montane, e dei comuni interamente montani ricompresi nelle Comunità montane negli altri casi)

I dati relativi alla superficie delle aree protette in ambito regionale ricadenti in comuni interamente montani sono stati trasmessi dal Ministero dell'Ambiente. Ciò ha consentito di completare le elaborazioni.

Nelle tabelle allegate sono riportati, a livello regionale, i dati di base (tab. 1) e gli indicatori elementari (tab.2).

Per quanto riguarda il calcolo degli indicatori a livello regionale, gli indicatori di dimensione (intesi a correlare la ripartizione del Fondo alla superficie geografica e alla consistenza delle zone montane) sono espressi come quote relative; quelli di intensità (atti a correggere il dato dimensionale in funzione della presenza e dell'intensità di determinati fenomeni o politiche, quali la composizione per età della popolazione, la situazione occupazionale, i fenomeni di spopolamento, il livello dei servizi, le politiche e le esigenze di salvaguardia ambientale [3]) come indici rapportati alla situazione media nazionale relativa al totale dei comuni interamente montani. I risultati delle elaborazioni sono riportati nella tab. 3.

[3] Si consideri che l'indice di dipendenza, l'indice di ruralità, l'indice di spopolamento e l'indice di presenza delle aree protette sono tutti indici di svantaggio relativo (quanto più elevato è l'indice, tanto maggiore è lo svantaggio misurato rispetto alla

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda i criteri di ponderazione, la sotto-commissione tecnica ha proposto i seguenti pesi <sup>[4]</sup>:

- per l'indicatore dimensionale:
  - quota sulla superficie: 50%
  - quota sulla popolazione: 50%
- per l'indicatore di intensità:
  - indice di dipendenza: 40%
  - indice di ruralità: 20%
  - indice di spopolamento: 5% <sup>[5]</sup>
  - indice dei servizi pubblici: 15%
  - indice delle aree protette: 20%.

Come per gli indicatori elementari, l'indicatore di dimensione è espresso come quota relativa e quello di intensità come indice rapportato alla situazione media nazionale relativa al totale dei comuni interamente montani.

L'indicatore di dimensione garantisce una omogenea dotazione dei fondi per abitante e per unità di superficie (media semplice dei due fattori). In altre parole, se venisse utilizzato questo indicatore come parametro di ripartizione delle risorse, questa avverrebbe in ciascuna regione in proporzione alle quote relative di popolazione residente e di superficie.

L'applicazione dell'indicatore di intensità consente di variare l'intensità delle dotazioni in funzione dei fattori di svantaggio socio-economico e di «priorità» nelle politiche ritenute rilevanti dal CIPE. In altre parole, la ripartizione ottenuta sulla base del solo indicatore di dimensione viene «corretta» sulla base dello svantaggio di sviluppo relativo misurato dagli altri fattori (moltiplicando le quote ottenute nella fase precedente per un indice in cui è posta eguale ad 1 la media nazionale <sup>[6]</sup>).

I risultati sono riportati nella tab. 4 e nella fig. 1.

Restano da compiere due ulteriori esercizi:

- applicare un indicatore «di perequazione», volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento di cui dispongono le Regioni (il livello dei trasferimenti pubblici). L'applicazione di siffatto indicatore (che in termini tanto logici, quanto temporali non può che avvenire «a valle» dei criteri già applicati) permetterebbe di modulare ulteriormente il riparto in funzione dell'entità degli altri flussi di trasferimenti Stato-Regioni; tuttavia il CTIM ha ritenuto che la perequazione per il livello dei trasferimenti pubblici è già implicita nella scelta del legislatore di limitare il riparto, in attesa della riforma della finanza regionale, alle sole Regioni a statuto ordinario.
- applicare l'effettivo riparto alle sole regioni a statuto ordinario, come previsto dalla legge (cfr. Tab 5 e fig 1)

Le operazioni così svolte, già approvate dal CTIM verranno sottoposte al CIPE per la effettiva ripartizione del Fondo nazionale montagna che avverrà «sentita» la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni, le province autonome.

media nazionale, tanto maggiore, nella *ratio* della legge, l'assegnazione relativa di risorse). Dal momento che l'indice della presenza di servizi pubblici sarebbe invece un indice di vantaggio relativo, è stato qui considerato il suo reciproco, in modo che esso possa essere comparabile e sommabile con gli altri indici: l'indice riportato nella tab. 3 va pertanto letto come gli altri, cioè come un indicatore di svantaggio, che assume valori più elevati laddove è minore, rispetto alla media nazionale, la presenza di pubblici servizi.

<sup>[4]</sup> Non è inopportuno sottolineare che l'introduzione di un criterio di ponderazione nella procedura di aggregazione degli indicatori elementari è inevitabile, quanto meno sotto il profilo concettuale. Anche la decisione apparentemente anodina di attribuire peso unitario (o comunque eguale) a ciascun indicatore elementare (come si è fatto per l'indicatore di dimensione) racchiude in realtà un giudizio di valore: e precisamente il giudizio che ciascuno degli indicatori rivesta eguale importanza relativa nel definire le condizioni che presiedono alla ripartizione.

<sup>[5]</sup> Inoltre, l'indice di spopolamento è stato preso in considerazione solo in presenza di un saldo demografico negativo (cioè di un valore dell'indice positivo); in caso contrario (saldo demografico positivo) è stato imposto all'indice il valore di 1, il che equivale a neutralizzare l'effetto nel calcolo dell'indicatore sintetico.

<sup>[6]</sup> Ovviamente, il risultato dell'operazione dovrà essere riproporzionato al fine di garantire che la somma delle quote di ripartizione sia pari all'unità.



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Comitato Tecnico Interministeriale Montagna

Tab. 2 - Indici elementari

Regione	Indice di dipendenza	Indice di ruralità	Indice di spopola- mento	Indice servizi pubblici	Indice aree protette
PIEMONTE	42,89	7,27	2,95	3,81	11,92
VALLE D'AOSTA	37,02	6,34	-3,19	8,94	12,48
LOMBARDIA	37,99	2,68	-1,47	4,51	13,49
BOLZANO	40,08	10,48	-2,31	7,64	7,45
TRENTO	40,58	5,59	-1,58	8,24	3,52
VENETO	42,41	4,71	3,03	5,64	14,77
FRIULI-VENEZIA GIULIA	44,43	4,65	6,25	6,92	0,10
LIGURIA	44,88	7,83	1,31	3,86	0,81
EMILIA-ROMAGNA	49,48	12,99	1,45	4,18	7,70
TOSCANA	47,10	8,35	3,26	5,52	6,95
UMBRIA	45,77	8,93	-0,51	5,35	3,09
MARCHE	49,55	9,93	2,32	6,38	11,86
LAZIO	47,16	8,03	-2,43	4,84	13,80
ABRUZZI	50,32	10,12	2,77	4,79	38,88
MOLISE	51,97	20,25	3,17	5,45	1,59
CAMPANIA	49,10	21,54	1,05	5,27	31,46
PUGLIA	50,19	25,17	5,15	4,03	36,22
BASILICATA	44,95	16,07	1,37	7,34	13,81
CALABRIA	47,28	17,53	1,77	5,58	21,57
SICILIA	49,89	24,78	1,97	5,71	9,94
SARDEGNA	41,75	11,03	-4,92	5,42	0,17
ITALIA	44,40	10,59	0,41	5,49	11,55

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comitato Tecnico Interministeriale Montagna

Tab. 3 - Indicatori di dimensione e di intensità

Regione	Ind. di dimensione			Ind. di intensità			
	SUP	POP	DIP	RUR	SPOP	SPUB	SPRO
PIEMONTE	8,70	6,98	0,96596	0,68633	7,23485	1,44314	1,03227
VALLE D'AOSTA	2,22	1,34	0,83360	0,59868	1,00000	0,61448	1,08022
LOMBARDIA	6,95	13,36	0,85560	0,25127	1,00000	1,21857	1,16774
BOLZANO	4,24	5,19	0,91381	0,52744	1,00000	0,66701	0,30496
TRENTO	3,64	3,57	0,95515	0,44503	7,42667	0,97369	1,27866
VENETO	3,64	3,57	0,95515	0,44503	7,42667	0,97369	1,27866
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,83	1,61	1,00048	0,43923	15,33280	0,79421	0,00834
LIGURIA	2,87	3,74	1,01067	0,73885	3,20760	1,42340	0,06984
EMILIA-ROMAGNA	5,15	3,30	1,11440	1,22617	3,55844	1,31475	0,66643
TOSCANA	6,15	4,95	1,06063	0,78809	8,01001	0,99483	0,60139
UMBRIA	3,83	4,06	1,03072	0,84296	1,00000	1,02740	0,26786
MARCHE	3,58	3,03	1,11600	0,93702	5,70412	0,86120	1,02662
LAZIO	4,40	5,07	1,06199	0,75756	1,00000	1,13536	1,19443
ABRUZZI	4,89	3,71	1,13319	0,95548	6,78604	1,14688	3,36660
MOLISE	2,23	1,98	1,17031	1,91163	7,77314	1,00827	0,13771
CAMPANIA	4,40	6,06	1,10566	2,03344	2,57039	1,04203	2,72435
PUGLIA	1,21	1,24	1,13020	2,37636	12,63487	1,36440	3,13569
BASILICATA	4,75	4,51	1,01225	1,51706	3,35636	0,74829	1,19589
CALABRIA	6,07	7,35	1,06476	1,65473	4,33856	0,98553	1,86748
SICILIA	4,97	4,90	1,12348	2,33906	4,82840	0,96148	0,86049
SARDEGNA	11,88	8,97	0,94030	1,04137	1,00000	1,01388	0,01480
ITALIA	100,00	100,00	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comitato Tecnico Interministeriale Montagna

Tab. 4 - Indicatore sintetico e parametri di riparto

Paesi	50%	50%	100%	40%	20%	5%	15%	20%	100%	RIPPT	RIPPT
Regione	SUP	POI	DIM	DIP	RUR	SPOP	SPUB	SPRO	INT		
PIEMONTE	8,70	6,98	7,84	0,9680	0,6863	7,2348	1,4431	1,0323	1,3083	10,26	8,79
VALLE D'AOSTA	2,22	1,34	1,78	0,8336	0,5987	1,0000	0,6145	1,0802	0,8114	1,45	1,24
LOMBARDIA	6,95	13,36	10,16	0,8556	0,2513	1,0000	1,2186	1,1677	0,8588	8,72	7,48
BOLZANO	5,04	5,07	5,06	0,9026	0,9897	1,0000	0,7193	0,6447	0,8458	4,28	3,67
TRENTO	4,24	5,19	4,71	0,9138	0,5274	1,0000	0,6670	0,3050	0,6821	3,21	2,75
VENETO	3,64	3,57	3,60	0,9552	0,4450	7,4267	0,9737	1,2787	1,2442	4,48	3,84
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,83	1,61	2,22	1,0005	0,4392	15,3328	0,7942	0,0083	1,3755	3,05	2,62
LIGURIA	2,87	3,74	3,31	1,0107	0,7388	3,2078	1,4234	0,0698	0,9399	3,11	2,66
EMILIA-ROMAGNA	5,15	3,30	4,23	1,1144	1,2262	3,5584	1,3147	0,6664	1,1984	5,07	4,34
TOSCANA	6,15	4,95	5,55	1,0606	0,7881	8,0100	0,9948	0,6014	1,2519	6,95	5,96
UMBRIA	3,83	4,06	3,95	1,0307	0,8430	1,0000	1,0274	0,2679	0,8366	3,31	2,84
MARCHE	3,58	3,03	3,30	1,1160	0,9370	5,7041	0,8612	1,0266	1,2535	4,14	3,55
LAZIO	4,40	5,07	4,73	1,0620	0,7576	1,0000	1,1354	1,1944	1,0355	4,90	4,20
ABRUZZI	4,88	3,71	4,30	1,1332	0,9555	6,7860	1,1469	3,3666	1,8290	7,86	6,74
MOLISE	2,23	1,98	2,10	1,1703	1,9116	7,7731	1,0083	0,1377	1,4179	2,88	2,55
CAMPANIA	4,40	6,06	5,23	1,1057	2,0334	2,5704	1,0420	2,7244	1,6786	8,78	7,52
PUGLIA	1,21	1,24	1,22	1,1302	2,3764	12,6349	1,3644	3,1357	2,3909	2,82	2,51
BASILICATA	4,75	4,51	4,63	1,0123	1,5171	3,3564	0,7483	1,1959	1,2276	5,68	4,87
CALABRIA	6,07	7,35	6,71	1,0648	1,6547	4,3366	0,9855	1,8675	1,4951	10,03	8,59
SICILIA	4,97	4,90	4,93	1,1235	2,3391	4,8284	0,9815	0,8605	1,4749	7,28	6,24
SARDEGNA	11,88	8,97	10,43	0,9403	1,0414	1,0000	1,0139	0,0149	0,7895	8,23	7,05
T O T A L E	100,00	100,00	100,00	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	116,71	100,00

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Comitato Tecnico Interministeriale Montagna

Tab. 5 - Quote di riparto

Regione	Quota di riparto (%)	Assegnazione (mil lire)
PIEMONTE	11,50	5,750
VALLE D'AOSTA	-	-
LOMBARDIA	9,78	4,891
BOLZANO	-	-
TRENTO	-	-
VENETO	5,02	2,512
FRIULI-VENEZIA GIULIA	-	-
LIGURIA	3,49	1,743
EMILIA-ROMAGNA	5,68	2,841
TOSCANA	7,79	3,897
UMBRIA	3,71	1,855
MARCHE	4,64	2,320
LAZIO	5,50	2,748
ABRUZZI	8,81	4,407
MOLISE	3,34	1,671
CAMPANIA	9,84	4,919
PUGLIA	3,28	1,640
BASILICATA	6,37	3,184
CALABRIA	11,24	5,622
SICILIA	-	-
SARDEGNA	-	-
TOTALE	100,00	50,000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comitato Tecnico  
Interministeriale Montagna  
Fig. 1 - Ipotesi di riparto



**ART. 3****Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali**

L'art. 3 attribuisce al legislatore regionale il compito di riordinare la disciplina delle organizzazioni montane al fine di potenziare le possibilità offerte da una gestione produttiva e di tutela ambientale delle rispettive proprietà collettive indivisibili e inusucapibili (vedi anche le comunioni familiari montane, le regole cadorine e i domini collettivi nelle province dell'ex Stato pontificio e dell'Emilia).

Lo scopo è quello di rivalutare l'attività dei predetti organismi, penalizzata dall'evoluzione della società civile e del mercato, conferendo ai medesimi la personalità giuridica di diritto privato con una specifica capacità d'agire e d'imputazione degli atti, nonché una maggiore flessibilità patrimoniale e funzionale.

Un aspetto importante è la determinazione di forme di coordinamento operativo tra Enti locali (Comuni e Comunità montane) e le organizzazioni, volte a garantire comunque la gestione e il coinvolgimento negli obiettivi della programmazione territoriale e di sviluppo locale, con particolare riguardo alla gestione forestale e ambientale e alla promozione della cultura locale.

I soggetti interessati sono quattro: le Regioni, le Comunità montane, i Comuni e le organizzazioni montane, anche unite in comunanze già operanti sul territorio.

Le competenze attuative sono affidate al competente legislatore secondo i criteri e gli obiettivi appena citati e seguendo una trama che preveda il coinvolgimento degli Enti locali montani, i quali, a loro volta, dovranno favorire il collegamento programmatico e operativo con gli organismi privati.

**ARTT. 4, 5, 6****Conservazione dell'integrità dell'Azienda Agricola - Procedura per l'acquisto della proprietà Usucapione di fondi rustici e trasferimenti immobiliari**

Gli articoli 4, 5 e 6 intendono incidere sugli aspetti proprietari delle aree montane in tema di tutela della integrità delle aziende agricole montane, di facilitazione delle usucapioni e di benefici fiscali per i trasferimenti in zone montane.

Le disposizioni riferiscono direttamente alla sfera dei diritti dei soggetti privati, imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti, ma alcuni interpreti hanno rilevato alcune incongruenze che possono ostacolare il fluire degli adempimenti ed in particolare: l'art. 5, 5° comma non precisa come far constare nei registri l'avvenuto trasferimento di proprietà a seguito della notificazione ai coeredi dell'avvenuto deposito bancario del prezzo stabilito dalla legge, da parte dell'erede.

**ART. 7****Tutela dell'ambiente**

L'art. 7 indica i contenuti e le priorità dei piani pluriennali di sviluppo socioeconomico delle Comunità montane, con particolare riguardo per gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente da coordinarsi con la normativa per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Il terzo comma attribuisce al legislatore regionale interventi contributivi, attraverso le Comunità montane, ad operatori agricoli (anche non imprenditori a titolo principale) fino al 75% del costo di piccole opere e attività di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali. I soggetti interessati sono tre: Regione, Comunità montana e operatori agricoli.

Il legislatore regionale stabilirà i modi e le forme dell'attività contributiva che dovrebbe comunque essere gestita direttamente dalle Comunità montane attraverso la delega o l'attribuzione diretta delle funzioni.

E' allo studio, da parte del Ministero dei LL.PP. la possibilità di inserire, in sede di rilevazione annuale, in un questionario rivolto agli enti attuatori (Regioni ed altri enti attuatori della legge 183/1986), quesiti in merito all'esistenza di lavori affidati a piccoli coltivatori diretti (cfr anche commento all'art. 17).

**ART. 8****Caccia, pesca e prodotti del sottobosco**

L'art. 8 traccia gli indirizzi per la fruizione economica dei prodotti della caccia, della pesca e dei prodotti del sottobosco

Per la realizzazione di tali obiettivi il legislatore regionale deve operare nel rispetto dei principi stabiliti in materia di istituzione e gestione delle aree naturali protette, favorendo la creazione di attività imprenditoriali e la ricaduta occupazionale.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le Comunità montane vengono consultate dalla Regione in sede di pianificazione della ripartizione territoriale.

La materia si sviluppa attualmente in maniera integrata, aggregando funzioni diverse a Stato, Regioni, Province e inserendo ora le Comunità in fase consultiva per le determinazioni pianificatorie regionali.

Non si intravedono al momento possibilità di iniziative dirette da parte degli Enti montani, se non attraverso la definizione di forme di cooperazione con i soggetti privati interessati.

**ART. 9****Forme di gestione del patrimonio forestale**

L'art. 9 occupandosi di gestione del patrimonio forestale articola i propri interventi prevedendo la partecipazione, in forme diverse, dei soggetti pubblici (Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'Ambiente, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Comunità montane, Province, Comuni, Enti interessati) e privati, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare le risorse agro-forestali del patrimonio privato e pubblico.

Nel 1° comma si fa carico alle Comunità montane (singole o associate, d'intesa con i Comuni e altri Enti interessati), di promuovere sul proprio territorio atti convenzionali tra i proprietari per la gestione del patrimonio forestale, costituzione di consorzi forestali volontari o coattivi (quando lo richiedano i proprietari di almeno i 3/4 della superficie interessata). Tali forme di gestione, se economicamente convenienti, possono godere di un contributo statale fino al 75% dello stipendio assegnato al personale tecnico e fino al 50% del personale di custodia, per una durata non inferiore a cinque anni. Si ritiene che la promozione delle iniziative appartenga alla diretta competenza delle Comunità montane e per ciò stesso, data la loro natura, debbano essere comprese nella attività di programmazione territoriale e socioeconomica delle medesime per valutarne le possibili dimensioni, il coinvolgimento delle forze socioeconomiche interessate, i problemi (patologie della proprietà privata in montagna; ecc.), le ricadute economiche e sociali, i collegamenti con altre realtà analoghe (v. organizzazioni ex art. 3), le possibili forme convenzionali e consortili anche nel rapporto con le stesse amministrazioni pubbliche, il necessario aggancio ad una politica regionale e statale di sostegno.

La materia è complessa e va affrontata considerando la specificità delle situazioni regionali. Nel 2° comma è prevista la possibilità di attribuire finanziamenti alle Comunità montane e ai comuni montani da parte dei Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'Ambiente, delle Regioni e delle Province autonome per interventi di forestazione o di agricoltura ecocompatibile nell'ambito del Piano forestale nazionale e dei programmi comunitari riferiti al FEOGA (Fondo Europeo di orientamento e di Garanzia Agricola), finanziando le quote di parte nazionale.

La previsione coinvolge direttamente gli Enti montani nella programmazione di livello europeo, statale e regionale per l'individuazione e realizzazione degli obiettivi nel settore primario.

Il terzo comma attribuisce alle Comunità montane l'iniziativa diretta per la determinazione di ambiti territoriali idonei alla costituzione di Consorzi di miglioramento fondiario o di associazioni di proprietari riconosciute dalla Regione, quali strumenti per la tutela gestione e manutenzione dei boschi.

Valgono, per questo tipo di intervento, le considerazioni formulate per il precedente 1° comma, considerando anche le analoghe realtà già operanti sul territorio.

Il 4° comma prevede che le Regioni, le Province ed i Comuni possano delegare alle Comunità montane la gestione dei propri demani forestali.

La previsione va collegata a quelle precedenti risultando evidente l'intenzione del legislatore di riunire, per quanto possibile, negli Enti montani la gestione dei patrimoni boschivi pubblici e privati. Il 5° comma rende possibile con legge regionale la concertazione dei compiti di manutenzione e conservazione del territorio ai fini agricoli paesistici e forestali, nonché di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di pertinenza delle Comunità montane, dei Comuni montani, dei Consorzi e delle Associazioni di cui al 1° e 3° comma.

Le disposizioni precedenti, unitamente a quelle dell'art. 3, consentono di prefigurare, attraverso il diretto coinvolgimento delle regioni, importanti ricadute occupazionali nel settore forestale.

Il MRAAF ritiene assolutamente prioritarie le competenze in materia di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane alle quali si perviene solo conferendo un ruolo prioritario agli interventi di miglioramento della gestione e manutenzione dei boschi. L'Amministrazione non scorge un efficace raccordo delle attività di promozione delle forme di gestione del patrimonio forestale previste dall'art. 9 della legge e affidate alle Comunità montane e agli altri enti locali con le analoghe competenze del Ministero in materia di strumenti di pianificazione nazionale.

**ART. 10****Auto produzione e benefici in campo energetico**

L'art. 10 dispone esenzione di imposta erariale sul piccolo autoconsumo di energia elettrica prodotta nei territori montani e nei quali, in ragione del disagio ambientale, il Comitato interministeriale prezzi (CIP) può concedere una riduzione percentuale del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive come si dirà in seguito tale disposizione pone problemi d'interpretazione.

Le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali (Comunità montane, Province e Comuni) possono disporre contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici e il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate ad insediamenti residenziali.

I benefici interessano il livello nazionale (Ministero Finanze, ENEL; Ministero dell'Industria) e regionale (contributi) con il coinvolgimento degli Enti locali, Telecom ed ENEL, per cui il contesto esecutivo si muove in due direzioni:

- 1) la definizione con il Ministero delle Finanze dell'ambito applicativo d'imposta e con il Ministero dell'Industria delle misure percentuali di riduzione dei sovrapprezzi sui consumi;
- 2) la concertazione con le Regioni e gli Enti locali delle misure contributive a favore dei residenti che vanno ad integrare quelle analogamente previste dalla l. n. 93/81.

**- STATO DI ATTUAZIONE ART. 10: MINISTERO DELL'INDUSTRIA**

L'applicazione dell'art. 10 comma 2 ha posto numerosi problemi. Le competenze del CIP, oramai soppresso, sono state assorbite dal Ministero dell'Industria. Attualmente la materia è, quindi, da considerarsi di competenza del Ministero dell'Industria.

Il CTIM ha svolto in proposito un'istruttoria in attesa di conclusione.

**ART. 11****Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici**

L'art. 11, che va letto insieme al 1° comma del successivo art. 12, dà respiro agli artt. 28 e 29 della 142 in relazione all'esercizio associato di funzioni e servizi pubblici da parte delle Comunità montane in favore dei Comuni. Seppure vi è una particolare indicazione dei settori d'intervento, indicata dal 1° comma dell'art. 11, questa non può considerarsi esaustiva data l'estensione applicativa degli artt. 22,23,24,25 e 26 anche alle Comunità montane.

Ciò significa che oltre alle deleghe comunali, richiamate dal 2° comma dell'art. 11, gli Enti possono ricorrere a tutti gli strumenti previsti dalla 142 (convenzioni; S.p.a.; concessioni; aziende; consorzi, ecc.) e dalla 241 (conferenze di servizio; accordi di programma) per la realizzazione dei comuni obiettivi.

La materia che investe prettamente l'ambito locale va ricondotta nel quadro della organizzazione delle funzioni amministrative di livello subregionale risultando comunque legata alla programmazione territoriale e socioeconomica regionale. Il legislatore regionale se n'è occupato in qualche caso con il riordino delle Comunità montane cercando di favorire con opportuni incentivi la relazione funzionale tra Comuni e Comunità montane.

Si sottolinea l'immediata applicabilità della previsione del 2° comma, che, attraverso la facoltà per i Comuni di delegare la propria Comunità montana a contrarre mutui in loro nome e per conto, consente di superare gli ostacoli che si frapponevano alla possibilità di utilizzazione del plafond delle Comunità montane e comunque delle risorse attivabili per investimenti anche per opere di diretto interesse comunale.

**ART. 12****Servizi, usi civici**

L'art. 12, a parte il 1° comma di cui s'è detto in precedenza, si occupa della modalità di automatica cessazione degli usi civici, a seguito di decreti espropriativi nei Comuni montani, sui beni oggetto di espropriazione.

**ART. 13****Interventi per lo sviluppo di attività produttive**

L'art. 13, con una disposizione rilevante, propone una maggiore attenzione agli organismi di programmazione economica (CIPE) per le iniziative nelle zone montane, comprese nelle aree depresse, in quei settori identificati a maggiore redditività anche sociale.

I Comuni montani con meno di 5.000 abitanti, vengono ricompresi nelle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno disposte con la l. n. 44/86, secondo criteri e procedure applicative determinate dal CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome (sulla questione cfr. supra).

Il 4° comma dispone agevolazioni da parte delle Regioni e della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (mutui agevolati) per l'acquisto di terreni onde favorire l'accesso alle attività agricole di giovani compresi tra i 18 e 40 anni d'età, coltivatori diretti o soci cooperatori residenti in comuni montani, riservandogli sino al 30% della disponibilità dei fondi e delle risorse finanziarie annuali.

**- STATO DI ATTUAZIONE ART. 13: MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PE e SOCIETA' PER L'IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE**

Numerose le questioni legate, fra l'altro, all'applicazione oltre che all'interpretazione dell'art.13.

Occorre preliminarmente ricordare che la Legge, con una novella all'art 1 co. 2 della L. 19/12/1994 in materia di aree depresse, ha stabilito che la graduazione degli incentivi alle attività produttive deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale che tenga conto anche specificamente delle aree montane, in tal modo riconoscendo esplicitamente che la montagna italiana rientra nel novero delle aree depresse (eleggibili ai finanziamenti dei Fondi strutturali) fermo restando il problema della delimitazione di tali aree. La legge, poi, ha esteso l'applicabilità delle norme che incentivano l'imprenditorialità giovanile ai comuni montani del Centro-Nord con meno di 5000 abitanti (art.13 co.2). I criteri e le procedure applicative per tale estensione sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro del Bilancio, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni. Per comprendere l'importanza delle questioni di cui si tratta è bene consultare l'elenco dei comuni montani con meno di 5000 abitanti contenuto in allegato. Tali comuni secondo l'interpretazione che subito è stata data alla norma, e che del resto va interpretata sistematicamente con la disposizione sulla graduazione dei livelli di sovvenzione, si dovrebbero aggiungere nella loro totalità al novero dei comuni già individuati dalla Commissione europea per gli interventi nell'ambito degli OB. 1,2 e 5b. A complicare la situazione è intervenuta una norma contenuta nella L. 7 aprile 1995 n. 104 (apparentemente posteriore, ma in realtà risultante dalla conversione di una serie di decreti legge non convertiti): l'art. 1 lett.a, operando in materia di territori eleggibili una parziale identificazione degli interventi nazionali per le aree depresse con quelli ammissibili a cofinanziamento dei Fondi strutturali (cioè ob:1,2 e 5b), lascia, però, un varco aperto per gli interventi in zone montane poiché aggiunge anche i territori "eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92 par 3 lett.c del Trattato UE." previo accordo con la Commissione.

In parziale contraddizione con tale disposizione e con la legge 97/1994 che può considerarsi legge straordinaria in quanto costituisce una legge speciale quadro di attuazione dell'art.44 della Costituzione, è intervenuta un'altra norma contenuta nella legge di conversione del D.L. 31/1/1995 n.26 che all'art. 1 stabilisce: "l'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi della legge per l'imprenditorialità giovanile è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1,2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione Europea"; la norma non circoscrive ulteriormente l'ambito territoriale di operatività delle politiche per le aree depresse cofinanziate o meno (né potrebbe farlo per la gerarchia della nostre fonti normative) bensì si limita ad uno scarno e

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

"stance" rinvio ai Regolamenti UE. Appare comunque evidente la necessità di un intervento del Legislatore per chiarire che non esiste reale contraddizione fra le due norme e per estendere i criteri e le procedure applicative della L. 44/1986 ai territori montani del Centro-Nord non ricadenti in aree 5b. ( cfr l'elenco dei comuni 5b con quello dei comuni montani non ricadenti in aree 5b ).

Sul tema in questione è stata posta dagli uffici del Servizio per l'attuazione una specifica interrogazione all'Ufficio legislativo del Ministero stesso.

**STATO ATTUAZIONE ART. 13.CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ' CONTADINA**

In applicazione dell'art. 13 comma 4 la Cassa ha già provveduto ad adeguare al disposto normativo le regole per la concessione preferenziale a giovani coltivatori residenti in territori montani.

Resta il problema che la previsione normativa di destinare il 30% delle risorse disponibili della Cassa a favore dei giovani tra i 18 e i 40 anni è strettamente connessa alla disponibilità globale annuale che è pressoché irrisoria, tenuto conto anche che è destinata all'intero territorio nazionale, per cui sarebbe auspicabile una specifica assegnazione di fondi alla Cassa per le operazioni riferite ai giovani operanti in territori montani.

**ART. 14****Decentramento di attività e servizi**

L'art. 14 attribuisce al CIPE e alle Regioni il potere di emanare indirizzi per sollecitare e vincolare la Pubblica Amministrazione al decentramento nei Comuni montani di attività e servizi non indispensabili nelle aree metropolitane, con adeguate disposizioni finanziarie (v. istituti di ricerca, laboratori, università, musei; infrastrutture culturali, ricreative e sportive; ospedali specializzati; case di cura e di assistenza).

Lo scopo è quello di rivitalizzare il territorio montano e riferisce a quel tipo di misure programmatiche per cui valgono le considerazioni espresse nell'articolo precedente.

**- STATO ATTUAZIONE ART. 14: CIPE e REGIONI**

Questa rilevante disposizione della Legge, l'art 14, come si è detto, richiede che il CIPE e le Regioni, per i rispettivi ambiti di competenza, emanino direttive tendenti a sollecitare la pubblica amministrazione a decentrare nei comuni montani attività e servizi dei quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative, e sportive, ospedali, case di cura ed assistenza disponendo i finanziamenti necessari. Si tratta di una norma fondamentale che accoglie l'invito della Commissione U.E. (DG politiche regionali) la quale nella V Relazione periodica sulle politiche di coesione regionale auspica tali tipi di trasferimenti atti ad innescare processi di integrazione tra settori produttivi e, soprattutto tra ricerca scientifica e tecnologica e attività produttive. A quest'ultimo aspetto si è dedicata attenzione con una prima fase istruttoria di una delibera generale d'indirizzo specialmente dedicata agli enti di ricerca statali e pubblici attualmente in fase di studio.

La disposizione in oggetto prova che la legge 97 necessita di ciò che è mancato a tante buone iniziative legislative in Italia: la cosiddetta "copertura amministrativa" cioè la capacità di attuarle pragmaticamente raggiungendone gli obiettivi espliciti ed impliciti attraverso il sostegno ordinario della ordinaria amministrazione.



**ART. 15****Tutela dei prodotti tipici**

L'art. 15 protegge e valorizza i prodotti montani con l'indicazione geografica e la denominazione d'origine, istituendo l'Albo dei prodotti di montagna presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e autorizzandoli a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto della montagna italiana" sentite le Comunità montane interessate.

Il provvedimento appare estremamente qualificante e, coinvolgendo consultivamente le Comunità montane per l'inserimento dei prodotti nell'Albo, ne riscontra l'attività di base per quanto riguarda l'incentivazione e il supporto alle produzioni sui propri territori.

**- STATO DI ATTUAZIONE ART. 15: IL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Numerose sono le competenze in materia del Ministero. Fra le varie si segnala l'art. 15, tenuta dell'albo dei prodotti della montagna. L'istituzione del MARCHIO MONTAGNA, nell'ambito della generale riconversione dell'agricoltura italiana ad obiettivi di qualità e di abbattimento di eccedenze produttive (in armonia con le norme europee della PAC e con l'indirizzo verso l'estensivizzazione) costituirà un importante fattore di successo delle produzioni montane.

Più in genere, nei limiti delle competenze stabilite, l'Amministrazione ha prontamente attivato i propri uffici per la coerente applicazione della legge. Fra le prime iniziative quella di attivare nei confronti degli enti locali ed in particolare delle Comunità montane ogni forma di collaborazione tecnica e giuridica nel settore forestale ed ambientale e promuovere, in sede locale, specifici incontri per favorire la diffusa conoscenza delle azioni e degli interventi previsti.

Secondo una ricostruzione accreditata, ma forse un poco restrittiva, la legge lascia al Ministero spazi limitati alla tutela dei prodotti tipici (art 15) mentre il regolamento di cui al DPR n 197 del 15 marzo 1994, in riferimento alle competenze di carattere nazionale, ridefinisce le competenze delle nuove DDGG del Ministero.

Restano affidate, così, alla D.G. delle risorse forestali, montane ed idriche competenze in materia di politica forestale e montana negli aspetti protettivi, produttivi ed ambientali; tali competenze andrebbero ad avviso dell'amministrazione, meglio armonizzate con la legge 97/1994 per coerenza con le disposizioni della stessa.

**ART. 16****Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali**

L'art 16, previa individuazione dei Comuni con meno di 1.000 abitanti e dei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri Comuni da parte delle rispettive Regioni, dispone agevolazioni fiscali per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro d'affari IVA annuale inferiore a lire 60.000.000, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria.

La norma di carattere fiscale richiede la definizione di due presupposti per l'applicazione

- 1) la zonizzazione regionale,
- 2) la determinazione del Ministero delle Finanze circa le modalità del concordato.

Anche sul punto si riferisce oltre il 2° comma attribuisce al Consiglio comunale la competenza di definire, attraverso apposito regolamento, gli orari di apertura e chiusura dei negozi e le tabelle merceologiche nei Comuni e nei centri abitati sopra menzionati.

**- STATO DI ATTUAZIONE ART. 16: MINISTERO DELLE FINANZE**

E' chiamato a dare applicazione alla norma contenuta nell'art.16 che prevede agevolazioni a favore dei piccoli imprenditori commerciali che esercitano attività in comuni montani con pochi abitanti, individuati dalle Regioni. Il Ministero più volte interessato della questione posta dalla norma e

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ritendendo la stessa assorbita dal nuovo regime concordatario, ha fatto presente la difficoltà di dare attuazione alla stessa, a causa di numerose questioni interpretative di problematica soluzione, la principale delle quali concerne l'individuazione dei criteri obiettivi in base ai quali gli uffici devono decidere se ammettere o meno al concordato i contribuenti interessati nonché quelli da utilizzare per la determinazione del reddito oggetto di concordato. Poiché i soggetti interessati sono da ricomprendersi tra quelli cui si rendono applicabili gli studi di settore, i detti criteri obiettivi non possono che basarsi su tali studi. Solo dopo l'approvazione di questi ultimi (prevista per il 31 dicembre 1995) sarà possibile dare concreta applicazione alle disposizioni della legge 97/1994 qualora la si ritenga assorbita dal nuovo regime concordatario. A tutt'oggi, quindi, il beneficio fiscale resta inattuato.

**ART. 17****Incentivi alle pluriattività**

L'art. 17 prevede la possibilità:

a) per i coltivatori diretti, singoli o associati, conduttori di aziende agricole ubicate nei comuni montani, di assumere in appalto, (in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia), sia da Enti pubblici che da privati lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano (in materia di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi). Nei lavori, per importi non superiori a lire 30 milioni, per ogni anno, dovranno impiegare esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2° grado) e utilizzare macchine e attrezzature di loro proprietà;

b) per le cooperative di produzione e di lavoro agricolo forestale con sede e attività prevalente nei comuni montani, statutariamente adibite ad attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e in genere del territorio e degli ambienti rurali, di ricevere in affidamento, anche tramite apposite convenzioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dagli Enti locali e dagli altri Enti di diritto pubblico l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla riforestazione, riassetto idrogeologico e sistemazione idraulica, per un importo non superiore a lire 30 milioni per anno.

Le disposizioni dei primi due commi risultano assolutamente innovative nel campo del sostegno offerto all'impresa agricola in zona montana, segnando il passaggio da una politica assistenziale ad una produttiva. L'impegno di questi operatori apre la strada a possibilità diverse di relazione tra i soggetti interessati sul territorio: sia tra privati che tra il pubblico e il privato.

Occorre tuttavia partire dal presupposto che i lavori siano ben organizzati e garantiti sotto l'aspetto dell'affidamento e dell'esecuzione. L'utilizzazione di tecniche di ingegneria naturalistica, appartenenti alla tradizionale cultura montana, sembra, anche qui, preferenziale.

In questo senso, stabilita la legittimità dell'iniziativa diretta da parte dei soggetti citati nella norma, le Comunità montane, quali soggetti di programmazione territoriale e socioeconomica nelle proprie zone, potrebbero opportunamente definire il possibile quadro operativo, individuando:

a) l'effettivo spazio di intervento, anche in relazione ai compiti attribuiti dal legislatore nelle materie in questione a altri soggetti, riservato agli operatori;

b) i modi e le forme più snelle di affidamento ed espletamento degli incarichi, compatibilmente con le normative in vigore in tema di lavori pubblici e nei settori interessati;

c) le forme più efficaci di pubblicizzazione delle possibilità offerte dalla legge, in sintonia con le associazioni di categoria, anche a favore dei soggetti privati proprietari dei terreni interessati e/o dei servizi fruibili da parte delle imprese agricole.

Il terzo comma ha natura tributaria, qualificando tra le costruzioni rurali senza un reddito attribuibile al fabbricato, quelle destinate all'agriturismo nei territori montani (la norma è da considerarsi superata dalla successiva normazione).

**- STATO ATTUAZIONE ART. 17: MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

Non si ha notizia di iniziative assunte in merito all'art. 17 e alla possibilità per i coltivatori diretti di assumere in appalto da enti pubblici le categorie di lavori previste. (cfr. commento all'art. 7). D'altra parte la norma è diretta, invece, agli enti attuatori.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quanto alle altre competenze del Ministero si segnala che l'art 7 co 2 prevede un ruolo attivo delle autorità di bacino. In effetti esiste il problema del coordinamento e della coerenza delle norme in materia di tutela ambientale della legge 97 con le norme della L. 183/89; l'Amministrazione stima che dei fondi previsti dalla legge 183 e trasferiti alle Autorità di bacino e alle Regioni, circa il 25% sia destinato alla realizzazione degli interventi di salvaguardia del territorio e dell'ambiente, ma non si è in possesso di disaggregazioni della spesa per comuni o aree montane.

**ART. 18****Assunzioni a tempo parziale**

L'art. 18 consente assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale, di coltivatori diretti iscritti allo SCAU, residenti nei Comuni montani, da parte di imprese e datori di lavoro con sedi operanti nei Comuni medesimi

Le assunzioni avvengono in deroga alle norme sul collocamento e senza oneri previdenziali ed i coltivatori diretti mantengono la loro qualifica anche se il lavoro dipendente risulta prevalente rispetto a quello autonomo, purché continuino a risiedere sul fondo e a svolgere attività manuale e abituale nell'azienda agricola

La disposizione risulta innovativa rispetto alle discipline di assunzione e di utilizzo di unità residenti in zone montane; favorisce attività che, in mancanza di precisazioni da parte del legislatore, possono essere anche diverse da quelle del settore agricolo.

Lo sgravio degli oneri sociali mira chiaramente a valorizzare le iniziative produttive e occupazionali in zona montana con possibili, positive ricadute in termini di stabilità residenziale. Il mancato pagamento dei contributi non permette tuttavia che dal lavoro svolto maturino diritti previdenziali aggiuntivi a quelli in godimento per l'attività autonoma (la norma sembra attagliarsi alla vasta serie di lavori stagionali legati all'economia mista del territorio montano e al turismo come ad esempio gli addetti agli impianti sciistici e i lavoratori alberghieri)

**- STATO DI ATTUAZIONE ART. 18: MINISTERO DEL LAVORO**

Si tratta di dare attuazione all'art 18 della legge in materia di incentivi alla pluriattività e assunzioni a tempo parziale. L'art 18 in particolare pone alcuni problemi in materia previdenziale.

**ART. 19****Incentivi per l'insediamento in zone montane**

L'art. 19 attribuisce alle regioni la facoltà di predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento per coloro che trasferiscono residenza, dimora abituale e attività economica, da un Comune non montano ad uno montano, impegnandosi a non modificarla per un decennio. I contributi vengono dati a titolo di concorso per le spese di trasferimento, di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Degli stessi benefici possono godere coloro che sono già residenti.

Le Regioni, sentite le Comunità montane, individuano i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti, destinatari dei benefici, avuto riguardo al patrimonio abitativo, alla dotazione di servizi e all'andamento demografico.

**ART. 20****Collaborazione tra soggetti istituzionali**

L'art. 20 stabilisce la collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali per la realizzazione di un'equilibrata presenza territoriale della scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani attraverso la conclusione di accordi di programma e realizzati a livello provinciale, previa intesa con i Provveditorati e gli enti locali delegati. Sembra che l'iniziativa di tali accordi sia dell'autorità locale territoriale. Al Sindaco quindi spetterebbe promuovere la conclusione dell'accordo

**Scuola dell'obbligo**

L'art. 21 stabilisce che, nei Comuni montani con meno di 5.000 abitanti, si possono costituire istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di 1° grado, cui assegnare il personale direttivo della scuola elementare e media, con ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione.

La disposizione va collegata necessariamente e preventivamente a la realizzazione degli accordi di programma di cui al precedente articolo

**STATO DI ATTUAZIONE ART. 20: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Il Ministro della Pubblica Istruzione, le regioni e gli enti locali possono concludere accordi di programma per un equilibrato sviluppo dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani. Una disposizione di particolare valore consente, poi, che nei comuni montani con meno di 5000 abitanti possano costituirsi istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado sotto la responsabilità di un unico Dirigente scolastico. Questa importante innovazione, comunemente denominata "verticalizzazione della scuola di base" rappresenta una possibilità di consolidamento della scuola nel territorio montano, razionalizza la rete scolastica e l'utilizzazione delle risorse rappresentando un'occasione forte di integrazione tra offerta formativa scolastica e iniziative non formali di formazione extrascolastica nonché di educazione degli adulti e formazione professionale. Tale integrazione, avvio di un vero e proprio servizio integrato di formazione per minori ed adulti sarà garantito dal progetto di introduzione di istituti caratterizzati da accresciuta autonomia, dalla responsabilità del Dirigente scolastico ma, soprattutto, da accordi di programma tra scuola ed enti locali. Il Comune non sarà più mero erogatore di finanziamenti per l'assistenza scolastica ma corresponsabile di iniziative di formazione extrascolastica e per gli adulti, nelle ore pomeridiane e serali e nel periodo di vacanze scolastiche.

L'Amministrazione ha già provveduto a dare attuazione agli artt 20 e 21 definendo ( con una circolare del 1994 sulla riorganizzazione del servizio scolastico) nuovi criteri a partire dall'anno scolastico 95/96 ( v. anche OM 315 del 9 novembre 1994) mentre segnala che gli accordi di programma previsti tra i vari soggetti istituzionali stentano a trovare una positiva conclusione, in particolare per un difetto di raccordo con le Regioni.

Quanto al dato dell'attuazione pratica le "scuole comprensive" di cui è stata decretata l'istituzione in Italia ammontano a 126 unità. Sono allo studio accordi di programma, intese, convenzioni ed iniziative di aggiornamento di Capi d'istituto ed insegnanti per questo importante ed inedito impegno negli "istituti comprensivi" caratterizzati da massima "continuità educativa e didattica" e da "continuità orizzontale con l'ambiente sociale". Si ritiene che sia a sostegno dell'economia montana che dell'incidenza dell'azione formativa e didattica delle scuole presenti nell'area designata, sia possibile la ricerca di forme di valorizzazione reciproca dell'offerta ambientale e dell'educazione ambientale mediante visite, gemellaggi, settimane verdi, accantonamenti, corsi di studio, turismo giovanile e scolastico in aree parco e riserve naturali con utilizzazione degli impianti sportivi e dei musei presenti in area montana.

**ART. 22****Riorganizzazione degli uffici e dei servizi dello Stato**

L'art. 22 prevede il possibile accorpamento degli Uffici statali presenti nei Comuni montani previo parere dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità montane.

La norma va collegata in qualche modo alle precedenti disposizioni dell'articolo 14 volte alla riattivazione strutturale delle zone montane in termini di servizi sociali, sanitari, culturali, scientifici.

**STATO DI ATTUAZIONE ART. 22: MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

L'art. 22 mira ad una riorganizzazione degli uffici statali nei comuni montani; dopo un incontro dell'UNCEM con il Dipartimento per la funzione pubblica non si hanno notizie di ulteriori iniziative.

**ART. 23****Deroghe in materia di trasporti**

L'art. 23 prevede per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri Comuni e individuati dalle Regioni, per i quali è impossibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti, che le Regioni autorizzino i Comuni stessi a organizzare e gestire il trasporto di persone e merci di prima necessità secondo una disciplina regolamentare approvata dal Consiglio comunale.

La norma può anche essere letta insieme a quella del precedente art. 11 lett. c) che prevede in materia l'intervento possibile delle Comunità montane.

**STATO DI ATTUAZIONE ART. 23: MINISTERO DEI TRASPORTI**

Il dicastero ha competenze limitate nel settore, tuttavia assai pregnanti, quali gli impianti a fune e lo sgombero della neve.

Esiste il concreto problema del trasporto promiscuo di persone e merci in zone di montagna organizzato dai comuni che deve trovare una soluzione.

Esiste anche l'esigenza di rivedere la tassazione dei veicoli a quattro ruote motrici essenziale per le aree montane.

Quanto ai trasporti in generale e alla situazione complessiva della viabilità montana a rappresentare in maniera icastica la perdurante situazione di estrema perifericità delle zone montane vale rinviare alla cartografia allegata (v. appendice tabelle CAIRE...) che rappresenta, appunto, l'accessibilità in tempo dato di una determinata quota della popolazione.

**ART. 24****Informatica e telematica**

L'art. 24 prevede la possibilità per le Comunità montane di operare come sportelli dei cittadini per appianare le difficoltà di comunicazione con le strutture e i servizi territoriali, godendo dell'accesso gratuito a tutte le informazioni e i servizi pubblici non coperti da segreto.

Le forme di collaborazione e consultazione reciproca sono predisposte dall'autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, sentita l'UNCEM nazionale.

I collegamenti dei servizi, interessanti le aree montane, sono garantiti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali attraverso il proprio sistema telematico istituito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Al Ministro del bilancio e della programmazione economica è affidato il compito di presentare al Parlamento, sentita l'UNCEM ed entro il 30 settembre di ciascun anno, la presente relazione annuale sullo stato della montagna, riferita in particolare all'attuazione della 97 e alle risorse finanziarie da attribuire a ciascuna Amministrazione dello Stato, sui fondi propri o derivanti da programmi comunitari, per conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna.

**STATO DI ATTUAZIONE ART. 24: MRAAF UNCEM e AIPA**

L'Aipa e l'UNCEM predispongono forme di collaborazione finalizzate alla creazione degli sportelli unici polifunzionali nei comuni montani; il MRAAF istituisce nell'ambito del proprio sistema telematico i collegamenti d'interesse delle comunità montane, dei comuni montani, delle aree montane e dell'UNCEM.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'ambito dei lavori del CTIM è stato effettuato uno studio dei possibili interventi da avviare in attuazione dell'art. 24, in relazione alle risorse finanziarie e strutturali disponibili.

Lo studio, attualmente in fase istruttoria da parte del Comitato, evidenzia l'opportunità dell'attivazione di un sistema informativo per la montagna denominato SIM che, in armonia con il dettato della legge, sia orientato al perseguimento delle seguenti finalità:

- migliorare la qualità dei servizi pubblici rivolti ai cittadini delle zone montane;
- migliorare la capacità di programmazione e monitoraggio a favore della montagna in tutti i livelli decisionali che, dal livello locale a quello centrale, intervengono nel settore.

Sempre in accordo con il citato articolo, nonché in linea con le indicazioni dell'AIPA in merito allo sviluppo dei sistemi informativi della PA, il SIM dovrà realizzarsi attraverso la progressiva integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni centrali e locali maggiormente interessate. (cfr. anche l'allegato V)

#### ART. 25

##### Risorse finanziarie della legge

L'art 25 dispone in materia di oneri finanziari comportati dalla legge per la montagna

#### STATO DI ATTUAZIONE ART. 25: MINISTERO DEL BILANCIO E MINISTERO DEL TESORO

Il Ministro del Bilancio con proprio decreto, d'intesa con il Ministro del Tesoro, vincola una quota del Fondo di cui all'art. 19 co. 5 del D.lgs. 96/1993 (Fondo aree depresse) per le finalità della legge e la costituzione del Fondo nazionale per la montagna (art. 25 co. 2° L. 97/1994) (cfr.: Cap. II). Infatti il CIPE con delibera del 27/4/1995 ha provveduto ad accantonare per tale scopo la somma di 50 Mld.

Numerosi problemi si sono posti invece nell'altro caso costituito dall'art. 25 comma 1° (spese per l'attuazione della legge) poiché, con l'eccezione del Ministero delle risorse agricole, nessuna amministrazione ha, nel primo anno di vigenza della legge, avanzato progetti finanziabili a valere sulle risorse citate (che, lo si ricorda, sono destinate all'attuazione della Legge). Nel merito c'è appena il caso di ricordare che potrebbero considerarsi prioritarie per l'attuazione della legge tre iniziative tutte ricollegabili direttamente alla elaborazione della Relazione annuale sulla situazione della montagna: si tratta del progetto SIM (sul quale si riferisce in altra parte del testo), del completamento della mappa del territorio rurale realizzata dalla CAIRE per conto del MRAAF e della ricerca INSOR-CNR svolta per conto della stessa amministrazione. Nella redazione della presente Relazione ci si è avvalsi infatti di queste ultime due ricerche svolte in anni passati ma non più aggiornate e, nel caso della mappatura del territorio rurale, non completate.

Inoltre con la legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 (L. 23/12/1994 n. 726, art. 14, stato di previsione del MRAAF) il Ministro del Tesoro è stato autorizzato a ripartire con propri decreti, tra le amministrazioni interessate, le risorse iscritte in sede di prima applicazione della legge al capitolo 8375 del MRAAF stesso per l'anno 1995. Si tratta di un'appostazione "provvisoria" su tale capitolo delle disponibilità finanziarie derivanti dall'art. 25 primo comma, che non si ritiene debba ripetersi necessariamente nei successivi anni di vigenza della legge.

In tale contesto si palesa un ruolo pregnante del CTIM poiché occorrerà individuare i programmi ed i progetti di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di legge cui le amministrazioni non possono far

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fronte con le ordinarie risorse annuali di bilancio e che debbono, perciò, trovare la loro "copertura finanziaria" nell'art. 25 primo comma della legge.

**ALTRI SOGGETTI CHE HANNO PREDISPOSTO ATTIVITA' DI ATTUAZIONE DELLE LEGGE****UNCHEM**

L'UNCHEM ha svolto opera d'impulso e stimolo a tutte le amministrazioni per l'attuazione della legge fornendo altresì un contributo specifico all'interno del CTIM.

**CNEL**

Il CNEL, pur non avendo competenze esplicitamente dettate dalla legge, è stato chiamato a partecipare al Comitato Tecnico Interministeriale per la Montagna per la sua funzione consultiva che si traduce anche in un'azione di impulso svolta nei confronti dei destinatari diretti della legge.

Il contributo che il CNEL intende fornire è teso a sostenere e far crescere una rappresentanza "possibile" della montagna, fatta delle identità collettive di chi vive in tali zone: gente legata al proprio territorio ed a valori ed interessi comuni.

L'apporto che il CNEL può dunque fornire alle fasi preliminari dell'attuazione della legge consiste in un'azione di accompagnamento che, avvalendosi del contributo delle parti sociali rappresentate e del costante confronto con le istituzioni regionali e locali - oltre che centrali -, si caratterizza per lo sforzo di valorizzare le potenzialità di sviluppo socio-economico ed occupazionale che possono essere insite nell'azione di salvaguardia del territorio.

Più in particolare, il percorso che il CNEL intende mettere in atto prevede:

- iniziative di carattere ricognitivo sulle realtà locali, tese ad evidenziare motivi di contrasto, potenzialità di accordo, risorse e progetti;
- promozione di momenti di confronto fra le parti sociali e con le istituzioni, finalizzati al consolidamento di un percorso istituzionale partecipato, aprendo la strada alla formazione di una nuova classe dirigente locale;
- definizione di "programmi stralcio straordinari" o di patti territoriali per interventi attivabili a breve, tra loro coerenti e compatibili con la vocazione naturalistica della montagna, che evidenzino le singole potenzialità di sviluppo compatibile;
- individuazione ed attivazione di canali esistenti di finanziamento e di ipotesi di intervento di enti ed organismi di rilievo nazionale che possano sostenere ed accompagnare tale sviluppo;
- predisposizione di Accordi di programma o di Patti Territoriali per velocizzare i meccanismi di spesa.

Tra le iniziative immediate ci sono:

- il parere del CNEL sulla presente Relazione;
- l'organizzazione della 1° Conferenza Nazionale sulla Montagna, preceduta e seguita da incontri territoriali di informazione e di diffusione dei contenuti della legge (programmata per il 30 novembre e il 1° dicembre dell'anno in corso). Sarà una delle iniziative a carattere nazionale di sensibilizzazione e di informazione sui temi della montagna e sulle prospettive che questo spazio offre.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE AGROALIMENTARI E FORESTALI: rinvio**

Poiché le tematiche affrontate sono particolarmente estese e rilevanti si rinvia alla trattazione separata svolta nella parte dedicata all'agricoltura.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE: rinvio**

Anche per il Ministero dell'ambiente valgono le stesse considerazioni. (cfr. Cap. VI)

**OSSERVATORIO DELLE POLITICHE REGIONALI**

L'Osservatorio delle Politiche Regionali istituito a norma dell'art. 4 del D. Lgs. n. 96/1993 ha, fra i suoi compiti, quello di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale e, quindi, delle politiche europee e nazionali di coesione regionale cofinanziate o non cofinanziate a valere sulle risorse dei Fondi Strutturali. Questo suo ruolo è esaltato dalla presenza autorevole, in seno all'Osservatorio stesso, di due membri designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

L'art 6 della legge 8 agosto 1995 n. 341 ha istituito la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse all'intervento dei fondi strutturali comunitari e agli interventi nelle aree depresse assorbendo anche i compiti dell'Osservatorio che verrà soppresso a far data dall'entrata in vigore del regolamento del nuovo organo.

Fra le iniziative presentate al CTI M ha destato notevole interesse la ricerca in corso presso l'Osservatorio in materia di territorializzazione della spesa pubblica e quella in materia di offerta di servizi pubblici locali in presenza di tagli ai trasferimenti centrali (una tematica assai rilevante per i piccoli comuni montani).

**MINISTERO DELL'INTERNO**

Oltre alla presenza attiva nel CTIM e nei sottocomitati del CTIM (riparto e relazione) il Ministero ha svolto la basilare opera di ricognizione delle risorse finanziarie destinate alle Comunità Montane erogate dal Ministero stesso, fornendo il necessario ed insostituibile apporto informativo e documentale. Svolge annualmente, con la propria Direzione Centrale per la finanza locale, una completa analisi dei trasferimenti erariali agli enti locali sulla base di dati del Sistema statistico nazionale, aggiornati ai due anni precedenti la redazione dello studio annuale.

**ENTI LOCALI E COMUNITA' MONTANE**

Agli enti locali e alle Comunità montane spetta in primo luogo l'aggiornamento dei piani di sviluppo socio-economico corredati delle indicazioni urbanistiche e che concorrano alla formazione del piano territoriale di coordinamento, l'adozione dei piani pluriennali di opere e d'interventi, l'individuazione delle priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano. Inoltre essi dovrebbero agire promuovendo le convenzioni tra proprietari per la gestione del patrimonio forestale, l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, l'eventuale utilizzo delle nuove forme di gestione dei servizi ora estese alle CM, nonché l'utilizzo delle conferenze di servizi per definire i procedimenti amministrativi e la costituzione degli sportelli dei cittadini.



## CAPITOLO II

## IL QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO

La legge 97/1994 richiede la costruzione di un quadro conoscitivo sulle risorse finanziarie da destinare al settore da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna. A tal fine è bene premettere che il complessivo quadro conoscitivo, pur soddisfacente, non rende ragione dello sforzo globale sostenuto per la montagna e le popolazioni montane poiché alcune carenze si sono verificate nelle registrazioni del complesso dei trasferimenti delle Regioni alle CM ed in alcuni settori di spesa ( LLPP, ANAS, Trasporti e comunicazioni ); si ritiene sia possibile addivenire ad un quadro più certo e, soprattutto più analitico, in seguito all'attivazione del Sistema informativo montagna.

Premesso che non si ha riguardo in questa sede ai trasferimenti regionali alle Comunità Montane e che la dotazione annuale dei trasferimenti, così come determinata dalla legislazione vigente, viene erogata a valere sulle disponibilità di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno (finanza locale), il quadro finanziario delle risorse annualmente destinate alla montagna o meglio alle comunità montane, è quello risultante dalla tabella seguente. Tale quadro finanziario, che non potrà essere evidentemente completo, avuto riguardo alla complessità della rilevazione, potrà essere migliorato, come già accennato, a seguito dell'attivazione del SIM.

## RISORSE FINANZIARIE ORDINARIE PER LA MONTAGNA

Si riportano i trasferimenti statali destinati alle sole Comunità Montane. L'attuale regime dei trasferimenti erariali alle comunità montane (si tratta di una finanza di trasferimento) si basa sulle disposizioni, ormai a regime, del Decreto legislativo 30/12/1992 n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali) che prevedono l'erogazione da parte dello Stato di somme derivanti da diversi fondi. Si tratta di cinque specifici fondi tutti erogati dal Ministero dell'Interno che, qui di seguito, sono stati riepilogati in un'unica tabella (tab. 6). I dati previsionali 96/97 sono necessariamente sottovalutati poiché andranno quantificati da successivi provvedimenti annuali.

Come si può vedere invece nella tabella i valori 94 e 95 si attestano intorno ai 400/410 mld destinati a 349 Comunità montane pari ad una media di poco più di un miliardo per Comunità.

TAB. 6 RISORSE FINANZIARIE ORDINARIE PER LA MONTAGNA  
COMUNITA' MONTANE  
QUADRO RIASSUNTIVO ( tabb. 7/11 )  
MLD

	1994	1995	1996 *	1997 *
FONDO ORDINARIO dotazione ordinaria	174,9	179,2	182,1	186,7
FONDO CONSOLIDATO contr. oneri contratt.	70,6	70,6	70,6	70,6
FONDO NAZIONALE ORDINARIO contr. investimenti	11,0	14,0	14,0	14,0
CONTRIBUTO AMMORT. MUTUI anni preced. 1993	79,4	79,4		
CONTRIBUTI SVILUPPO MONT. L. 93/1981	75,0	60,0		
TOTALE	410,9	403,2	266,7	271,3

\* previsioni

Fonte: elaborazioni CTIM su dati Ministero Interno/Ministero Tesoro

Qui di seguito nelle tabelle da 7 a 11 si evidenziano i singoli fondi, già raggruppati nella tab. 6. L'insieme di questi fondi costituisce la dotazione ordinaria a favore delle Comunità montane già esistente anteriormente all'entrata in vigore della legge 97, dotazione che permarrà tale anche nell'attuale nuovo assetto legislativo. Ogni fondo ha una specifica origine e destinazione. Lavorando sui dati 1994 si può notare che il fondo ordinario destinato a spese di funzionamento è pari a 174 mld.; il fondo consolidato, a fronte di specifiche spese correnti, pari a 70,6 mld, ha la finalità di coprire maggiori oneri contrattuali del comparto e gli oneri legati all'assunzione di personale giovanile.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il fondo nazionale ordinario, benchè limitato ad undici miliardi è specificamente destinato agli investimenti. Il contributo di 79,4 mld è a fronte di ammortamenti per mutui contratti in precedenza. Da ultimo 75 mld definiti "specifici contributi" sono erogati a fronte delle spese per i piani di sviluppo socioeconomico delle C.M.

**TAB. 7 FONDO ORDINARIO**

Contributo ordinario pari alle dotazioni ordinarie e ai proventi dell'addizionale energetica 1993  
mld

1994	1995	1996 *	1997 *
174,9	179,2	182,1	186,7

\* previsioni

**TAB. 8 FONDO CONSOLIDATO**

Contributo consolidato pari alle risorse assegnate nel 1993 per oneri contrattuali, occupazione giovanile, L. 730/1986  
mld

1994	1995	1996 *	1997 *
70,6	70,6	70,6	70,6

\* previsioni

**TAB. 9 FONDO NAZIONALE ORDINARIO**

per gli investimenti delle Comunità montane la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria; viene attribuito alle Regioni per il successivo riparto alle C.M., 50% in base alla popolazione residente in territorio montano e 50% in base alla superficie di territorio classificato montano  
mld

1994	1995	1996 *	1997 *
11	14	14	14

\* previsioni

**TAB. 10 CONTRIBUTO**

sugli oneri di ammortamento mutui assunti per interventi nel 1993 e anni precedenti  
mld

1993	1994	1995
79,4	79,4	79,4

**TAB. 11 SPECIFICI CONTRIBUTI**

ex L. 23/3/1981 n. 93, per lo sviluppo della montagna sono assegnati alle regioni per il successivo riparto fra le comunità montane.  
mld

1994	1995	1996 *	1997 *
75	60		

\* da stabilire con provvedimento annuale finanza locale

Fonte: elaborazione del CTIM su dati forniti dal Ministero dell'Interno e dal Ministero Tesoro

**CONTRIBUTI AGGIUNTIVI SPECIFICI PER LA MONTAGNA PROVENIENTI  
DALLA NUOVA LEGGE PER LA MONTAGNA**

**TAB. 12 STANZIAMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE  
SITUAZIONE A LEGISLAZIONE VIGENTE  
AMMINISTRAZIONI VARIE  
(art.25 co.1 L. 97/1994)  
mld**

1994*	1995**	1996 **
20	28,5 ***	19
	n.b.	nb

nb importo risultante a seguito della riduzione già operata con la L. 85/1995

\*/\*\*/\*\*\*\*/\*\*\*\*\*

**TAB. 13 FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA  
presso Ministero Bilancio e P.E.  
(art.25 co. 2 L. 97/1994;art. 1 co. 8 L. 488/92;Delibera CIPE 24/4/1995)  
mld**

1994	1995	1996
	50	

Fonte: CTIM

I fondi della tab. 12 saranno utilizzati dalle amministrazioni centrali coinvolte dalla legge per l'attuazione della legge stessa anche a fronte di specifici progetti presentati dalle stesse ( p. es.: SIM).

I fondi della tab. 13, 50 mld, provenienti dall'accantonamento operato dal CIPE, saranno ripartiti dallo stesso alle Regioni andando a costituire parte integrante dei Fondi regionali per la montagna. Successivamente avverrà l'erogazione alle C. M. Tali ultimi contributi sono destinati all'attuazione da parte delle C.M. degli interventi speciali per la montagna di cui all'art. 1 co. 4 della legge.

**ALTRE RISORSE FINANZIARIE SETTORIALI DESTINABILI SOLO IN PARTE ALLA  
MONTAGNA**

Dopo aver, nella prima parte del capitolo, cercato di ricostruire le destinazioni finanziarie assicurate alla montagna sia dalla legislazione anteriore la legge 97/1994 ormai a regime, sia dai nuovi finanziamenti assicurati dalla nuova legge per la montagna, qui di seguito si vuole, per una maggior completezza del quadro conoscitivo, riportare quei fondi settoriali, provenienti sia da risorse comunitarie che nazionali, che si rinvencono nella legislazione vigente e che, in qualche misura, incidono direttamente sul territorio montano. Rientrano in questa categoria le tabelle 14/15/16/17/18/19 relative rispettivamente alle risorse per l'imprenditorialità giovanile, alle risorse del Piano triennale per la tutela ambientale e alle risorse per le aree Ob 2 e 5b a valere sul Q.C.S. 1994/99, alle risorse per interventi programmati in agricoltura, a quelle del Piano forestale nazionale e alle misure di accompagnamento alla P.A.C.

previsioni

--

\*\*\* di cui 10 mld con tab. D Legge Finanziaria 1995

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**TAB. 14 RISORSE LEGGE IMPRENDITORIA GIOVANILE**  
(L.44/1986 e L. 97/1994)\*\*\*\*  
mld

1994	1995	1996*	1997*
100	100	300	

\* previsioni

\*\*\*\* a norma dell'art. 1 della l. 20/3/1995 n. 95 l'ambito di operatività è limitato ai territori ob. 1/2/5b e non si estende, quindi, a tutti i territori montani

Fonte: CTIM

**TAB. 15 PIANO TRIENNALE 94/96 PER LA TUTELA AMBIENTALE**  
stanziamenti  
mld

	1994	1995/96
Aree protette nazionali art. 4 L. 394/91 (cap. 7303 Ambiente)	31	38,8
Parchi nuova istituzione art 34 L.394/91 (comprendendo i residui assomma a 61,23 mld). (cap. 7352 Ambiente)	10	
<b>T O T A L E</b>	<b>41</b>	<b>38,8</b>

N.B.: per le aree protette nazionali e parchi nazionali ex art 34 L. 394/91; si tratta cioè di risorse non esclusivamente destinate ad aree montane.

Fonte: Ministero dell'Ambiente - SCN

**TAB. 16. ..Ripartizione indicativa per regione dei Fondi per ob. 2 e 5b \***

REGIONI	ob.2 (1994-96)			Ob. 5b (1994-99)		
	Mecu 1994	%	abit (000)	Mecu 1994	%	abit (000)
Piemonte	205	29,97	1900	85	9,41	402
Val d'Aosta	6	0,88	83	5	0,55	11
Liguria	96	14,04	845	36	3,97	180
Lombardia	23	3,36	290	40	4,40	227
Veneto	71	10,38	706	139	15,44	885
Friuli vg	24	3,51	239	45	5,00	219
Emilia R.	12	1,75	154	60	6,63	263
Toscana	127	18,57	1.107	136	15,05	670
Umbria	35	5,12	261	74	8,25	423
Marche	21	3,07	210	75	8,33	405
Lazio	64	9,36	525	140	15,53	873
P. Trento				21	2,31	177
P. Bolzano				46	5,14	92
<b>TOTALE</b>	<b>684</b>	<b>100,00</b>	<b>6.320</b>	<b>901</b>	<b>100,00</b>	<b>4.828</b>

Fonte: Commissione europea

\* N.B.: i 901 Mecu a prezzi 1994 presi a base per questa ripartizione indicativa delle risorse in favore dell'ob. 5b sono pari a 1711,9 mld. di lire.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**TAB. 17 RISORSE PER INTERVENTI PROGRAMMATI AGRICOLTURA**  
mld

assegnati		PREVISIONI ( A. S. 2600 )		
1995	1996	1997	1998	1999
800	1650	1650	1700	1750

**TAB. 18 PIANO FORESTALE NAZIONALE**  
**RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI**  
MLD

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	totale
100	100	100	100	100	100	100	100	100	900

A titolo di integrazione dei dati citati si ritiene utile ricordare, fra le misure di accompagnamento alla PAC, l'istituzione di un regime comunitario di aiuti al rimboscimento su terreni messi a riposo, di notevole interesse per le zone montane:

**TAB. 19 REGOLAMENTO CEE 2080/92**  
**FEOGA-garanzia; aiuti al rimboscimento**  
stanziamenti

1994	199	199	199	totale mEcu/mld di lire
				300/630

Il Regolamento prevede aiuti pari al 100% delle spese d'impianto e delle spese dei primi anni di manutenzione ( la spesa complessiva stimata fra quota comunitaria e nazionale è di circa 1000 mld di lire nel periodo considerato). La partecipazione comunitaria è pari al 75% della spesa per le regioni ob.1 e al 50% per le altre regioni mentre la restante parte è a carico dello Stato membro.

Sono stati presentati e approvati nell' Aprile 1994, nel corso del comitato permanente forestale, i programmi regionali attuativi del Regolamento ( 19 regioni e Provincia autonoma di Bolzano ).

### ALTRE NOTIZIE FINANZIARIE INERENTI LE COMUNITA' MONTANE

In questo paragrafo vengono evidenziati i mutui concessi dalla Cassa DD.PP. alle C.M. ripartiti per Regione e destinazione economica (tabb. 20 e 21). Si può notare che nel 1994 ed in parte nel 1995 questa forma di finanziamento è diventata più rilevante in quanti le C. M. hanno subito minori restrizioni nell'accesso al credito.

Viene inoltre riportato il quadro consolidato di cassa delle C.M. che mette in luce oltre ai trasferimenti statali già trattati nella tab. 6 anche le interrelazioni delle C.M. con tutti gli altri enti del settore pubblico. I dati in questione essendo di cassa non sono comparabili con quelli della tab. 6.

**TAB. 20 Mutui della Cassa DD.PP. concessi alle Comunità montane ripartiti per Regioni**  
(in milioni)

	1992	1993	1994
<b>PIEMONTE</b>	1.005	2.175	19.413
<b>VALLE D'AOSTA</b>	--	--	255
<b>LIGURIA</b>	558	50	--
<b>LOMBARDIA</b>	1.638	568	9.656
<b>PROV. AUT. BOLZANO</b>	--	--	--
<b>PROV. AUT. TRENTO</b>	--	--	--
<b>VENETO</b>	--	256	335
<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>	100	--	400
<b>EMILIA-ROMAGNA</b>	1.444	451	2.957
<b>TOSCANA</b>	1.199	658	165
<b>MARCHE</b>	1.335	--	925
<b>UMBRIA</b>	1.600	1.738	1.859
<b>LAZIO</b>	150	511	125
<b>ABRUZZO</b>	630	449	405
<b>MOLISE</b>	--	133	200
<b>CAMPANIA</b>	1.970	--	1.387
<b>PUGLIA</b>	--	--	1.915
<b>BASILICATA</b>	1.720	--	199
<b>CALABRIA</b>	550	202	1.702
<b>SICILIA</b>	--	--	--
<b>SARDEGNA</b>	1.576	197	--
<b>TOTALI</b>	<b>15.475</b>	<b>7.388</b>	<b>41.898</b>

Alla data del 31.3.1995 i mutui concessi ascendono a 20.786 mld.  
concessi risultano ascendere a

Fonte: Dati forniti dalla Cassa DD.PP.  
Depositi e Prestiti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MUTUI CONCESSI ALLE COMUNITA' MONTANE

per destinazione

migliaia di milioni

TAB. 21

anni	edil. pubblica		edil. sociale	impianti, attrezzature ricreative	opere igienico sanitarie	opere idriche	opere marittime	viabilità, trasporti	energia	opere viarie	altri scopi
	locale	regionale									
1989											
1990											
1991	3.155			1.711		1.600	425	1188	1.845	3.302	1.427
1992	8.182		100	3.327	752	250		1.224	454	2.273	185
1993											
1994											

Fonte: Rel. Con. Struz. Econ. Pace, anal. vari

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB.22  
COMUNITA' MONTANE -  
Risultati di cassa al 31  
dicembre 1992, 1993 e 1994

RISCOSSIONI	(miliardi di lire)				PAGAMENTI	(miliardi di lire)					
	1992	1993	1994	93/92%		94/93%	1992	1993	1994	93/92%	94/93%
<b>A. INCASSI CORRENTI</b>	<b>760</b>	<b>815</b>	<b>790</b>	<b>7,2</b>	<b>-3,1</b>	<b>B. PAGAMENTI CORRENTI</b>	<b>676</b>	<b>748</b>	<b>760</b>	<b>10,7</b>	<b>1,8</b>
Vendite di beni e servizi	74	58	84	-24,3	50,0	Personale	229	240	258	4,8	6,7
Redditi e proventi patrim.	6	7	6	16,7	-14,3	Acquisti beni e servizi	170	199	197	17,1	-1,0
Trasferimenti:	482	584	475	17,0	-15,8	Trasferimenti:	207	208	206	-0,5	
- da settore statale	149	191	94	28,2	-50,8	- a settore statale	1	1	1		
- da regioni	228	242	207	6,1	-14,5	- ad enti del S.P.	11	11	17		54,5
- da comuni e province	54	95	142	75,9	49,5	- ad imprese	23	29	18	26,1	-37,9
- da altri enti del S.P.	17	11	9	-35,3	-18,2	- ad altri	172	165	170	-4,1	3,0
- da altri	34	25	23	-26,5	-8,0	Interessi passivi	16	17	15	6,3	-11,8
Altri incassi correnti	198	188	225	-5,1	19,7	Altri pagamenti correnti	54	88	86	59,3	
<b>C. INCASSI DI CAPITALE</b>	<b>660</b>	<b>735</b>	<b>787</b>	<b>13,1</b>	<b>7,1</b>	<b>D. PAGAMENTI DI CAPITALE</b>	<b>748</b>	<b>786</b>	<b>813</b>	<b>5,1</b>	<b>3,4</b>
Trasferimenti:	845	730	759	13,2	4,0	Costituzione capitali fissi	338	341	369	1,5	8,2
- da settore statale	104	133	102	27,9	-23,3	Trasferimenti:	388	351	355	-4,6	1,1
- da regioni	438	504	587	15,1	16,5	- a settore statale	15	15	12		-20,0
- da comuni e province	81	64	46	-21,0	-28,1	- ad enti del S.P.	69	73	59	5,8	-19,2
- da altri enti del S.P.	12	19	14	58,3	-26,3	- ad imprese	117	108	103	-7,7	-4,6
- da altri	10	10	10			- ad altri	167	155	181	-7,2	16,8
Altri incassi di capitale	5	5	28			Altri pagamenti di capitale	44	94	89		-5,3
<b>E. PARTITE FINANZIARIE</b>	<b>38</b>	<b>67</b>	<b>49</b>	<b>50,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>F. PARTITE FINANZIARIE</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>18</b>		<b>-65,0</b>
Riscossioni di crediti e anticip.	15	39	35		-10,3	Partecipazioni e conferimenti	2	1	1	-50,0	
Riduzione depositi bancari	1					Concessioni di crediti e anticip.	10	12	10	20,0	-16,7
Altre partite finanziarie	22	18	14	-18,2	-22,2	Aumento depositi bancari		21	1		-85,2
						Altre partite finanziarie	5	6	8	20,0	
<b>G. TOTALE INCASSI (A+C+E)</b>	<b>1.448</b>	<b>1.607</b>	<b>1.626</b>	<b>11,0</b>	<b>1,2</b>	<b>H. TOTALE PAGAMENTI (B+D+F)</b>	<b>1.441</b>	<b>1.574</b>	<b>1.691</b>	<b>9,2</b>	<b>1,1</b>
<b>I. DISPONIBILITA' (G-H)</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>35</b>			<b>L. FABBISOGNO (H-G)</b>					

Fonte: Conto Riassuntivo Tesoro 1994



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da ultimo si riporta la ripartizione regionale delle risorse trasferite dallo Stato alle C. M. con l'avvertenza che si tratta di dati non immediatamente comparabili con la tab. 6 in quanto prendono in considerazione solo una parte dei fondi ordinari ripartiti alle C. M..

**TAB. 23 Ripartizione regionale delle risorse trasferite dallo Stato alle Comunità montane assegnazioni di diritto  
mld**

Regioni	1992	1993	1994
Piemonte	20,55	19,78	21,2
Val d'Aosta	3,12	2,95	3,2
Lombardia	21,35	22,37	24,3
Liguria	8,90	8,66	9,2
Trentino A.A.	13,39	-	-
Veneto	9,11	8,99	9,8
Friuli V.G.	5,80	5,67	6,2
Emilia Romagna	7,42	7,60	9,6
Toscana	10,82	10,96	12,0
Umbria	8,77	9,47	10,5
Marche	7,67	7,90	8,6
Lazio	11,39	11,87	13,0
Abruzzo	10,47	10,58	11,3
Molise	6,78	6,69	7,3
Campania	38,01	38,05	38,8
Puglia	6,43	6,87	7,4
Basilicata	12,63	12,72	13,8
Calabria	28,74	28,95	30,2
Sicilia	8,11	8,35	9,4
Sardegna	13,64	14,20	15,8
totale	253,195	242,729	261,6

Fonte: elaborazioni su Relaz. Generale Situaz. Econ. Paese '93/94/95

nb: i dati complessivi e quelli parziali risultano dalla somma dei contributi ordinari, consolidati e per investimenti.

Si fornisce, per completezza di informazioni, una tabella riassuntiva delle spese di Regioni e PP.AA. per settori d'intervento che in qualche modo possono avere ricadute sul territorio montano.

TAB.24 SPESA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME  
impegni  
mld di lire correnti

settori di intervento	1991		1992		1993		1994	
	c/corr.	c/capit.	c/corr.	c/capit.	c/corr.	c/capit.	c/corr.	C/capit.
agricoltura/ zootecnia	2.101,3	5.059,9	1797	5.246				
foreste	140,6	694,5	141,7	818,1				
sviluppo economia montana	201,1	181	178,5	185,8				
protezione della natura parchi	156,6	688,4	186,4	493,7				

Fonte: Relazione Generale situazione economica del Paese 1995

\*La presente tabella non fornisce naturalmente una misura esatta della spesa regionale in favore della montagna in particolare per la voce agricoltura e zootecnia; nonostante ciò essa seleziona alcune finalizzazioni, solo in termini di impegni di spesa, che sono riconducibili indirettamente all'economia montana.

**Le tabelle ed i dati citati in questo capitolo non esauriscono affatto la problematica degli interventi in favore delle aree montane, per diversi ordini di motivi.**

nella prima parte del capitolo sono stati riportati i trasferimenti ordinari statali alle Comunità montane; inseguito sono stati evidenziati i nuovi fondi attivati con la legge per la montagna e successivamente sono stati illustrati i fondi settoriali che possono avere una qualche ricaduta sul territorio montano. A seguire sono state riportate notizie più generali relative alle C. M. comprendenti mutui ed interrelazioni finanziarie con il settore pubblico. Da ultimo si è cercato di valutare quali spese regionali abbiano una qualche diretta rilevanza per il settore montano. Sfugge in ogni caso all'analisi tutta l'attività statale di spesa non ripartibile settorialmente e territorialmente.

Non esistono, allo stato, strumenti d'indagine e conoscitivi che permettano, senza uno studio specifico, la conoscenza della destinazione territoriale e settoriale della spesa più analitica di quella fornita (su tale aspetto è in corso a cura dell'Osservatorio delle politiche regionali una ricerca sulla quale si riferisce separatamente).



## CAPITOLO III

### III.1. Politiche per la montagna: europee, nazionali, regionali

Nei Paesi europei l'attenzione nazionale ai temi della montagna è assai diversificata e lo è stata in passato in funzione di realtà e sensibilità diverse conseguenti alle situazioni politiche, all'incidenza dell'economia e della "cultura" della montagna sull'insieme del Paese, alle strutture di governo e persino alla distanza delle zone montagnose dai centri reali del potere.

In questi ultimi anni sembra peraltro di cogliere un elemento in qualche misura comune che determina una generalizzata maggiore attenzione verso la montagna. Si tratta dell'accresciuta consapevolezza che si riscontra nella pubblica opinione verso i temi della conservazione ambientale e che determina una nuova sensibilità dei pubblici poteri verso quelle zone, come quella montane, dove ancora esiste un ambiente da conservare. Questa particolare attenzione dei governi è emersa chiaramente anche in un colloquio relativamente recente svoltosi in Slovacchia ed organizzato dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sui temi della montagna nei Paesi del Centro e dell'Est europeo. In tale circostanza i rappresentanti di quei Paesi, in tema di montagna, hanno parlato molto di ambiente e di assetto del territorio in chiave ambientale, illustrando anche interventi ed iniziative di una certa originalità e non privi di interesse; tuttavia si è parlato assai meno di problemi socioeconomici, con l'eccezione della Romania i cui rappresentanti hanno fornito indicazioni di altrettanto grande interesse, sulle attività economiche e sulla struttura sociale del territorio montano. Si è avuta, di fatto, la sensazione che in quei Paesi prevalga la cultura dell'ambiente e del territorio, probabilmente anche a causa del popolamento generalmente minore delle zone montane.

Tuttavia, nel già citato incontro di Bucarest, lo stesso Presidente della Romania Ion Iliescu, nel ricordare la cultura nazionale romena fortemente legata alle condizioni naturali, ha definito la montagna e le foreste quali "rifugio del popolo"; nel delineare principi di una strategia nazionale di promozione dell'economia di mercato ha citato, nell'ambito di questa strategia, quali elementi essenziali, accanto al turismo, l'allevamento ed i boschi.

Al di là di questa "nuova" sensibilità ambientale, molti Paesi europei hanno svolto e svolgono una politica di promozione dello sviluppo delle zone montane, raramente in modo organico e multidisciplinare, più spesso operando distintamente sui vari elementi componenti l'economia della montagna. Accanto a Paesi per i quali il territorio montano giuoca un ruolo particolarmente importante, come la Svizzera, l'Austria, l'Italia e che hanno da tempo avviato politiche in favore del territorio e dell'economia delle zone montane—politiche che hanno subito evoluzioni nel tempo nel tentativo di adeguarsi all'evoluzione dei problemi—altri Stati, come la Francia e la Spagna, più recentemente hanno avviato politiche organiche per la montagna.

Qualcosa si muove anche nei paesi dell'Europa centrale ed orientale. In Slovacchia, ove la montagna occupa una parte considerevole del territorio, accanto ai problemi di una agricoltura in trasformazione, si pone il tema della riconversione dell'industria degli armamenti insediata prevalentemente in montagna. Emerge l'esigenza di formazione per creare nuovi mestieri nei settori dell'ambiente, dell'agriturismo, dei servizi.

In Bulgaria un Dipartimento di politica per la montagna presso il Ministero dello Sviluppo e delle Costruzioni opera dal 1980 con una concezione assai centralistica a fronte di problemi di sottosviluppo pesante.

Un "Memoriale montagna" predisposto dalle Collettività Locali della Montagna in Polonia è stato recentemente trasmesso al Parlamento ed alle autorità di governo. In questi Paesi la montagna costituisce attrattiva importante per il turismo; tuttavia la mancanza di insediamenti industriali nelle aree montane per ragioni di conservazione ambientale rende scarsa l'offerta di impiego per i tre milioni di abitanti delle aree montane, le cui condizioni di vita sono una preoccupazione per il Governo. Il "Memoriale montagna", presentato ai poteri centrali dalle Wojewodzie montane, affronta i temi classici della problematica montana: la politica dello sport e del turismo, l'ambiente, le infrastrutture, l'agricoltura e l'industria alimentare, la manutenzione degli edifici, la lotta alla disoccupazione, la sanità e l'assistenza, la cooperazione internazionale e sovrastataliera.

Più difficile la situazione nella montagna dell'Ucraina, dove la recente indipendenza ancora non ha affrontato nel suo insieme il problema delle popolazioni montane; si pensa ad uno statuto speciale, ma soprattutto far tesoro dell'esperienza di altri paesi, mentre è allo studio uno speciale Istituto per la formazione di specialisti.

In questa sede non è possibile un'analisi delle politiche nazionali indirizzate alla promozione delle zone montane nei Paesi europei, analisi peraltro recentemente svolta per i paesi alpini da un gruppo di esperti svizzeri in occasione di un'inchiesta del Raggruppamento Svizzero per le regioni di montagna (AB) sulle

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prospettive socioeconomiche della convenzione Alpina e dei suoi protocolli complementari. In tale analisi, una delle considerazioni conclusive, rileva come le spese stanziare per la promozione dello sviluppo delle zone di montagna siano fortemente influenzate dalla struttura istituzionale dei singoli Paesi. Inoltre si rileva come una importanza notevolissima il peso del territorio e della popolazione montana nei diversi Paesi alpini: non a caso si segnala una assai marcata politica di promozione in Svizzera ed in Austria. Tutto ciò conferma una osservazione non nuova e cioè che si è riscontrato nelle zone di montagna tanto maggior degrado quanto più lontane le stesse erano dai centri decisionali del potere. Ne è esempio la situazione delle Alpi italiane periferiche rispetto al potere centrale nei confronti delle contigue Alpi svizzere od austriache, retroterra immediato del potere cantonale o dei Lander.

**Non a caso è degli anni settanta una certa riscoperta delle Alpi sul piano europeo nel momento in cui, anche in Italia, con l'attuazione dell'ordinamento regionale, il versante sud delle Alpi cessa in qualche misura di essere la periferia di Roma, per diventare il retroterra delle capitali regionali.**

Analoga osservazione può farsi per le Alpi francesi, anche se il più tradizionalmente accentuato centralismo della Francia rende meno evidente ed incisiva la funzione regionale. Queste considerazioni introducono ad un esame necessariamente teorico del rapporto tra le politiche nazionali e regionali per la montagna che si evolve nei paesi dell'Unione Europea per l'incidenza delle politiche comunitarie

Si è parlato di un esame teorico perché il nostro ragionamento si pone in astratto nei confronti di tutta la montagna europea, anche se è evidente che le nostre osservazioni non possono non trarre elementi di giudizio e di valutazione dall'attuale realtà di Paesi dell'Europa. Chiarito che parlando di "regioni" intendiamo astratte realtà subnazionali—, senza minimamente sminuire la valenza istituzionale di Lander, Cantoni, Province o Regioni a statuto speciale od ordinario—la prima considerazione che pare necessaria ed oggettiva e quella che in gran parte gli Stati nazionali oggi in Europa sono, o si avviano ad essere, stretti nella tenaglia costituita da un lato dall'Unione Europea, dall'altro dal rafforzamento del regionalismo. Ci pare che sia una affermazione che non necessita di puntuali dimostrazioni. Si tratta di una evoluzione storica che porta conseguenze rilevanti di ordine politico-istituzionale e di ordine pratico. Ritornando alla politica per la montagna, sembra logico pensare che una politica di assetto territoriale così come l'individuazione dei fini da perseguire per affrontare i problemi di uno specifico territorio montano trovino maggiore e più adeguata collocazione nella dimensione regionale. E' pur vero che anche la dimensione nazionale, articolandosi in una opportuna decentralizzazione, può porsi nelle condizioni operative ottimali; ma se ci si sposta dall'analisi teorica per riportarci all'attualità non si può che registrare l'antistoricità di questa impostazione. E' necessario infatti tenere in conto l'evoluzione e lo sviluppo del movimento regionalista in Europa, favorito indubbiamente, almeno nei Paesi dell'Unione Europea, dall'indebolimento oggettivo del potere "di scelta politica" degli Stati nazionali in conseguenza delle politiche comunitarie. Si assiste infatti ad una evoluzione storica che vede ridursi sempre più nell'ambito dell'Unione Europea—l'importanza delle politiche degli Stati nazionali: *"Mano a mano che a questi— come ricorda Giorgio Bertù—sfuggono le leve di controllo dell'economia del mercato e della moneta, ma anche il comando effettivo degli eserciti, si riduce per essi lo spazio della politica come ideazione di misure o di regole riferibili ai rispettivi popoli"*. Gli Stati credono ancora di fare politica, ma hanno in realtà perduto gran parte della discrezionalità di scelta. Importanza sempre crescente, quindi, delle politiche comunitarie e, su un piano più "amministrativo", delle politiche regionali.

E' peraltro importante cogliere l'evoluzione delle politiche in favore delle zone montane, evoluzione più marcata laddove appaiono meno definite o comunque più incerte la prospettive per il futuro delle zone montane. Dove vi è maggiore certezza sul ruolo dei territori montani l'intervento pubblico (la politica) è più coerente, subisce nel tempo gli aggiustamenti necessari, ma ha chiara la finalità da perseguire e gli obiettivi che si propone, conseguenza soprattutto di un ruolo definito della montagna nel contesto nazionale; è il caso ad esempio, dell'Austria e della Svizzera. In altri Paesi, dove la crisi socioeconomica delle zone di montagna si è manifestata con una fenomenologia complessa, incentrata sull'esodo delle popolazioni, sull'abbandono dell'attività agricola, sullo sviluppo di iniziative turistiche spesso oggetto di interventi speculativi esterni, non sempre la risposta politica ha dato i risultati attesi. E questo perché quasi sempre risultavano non sufficientemente definiti gli stessi risultati attesi, ossia le finalità stesse della politica. Uno dei denominatori comuni di queste politiche è stato, ad esempio, per decenni, la lotta allo spopolamento della montagna, sotto la spinta emotiva, senza alcuna considerazione per l'indispensabile e prioritaria valutazione del rapporto tra la disponibilità di risorse offerta dal territorio e la quantità di popolazione che è insediata sul territorio stesso. Un'altra non corretta impostazione delle politiche nazionali —ed anche

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comunitarie, come vedremo—verso le zone montane è stata quella di considerare i problemi esclusivamente, o quasi, in chiave agricola.

Queste politiche hanno necessariamente subito nel tempo modificazioni ed aggiornamenti, riorrendo però l'evolversi dei fenomeni socioeconomici con risultati quasi ovunque non sempre soddisfacenti, anche se negli ultimi anni in Paesi come la Francia, l'Italia, la Grecia e la Spagna si riscontrano ammodernamenti legislativi interessanti.

La legge organica per la montagna promulgata in Francia nel 1985 e la recentissima (Gennaio 1994) legge italiana che reca "Nuove disposizioni per le zone montane" rappresentano senza dubbio esempi di una nuova impostazione della legislazione per la montagna rispetto alle normative precedenti.

Qualche considerazione sull'evoluzione delle politiche per la montagna in questi due Paesi può risultare interessante.

In Italia la prima legge organica per la montagna— prescindendo dalla precedente legislazione di settore— risale al 1952. Si tratta della Legge n. 991, promulgata il 25 luglio 1952 che, a quattro anni di distanza dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, dà attuazione ad una indicazione contenuta nella stessa Carta Costituzionale. All'indomani del conflitto mondiale, nel clima della ricostruzione nazionale e della trasformazione da Paese contadino a potenza industriale, la realtà della montagna italiana era particolarmente depresso. Carenze infrastrutturali, esigenza di manodopera nelle aree industriali delle pianure, sostanziali differenze di livello nella qualità della vita e crescente disequilibrio tra popolazione e risorse determinavano un esodo dalle montagne emotivamente preoccupante.

La legge per la montagna utilizzando strumenti collaudati in territorio di bonifica nei decenni precedenti, si prefiggeva non tanto di rallentare l'esodo quanto di fornire, a chi restava in montagna, l'aiuto indispensabile al miglioramento infrastrutturale ed aziendale, prevalentemente nel settore agricolo, a quel tempo sicuramente primario. Per attuare gli interventi previsti la legge identificava, tramite parametri di altimetria e dislivello, il territorio montano. Questa legge, migliorata ed adeguata all'evoluzione dei problemi nel corso degli anni, ha esplicato i suoi effetti positivi per circa trent'anni.

Una nuova legge per la montagna viene, infatti, approvata dal Parlamento italiano nel 1971, nel momento in cui, con l'attuazione dell'ordinamento regionale, la più rilevante parte delle competenze in materia di economia montana transita alle Regioni. La nuova legge coglie l'esigenza di valorizzare lo sviluppo locale attraverso la promozione da parte di uno strumento pubblico locale operante in una dimensione adeguata alla realtà montana italiana. Nascono, con la nuova legge le "Comunità montane", sono 350 e coprono l'intero territorio classificato montano. Enti pubblici, espressioni dei Comuni, hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo socioeconomico del loro territorio. Una sorta di rivoluzione istituzionale che incontra non poche difficoltà, ma che si assesta nel 1990, con il riconoscimento della qualità di Ente Locale per le Comunità Montane (Legge 28 giugno 1990, n. 142) inserite a pieno titolo nell'ordinamento locale a fianco di Comuni e Province.

Dopo il 1971 la politica per la montagna in Italia si frantuma in tante politiche regionali: elemento unificante la presenza dello strumento locale, la Comunità Montana. La nuova realtà porta con sé dei problemi, mentre nuove esigenze normative si manifestano ed attendono soluzione.

E' del gennaio 1994 la nuova legge (Legge 31 Gennaio 1994, n. 97), che tende a risolvere i nuovi problemi sulla scorta delle esperienze passate ed anche della nuova realtà delle politiche comunitarie dei Fondi strutturali.

Nel quadro legislativo italiano e nell'arco di quarant'anni, la montagna è passata da soggetto da assistere a soggetto da organizzare e da valorizzare. Si usa dire "da problema a risorsa". In altri termini è emerso il concetto di valorizzazione dello sviluppo endogeno, dello sviluppo locale sostenuto dalla Comunità Montana, struttura pubblica, espressione democratica delle collettività locali.

In qualche misura parallelo, con le necessarie differenze tecnicoistituzionali legate al diverso ordinamento ed alle diversità geografiche, il percorso francese. Basta pensare, nel più recente passato, ai "massicci montani", ai relativi piani di sviluppo, alla legge organica del 1985 con la particolare attenzione lasciata agli aspetti fondiari e del turismo per giungere sino al dibattito attuale sulla proposta del Governo per l'assetto del territorio.

Di grande rilievo su questa materia la posizione dell'ANEM, l'Associazione Nazionale degli Eletti della montagna. Particolarmente interessante questa affermazione: "Alla nostra epoca il fattore fondamentale di cambiamento di una società non è il regolamento, lo schema, la direttiva, è l'iniziativa individuale e collettiva è l'innovazione che possono giocare un ruolo predominante se sono incoraggiate, aiutate e, se necessario, temperate e corrette dal potere pubblico". Si coglie chiaramente anche qui l'enfaticizzazione dello

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sviluppo endogeno quale metodo di azione politica che può essere legittimamente associato ad una affermazione ricorrente nel documento dell'ANEM: *"La montagna, terra d'eccezione, deve divenire territorio d'eccellenza"*. Un modo francese per dire *"la montagna da problema a risorsa"*.

Una breve analisi sulle politiche per la montagna negli Stati della Comunità Europea, inserita in un documento del Comitato Economico Sociale così conclude:

*"Le legislazioni relative alle zone di montagna, nei casi in cui esistono a livello nazionale e cioè in Francia, in Italia, in Spagna ed in Grecia, presentano le caratteristiche seguenti:*  
*—hanno un'impostazione analoga per quanto riguarda la definizione delle zone (criteri geografici, necessità di sostegno e sviluppo dell'agricoltura, di aiuto ai redditi, di valorizzazione dell'ambiente e delle risorse locali);*  
*—prevedono un intervento su base regionale, con poteri assegnati ad autorità regionali o ad organismi che rappresentano interessi locali;*  
*—non sembrano avere come finalità politica esclusiva il sostegno delle attività agricole, sebbene le condizioni in cui queste ultime si svolgono costituiscano un criterio determinante per la delimitazione delle zone di montagna"*.

L'intervento della Comunità Europea in direzione della montagna nasce nel 1975, nell'ambito delle direttive sociostrutturali. L'impostazione di una politica regionale per le zone svantaggiate, consentendo importanti trasferimenti finanziari verso le zone sfavorite della Gran Bretagna e dell'Irlanda, risolve sostanzialmente la crisi politica nei due Paesi entrati in quell'anno a far parte della Comunità. Come ricorda Celine Broggio, nello studio pubblicato sulla Rivista di Geografia Alpina, è la *"politica montana"* allora esistente in Francia che ha fornito le basi tecniche per l'avvio della politica regionale europea. Proprio la Francia—che ritarda sino al 1985 una legge organica per la montagna in ossequio al proprio centralismo istituzionale, che vuole le medesime norme applicabili all'insieme del territorio—fornisce alla Comunità un concetto ed una filosofia il concetto di individuazione di un territorio considerato sfavorito sul piano naturale e la filosofia della compensazione degli svantaggi naturali.

Ma questo supporto francese che viene dalla montagna si trasforma nel concetto di *"zone svantaggiate e zone di montagna"* non essendovi veri territori di montagna nei due Paesi (Inghilterra ed Irlanda) in quel momento più interessati all'operazione. Con la Direttiva 268/75, accanto agli interventi della politica agricola comunitaria e di sostegno dei mercati, vengono disposti i benefici intesi alla compensazione degli svantaggi naturali. Gli obiettivi della Direttiva 268/75, che costituisce *"Intervento specifico della Comunità in favore della montagna"*, sono chiari: si tratta, migliorando il reddito agricolo attraverso contributi diretti e rinforzando gli aiuti agli investimenti delle aziende agricole situate nelle zone svantaggiate, di mantenere un certo livello di popolamento e di conservare e valorizzare il territorio. L'articolo 3) della Direttiva non lascia dubbi: *"Le zone agricole svantaggiate comprendono delle zone di montagna nelle quali l'attività agricola è necessaria al fine di salvaguardare lo spazio naturale, particolarmente per la protezione contro l'erosione o per rispondere ad esigenze in materia di svago, così come altre zone nelle quali il mantenimento di un minimo di popolazione e la cura dello spazio naturale non sono assicurati"*. Gli interventi previsti dalla Direttiva sono: la concessione dell'indennità compensativa agli agricoltori di montagna le cui aziende rispondano a determinati requisiti, i contributi per il miglioramento dei pascoli nonché il miglioramento, nelle zone svantaggiate, di altri interventi previsti per la generalità degli agricoltori.

E' con i pim ( Programmi integrati mediterranei) che interessano anche vasti territori montani, che l'intervento della Comunità Europea si avvia sui binari della programmazione locale e della plurisetorialità; infatti i PIM coprono non soltanto il settore agricolo ma anche l'artigianato, la piccola industria, l'energia, il turismo..

Il Regolamento 1401/86, specifico per i territori alpini italiani, forse il primo vero intervento per la montagna, torna invece all'esclusivo settore agro-forestale in quanto finanziato dal FEOGA.

Occorre attendere, perchè si affermi la plurisetorialità dell'intervento comunitario, la riforma dei Fondi strutturali. Gli interventi che interessano in particolare le zone montane sono quelli previsti negli obiettivi 1 e 5b di cui al Regolamento 2052/88. L'obiettivo 1 riguarda infatti il cofinanziamento, da parte dei Fondi Strutturali della Comunità, di programmi di sviluppo regionale nelle regioni particolarmente in ritardo di sviluppo, mentre l'ob. 5b è perseguito nelle zone di debole sviluppo rurale con il cofinanziamento degli aiuti nazionali e di programmi operativi plurifondo. In sostanza nelle aree selezionate l'intervento comunitario decisamente assume un carattere intersettoriale e si realizza sulla base di programmi operativi

Si ha la sensazione che la Comunità prenda atto di una evoluzione significativa, quella della sempre minore quantità di popolazione dedita a tempo pieno all'agricoltura. Dal 1973 al 1993 questa è infatti diminuita da 17,4 milioni a 7,4 milioni di unità. Un cambiamento di rotta assai significativo che il cospicuo accrescimento



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della dotazione dei Fondi Strutturali per il secondo periodo di applicazione della riforma (1994-1999) pare rendere di grande interesse per i territori montani nei Paesi dell'Unione Europea.

Non si è in grado, in questo momento<sup>7</sup>, di conoscere quanta parte del territorio montano dei Paesi dell'Unione Europea sia compresa nelle zone delimitate ai fini del perseguimento degli obiettivi 1 e 5b; per l'Italia una prima valutazione ci fa pensare che sia interessata una percentuale dell'80% della popolazione montana. In Italia, dei 1.951 Comuni inseriti nelle zone delimitate ai fini del perseguimento dell'obiettivo 5b, 1.591 sono classificati montani. ( cfr. l'elenco dei comuni 5b in appendice.)

Che l'attuazione della Direttiva 268/75 voglia significare una "politica comunitaria per la montagna" pare francamente eccessivo. L'intervento sostanzialmente nasce per risolvere un problema politico determinato dall'esigenza di rinegoziare l'ingresso nella Comunità di Inghilterra e Irlanda e investe esclusivamente il settore agricolo della montagna; non solo, ma si finalizza prevalentemente a ragioni di salvaguardia ambientale e di spazio ricreativo, configurando gli agricoltori della montagna nella funzione di "conservatori" del patrimonio naturale (bene pubblico) a vantaggio della collettività esterna.

La particolarità delle normative comunitarie consiste, anche nel caso della Direttiva 268/75, nel loro carattere di "regolamento quadro".

Ciò riserva agli Stati membri la possibilità di operare all'interno del regolamento facendo ricorso a mezzi propri amministrativi e finanziari. La Comunità si limita a concedere rimborsi o pagamenti a condizione che le misure nazionali previste siano ammissibili sulla base della Direttiva citata. Appare evidente che le politiche nazionali sono pesantemente condizionate dalle scelte comunitarie, diventando difficile per ciascuno Stato membro rinunciare all'intervento finanziario della Comunità, ma essendo al tempo stesso costretto al cofinanziamento dell'intervento comunitario. Si può affermare, ed è senz'altro vero, che le politiche comunitarie sono approvate dal Consiglio dei Ministri degli Stati membri, resta il fatto che le esigenze della "politica" in senso lato prevalgono comunque. Ne consegue che le politiche degli Stati membri diventano sempre meno "politiche" (ossia scelte) e sempre più fatti amministrativi o di gestione di scelte compiute a livello comunitario.

Si verifica anche che le risorse nazionali destinate al cofinanziamento della politica comunitaria indeboliscono il sostegno alle politiche nazionali e regionali in favore delle zone montane. Se è vero che in Francia dall'applicazione della Direttiva comunitaria in parola è derivato un vantaggio aggiuntivo in quanto la concessione di una indennità compensativa agli agricoltori di montagna era già oggetto della politica nazionale, negli altri Paesi della Comunità si inserisce come un elemento nuovo rispetto alle scelte nazionali e regionali che si devono ipotizzare come meditate e rispondenti alle esigenze locali.

Un'analisi accurata della situazione potrà farci meglio comprendere la portata dell'intervento comunitario che comunque segna sicuramente una svolta nella politica dell'Unione europea nei confronti delle zone montane. Rimane il disagio, comunque, del mancato riconoscimento formale della specificità della montagna ancor oggi compresa nel contesto delle regioni particolarmente depresse o delle zone rurali fragili. Il riconoscimento della specificità della montagna nell'ambito delle cosiddette zone svantaggiate appare legittimo se si considera il fatto che le zone svantaggiate o depresse possono cessare di essere tali qualora si realizzino interventi sufficienti a far mutare la loro condizione. La montagna è invece caratterizzata—come ricorda Paul Guichonnet—dalla "quarta dimensione" del proprio spazio, dalla "pendenza" molto più che dall'altitudine; una dimensione immutabile che costituisce la specificità della montagna, che non significa necessariamente povertà. E' questa specificità che la comunità nazionale così, come l'Unione Europea devono riconoscere ponendola alla base delle loro scelte, ossia delle loro politiche.<sup>8</sup>

Presentano inoltre problemi di territorio montano o assimilabile i seguenti Paesi: Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Paesi della ex Jugoslavia, Grecia, Spagna, Portogallo. Limitandosi ai Paesi dell'UE e pur consapevoli che naturalmente non si può in questa sede affrontare più approfonditamente tale tema deve però rilevarsi che l'ingresso nel numero dei Paesi membri della U.E. della Norvegia, della Svezia e della Finlandia porrà seri problemi di ridelimitazione delle aree e degli obiettivi delle politiche di coesione regionale ( in tale contesto si porrà seriamente il problema degli indicatori economico-sociali d'intervento delle politiche cofinanziate di coesione regionale.)

<sup>7</sup> Sulla questione cfr. comunque la parte dedicata all'ob. 5b in allegato.

<sup>8</sup> Sul problema della politica della montagna che deve essere distinta da quella per le aree depresse cfr. il seguito di questa relazione. E' indispensabile comprendere che il riconoscimento della specialità della montagna ed il suo non restringersi alla realtà delle aree depresse, nell'interesse superiore della conservazione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile dovrà condurre ad interventi agevolativi anche in zone che non rientrino nei parametri socioeconomici posti a base dell'intervento del Fondo Strutturale: ossia anche nella montagna "ricca", anch'essa bisognosa di interventi di riequilibrio territoriale.

### III . 2: Quale montagna?

E' assai probabile che in ogni Paese europeo si sia posto il problema di definire e di delimitare il territorio montano non in astratto, ma in funzione di una specifica esigenza e che la delimitazione della montagna sia stata via via modificata presentandosi nuove ed altrettanto specifiche esigenze.

E' il caso dell'Italia dove la prima delimitazione del territorio montano avvenne per ragioni fiscali con l'attivazione del nuovo catasto dei terreni nel 1929. Questa definizione della montagna evidentemente non venne ritenuta soddisfacente, per le finalità perseguite, dalla prima legge organica per la montagna del 1952. Infatti tale legge prevede criteri per una nuova determinazione dei territori montani, perfezionata nel 1955 ed ancora nel 1957. Anche in questa circostanza la determinazione dei territori montani non è neutrale ed assoluta, ma realizzata "ai fini dell'applicazione della presente legge". I parametri destinati ad individuare i territori montani, ovviamente finalizzati agli scopi che la legge si poneva, (quelli di sostenere, attraverso una serie di interventi, l'economia di quei territori), erano di natura fisica e geografica, ma anche economica, legati comunque ai redditi agrari. La conseguenza era che, a seguito di variazioni—non solo possibili, ma auspiccate—dei parametri economici, territori già individuati come montani potevano cessare di esserlo. In Italia vi furono inoltre altre classificazioni del territorio montano valide per specifici interventi ed occorre giungere al 1971 perché la classificazione del 1952, successivamente rielaborata, fosse dichiarata dalla legge "valida a qualsiasi effetto di legge o regolamento".

L'Austria ha avvertito l'esigenza di una definizione della montagna (legge di investimenti in montagna).

La Comunità Europea, con la Direttiva 268/75, così definisce le zone di montagna entro le quali la Direttiva può essere applicata

*"Le zone di montagna sono costituite da comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzo delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro:*

*—a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;*

*ovvero, ad un'altitudine inferiore, a causa dell'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso;*

*—ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, a causa della combinazione dei due fattori, purché la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello che deriva dalle situazioni considerate nei primi due trattini".*

Dopo la definizione della Comunità Europea, alcuni Paesi si sono in qualche misura adeguati, come la Francia, la Grecia, la Spagna, nell'ambito di successive legislazioni nazionali, mentre Germania, Inghilterra ed Italia hanno sostanzialmente mantenuto la preesistente delimitazione nazionale applicando la Direttiva nell'ambito del territorio montano classificato, oltreché in altri eventuali territori considerati e riconosciuti svantaggiati

Non si hanno indicazioni precise sui criteri di definizione del territorio montano nei Paesi del Centro e dell'Est europeo, ma si ritiene che debbano essere legati al territorio, e alle sue caratteristiche.

Molte e differenziate ipotesi sono state elaborate, nell'ambito delle legislazioni nazionali o a livello di studio, per identificare criteri e metodi idonei a garantire una individuazione della montagna non discrezionale, ma con risultati che oggi non possono essere considerati pienamente soddisfacenti. Particolarmente dove, ad una identificazione iniziale finalizzata ad un intervento legislativo, si sono appoggiati, nel tempo, i più vari interventi.

Si sono posti in gioco l'altitudine, la pendenza, il dislivello, prendendo in molti casi come "unità di misura territoriale" entità amministrative come il Comune o territori più vasti, avendo soprattutto presenti gli aspetti "fisici" del territorio legati alle difficoltà del suo utilizzo. Testimonianza evidente di questa tendenza sono gli stessi criteri di identificazione contenuti nella Direttiva 268/75 che, peraltro, in qualche modo, possono essere giustificati se si pensa alle finalità di esclusivo sostegno all'attività agricola della Direttiva stessa. L'Unione Europea, anche quando con la riforma dei Fondi Strutturali, vale a dire con la scelta del cofinanziamento di programmi operativi plurifondo, deve individuare le cosiddette "aree rurali fragili", propone criteri che ancora insistono sulla debolezza del sistema agricolo come: tasso elevato dell'occupazione agricola sull'occupazione totale; basso livello di reddito agricolo espresso in particolare in valore aggiunto agricolo per unità di lavoro, scarsa densità di popolazione e/o tendenza a consistente spopolamento

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al di là delle brevi considerazioni qui riportate, da un'analisi più approfondita sull'individuazione dei territori montani in Europa emerge che:

– i criteri per la determinazione dei territori montani indicati dalla Comunità Europea, così come quelli definiti nelle legislazioni nazionali, sono prevalentemente finalizzati all'applicazione di norme a sostegno dell'attività agricola;

– vi è stata, nel tempo, una consistente tendenza ad ampliare il territorio da considerare montano al fine di consentire una maggiore diffusione dei benefici previsti dalle normative;

– si constata una considerevole disomogeneità nella individuazione della montagna europea che, pur comprensibile per le differenti orografie territoriali, non potrebbe essere giustificabile per l'applicazione di una politica comunitaria speciale

Nella prima parte di questo Relazione, nel giustificare l'esigenza di una politica per la montagna europea, si è evidenziato come le "potenzialità" del territorio montano vanno chiaramente oltre il classico comparto agricolo, anche se questo rappresenta, pur sempre, un elemento fondamentale dell'economia della montagna. La montagna che tendenzialmente cessa di essere un "problema" per divenire una "risorsa" deve essere, come abbiamo già detto, sostenuta nello sviluppo delle varie componenti della sua potenzialità, che sono: la risorsa ambientale, gli allevamenti, le produzioni di qualità, il turismo, la piccola e media impresa, le tradizioni culturali. Una politica intesa a fornire questo sostegno, a livello nazionale e soprattutto a livello europeo, necessita dell'individuazione di un ambito di applicazione correttamente definito e, per quanto possibile, omogeneo

L'attuale stato della identificazione della montagna in Europa presenta queste caratteristiche? Probabilmente no

Non a caso gli interventi della Comunità Europea fanno riferimento ai criteri di definizione della montagna contenuti nella Direttiva 268/75 o, mutati gli obiettivi, ai criteri, non specifici per la montagna, richiesti per la individuazione delle aree per l'obiettivo 5b. In quest'ultimo caso si parte non dalla realtà effettiva delle "zone rurali fragili", ma dal finanziamento disponibile, ponendosi così un limite alle zone di intervento eleggibili.

Si pone, pertanto, una esigenza di omogeneizzazione, a livello europeo, nella definizione delle zone montane, che possa rappresentare una corretta base territoriale di applicazione di specifici interventi comunitari e forse anche un contributo a rendere più efficaci talune politiche nazionali. Si tratta di un problema di non facile soluzione, sia per ragioni strettamente "tecniche", sia per ragioni di opportunità politica. E' impensabile, infatti, pensare oggi ad un metodo nuovo di identificazione fisica e geografica del territorio che possa essere valido per tutta la montagna europea.

Qualunque sistema basato su parametri fisici metterebbe sullo stesso piano località ad elevato sviluppo e territori economicamente depressi, risultando così inadeguato ad individuare la base territoriale di una politica. D'altra parte occorre prendere atto che i sistemi prevalentemente adottati nelle legislazioni nazionali e le stesse indicazioni della Direttiva 268/75 portano a risultati a volte paradossali per i quali, ad esempio, in Italia sono legittimamente peraltro classificati montani i Comuni di Sestriere e Cortina d'Ampezzo ed i Comuni delle più povere montagne della Calabria.

Sul piano dell'opportunità politica è pensabile oggi rivedere le classificazioni della montagna attualmente vigenti nei diversi Paesi europei? Oggettivamente riesce difficile pensare ad una simile eventualità

Ci siamo ancora il caso italiano. Nella legge nazionale del 1990 di riforma dell'ordinamento locale, non essendo intervenuto l'accordo per una completa rideterminazione dei Comuni montani, è stata data facoltà alle Regioni di definire, nell'ambito del territorio montano, "fasce altimetriche" aventi caratteristiche specifiche e non solo di altitudine per una possibile graduazione degli interventi di sostegno. Nessuna Regione sino ad oggi si è avvalsa di questa facoltà (eccetto il Piemonte).

Una soluzione al problema dell'identificazione europea del territorio entro cui applicare una politica per la montagna potrebbe probabilmente ricercarsi nell'ambito delle attuali classificazioni nazionali, applicando un criterio di valutazione selettiva delle realtà montane utilizzato da gruppi di ricerca in recenti studi sulle diverse realtà montane. Si avverte infatti oggi la necessità di distinguere, nell'ambito di un'area montana nazionale o di sistema, rispetto alle valutazioni socioeconomiche, delle realtà differenziate raggruppabili in tipologie diverse, capaci di essere oggetto di interventi specifici (politiche differenziate per situazioni diversificate). Si tratta, in altri termini, di giungere ad analisi tanto più sofisticate rispetto, ad esempio, alle superficiali ripartizioni della montagna compiute dalla Comunità Europea in "Europa 2000", nonché tecnicamente elementari, sulla scorta di indicatori largamente accessibili

Il gruppo di studiosi svizzeri che ha lavorato all'analisi degli aspetti socio-economici della Convenzione Alpina e dei suoi protocolli ipotizza, ad esempio, nell'ambito dell'arco alpino un tipo di politica costituita da misure destinate ad ambiti territoriali specifici così definiti: centri urbani all'interno ed alla periferia dello spazio alpino, centri turistici; territori agrituristici; territori agroindustriali e territori rurali. Un'ipotesi certamente significativa

Partono invece da una valutazione sulle condizioni attuali del territorio montano italiano le ricerche del CENSIS e di NOMISMA presentate da Alberto Quadrio Curzio e Roberto Zoboli al Convegno "Sviluppo e finanziamento nelle aree alpine nella prospettiva europea". Con questa ricerca, attraverso metodologie

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

statistiche, utilizzando 30 diversi indicatori demografici, territoriali, di reddito, consumo, attività economica e qualità della vita) oltre a 65 variabili "illustrative" (utenze elettriche, impianti di risalita, unità scolastiche, variazioni delle vetture circolanti, ecc.), i comuni montani italiani sono stati divisi in gruppi.

Gruppi che sono stati così definiti: la montagna del benessere (83 Comuni); i Comuni montani in espansione (405); i Comuni montani ad economia integrata (1.168); la montagna marginale (730); le aree agricole e il "segmento basso" (1802). In questo caso, si potrebbe attuare una politica in direzione della montagna, non indiscriminata, ma adeguata alle effettive esigenze locali, senza incidere sulla preesistente classificazione del territorio montano.

L'esempio riportato è probabilmente troppo sofisticato per una applicazione a dimensione europea, tuttavia è testimonianza, insieme con l'ipotesi degli studiosi svizzeri, che qualcosa di diverso e di più realistico si può tentare per trovare una più efficace base di applicazione delle politiche in favore della montagna.

### III . 3. . TRATTATO UE E COESIONE REGIONALE: rilevanza per la montagna

#### **Coesione regionale, sviluppo delle aree depresse del territorio nazionale e intervento dei Fondi strutturali<sup>9</sup>**

Prima di affrontare il problema del ruolo delle politiche europee di coesione regionale è bene rilevare che l'impianto della legge nazionale per la montagna non nasce dall'identificazione "tout court" della montagna italiana con le aree depresse del territorio nazionale (su cui si tornerà in seguito). Il legislatore infatti nel superare la logica risarcitoria o indennitaria di certe passate impostazioni, specie della politica agraria, ha avuto ben presente la eterogeneità economica e sociale delle zone della montagna italiana nelle quali le acquisizioni delle ricerche scientifiche hanno permesso di distinguere ruoli, vocazioni produttive, situazioni economiche e sociali ben differenziate.

In sostanza è data per acquisita la realtà composita della montagna italiana dovuta non solo alla posizione geografica o all'altitudine, ma anche a caratteristiche socioeconomiche, produttive, culturali e antropologiche profondamente differenziate<sup>9</sup>, mentre vi è oggi coscienza che gli obiettivi di sviluppo devono essere differenziati in funzione delle specificità anzidette.

### III . 4.. TRATTATO UE E COESIONE REGIONALE

L'art. 2 del trattato della Comunità europea (modificato dal T.U.E.) affida alla Comunità stessa il compito di promuovere "uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche .... una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici ... il miglioramento del tenore e della qualità nella vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra stati membri".

Con il trattato U.E. sono poi state inserite disposizioni specifiche sulla coesione economica e sociale (titolo XIV), art. 30 A/B/C/D/E.

L'obiettivo dello sviluppo armonioso della comunità deve essere perseguito, secondo tali norme, attraverso il rafforzamento della coesione economica e sociale mirando a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le zone rurali. Tali azioni sono condotte ed appoggiate tramite l'intervento dei Fondi a finalità strutturale.


I nuovi regolamenti relativi alle politiche a finalità strutturale, come è noto hanno visto la luce nel luglio 1993 sostanziando una sorta di "riforma della riforma" dei fondi strutturali<sup>10</sup>.

Gli obiettivi dell'intervento dei fondi strutturali sono sintetizzati nella tab. 1.

<sup>9</sup> Recenti ricerche condotte dal CENSIS classificano la montagna italiana in sei tipologie: montagna urbana (città capoluoghi di provincia), montagna del benessere, (comuni per lo più alpini a forte e radicata vocazione turistica, redditi p.c. fra i più alti d'Italia e scarsi addetti all'agricoltura), montagna "che rincorre il benessere" (con elevato reddito p.c. e vocazione turistico-ricettiva), montagna marginale la cui marginalità avrebbe ragioni sia nell'altitudine che nello sviluppo economico-sociale), montagna agricola (concentrata nell'Appennino centrale e suscettibile di sviluppi del settore primario in ragione del basso livello altimetrico), montagna meridionale (ben il 57% dei comuni) con caratteristiche di ritardo strutturale che la rendono assolutamente non comparabile con altre realtà montane. La sintesi unificante di tali differenti esigenze e esperienze e situazioni sembra potersi rivenire proprio nello sviluppo economico-sociale ecocompatibile.

<sup>10</sup> Sono i Regolamenti CEE del Consiglio 2080/93-2081/93-2082/93-2083/93- 2084/93-2085/93.

**Aree individuate per gli obiettivi comunitari - Dir. Cee 2052/88**  
(periodo di applicazione 1994-99)



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB. 25 Obiettivi dell'intervento strutturale (riforma del 1993)

Obiettivo 1	Promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo.
Obiettivo 2	Riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti delle regioni (bacini d'occupazione e comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale)
Obiettivo 5a	Promuovere lo sviluppo rurale, accelerando l'adeguamento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agricola comune, e realizzando misure di adeguamento delle strutture della pesca, nel quadro della revisione della politica comune della pesca.
Obiettivo 5b	Agevolare lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali.
Fonte: Commissione europea	

Come si può notare dalla lettura della tabella gli obiettivi di intervento strutturale che interessano le montagne sono principalmente l'ob-1 (zone dell'ex intervento straordinario nel Mezzogiorno) e l'ob-5a/5b (il resto del territorio eleggibile).

La politica per la montagna italiana, così come si delinea in futuro pur avendo molti punti di contatto con la politica nazionale per le aree depresse del territorio nazionale (di cui alla legge 19/12/1992 n. 488 e al decreto legislativo 3/4/1993 n. 96) e con la politica di coesione regionale dell'Unione europea anche in virtù del collegamento normativo tra "aree depresse" del territorio nazionale e aree che saranno individuate dalla Commissione U.E. come "ammissibili agli interventi dei fondi strutturali", ob1, 2 e 5b (nonchè rientranti nella fattispecie dell'art. 92 par. 3 lett. C), in virtù del D.L. 8/2/1995 n. 32 (convertito nella Legge 7/4/1995 n. 104), pur avendo tali punti di contatto, si ripete, non si identifica con tali politiche ed interventi.

Le ragioni di tale mancata identità sono da ricercarsi oltre che nella non coincidenza delle aree eleggibili con le aree montane "tout court", anche nella specificità e nell'attenzione che il legislatore ha voluto attribuire alla politica per la montagna pur quando questa non s'identifichi, in stretti termini statutari, con l'area depressa alla stregua dei consueti indicatori economici e sociali adottati dalla Commissione

La specificità si sostanzia oltre che nell'esigenza di uno sviluppo economico equilibrato ed integrato di aree montane (in cui convivono anche a pochi chilometri di distanza aree agricole o rurali marginali, disagiate ed assistite solo da trasferimenti pubblici e aree di vero e proprio benessere economico caratterizzate da un forte sviluppo autocentrato) nelle altre due componenti essenziali della pendenza (l'acclività dei terreni), cioè nella cd. "quarta dimensione" e nel dato climatico peculiare della montagna stessa.

La priorità ambientale, poi, ancora una volta, per la sua centralità ed immanenza nei confronti di tutta la collettività nazionale, quando si adotti la prospettiva verticale suggerita in questa relazione, (basti pensare al ciclo delle acque, o al dissesto idrogeologico, all'inquinamento, alla forestazione) costituisce un ulteriore elemento di differenziazione che dovrebbe spingere lo Stato italiano in tutte le sue articolazioni e componenti a programmare e progettare azioni di sviluppo a tutela e conservazione della montagna anche nei confronti delle cosiddette "aree ricche" della montagna italiana.

Pur nell'ambito di queste premesse, la sostanziale coincidenza delle finalità dell'impiego dei fondi e finalità strutturale (tesi al superamento del divario socio-economico strutturale) e della politica italiana per le montagne, non può essere misconosciuta.

In armonia col passaggio dall'intervento straordinario all'ordinario, la riconduzione all'ordinario delle politiche di sviluppo per le aree depresse ed in genere della politica a finalità di riequilibrio territoriale significa che interventi infrastrutturali e agevolazioni alle attività produttive non si basano più solo sulle risorse finanziarie straordinarie e provvedimenti normativi e di spesa ad hoc, ma su risorse e modalità ordinarie. A questa richiesta di "ordinarietà" si ricollega la necessità cui già si è fatto cenno che le amministrazioni dotate di competenze in materia di montagna espongano i programmi ed i progetti di spesa finanziabili anche a mezzo delle risorse della legge 97/1994 (art. 25, 1° co.).

L'unico limite a questi programmi ordinari di spesa è la cosiddetta "incidenza comunitaria" delle azioni non cofinanziate per stabilire la loro convergenza e complementarietà con le altre politiche comunitarie specie in materia di ambiente e sviluppo rurale locale.

### III.5. LA TEMATICA DELLA MONTAGNA NELL'AZIONE EUROPEA: UN APPROFONDIMENTO

Come si è accennato nel primo paragrafo raramente e solo in una legislazione frammentata si rinvencono nelle linee l'azione delle U.E. le tematiche dello sviluppo della montagna propriamente detta e ciò a cagione di molteplici motivi.

**Deliberatamente la Comunità sceglie di non elaborare e condurre politiche esclusivamente mirate alla Montagna.**

**Può anzi affermarsi che la tematica del rurale e dello sviluppo rurale assorbe ed identifica in se la tematica della montagna.**

Ciò, se non sembra del tutto corretto sotto il profilo della comprensione sociologica, economica, culturale e scientifica costituisce comunque un dato di fatto che non può essere ignorato. Assai pregevole e addirittura in alcuni campi avanzata e profetica è l'azione della comunità nel campo dello sviluppo rurale (le zone rurali infatti costituiscono ben l'80% del territorio della comunità, percentuale destinata ad ampliarsi enormemente con l'ingresso dei nuovi membri del NORD EUROPA) ma, pur tuttavia, poca è l'attenzione dedicata alla differenziazione del territorio in funzione dell'altitudine.

Per converso la ruralità posta a base dell'azione comunitaria (FEAOGA, FESR, FSE) si centra principalmente sul settore primario e le infrastrutture. (per quanto riguarda l'agricoltura è comunque convinzione diffusa e accettata che essa abbia un non secondario ruolo di conservazione dell'ambiente e del paesaggio).

**Che sia corretta o meno tale impostazione è dovuta principalmente alla grande assimilabilità della tematica dello sviluppo rurale ed agricolo con quella dello sviluppo della montagna; a bene considerare le aree più a nord dell'Europa presentano gli stessi problemi (climatici, agricoli, economici, di infrastrutture etc.) della montagna italiana ed europea pur essendo prossime al livello del mare o collocate a basse altitudini.**

Una parziale identificazione delle due tematiche (quelle agricole rurali e quella montana) si rinviene poi in tutta la legislazione ed azione comunitaria nel campo delle misure forestali nel settore agricolo e delle misure in materia ambientale quando si pensi che la grande maggioranza del patrimonio boschivo e forestale si trova (non solo in Italia) in zone montane (cfr. REG. CEE 2080/92 del Consiglio), nonché in tutte le misure di accompagnamento alla nuova P.A.C. destinata alla valorizzazione delle colture agricole e pratiche produttive biologiche e conservative con basso impatto sull'ambiente

Una specifica attenzione è stata dedicata dalla Commissione U.E. (D.G. politiche regionali) nel rapporto EUROPA 2000 alla montagna europea.

**Nel rapporto si segnala che circa il 28% del territorio comunitario si estende in aree di montagne o altipiano e solo venticinque milioni di abitanti (7,5%) risiedono permanentemente in queste aree.**

**Le drammatiche differenze nello sviluppo economico delle aree montane italiane sono dal rapporto prese in considerazione per rilevare come i 30 comuni più "ricchi" e anche i 27 comuni più poveri dell'intero territorio italiano si trovino in aree montane.**

Viene correttamente notato, nel rapporto, come gli effetti ambientali dello sviluppo economico montano (non per ultimo dovuti alla pressione turistica crescente) non possono essere ignorati ed, anzi, le misure di protezione ambientale debbono essere integrate in maniera crescente con le politiche di sviluppo delle montagne

**Nei rapporti con la comunità poi, l'Italia si è segnalata per essere l'unico paese montano ad aver sottoposto sotto forma di "Memorandum" del Governo italiano alla Commissione, l'attenzione sulla specificità della montagna (e non solo sotto il punto di vista dell'agricoltura di montagna)<sup>11</sup>.**

**E' auspicabile che la Commissione e la D.G. delle politiche regionali intraprendano finalmente la strada di un'iniziativa comunitaria e la proposizione di sovvenzioni globali per la montagna europea non centrata esclusivamente sulla ruralità o l'agricoltura o l'appartenenza del territorio alle aree definite depresse.**

Il pregio di questa iniziativa sarebbe, tra l'altro, quello di una sperimentazione di esperienze di sviluppo autocentrato (in analogia con iniziativa LEADER) da estendere alle ipotesi di cooperazione allo sviluppo della CEE nelle zone montane del pianeta caratterizzate da vero e proprio sottosviluppo economico-sociale.

<sup>11</sup> cfr. "Memorandum sull'agricoltura di montagna trasmesso dal Governo italiano alla Commissione e al Consiglio dell'U.E.", gennaio 1995.



### III . 6. LE NORME COMUNITARIE NELLA POLITICA PER LA MONTAGNA

- Direttiva n. 404/66 .Attività sementiera e vivaistica in campo forestale
- Direttiva n.ri 159, 160, 161 /72 sulle strutture agricole
- Direttiva n. 268/75 sull'agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate
- Direttiva n. 93/77 . Misure fitosanitarie a difesa dell'agricoltura e dell'economia forestale
- Regolamento n. 269/79. Azione comune forestale in talune zone mediterranee della Comunità  
Regolamento n. 763/85 .Proroga il Reg. n 269/79
- Regolamento n. 797/85 .Miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole
- Regolamento n. 2088/85 .Programmi integrati mediterranei P.I.M.
- Regolamento n. 3528/86 .Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e Regolamento n. 3529/86 Protezione delle foreste contro gli incendi
- Regolamento n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti.
- Regolamento n. 4256/88 .Azione di sviluppo e valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità.
- Regolamento n. 1609/89 .Modifica il Reg. 797/85 in materia di rimboschimento delle superfici agricole.
- Regolamento n. 1610/89 .Norme di applicazione del Reg. 4256/88
- Regolamento n. 1612/89 . Modifica il Reg. 355/77 estendendo ai prodotti forestali le misure previste per i prodotti agricoli.
- Regolamento n. 1613/89 . Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico. Modifica il Reg. 3528/86.
- Regolamento n. 1614/89 . Protezione delle foreste contro gli incendi. Modifica il Reg. 3529/1986.
- Regolamento n. 1615/89 . Istituzione di un sistema europeo di informazione e comunicazione forestale.
- Decreto del Consiglio n. 367/89 . Istituzione di un Comitato permanente forestale. 29.05.1989 approvazione (Consiglio Agricoltura del pacchetto di proposte.
- Regolamento n. 2328/91 . Sostituisce il Reg. 797/85. Titolo 6 misure per l'agricoltura di montagna e zone svantaggiate Titolo 8. Misure forestali nelle aziende  
Regolamento 2843/94 . Modifica . tra l'altro, il Reg. 2328/91.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**III.7. Eventi e tematiche europee ed internazionali rilevanti per la montagna italiana**

Molti sono gli stimoli, provenienti anche dall'estero, che la montagna italiana (e le sue organizzazioni rappresentative ed enti esponenziali) sono pronti a raccogliere.

In questa relazione si intende rispondere anche ad alcuni di questi stimoli consapevoli che la scala dei problemi della montagna e dell'ambiente è planetaria e non permette di isolarsi nei confini nazionali

***Il Rapporto Europa 2000***

Nell'ambito del già citato Rapporto Europa 2000 (redatto nel 1991 dalla D.G. delle politiche regionali della Commissione U.E.) una riflessione separata è stata dedicata al futuro delle aree rurali europee e, nell'ambito di questa, al problema della montagna. E' il segno di un'attenzione della Commissione per le cosiddette "terre alte" sparse in quasi la totalità del territorio europeo.

Le considerevoli differenze nelle aree montane (e assimilabili) delle nostre regioni non permettono una riflessione unitaria sui problemi della montagna europea, ma sono state ugualmente individuate alcune caratteristiche comuni che possono richiedere risposte comuni fra cui:

- spopolamento
- effetti ambientali delle decisioni
- valorizzazione turismo ecocompatibile
- diversificazione delle fonti di reddito agricolo ed extragratico
- condizioni climatiche estreme
- povertà dei suoli
- scarso livello d'integrazione con le aree circostanti
- limiti socioeconomici
- ricchezza ambientale e sua vulnerabilità

**La V Relazione periodica sulla situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni della Comunità**

Nella ricchezza di stimoli di tale rapporto (redatto nel 1994) dalla D.G. delle politiche regionali della Commissione U.E. pare di poter enucleare un tema specifico molto importante per la montagna italiana

La relazione collegando la tematica della Ricerca e Sviluppo Tecnologico e quella della coesione regionale afferma incidentalmente: "non sarebbe inutile procedere a trasferimenti di personale specializzato dalle regioni più sviluppate a quelle meno sviluppate, attuare progetti dimostrativi o applicare qualsiasi altra misura che contribuisca a convincere le imprese locali dell'importanza della RST per le loro attività".

Questa considerazione è particolarmente valida per le piccole e medie imprese che figurano spesso tra le principali promotrici delle innovazioni tecnologiche".

Tale stimolo è già stato colto dal legislatore italiano nell'art. 14 della Legge sulla Montagna del 1994 quando prevede che il CIPE e le Regioni emanino direttive tendenti a sollecitare la pubblica amministrazione a decentrare nei comuni montani attività e servizi quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati.

Analogo intendimento era mostrato in maniera lungimirante dalla legge per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina quando prevedeva l'istituzione di un istituto superiore di studi di economia montana nel territorio di riferimento

***La convezione delle Alpi***

Non può dimenticarsi, fra gli eventi rilevanti per la montagna italiana la ratifica da parte italiana della convenzione internazionale sulle Alpi che, per la prima volta considerando patrimonio comune europeo l'arco alpino dei due versanti, ha considerato l'ecosistema montagna come un "unicum" inscindibile e ha stretto in una rete di legami forti tendenti alla salvaguardia dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo economico sostenibile i principali partners frontalieri.

***L'Agenda 21***

Come noto l'Agenda XXI è stata adottata alla Conferenza delle nazioni unite sull'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro 1992.

In attuazione di tale importantissimo documento che, ha portato ad un primo importante risultato, cioè il compimento della riflessione avanzata oltre 20 anni fa sullo sviluppo sostenibile (e i limiti dello sviluppo), l'Italia con una deliberazione CIPE (28/12/1993) ha adottato un piano nazionale per lo sviluppo sostenibile.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Solo alcune riflessioni condotte dalla conferenza internazionale hanno fatto oggetto del piano nazionale essendosi il piano italiano concentrato principalmente sui problemi dell'energia e dell'industria (ma anche dell'agricoltura, dei trasporti, del turismo, della gestione dei rifiuti) in una visione fortemente squilibrata (tipica del resto di un paese industriale qual'è l'Italia) dei problemi dello sviluppo economico.

*Non esiste riferimento nel piano nazionale ai problemi della montagna. Tuttavia è estensibile alla montagna la maggior parte delle considerazioni svolte nel piano italiano in special modo quella sull'agricoltura sostenibile.*

L'Agenda XXI, nel suo capitolo 13 dedica invece un cospicuo approfondimento alla montagna con un contributo dal titolo: "gestire ecosistemi fragili: lo sviluppo montano sostenibile". La montagna vi è definita "maggior ecosistema che rappresenta la complessa e interrelata ecologia del nostro pianeta" e le zone montane risultano essenziali per la sopravvivenza dell'intero ecosistema terrestre.

E' indubbio che i pur rilevanti problemi della montagna italiana non sono minimamente comparabili a quelli delle altre aree montane del pianeta situate nelle zone del globo più povere.

La montagna italiana appare, al confronto di quelle, sempre "montagna del benessere".

Tuttavia non si può dimenticare che secondo una riduttiva stima circa il 10% della popolazione mondiale dipende dalle risorse montane.

Fra le basi di azioni dei programmi viene ritenuta vitale la creazione di banche dati globali relative alla montagna per lanciare programmi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile di ecosistemi montani (U.S.I.M).

Fra gli obiettivi indicati ai governi dall'Agenda 21 quello di "sostenere un'istruzione superiore mediante associazioni e ricerche di sussidi per studi ambientali su zone montane e collinari, particolarmente per candidati provenienti da popolazioni indigene montane": un'indicazione che questa relazione intende accogliere e far propria.

Fra le altre rilevanti indicazioni dell'Agenda 21 quella di "integrare tutte le attività inerenti foreste, terreni da pascolo e fauna selvatica in modo che siano mantenuti gli specifici ecosistemi montani" e "diversificare le economie montane".

Sarebbe impossibile sintetizzare in questo documento i molteplici stimoli ai governi contenuti nell'Agenda 21, ma si vuole qui ricordare come la montagna sia definita "un magazzino di diversità biologica e di specie in pericolo".

#### *La terza conferenza europea delle regioni di montagna*

(settembre 1994).

Durante questo importante incontro, per mezzo di un autorevole rappresentante italiano (D.R.E. Martinengo) le linee della politica della montagna venivano così sintetizzate:

- salvare il patrimonio "montagna" naturale, umano e culturale;
- consolidare il rapporto uomo-territorio nella misura ottimale rispetto alle esigenze di una esistenza civile e moderna,
- perseguire una strategia di sviluppo durevole che affronti, ove possibile, le cause strutturali e non soltanto gli effetti dello squilibrio socio-economico;
- rendere competitive le condizioni di vita nella montagna attraverso lo sviluppo dell'occupazione, il miglioramento dei servizi ed una adeguata attenzione alle esigenze delle culture locali.

Inoltre, evento estremamente rilevante, durante la conferenza è stata discussa l'adozione (e il contenuto) di una "CARTA EUROPEA DELLE REGIONI DI MONTAGNA" che si propone di rendere obbligatorie la realizzazione di studi di impatto sull'ambiente (VIA) nel corso del procedimento di adozione di infrastrutture, di progetti industriali o turistici suscettibili di danneggiare e l'ambiente montano.

#### *Accordo quadro sulla cooperazione transfrontaliera*

Il primo agosto 1995 è entrato in vigore l'Accordo quadro sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali sottoscritto a Vienna il 23 gennaio 1993. Si ritiene che tale accordo possa aprire nuove prospettive per le collettività montane anche per la loro integrazione con i programmi operativi INTERREG.

### III.8. QUADRO STORICO NORMATIVO NAZIONALE

#### *I precedenti della legge 97*

La realtà montana nel nostro Paese rappresenta una quota consistente del territorio, circa il 54% tra arco alpino e dorsale appenninica, con una popolazione residente di oltre 10 milioni di abitanti. Montagna, pertanto, con caratteristiche e peculiarità sensibilmente diverse tra zone tipicamente alpine e fascia appenninica che attraversa da nord a sud l'intera nazione.

Un breve cenno storico sulle tappe fondamentali che hanno contrassegnato l'evoluzione della politica di intervento per la montagna italiana sembra necessario.

Anche se la previsione di una specifica attenzione per le aree montane in Italia è contenuta per la prima volta nella Costituzione repubblicana del 1948 (art. 44) l'origine di tale politica risale al 1923 quando, con la promulgazione della legge n. 3.267, lo Stato tentò il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e territori montani. Prima di allora non si può infatti parlare di una politica montana, ma, al più, di politica forestale, di tutela del bosco per la sua funzione idrogeologica. Con la citata normativa del 1923 - cosiddetta legge Serpieri - si giunse ad affrontare nella sua integrità il problema dello Stato e dei proprietari: si riconosceva in buona sostanza la necessità che le sistemazioni idraulico forestali dei bacini montani dissestati fossero integrate da opere di sistemazione e trasformazione agraria e di miglioramento fondiario. Se tale provvedimento ebbe il pregio di costituire una organica base per l'attività dello Stato in tema di politica forestale, d'altra parte realizzò una impostazione del "vincolo per scopi idrogeologici" che aveva una validità ai fini dell'interesse collettivo, ma certamente scarsa ripercussione sulla vita del montanaro e sui suoi problemi in senso generale, cui infatti la legge del 1923 non faceva alcun cenno. L'aggravarsi in montagna della crisi economica e sociale di quegli anni provocò la rapida espansione del fenomeno dello spopolamento, che raggiunse livelli consistenti negli anni '30 di questo secolo.

Lungi dal realizzarsi una vera ed adeguata politica per la montagna, è tuttavia del 1933 l'emanazione del Regio Decreto 13 febbraio, n. 215, con il quale si pose mano alla sistemazione organica della bonifica integrale ed agraria in Italia (che tale restò sostanzialmente sino al 1952) con mire produttivistiche che introducono nelle problematiche montane l'aspetto economico, anche se settoriale. Con la Costituzione della Repubblica italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948, si afferma per la prima volta in modo esplicito (art. 44) il principio della necessità di interventi legislativi specifici a favore delle zone montane, sul quale si imporrà buona parte dell'azione di politica per la montagna del nuovo Stato repubblicano.

Occorre attendere il 1952 per vedere approvata la legge n. 991 "Provvedimenti in favore dei territori montani", che dettava norme per l'individuazione dei Comuni montani e classificava i comprensori di bonifica montana distinti da quelli di bonifica integrale nei quali costituire i relativi Consorzi per la redazione del Piano generale di bonifica montana e l'esecuzione di opere di bonifica.

Successivamente vanno in particolare ricordate la legge del 1955 (D.P.R. n. 987 del 10 giugno) che ha introdotto la previsione dei Consigli di valle, la normativa sui Bacini imbriferi montani (legge n. 959 del 1953), nonché la legge 3.12.1971 n. 1102, che rappresenta certamente il passaggio determinante della politica legislativa italiana in materia, avendo creato il presupposto per la costituzione delle Comunità montane.

Per quanto la formale introduzione generalizzata della Comunità montana nell'ordinamento giuridico del Paese debba farsi risalire alla citata legge n. 1102/71, in epoca relativamente recente, tale Ente non è stato tuttavia una novità assoluta per il nostro sistema. La radice di questa istituzione locale va rintracciata essenzialmente nei Consigli di valle sopra menzionati, sorti sulla base del D.P.R. n. 987/55 (art. 13), in particolare nell'arco alpino, quali consorzi permanenti di Comuni montani, non di natura obbligatoria ma come organismi facoltativi. Per la verità non si trattava di consorzi tipici, frutto di un mero fenomeno di cooperazione e associazione tra Comuni, bensì di un modello per certi versi atipico, caratterizzato da un dato territoriale-comunitario (la "vallata" come insieme di Comunità umane e di località di una medesima area montana con una certa identità storico-sociale unitaria) e da finalità peculiari non specifiche, non discendenti espressamente dai Comuni, ma volte a favorire il più razionale sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.

La grande portata innovativa che caratterizza la scelta compiuta dal Legislatore nazionale con l'emanazione della citata legge n. 1102/71, è costituita dall'aver si recepito gli elementi sostanziali caratterizzanti i Consigli di valle, ma di averlo fatto prevedendo la obbligatorietà della costituzione su tutto il territorio della

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istituzione locale Comunità montana, in ambiti socioeconomici omogenei, al fine della valorizzazione della montagna attraverso speciali modalità di intervento pubblico.

La Comunità montana sorge pertanto come associazione obbligatoria di diritto pubblico, dotata di autonomia statutaria, con competenza potenzialmente generale di governo e tutela del territorio qualificato come montano, destinataria del preminente ruolo di ente di programmazione che costituisce, dal punto di vista delle competenze, una assoluta novità nel panorama dell'amministrazione locale italiana.

Le Comunità montane iniziano quindi ad operare (per la verità qualche anno dopo il varo della legge istitutiva, che demandava alla legislazione regionale la loro effettiva delimitazione nonché limiti e modalità di esercizio delle funzioni) come organismi essenzialmente di programmazione, Enti esponenti dei bisogni di progresso socioeconomico delle popolazioni residenti. Si stabilisce così per la prima volta nel sistema dei poteri locali un ordinamento differenziato, inventando ruolo e modalità di funzionamento di un nuovo organismo che la recente legge 8.6.90 n. 142 di riordinamento delle Autonomie locali ha opportunamente qualificato come ente locale, a vocazione potenzialmente generale. Il pur apprezzabile impianto generale introdotto dalla legge n. 1102/71 (confermato sostanzialmente dalla citata legge n. 142/90) è da ritenersi ancora sostanzialmente valido, anche se non ha potuto corrispondere pienamente alle attese.

Le motivazioni del fallimento per alcuni interpreti sono riconducibili principalmente al farraginoso e diversificato funzionamento dell'istituto regionale, alla mancata attuazione del D.P.R. 616/77 sul trasferimento delle funzioni delegate a Comuni, Province e Comunità montane; al recupero di posizioni e comportamenti centralistici da parte del potere centrale.

Tutto ciò avrebbe concorso a produrre non poche difficoltà del comparto autonomistico nello svolgere la propria politica di intervento al servizio delle popolazioni locali.

In particolare le Comunità montane si sono trovate ad operare in un clima di scarsa disponibilità di risorse finanziarie e con gravi limitazioni di carattere strutturale ed organizzativo. La legge n. 1102/71, ad esempio è stata ampiamente disattesa per quanto concerne segnatamente la previsione di cui all'art. 16, che contempla la riserva di una adeguata quota di finanziamenti statali a favore dei territori montani nella elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo.

Il limite più evidente dell'operazione però è nell'equivoco "pianificatorio" delle norme sui piani di sviluppo socioeconomico che avrebbero dovuto, per il solo fatto di essere stati formulati, anche realizzarsi.

Un fallimento che anche la pianificazione economica nazionale in quegli anni sperimentò. Resta poi da comprendere con quali risorse economiche, professionali, umane queste comunità avrebbero dovuto elaborare i propri piani.

La stessa deludente esperienza si è verificata, a livello regionale, per gran parte della programmazione operativa del QCS '88-93.

La legge n. 142/90 più volte citata, è da considerarsi una buona legge, al di là dei particolari limiti e delle specifiche e residue problematiche.

Si è portato a compimento un complesso disegno riformatore a razionalizzazione di un sistema amministrativo locale divenuto ormai per tanti aspetti insufficiente e inadeguato a regolare in modo funzionale e moderno l'organizzazione dei poteri decentrati dello stato. I contenuti innovativi ci sono. Basti pensare, per quanto più da vicino ci riguarda, alle prospettive di riorganizzazione dei piccoli Comuni - per i quali si sono create le condizioni di un significativo processo di ammodernamento, rivitalizzazione ed efficienza organizzativa - e alla conferma e valorizzazione del ruolo della Comunità montana.

Sulla formulazione finale degli articoli 28 e 29 è stata data una valutazione sostanzialmente positiva; affermazione della natura giuridica della Comunità montana quale ente locale; la previsione di una sua più razionale riorganizzazione territoriale, la conferma delle sue competenze istituzionali nello spirito della legge 1102/71, come Ente esponente dei precipi interessi delle realtà montane del Paese; un suo possibile rilevante ruolo anche come Unione dei Comuni, senza per questo perdere le funzioni proprie di Comunità montana.

Da segnalare inoltre, di grande rilievo, la costituzione, lungamente inseguita negli ultimi anni, di un apposito Comitato consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di occuparsi specificamente delle tematiche che ineriscono alla montagna e alle sue genti. Tale Comitato lavorò precipuamente per produrre una nuova proposta di legge di grande respiro sulla montagna italiana, che

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenesse conto delle esperienze maturate e delle future strategie per una moderna politica di sviluppo socioeconomico culturale dei nostri territori.

Come è oggi possibile una politica per la montagna? Se negli anni immediatamente successivi alla conclusione del secondo conflitto mondiale sussistevano effettivamente situazioni generali di grave disagio, che influivano anche sul piano dei fondamentali bisogni materiali della vita quotidiana, oggi forse la situazione, l'economia, il modo di vivere della gente di montagna si sono in qualche modo assestati. Ridimensionato l'esodo, largamente acquisito il concetto dell'esigenza di un rapporto equilibrato tra le risorse della montagna e i fruitori di queste, oggi obiettivo prioritario deve essere quello di realizzare per le popolazioni montane un adeguato livello di condizioni e qualità della vita rispetto al resto del territorio nazionale, in modo da ridurre ed annullare il "gap" tuttora esistente sia sul piano economico che nella dotazione dei servizi.

L'ambiente montano, le sue caratteristiche fisiche sfavorevoli e disagiate, non sono un problema momentaneo e superabile. La montagna non può guarire da tali mali che costituiscono la sua stessa natura. Occorre pertanto uno specifico rimedio. E questo non può che essere rappresentato da una specifica politica per la montagna, che tenga conto delle sue "differenze" e ne promuova e tuteli il possibile sviluppo.

La montagna d'altronde è stata ed è incontestabilmente grande dispensatrice di risorse e di beni per l'intera collettività nazionale. Ben poco le è stato restituito sino ad oggi. Se essa è serbatoio di risorse materiali, ambientali ed umane di cui il resto del Paese si avvale, è naturalmente necessaria la solidarietà dell'intera nazione affinché anche alla montagna tornino i frutti delle ricchezze che le vengono sottratte a favore della collettività umana.

La montagna va capita ed è soltanto da una diffusa sensibilizzazione della pubblica opinione e delle istituzioni che può derivare l'effettivo approccio alla risoluzione delle sue problematiche alla valorizzazione di tutte le potenzialità di sviluppo.

L'evoluzione successiva, come abbiamo visto, ha condotto all'approvazione il 3 dicembre 1971 della legge n. 1102, la quale ha consentito la costituzione delle Comunità montane.

Il 13 gennaio del 1994 ultimo giorno di attività normale del Parlamento prima del suo anticipato scioglimento le Commissioni riunite Bilancio e Agricoltura della Camera hanno definitivamente approvato, in sede legislativa e senza modifiche, il testo del disegno di legge recante "Nuove disposizioni per le zone montane" che lo stesso Senato avevano già accolto in sede referente il 17 dicembre nello stesso testo votato dal Senato il 1° dicembre 1993.

**Questa legge, la n. 97 del 31.1.94, riveste oggi un interesse strategico per la montagna italiana e per i cittadini che vi risiedono.**

La legge si connota come normativa quadro, contenente disposizioni che sono espressamente dichiarate principi fondamentali ai sensi della Costituzione, ai quali principi ed entro i cui limiti le Regioni debbono uniformarsi nella propria produzione normativa in materia.

Ciò discende dall'affermazione di fondamentale valore di principio, contenuta al 1° comma dell'art. 1, ove si proclama che la salvaguardia e la valorizzazione dei territori montani rivestono carattere di preminente interesse nazionale.

Tali caratterizzazioni preliminari della legge testimoniano già dalle profonde novità di cui essa si rende interprete come naturale sviluppo e completamento della precedente legislazione sulla montagna da un approccio di stampo prevalentemente assistenziale che in passato ha presieduto ai modelli di intervento pubblico, volto soprattutto a sanare gli squilibri economici e sociali tra aree forti e zone montane, si passa ora alla pratica delle azioni di sviluppo globale ed integrato del territorio, che deve trarre origine anzitutto dalla valorizzazione delle risorse presenti e rivolgere attenzione specifica all'armonica composizione delle diverse e convergenti esigenze di ordine economico, di qualità della vita, di conservazione dell'ambiente, di valorizzazione delle tradizioni culturali, sociali ed imprenditoriali tipiche della realtà montana.

Di grande rilievo è poi la previsione dell'art. 2 di un apposito Fondo nazionale per la montagna, aggiuntivo ad ogni altro trasferimento erariale, e di altrettanti fondi regionali destinati al sostegno degli interventi speciali previsti dalla legge, i quali si ispirano alla concezione di sviluppo globale ed integrato prima richiamato.

In sede di prima applicazione la legge si alimenta di risorse forse insufficienti alle reali esigenze, circa 60 miliardi nel periodo 1994-95, necessari all'applicazione della legge stessa, ma è pur vero che tale dotazione è aggiuntiva al Fondo per la montagna a sua volta alimentato dal Fondo

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazionale per le aree depresse, di ben più cospicua consistenza, del quale una quota viene ad essere vincolata per finanziare le finalità della legge per la montagna.

Tutte le norme di settore contemplate nel provvedimento, di applicazione nazionale o regionale, si ispirano nella descritta filosofia, che si ispira alla concezione di una più moderna politica di sviluppo economico, globale ed integrato, per i territori di montagna: dall'esercizio associato di funzioni comunali agli interventi in materia forestale e ambientale; dalla tutela dei prodotti tipici al sostegno alle attività piccolo imprenditoriali; dalle agevolazioni alla pluriattività agli incentivi all'insediamento in montagna; dal decentramento in montagna di uffici e servizi pubblici alla costituzione degli sportelli per i cittadini e alla semplificazione delle procedure di azione amministrativa.

Un ampio ed articolato ventaglio di possibili interventi dello Stato e delle Regioni e quindi una grande occasione per porre in atto un modello di sviluppo articolato, omogeneo ed intersettoriale volto alla graduale trasformazione e al miglioramento della qualità della vita dei residenti in montagna, nella prospettiva di una economia capace di coniugare ed integrare gli interessi generali di protezione ambientale e di armonico svolgimento delle attività, in relazione anche alle zone di fondovalle, sino alle grandi città.

La legge prevede quindi una serie di disposizioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo totale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità proprie dell'ambiente montano. L'esame di tali disposizioni è stato svolto nel primo capitolo.

Nelle pagine seguenti vengono esaminati in sintesi: oltre agli interventi di più diretta prerogativa statale, lo stato della legislazione regionale. Alle Province ed alle Comunità montane è demandato il compito di programmare gli interventi nei vari settori di competenza.

### III . 9. CRONOLOGIA RAGIONATA DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA SULLA MONTAGNA

#### PRIMA FASE (dal 1870 al 1919)

##### **Legge 20 giugno 1877 n. 3917 ( cd. Maiorana-Calatabiano)**

E' la prima legge del Regno d'Italia sulla tutela del patrimonio boschivo ai fini della stabilit  idrogeologica e di protezione del territorio mediante l'introduzione del vincolo forestale.

##### **Legge 2 giugno 1910 n. 277 ( provvedimenti per il demanio forestale e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura)**

Comprende disposizioni di natura vincolistica ed incentivi finanziari e fiscali a sostegno dell'iniziativa privata. Prevale l'esigenza di tutela del patrimonio boschivo ed un intervento centralizzato dello Stato. Sono posti severi divieti al disboscamento e al dissodamento dei terreni

#### SECONDA FASE

##### **R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267**

##### **( riordinamento della legislazione in materia di boschi)**

Raccoglie in un testo unico le disposizioni in materia di boschi e terreni montani. Considera la politica forestale come elemento di una pi  larga impostazione economica ed idraulica

##### **R.D. 3 gennaio 1926 n. 23 ( modificazioni al RD precedente)**

Si ripropone la logica vincolistica.

Vengono anche approvate varie leggi in materia di bonifica fondiaria ma le risorse finanziarie andranno prevalentemente ai consorzi di pianura.

##### **-T.U. n.3256/1923**

##### **-L. 18 maggio 1924 n. 753**

##### **- L. 24 dicembre 1928 n. 3134**

##### **- R.D. 13 febbraio 1933 n. 215**

Viene previsto il Piano Generale di Bonifica redatto ed eseguito dai consorzi di proprietari interessati.

I consorzi sono organismi dalla natura giuridica privata, ma aventi finalit  latamente pubblicistica di pianificazione settoriale.

Si tralascia la visione esclusivamente vincolistica e si sollecita l'iniziativa privata



**TERZA FASE**

**Costituzione italiana (art. 44) "La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane".**

- L. 29 aprile 1949 n. 264

- L. 9 aprile 1951 n. 338

- L. 2 luglio 1952 n. 703

- L. 11 dicembre 1952 n. 2529

Legislazione di sovvenzionamento pubblico ed esenzioni fiscali a favore della montagna.

**L. 25 luglio 1952 n. 991 (cd. Legge Fanfani)**

Provvedimenti in favore dei territori montani. Vengono posti incentivi, sovvenzioni, contributi per la valorizzazione di agricoltura e foreste con riferimento all'artigianato e al turismo. Ha una marcata impronta assistenziale.

**DPR 10 giugno 1955 n. 987**

**(decentramento servizi del Ministero agricoltura e foreste)**

E' prevista la costituzione di Consorzi a carattere permanente denominati " Consigli di Valle o Comunità Montane"

**L. 27 luglio 1967 n. 685 ( programma economico nazionale)**

La Montagna entra per la prima volta nella programmazione economica generale (part. 145 e 161)

**L. 3 dicembre 1971 n. 1102 (nuove norme per lo sviluppo della montagna)**

Costituisce attuazione del programma economico nazionale. Si tratta di un passaggio fondamentale poichè è la prima legge che costituisce espressione di una vera e propria "politica per la montagna". Le CM predispongono ed attuano i piani di sviluppo e i piani territoriali dei rispettivi comprensori

**L. 23 marzo 1981 n. 93 Disposizioni in materia di personale delle CM**

**L. 22 dicembre 1984 n. 887 art. 6 co. 34**

Le CM sono ammesse ai mutui della Cassa DDPP.

**L. 8 novembre 1986 n. 752 ( legge pluriennale agricoltura)**

Il CIPE adotta il Piano Forestale nazionale.

**L. 18 maggio 1989 n. 183 (norme per la difesa del suolo)**

Le CM partecipano con gli altri enti con sede nel bacino idrografico all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo.

**L. 8 giugno 1990 n. 142 ( nuovo ordinamento delle autonomie locali)**

Oltre al riconoscimento formale della natura di ente locale ed alla nomina statutaria e ad altre norme fondamentali contiene le norme, purtroppo ancora in parte inattuata, sulla ridefinizione delle CM.

**L. 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette)**

La Comunità Montana fa parte obbligatoriamente della Comunità di Parco.

**III. 10. LE NORME CHE ATTRIBUISCONO COMPETENZE ALLE C.M.****Quadro di riferimento nazionale**

Legge 3 dicembre 1971, n. 1102	Nuove norme per lo sviluppo della montagna.
Legge 1 marzo 1975, n. 47	Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.
Legge 22 luglio 1975, n. 382	Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della P. A..
Legge 10 maggio 1976, n. 352	Attuazione direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e zone svantaggiate.
DPR 24 luglio 1977, n. 616	Attuazione della delega dell'art. 1 legge 382/1975.
Legge 23 marzo 1981, n. 93	Disposizioni integrative alla l. 1102/1971.
Legge 18 maggio 1989, n. 183	Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
Legge 8 giugno 1990, n. 142	Ordinamento autonomie locali.
Legge 31 gennaio 1994, n. 97	Nuove disposizioni per le zone montane.

### III. 11. LO STATO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Le Regioni sono chiamate, nel sistema della legge per la montagna, a numerose attività legislative ed amministrative ed anzi si può dire che il peso maggiore della concreta applicazione ricade sulle stesse. Va ricordato che Regioni e provincie autonome devono legiferare per istituire i rispettivi Fondi regionali per la Montagna nonché in materia di concessione per piccole opere e attività di manutenzione ambientale, per la predisposizione di incentivi e premi d'insediamento a favore di coloro che trasferiscono la loro residenza in zone montane, in materia di concessione di finanziamenti per interventi di forestazione e agricoltura ecocompatibile, nonché emanando direttive per il decentramento di attività e servizi.

In mancanza di un quadro certo delle iniziative assunte si elencano, qui di seguito, le notizie principali che, pur frammentariamente, il CTIM è riuscito a reperire grazie alla collaborazione delle Regioni stesse e alla Segreteria della Conferenza permanente Stato/regioni/PPAA.

In diverse Regioni si è avviato un intenso dibattito sull'applicazione della nuova normativa ma, una sola Regione, il Piemonte, ha approvato tempestivamente due leggi per la montagna (una sulla salvaguardia del territorio per lo sviluppo socioeconomico delle zone montane ed un'altra che individua le fasce altimetriche nelle Comunità montane. E' stato anche istituito con legge il Fondo regionale per la montagna destinato ad essere alimentato anche dal Fondo nazionale.

Incidentalmente è da rilevare che l'attività di individuazione delle zone montane da parte delle Regioni risulta preliminare a qualunque iniziativa di politica montana, risultando il territorio montano in Italia, da una legislazione che ne ha esteso oltre ogni ragionevole limite i confini.

Singole regioni:

- Piemonte : ha istituito il Fondo regionale con uno stanziamento annuale di 4,5 mld. Risulta essere l'unica Regione che esegue un monitoraggio attento e specifico dei programmi di spesa per la montagna;
- Lombardia: non ha ancora istituito il Fondo regionale. La spesa regionale lombarda per la montagna ammonta nel bilancio pluriennale 95/97 a 30 mld. Non si è ancora proceduto al riordino delle organizzazioni montane di cui alla legge 97 art 3. Particolare importanza rivestono gli interventi per l'agricoltura di montagna che prevedono nel biennio 95/96 stanziamenti per 22 mld.
- Emilia Romagna: la legge regionale 5/1/1993 n.1 di riordino delle comunità montane prevede già l'istituzione del Fondo regionale per la montagna. Distingue chiaramente, nell'ambito della spesa regionale, gli interventi di spesa assistiti dall'UE da quelli non assistiti (destinando, per questi ultimi, oltre 43 mld a programmi per la montagna distribuiti tra riassetto idrogeologico, acquedottistica e consolidamento abitati, forestazione e programma per comprensori Appennino).
- Marche : (13 Comunità Montane) è stata approvata la LR 16 gennaio 1995 n. 12 che recepisce alcune delle norme della legge 97/1994; viene istituito il Fondo regionale con uno stanziamento per il 1995 della somma di l. 1 mld. per il sostegno degli interventi speciali di cui all'art. 2 comma 3 della legge 97. E' previsto nel bilancio di previsione un fondo di 2,5mld per il finanziamento dei programmi d'investimento delle CM.

Sono previsti altresì programmi di spesa nei seguenti campi:

- |   |         |
|---|---------|
| - miglioramento boschi zone montane : anni 95/99    | 4 mld   |
| - incremento boschi : annui                         | 1,5 mld |
| - incentivi forestazione su terreni a riposo: 94/96 | 36 mld  |

di cui circa 9mld in zone montane.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Liguria: è stato presentato un progetto di legge di riordino delle comunità montane attualmente in corso di approvazione. Particolarmente importante l'attività indirettamente mirante alla valorizzazione dei territori ai sensi della legge 97 dal punto di vista del riassetto idrogeologico e la difesa del suolo (la maggior parte dei finanziamenti, in questo campo sono destinati infatti alle comunità montane) Oltre il 69% della spesa regionale per l'agricoltura è destinato alle zone montane..

- PA di Bolzano: ha già disciplinato con vari provvedimenti diversi istituti della legge, ha individuato le zone montane, i comuni montani con meno di 1000 abitanti ed i centri abitati fino a 500 abitanti per gli adempimenti derivanti dalla legge.

- PA Trento: esiste la L.P. 7/4/1992 sull'agricoltura di montagna ed è allo studio la sua modifica; redige un'apposita ed esaustiva Relazione analitica sull'applicazione delle leggi provinciali sulla montagna.

- Abruzzo: è stata formulata una proposta in materia di Fondo regionale per la montagna. E' stata altresì approvata la legge di riordino delle Comunità montane.

- Molise: è stato approvato un disegno di legge di riorganizzazione delle funzioni degli EE.LL. che tiene conto delle disposizioni della legge.

- Veneto: possiede già una normativa specifica per la montagna.

Ha istituito il Fondo per gli interventi nei territori montani. Nel bilancio di previsione 95/97 evidenzia la somma di oltre 26 mld per interventi e trasferimenti in favore delle comunità montane e della montagna in genere, distribuiti in una pluralità di capitoli.

La recente tornata elettorale per il rinnovo dei consigli regionali ha negli altri casi, ritardato i relativi lavori nelle altre Regioni.

#### Il riordino delle Comunità Montane

Risultano approvate leggi regionali di riordino delle CM a norma della L. 142/90 solo nelle seguenti

Regioni:

Piemonte;

Veneto;

Toscana;

Lombardia;

Emilia Romagna;

Basilicata;

Campania;

Abruzzo;

Marche;

Val d'Aosta (di riconferma della precedente delimitazione).

Il problema della ridelimitazione delle CM costituisce una questione non secondaria per l'attuazione della legge per la montagna poiché l'art.1 comma 3 della stessa stabilisce che le disposizioni della legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 28. Tuttavia, in mancanza di ridelimitazione, la legge si applica ai comuni facenti parte di comunità montane ed ai comuni interamente classificati montani ai sensi della L. 1102/1971. La spiegazione dell'inerzia nel legiferare in questa materia può quindi essere individuata nell'esigenza di estendere il territorio di applicabilità delle provvidenze normativamente disposte con leggi regionali o statali.

---

**XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

L'esposizione qui riportata sull'attività legislativa ed operativa delle Regioni è necessariamente incompleta. Sono state infatti riportate le notizie disponibili alla data primo settembre 1995. Inoltre si segnala che ovviamente sono state riportate solo informazioni che le Regioni, attraverso la Conferenza permanente, hanno fatto pervenire.

Per l'attività programmatica a valere su fondi comunitari riguardante tutte le Regioni italiane è possibile consultare anche la parte dedicata ai Documenti unici di programmazione ( ob 2 e 5b) e al OCS ( 1994/99) situata nell'allegato di questa relazione.



## CAPITOLO. IV .

### QUADRO STATISTICO SOCIOECONOMICO E DEMOGRAFICO ED AMMINISTRATIVO DELLA MONTAGNA ITALIANA

Come si è detto anche in altra parte di questa relazione (cfr. introduzione pag.2 ), e per le ragioni ivi citate, per la redazione della presente Relazione sulla montagna non ci si è potuti avvalere dell'apporto del progettato sistema informativo montagna (SIM) (cfr. art. 24 L. 97/1994).

Il quadro conoscitivo sul quale si è operata la osservazione finalizzata alla presente relazione risulta, in generale, frammentario e ridotto in estensione ed approfondimento mancando, tuttora, una sistematica catalogazione delle informazioni dei diversi settori e discipline di interesse secondo la chiave di lettura "montagna"; un significativo apporto per il futuro potrà essere offerto dalla progressiva entrata a regime del citato sistema informativo per la montagna, attualmente in fase di studio. Sulla base delle informazioni disponibili si è tentato, tuttavia, attingendo alle più varie fonti (documenti contabili pubblici, statistiche ufficiali e non ufficiali, materiale il più vario proveniente da enti e gruppi esponenziali, ricerche economiche o sociali condotte in anni precedenti ed in seguito non aggiornate) di compiere l'opera di ricognizione richiesta dalla legge

**Pur con questi limiti è risultato un quadro generalmente soddisfacente ed esaustivo della situazione della montagna alla metà degli anni '90 ed anzi, ricco di dati, sfumature, potenzialità conoscitive.**

E' emerso che la montagna italiana sta, pur nelle varie peculiarità territoriali, conoscendo una fase di impetuosa transizione. Una fortunata formula sintetizza questo processo: da problema di tutto il Paese, la montagna si avvia a diventare una risorsa fondamentale. La stessa UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) tradizionalmente l'ente associativo esponenziale delle realtà montane, ha più volte sottolineato tale aspetto

Secondo una diffusa convinzione, che si ha ragione di condividere, la ragione di questa transizione sarebbe insita nel fattore spazio. Considerato, in questo contesto, non nella sua generale connotazione ambientale/territoriale (come in altra parte della relazione; cfr.: ambiente e montagna, cap V. .) ma, bensì, come mero fattore quantitativo di "disponibilità" grezza di territorio procapite.

Lo spazio, affermava la relazione del Comitato consultivo per la montagna costituito presso la P.C.M. nel 1990 "consente a società altrimenti sclerotiche, come rischiano ormai di essere le società occidentali caratterizzate da una lunga sedimentazione non solo storica, ma urbanistica di mantenere ancora una certa flessibilità nella organizzazione produttiva. Con un ettaro a disposizione per abitante, contro mezzo spettante all'Italia e ancor meno ai principali Paesi della Comunità Economica Europea, la Francia si assicura un grado di elasticità capace di entrare - anche come semplice partita invisibile - nei conti dell'economia.

Con quasi un ettaro e mezzo per abitante la montagna italiana si accinge dunque a trarre considerevoli vantaggi dalla maggiore plasmabilità pianificatrice, oggi che stanno finalmente giocando a suo favore le capitalizzazioni accumulate negli scorsi decenni dagli interventi pubblici e privati: e in primo luogo dallo sviluppo di quella rete autostradale o stradale che - a prescindere da ogni diverso giudizio esprimibile in altra sede - ha significato l'annullamento delle distanze esistenti da un capo all'altro d'Italia e, per la montagna la fine del suo più pericoloso nemico, l'isolamento."

Il fattore "accessibilità" e il correlato indice di perifericità sembra aver mutato completamente in circa 90 anni le condizioni di base dello sviluppo economico. Che ciò sia dovuto allo sviluppo della rete stradale allo sviluppo e autostradale anziché alla creazione di una capillare rete di trasporto su rotaia è altra questione, ma le condizioni sembrano definitivamente ed irreversibilmente mutate.

Permangono, (come si evince dalle tabelle in allegato.), sacche di isolamento montano e rurale, ma è indiscutibile che sia stata aggredita una causa di svantaggio comparativo.

#### IV. 1. Il nuovo assetto demografico

La profonda rivoluzione sociale ed economica ancora in atto, si riflette e traduce nelle statistiche demografiche. E' opinione largamente condivisa, e suffragata da dati statistici certi, che alla fine degli anni 80, per la prima volta dopo decenni, la montagna ha cessato di perdere popolazione. Si tratta di una evidente inversione di tendenza, anche se alcuni profili contraddittori non cessano di porre interrogativi sulla geografia dello sviluppo.

Ciò significa che il secolare problema dello spopolamento non appartiene più al novero delle storiche rivendicazioni del sottosviluppo, nel senso che pur permanendo come causa secolare dello svantaggio sembra essersi creato un più soddisfacente equilibrio tra risorse economiche (per definizione scarse) e risorse umane. Permane, forse, il connesso problema della cosiddetta "senilizzazione", ma, anche in questo caso si assiste a una promettente inversione di tendenza.

Nel rapporto "Montagna 2000" nel 1990 era posto in evidenza come fra il censimento 1981 e il 1° gennaio 1989 i residenti dei 3.513 comuni interamente classificati montani erano saliti da 8.709.000 ad oltre 8.783.000 con un aumento equamente diffuso tra <sup>12</sup> capoluoghi di provincia, minori centri urbani, comuni rurali, forse con una maggior accentuazione nelle Regioni del centro-meridione.

A determinare la nuova tendenza avrebbero concorso fattori naturali e sociali. Nel periodo 1982-89 il tasso di natalità dei comuni montani (10,3 per mille) non si è discostato da quello complessivo dell'intero Paese <sup>13</sup>: ciò sottolinea una vitalità insperata della popolazione montana atta a compensare l'invecchiamento provocato dall'esodo degli anni più remoti (con trazione della popolazione fertile). L'altro aspetto del nodo demografico (e conseguenza dell'invecchiamento della popolazione) si scorge nei dati sulla mortalità.

Il tasso nazionale (9,5 per mille) sale nei comuni montani al 10,8 per mille: ciò attribuisce ancora maggior risalto al dato sulla natalità.

Quanto ai saldi migratori (cfr tabelle CAIRE in allegato) nel territorio nazionale il rientro degli emigrati avrebbe originato nel lasso 1982-89 un saldo migratorio positivo dell'1,60 per mille annuo. Nei comuni montani raggiunge l'1,72 per mille pur con accentuate differenziazioni tra Nord (+2,53 per mille), centro (+3,69 per mille) e Sud che non raggiunge il pareggio.

Il dato sulla mobilità sociale è confermato dalla tabelle in allegato.

Appare poi certo che la montagna meridionale non manifesta l'attività e il dinamismo di altre zone marginali. La montagna del Centro-Nord, pur indebolita dal secolare esodo e inserita in un contesto di forte denatalità, conserva un equilibrio, dovuto presumibilmente alla circostanza di essersi conservata o di essere tornata insediamento ritenuto auspicabile sia per ex emigranti che per coloro che provengono da altre circoscrizioni comunali.

I dati brevemente citati possono essere variamente interpretati e non è escluso che dove i saldi si presentino positivi si sia in presenza di abbandoni di frazioni periferiche in favore dei capoluoghi comunali.

Si tratta del resto di un'evidenza sotto gli occhi di tutti. In molti casi è infatti continuato l'esodo dalle zone ultramarginali o ultraperiferiche verso il fondovalle.

Pertanto a falsare il dato è sicuramente intervenuto un movimento verso l'acquisizione di residenze anagrafiche montane dovuto a ragioni esclusivamente fiscali (cioè in parte fittizie).

Tuttavia, già da questi primi dati, emerge il profondo mutamento della società italiana negli ultimi decenni e la mobilità sociale innescatasi non sembra essere posta in discussione da tali fenomeni.

Per la citata ricerca su 3.513 comuni interamente montani:

- 624 hanno un movimento demografico positivo (sia saldo materiale che sociale),
- 554 presentano più nati che morti, ma più emigrati che immigrati;
- 1.289 posseggono un andamento inversamente alterno con più morti che nati ma con più iscritti che cancellati,
- 1.046 comuni hanno un movimento demografico del tutto negativo sotto il profilo naturale e sociale (di essi 579, oltre la metà, sono nel settentrione).

Sul piano delle interpretazioni dei fenomeni è stata giudicata improponibile la proposizione di una mera correlazione causale tra livello del reddito e atteggiamento demografico nel senso che ad un elevato tenore di vita corrisponderebbe un'evoluzione positiva della popolazione.

<sup>12</sup> Elaborato dall'INSOR per il CNR.

<sup>13</sup> Sono sempre dati e considerazioni tratte dal citato rapporto INSOR.



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In primo luogo perché molti sono i fattori che influiscono sulla dinamica della popolazione e in secondo luogo perché il legame appare anzi inverso.

Il caso costituito da alcune rinomate stazioni turistiche montane (elevato tenore di vita in presenza di contrazione della popolazione residente) sembra leggibile in termini di aumento della rendita fondiaria ed esodo conseguente verso le frazioni periferiche.

#### IV.2. La situazione economica

Pur non disponendo di dati aggiornati può preannunciarsi un giudizio che apparirà fondato al termine di questa relazione la montagna italiana (anche qui con le disomogeneità fra centro e centro e fra zone geografiche, insite in una lettura complessa della realtà) si conferma titolare di una notevole vitalità e attrattività economica

Elaborazioni INSOR contenute nel rapporto citato su rilevazioni CERVED (banca dati camere di commercio) mostrano che, al luglio 1990, le iniziative economiche censite nei comuni montani ammontavano a 535.505 su un complesso di 3 772 437 (14,2%) a fronte di una popolazione pari al 15,3% di quella nazionale. E' discutibile una traduzione in posti di lavoro di tale dato, peraltro precedente alla crisi economica dei primi anni '90, ma, di certo, nei comuni montani è stato registrato un tasso di imprenditorialità economica pari a 6,06 iniziative per 100 abitanti contro una media di 6,56 per l'Italia e di 6,65 per i comuni non montani. Si tratta quindi di tendenze confortanti quando si osservi che in alcune aree (trasformazioni alimentari ed edilizia) la intensità e la propensione al rischio imprenditoriale sono addirittura superiori alla media. Per converso appare una modesta vitalità nel settore finanziario (bancario e parabancario) con una resistenza alla "finanziarizzazione" dell'economia verificata in altre aree del Paese. Una tendenza che non intacca, tuttavia, la validità del circuito risparmio/credito/investimento nel suo complesso, ma, solo, rispecchia caratteristiche culturali di particolare concretezza e solidità delle popolazioni montane.

E' stata osservata una notevole vitalità del risparmio che perdura sia in zone di sviluppo turistico affermato che nelle tradizionali zone rurali e montane: si segnala una propensione al risparmio che non si traduce in investimenti nelle zone del tradizionale sottosviluppo italiano. Infine segnali particolari che gettano una luce particolare sul binomio economia-ambiente provengono da zone dove si è tentato un connubio tra sviluppo economico integrato ed ambiente montano protetto.

Viene segnalata nei comuni montani una mortalità imprenditoriale più bassa della media italiana che dovrebbe condurre, se confermata, all'aumento della coesione economica regionale complessiva. Resta, forse, l'eccessivo legame tra vitalità imprenditoriale delle zone di montagna e sistema economico familiare (frammentazione, piccole dimensioni delle aziende) che deve però far pensare non ad un limite ma, bensì, forse proprio alle ragioni di successo di un modello culturale ed imprenditoriale.

L'artigianato e il commercio segnano un punto di forza nelle zone di montagna. Elaborazioni dell'INPS riferite agli anni '80 segnalano un aumento dei titolari di esercizi commerciali (assoggettati ad assicurazione obbligatoria) da 178 937 e 204 073 legate forse ad un terziarizzazione dell'economia in linea con analoghe tendenze nazionali e con le tendenze dell'occupazione.

Lo stato di sottodotazione originario della rete distributiva commerciale rende forse il dato più significativo. La mancanza della grande distribuzione commerciale, forse ancora estranea alle tradizioni delle popolazioni montane, specie meridionali, spiega poi l'aumento dei piccoli punti vendita in oggetto.

Anche nell'artigianato, tradizionale punto di forza della montagna, le montagne degli anni '80 si è presentata con la sua vitalità: un'aumento maggiore della media nazionale da 270.951 titolari 1981 a 276.190 titolari nel 1989.

Significativo poi appare il dato anagrafico che concentra al raggiungimento della vitalità economica segnalata poiché in zone di montagna, sia nel settore del commercio che in quello artigianale, appare particolarmente elevata la percentuale di imprenditori al di sotto dei trent'anni. Ciò può essere frutto, d'altra parte, di carenza di opportunità di lavoro dipendente.

### IV.3. L'AGRICOLTURA : generalità

Si tratta, come noto, di un settore tradizionalmente legato all'economia montana, cui si riserverà particolare attenzione nella presente Relazione.

In questa sede si vuole solo affrontare qualche rilievo quantitativo appoggiandosi sempre all'autorità delle rilevazioni compiute dal Comitato per la montagna. Grande attenzione deve riservarsi al segmento professionale dell'agricoltura montana poiché (in disparte ogni considerazione sulla disponibilità dei dati ufficiali) non solo è tradizionalmente legato al territorio e all'economia locale, ma perché deve essere osservato separatamente dal connesso aspetto della occupazione temporanea in agricoltura: la lettura del fenomeno agricolo montano assume significati completamente differenti a seconda che si includa o meno nell'osservazione l'ampio campo di riflessione aperto dall'occupazione saltuaria, temporanea, integratrice di reddito, legata all'agricoltura "collaterale", o a quella che dà luogo ai fenomeni di "disoccupazione relativa" (come nei paesi in via di sviluppo) o, ancora, l'agricoltura produttiva. Inoltre l'espressione agricoltura, specie in montagna, va tradizionalmente specificata come settore integrato dell'economia, nel senso che sotto il fenomeno agricolo si ricomprendono e nascondono una serie vastissima di attività per pratiche produttive agro-silvo-pastorali allevamento, zootecnia, forestazione, piccolo commercio, artigianato, agriturismo, edilizia, turismo e ricettività. Il ruolo di integrazione di reddito da sempre rimesso all'agricoltura di montagna non rende poi giustizia del suo ruolo nell'economia complessiva delle zone montane e assai difficile si presenta una classificazione solo tradizionale del fenomeno in parola.

Limitandosi dunque solo all'agricoltura come fenomeno produttivo in base a dati sia pur non recenti (1981-1988), è accertata la contrazione avvenuta nel numero di famiglie coltivatrici professionali (accertata dall'INSOR in base a dati INPS sullo SCAU) che sarebbero scese da 229.192 a 175.525 (-23,4%). La fascia di età più produttiva (30/40) sembra più interessata all'esodo.

La massima intensità dell'esodo giovanile si registra nella montagna meridionale dove non sembra essersi affermato in campo economico produttivo nessun fenomeno d'inversione legato ai nuovi stili di consumo o attività ricreative a differenza della provincia di Bolzano dove si registra addirittura un incremento nelle famiglie con giovani sotto i trent'anni. Come noto la vicenda è senz'altro legata all'istituto dell'agriturismo e ad un complessivo atteggiamento culturale legato all'orgoglio del possesso di un patrimonio culturale e ambientale assai peculiare. Le statistiche disponibili segnalano, a fronte della caduta registrata negli anni '50 e '60, un incremento delle coltivazioni e della zootecnia montana in termini di produzione lorda vendibile, pur in presenza di un perdurante esodo giovanile, ma i fenomeni andrebbero letti, secondo un'interpretazione, nel generale contesto di difficoltà del settore primario più che come dato specificamente montano.

### IV.4 . TEMATICHE RILEVANTI PER LA MONTAGNA.: AGRICOLTURA, ZOOTECCIA, FORESTAZIONE, AMBIENTE

Per la rilevanza e l'intreccio reciproco di tali tematiche si ritiene di dover affrontare in questa sede una trattazione più approfondita delle stesse. Più in particolare, nella prospettiva adottata in questa relazione, appare più che mai evidente come nessuna forma di tutela e valorizzazione dell'economia montana (finalità che, come si è detto, rispondono ad esigenze trascendenti il limitato spazio delle attività economiche e produttive per ascrivarsi al più complessivo tema dello sviluppo sostenibile) può prescindere da una considerazione integrata di questi tre aspetti dell'economia montana e dal loro intersecarsi con la gestione integrata del territorio in una prospettiva di sviluppo ecocompatibile. Sono poi innegabili le reciproche interrelazioni fra i tre aspetti considerati e l'altra tradizionale attività produttiva rilevante per la montagna, cioè il turismo.

Gli scarsi risultati sinora ottenuti dalle politiche settoriali implicano la necessità di superare la logica di interventi sporadici e disarticolati.

In questo senso deve collocarsi il piano di forestazione congiuntamente al potenziamento dell'agricoltura di montagna, allo sviluppo della zootecnia, al potenziamento dell'arboricoltura da legno, alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali nonché alla realizzazione di infrastrutture e di opere di sistemazione idrogeologiche. Il problema fondamentale quindi, è quello di avviare un processo di razionalizzazione e di ristrutturazione dell'economia agricola montana, nel suo complesso, al fine di ottenere un incremento di reddito per la famiglia derivante dallo svolgimento dell'attività agricola e delle attività, ad essa connesse, ed un miglioramento globale delle condizioni di vita delle popolazioni montane indispensabile per il mantenimento dell'insediamento umano in quelle zone. Va chiarito che non si

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deve tendere ad evoluzioni radicali ed insensate, ma a tracciare chiare linee programmatiche sulle quali fare convergere gli incentivi pubblici che assumono così la funzione di "strumenti" di indirizzo per uno sviluppo ordinato ed aderente alle reali necessità economiche della collettività.

Si dovrà promuovere un più completo e razionale impiego in agricoltura di quella componente lavorativa che nella famiglia del montanaro risulta ancora sottooccupata realizzando, inoltre, una maggiore aderenza dell'attività agricola svolta alle reali possibilità del mercato.

Per garantire maggiori prospettive di sviluppo e di stabilità nelle aree collinari e montane, si deve fare riferimento ad una serie di azioni da attuare di cui le più importanti sono: l'orientamento della produzione agricola, l'aumento dell'occupazione giovanile, la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente, la promozione del turismo "sostenibile". Questi aspetti tutti importanti e strettamente collegati fra di loro variano in funzione della specifica situazione socio economica in cui vengono collocati. La crisi occupazionale e il deficit della nostra bilancia dei pagamenti nel settore agricolo-alimentare ripropone in maniera inderogabile il rilancio dell'agricoltura e di attività ad essa collegate nelle zone collinari e di montagna dove le condizioni pedoclimatiche lo consentono.

Le risorse di queste zone possono essere indirizzate verso quelle produzioni che gravano negativamente sulla nostra bilancia commerciale. Tra le attività proposte, sicuramente hanno grande importanza gli allevamenti tradizionali con ovini, bovini e caprini e animali di bassa corte ma anche gli allevamenti con alcune specie di ungulati che potrebbero essere allevati allo stato brado. Molto importante è pure lo sfruttamento dei prodotti del sottobosco, come tartufi, castagne, funghi, lamponi, mirtilli e alla frutta utilizzata dall'industria alimentare che costituiscono una reale integrazione di reddito per le famiglie.

Si tratta di attività di particolare interesse per lo sviluppo dell'economia delle zone montane che vanno seriamente prese in considerazione nei programmi di tutela e valorizzazione finanziati con fondi pubblici.

L'obiettivo di difesa del suolo inteso come risanamento della situazione idrogeologica e stabilizzazione di bacini idrografici condotto, ove possibile, con largo impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, può essere efficacemente affrontato, laddove le condizioni lo permettono, con interventi di forestazione protettiva e produttiva (specie pregiate) e con l'estensione del pascolo migliorato basato sulla diffusione di specie pabulari adatte a costituire una cotica erbosa che garantisca da un lato una adeguata difesa del terreno dall'erosione e dall'altro fornisca una quantità di foraggio sufficiente per favorire lo sviluppo di attività zootecniche anche attraverso una idonea rotazione dei pascoli.

Una corretta impostazione degli interventi a carattere zootecnico, forestale e ambientale nelle aree di collina e di montagna, può determinare un'importante rivalutazione dell'attività economica produttiva i cui effetti immediati sono la creazione di nuove fonti di lavoro, la stabilizzazione delle popolazioni nelle zone interne e il contenimento dell'esodo dalle campagne verso i centri urbani.

#### IV .5. Agricoltura e forestazione: segue

Non si posseggono notizie soddisfacenti in ordine all'impiego da parte delle Regioni dei fondi annualmente ripartiti ex legge 752/1986 ma, per certo, quasi tutte le iniziative di competenza del Ministero a norma della l. 419/1993 hanno ricadute nei settori dell'economia montana. Si segnala in particolare l'azione di cui alla lett. d) dell'allegato alla delibera CIPE 2 giugno 1994 di riparto dei fondi per gli interventi programmati in agricoltura poiché incide in materia di marchio di qualità dei prodotti agricoli e, quindi, del marchio montagna di cui alla legge 97. Si segnala altresì la lett. e) dell'allegato b/2 (azioni da realizzare di concerto secondo quanto previsto dalla l. 491/1993 art.2 comma 4 poiché riguarda espressamente gli interventi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuite alla competenza del Ministero<sup>14</sup>.

L'attuale assetto delle competenze, come noto, rende del tutto residuali le competenze dell'amministrazione centrale in materia di agricoltura, forestazione, zootecnia che restano concentrate nelle materie di competenza regionale. A tale proposito non si ritiene di riportare, neanche in appendice il riparto delle risorse tra le regioni poiché, mancando ogni indicazione sull'utilizzazione analitica di tali fondi non è possibile enucleare quanta parte di essi venga destinata alla montagna. Quanto agli interventi di carattere nazionale, orientati in modo prevalente a favore della montagna, particolare attenzione è stata rivolta agli interventi di forestazione attraverso il Piano forestale nazionale. La rilevanza culturale ed ambientale del sistema forestale ha reso necessario, per la prima volta a partire dal 1986, la stesura di un Piano forestale separato dal Piano agricolo, contrariamente a quanto, in precedenza, era sempre avvenuto ( legge Quadrifoglio). Il Piano ha recato un finanziamento annuale di 100 mld destinati alle Regioni, risorse che non appaiono commisurate alla rilevanza dei contenuti tecnico-operativi del Piano stesso.

In Italia l'agricoltura di montagna costituisce una componente primaria dal punto di vista strutturale: operano in zone montane il 21,7% delle aziende agricole (~57.087) con il 34,1% della superficie totale aziendale italiana (7.744.810 ettari). I dati censuari del 1991 evidenziano una ripartizione per zone


<sup>14</sup> 45 mld nel 1994 che costituiscono, tuttavia, una dotazione veramente insufficiente).

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altimetriche, sia della superficie totale media, sia relativa alla superficie utilizzabile media aziendale, così ripartita

TAB. 26 UTILIZZAZIONE AGRICOLA DEL TERRENO

	SUP TOTALE	SAU
	(milioni ettari)	
-montagna	11,7	5,5
-collina	6,3	4,5
-planura	6,2	5,4
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>7,5</b>	<b>5,0</b>



Tra l'altro, la SAU per zona altimetrica evidenzia che oltre 10.499.000 ettari, il 67% del totale della SAU nazionale, sono localizzati in aree di collina e montagna.

La proprietà terriera delle superfici agrarie montane è principalmente privata (4.305.000 ettari), ma di grande rilievo è la componente pubblica (3.172.000 ettari), dato quest'ultimo, che rappresenta i tre quarti della proprietà terriera pubblica a livello nazionale.

TAB. 27. Diminuzione della superficie agricola utilizzata (SAU) e della superficie totale (ST) dell'agricoltura italiana in montagna (.000 ettari)

anni	montagna	
	SAU	ST
1961	0	9.202,5
1970	4.404,2	8.642,1
1982	3.914,0	8.139,5
1990	3.639,2	7.744,8

Fonte: Istat I,II,III,IV Censimento generale agricoltura

TAB. 28 L'utilizzo percentuale delle superfici agrarie montane è il seguente

boschi	41,4%
prati e pascoli	29,6%
seminativi	12,9%
colture permanenti	4,5%
altro	11,6%

Dalle suddette percentuali si desume chiaramente il peso rivestito dalla risorsa bosco e dalla zootecnia per l'agricoltura di montagna.

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB 29 Le colture permanenti montane sono così costituite:

	ettari investiti	numero di aziende
olivo	32,7%	42,2%
vite	21,1%	50,3%
fruttiferi	21,1%	23,3%
(in massima parte melo e pero);		
castagne da frutto	0,8%	15,6%
altri.	4,3%	0,5%

E' da rilevare il peso sostanziale dei castagne da frutto, produzioni che riguardano circa 67.000 aziende montane

In oltre 350.000 aziende montane vi è una presenza significativa di bosco, costituito per il 40% da fustate

Tab.30 PRODUZIONI FORESTALI NON LEGNOSE 1993

prodotto	q.li	£(000)	prezzo unitario
castagne	677.224	100.590.751	148.534
pinoli con guscio	16.390	4.309.705	262.947
ghiande	476.994	47.973.990	100.576
sughero	97.196	127.529.222	1.312.083
sugherone	7.537	262.189	34.787
funghi	16.709	33.233.429	1.988.954
tartufi	1.305	19.948.924	14.403.555
nocciole	116.115	22.816.851	196.502
mirtilli	1172	1.030.344	879.133
fragole	690	741.650	1.074.855
lamponi	451	455.757	1.010.548

fonte ISTAT 1994

## IV . 6. La zootecnia di montagna

La zootecnia costituisce una fonte vitale di reddito per l'agricoltura montana, ma anche su base nazionale rappresenta una quota importante di produzione. In aziende montane vengono allevati il 17,6% dei bovini italiani, il 28,5% degli ovini, il 43,2% dei caprini, il 31,9% degli equini ed il 19,3% dei conigli

E' situato in montagna il 28,2% delle aziende zootecniche italiane nonché un terzo circa degli allevamenti bovini. Riguardo questi ultimi, il 6% è costituito da allevamenti con meno di 10 capi. A titolo di raffronto in pianura tale classe di allevamenti bovini costituisce il 35% del totale. **Risulta evidente, quindi, la frammentazione della struttura produttiva dell'azienda montana.**

Le aziende montane che producono latte sono circa 74.000, il 36% del totale nazionale. Anche in questo caso si tratta di unità produttive molto frammentate: **oltre il 78% delle aziende ha meno di 10 capi bovini.** In pianura tale classe di allevamenti rappresenta il 43% del totale.

Si evidenzia come, su base territoriale complessiva, la forma di conduzione delle aziende con vacche da latte sia essenzialmente quella a conduzione diretta del coltivatore (98,5%), e come l'86% di tali aziende impieghi esclusivamente manodopera familiare.

Purtroppo sulla pur relevantissima tematica della zootecnia in aree marginali, sull'allevamento estensivo e sull'allevamento brado di ungulati non è stato possibile reperire dati statistici aggiornati. Si tratta comunque di un settore che in pochi anni potrebbe rivelarsi vitale per la montagna italiana e per i terreni marginali o sottoposti a set aside (al pari delle produzioni forestali non legnose).

TAB 31a... Andamento della consistenza di capi bovini allevati per zona altimetrica (000)

anni	montagna	%	collina	%	pianura	%	Italia	%
1961	1.556	16,40	3.418	36,03	4.512	47,57	9.485	100
1970	1.409	16,20	2.998	34,48	4.289	49,32	8.696	100
1982	1.424	16,39	2.581	29,72	4.681	53,89	8.686	100
1990	1.354	17,45	2.255	29,06	4.150	53,49	7.759	100

Fonte: Istat I,II,III IV Cens. Generale Agricoltura

TAB. 31b . Andamento della consistenza dei capi suini per zona altimetrica (000)

anni	montagna	%	collina	%	pianura	%	italia	%
1961	458	13,65	1.448	43,20	1.447	43,16	3.353	100
1970	732	12,34	2.405	40,57	2.791	47,08	5.928	"
1982	765	8,55	2.768	30,93	5.418	60,53	8.951	"
1990	672	7,99	2.311	27,49	5.424	64,52	8.407	"

Fonte: idem

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## IV .7. Un tema rilevante: il marchio montagna

L'art 15 della legge 97/94, come si è detto nella parte dedicata all'attuazione della legge, colloca il marchio montagna nell'ambito dei prodotti a denominazione di origine o indicazione geografica ai sensi del reg 2081/92, non menzionando eventuali rapporti tra il marchio e le specificità di produzione di cui al reg 2082/92

La specificità di produzione di cui al reg. 2082/92, in effetti, è alternativa alla denominazione di origine di produzione (dop) in quanto essa viene attribuita per le caratteristiche peculiari di determinati prodotti che "si distinguono nettamente da altri simili", caratteristiche che "non risiedono nella provenienza o nell'origine geografica" (art.4 reg.2082/92).

Appare dunque evidente che il marchio montagna è troppo generico per costituire una specificità ai sensi del reg 2082/92. E' invece possibile che associazioni di produttori montani intraprendano l'iter per la registrazione comunitaria di specificità per determinati prodotti che, per la tradizionalità della loro lavorazione e per l'originalità delle caratteristiche organolettiche possono fregiarsi di tale attributo

**A) Riparto delle risorse tra Regioni e Stato (delibera Cipe 2.6.94) per interventi finalizzati alla montagna.**

Premesso che l'intervento italiano nell'agricoltura di montagna è fondamentalmente basato sulle indicazioni comunitarie in materia di aiuti al reddito, quote produttive ed aiuti strutturali si vogliono in questa sede affrontare alcune problematiche fra di loro connesse

Per alcuni comparti (cereali, leguminose, semi oleosi, bovini da carne e ovini), la riforma della PAC (la cosiddetta "Mac Sharry) ha previsto un'integrazione di reddito basata sulle produzioni medie per "regione agraria", cioè, a livello provinciale, per la pianura, la collina e la montagna. Appare evidente che tale integrazione non favorisce i produttori montani, che hanno rese medie sensibilmente più basse.

La Direttiva 75/268, tuttora in vigore sotto forma di reg. 2328/91, ha inoltre previsto la concessione di un'indennità compensativa in favore degli agricoltori delle zone di montagna, da concedersi in base agli ettari o in rapporto ai capi di bestiame allevati.

Infine, sono tuttora vigenti alcune misure strutturali che consentono aiuti agli investimenti nelle zone montane, quali il citato reg 2328/91, o i programmi operativi redatti per il raggiungimento degli obiettivi nn. 1 e 5b del reg 2081/93

**Tutti gli aiuti strutturali nonché la concessione dell'indennità compensativa sono, da oltre dieci anni, competenza esclusiva delle Regioni.**

Gli interventi di carattere nazionale direttamente in favore della montagna sono (come si è già accennato) costituiti soprattutto da quelli per la forestazione, attraverso il piano forestale nazionale, che, nel periodo 1986/1994, ha previsto, come si è detto, un finanziamento annuale di 100 miliardi destinati alle regioni.

La legge pluriennale di spesa in agricoltura (legge n.752/86), non ha previsto una specifica riserva di stanziamento in favore della montagna. Le Regioni, però, hanno destinato quote significative dei propri fondi in favore dell'agricoltura di montagna. Manca, tuttavia, un monitoraggio di tale spesa che dovrebbe essere di assoluto rilievo \*<sup>15</sup>

E' attualmente all'esame parlamentare (A.S. 2600) il nuovo strumento finanziario in agricoltura (la cosiddetta nuova Legge Pluriennale), che assegna la gran parte degli stanziamenti disponibili (l'80%) alle Regioni, senza vincoli di destinazione. Esso prevede la destinazione dei seguenti fondi per interventi programmati in agricoltura

mld				
1995	1996	1997	1998	1999
875	1650	1650	1700	1750

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la Delibera CIPE 10 maggio 1995 sono state già assegnate alle Regioni a statuto ordinario e al MRAAF i fondi per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura di cui alla L. 46/1995. A valere sulla autorizzazione complessiva di 800 mld la ripartizione operata ha così assegnato le risorse in parola (riserva del 20% in favore degli interventi di competenza del Ministero):

**TAB. 32 RIPARTO DEI FONDI PER L'AVVIO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA \_ ANNO 1995**

(L. 46/1995)

milioni di lire

REGIONI	PARAMETRO	IMPORTO
PIEMONTE	6,079	38.906
LIGURIA	1,999	12.794
LOMBARDIA	6,546	41.894
VENETO	6,486	41.510
EMILIA ROMAGNA	8,124	51.994
TOSCANA	6,128	39.219
UMBRIA	2,798	17.907
MARCHE	3,591	22.982
LAZIO	7,285	46.624
ABRUZZO	5,908	37.811
MOLISE	3,593	22.995
CAMPANIA	12,608	80.691
PUGLIA	13,175	84.320
BASILICATA	6,654	42.586
CALABRIA	9,026	57.767
MRAAF		160.000
TOTALE	100	800.000

E' appena il caso di ripetere che non si è in grado di conoscere la destinazione territoriale della spesa sia regionale che statale e, pertanto, non è possibile quantificare la parte di risorse destinate agli interventi programmati in agricoltura in territori montani.

Ogni intervento in favore della montagna è quindi affidato alla programmazione regionale che si esplica attraverso piani agroforestali regionali. Tale procedura ricalca fondamentalmente quella già prevista dalla legge 752 nazionale.

Come già esposto riguardo agli interventi strutturali comunitari, anche gli interventi strutturali nazionali in favore della montagna sono da oltre dieci anni effettuati esclusivamente a livello regionale.

La legge 752/86 ha comunque previsto, come si è detto, appositi stanziamenti - 100 miliardi annui - in favore delle regioni per l'attuazione del piano forestale nazionale. Il Piano, approvato dal CIPE nel dicembre '87, non conteneva priorità specifiche per la montagna, lasciando sempre ai piani regionali l'individuazione dei territori su cui intervenire. Considerato che il citato disegno di legge (AS 2600) di nuova Pluriennale prevederà l'approvazione di un nuovo piano agroforestale, si potrebbero prevedere alcune linee d'intervento specifiche per la forestazione in montagna specie per la sterminata superficie demaniale.

Oltre alle misure di carattere strutturale la politica in favore della montagna viene sensibilmente influenzata dagli interventi di mercato attuati dall'AIMA. Per il volume finanziario mobilitato (complessivamente circa 8 miliardi di lire annui), essi rappresentano uno dei più rilevanti aiuti pubblici all'agricoltura. Ai tali interventi, in gran parte a carico del FEOGA-Garanzia, possano assicurare la prosecuzione dell'attività agricola in montagna, nel gennaio scorso il MRAAF ha presentato al Consiglio dei Ministri il Memorandum "Agricoltura di montagna", inteso proprio a rafforzare gli aiuti al reddito delle aziende montane.

Le proposte italiane possono così riassumersi:

- per il regime di aiuti ai seminativi, esenzione delle aziende montane dal ritiro delle terre dalla produzione e maggiore compensazione del reddito,
- incentivi all'agriturismo;
- attribuzione all'agricoltore di uno "Status" nuovo, quello di guardiano del territorio. Tale servizio deve pertanto ricevere una gratificazione dalla collettività, in particolare dall'U.E.;
- misure specifiche in favore dei giovani agricoltori di montagna.



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per la zootecnia di montagna, introduzione di un premio per ogni litro di latte trasformato nella zona in cui si opera,

- franchigia per il superamento delle quote di produzione;
- incremento dei premi in favore delle vacche nutrici e degli agnelli;
- aiuti in favore dei prodotti di montagna bovini e suini trasformati (bresaole, prosciutti ecc.).

Viene infine proposto un aiuto comunitario per il recupero dei fabbricati rurali che presentino interesse storico architettonico.

#### IV . 8. I consumi.

*Se devono pur assumersi i consumi in genere come indice indiretto della solidità dell'economia montana più difficile è lo stabilire quali di questi vadano a tal fine selezionati.*

Ad esempio la diffusione dei veicoli automobilistici è poco al di sotto della media nazionale (immatricolazioni PRA) com'è, del resto, comprensibile per l'indispensabilità del veicolo sia per ragioni di lavoro che per le difficoltà legate alle carenze di trasporti pubblici o alle percorrenze chilometriche elevate legate alla distanza dai centri abitati di fondo valle.

I consumi procapite di energia elettrica (95% della media nazionale) nelle zone montane risultano superiori, addirittura alla media italiana (minore insolazione diurna? maggiore esigenze di riscaldamento?) un dato non confermato dall'autoproduzione delle municipalizzate e dal Meridione. L'indagine dei consumi tuttavia andrebbe approfondita ed estesa poiché se è vero che il consumo può rappresentare un indice del tenore di vita, purtroppo, il gruppo di indici rilevanti come segnali di sviluppo è ampio, storico e mutevole.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE	LA MONTAGNA ITALIANA AL 31.12.1994											
	COMUNI (A)		Comuni montani		B		Superficie		B1		Popolazione	
	Totale Mon.	Parz. Mon.	Totale (B)	% - A	% - A	C.M. N	Superficie Territoriale (Ha) (A1)	Superficie Montana (Ha) (B1)	% - A1	Totalità (A2)	Popolazione Montana (B2)	% - A2
Piemonte	1209	504	27	531	43,920	45	2539894	1316389	51,830	4303630	660692	15,350
alle d'Aosta	74	74		74	100,000	8	326260	326226	100,000	116943	116943	100,000
Liguria	235	167	20	187	79,570	19	541882	442181	81,610	1668898	342841	20,530
Lombardia	1546	530	13	543	35,120	30	2385865	1032384	43,270	8882408	1180735	13,280
Prov. Trento	223	223		223	100,000	11	621788	621788	100,000	452479	452479	100,000
Prov. Bolzano	116	116		116	100,000	7	740043	740043	100,000	444243	444243	100,000
Veneto	582	120	38	158	27,150	19	1836456	587628	32,000	4395263	383002	8,710
Fiuli Venezia G	219	84	21	105	47,950	10	784413	447307	57,020	1195055	178298	14,920
Emilia Romagna	341	95	29	124	36,360	17	2212318	846216	38,250	3920223	342522	8,740
Toscana	287	114	43	157	54,700	18	2299248	1085112	47,220	3528735	511470	14,080
Marche	246	102	22	124	50,410	12	969342	572221	59,030	1433994	304551	21,240
Umbria	92	61	24	85	92,390	9	845604	716271	84,710	814798	489884	61,350
Lazio	376	173	68	239	63,580	17	1722740	746810	43,340	5162073	687268	13,310
Abruzzo	305	194	32	226	74,100	19	1079413	814693	75,480	1255549	482904	38,460
Molise	136	111	12	123	90,440	10	443764	346533	78,090	331484	239885	72,300
Campania	551	197	104	301	54,630	24	1359533	772205	56,800	5668895	725927	12,810
Puglia	257	25	36	61	23,730	5	1935667	473378	24,460	4049972	325499	6,040
Basilicata	131	106	9	115	87,790	14	999227	696114	69,660	610821	347237	56,850
Calabria	409	217	68	285	69,680	25	1508032	989058	65,590	2074763	767055	36,980
Sicilia	390	102	83	185	47,440		2.570.631	940992	36,610	4997705	543269	10,870
Sardegna	375	211	21	232	61,870	25	2.408.989	1788980	74,260	1651902	811848	49,150
Totale	8100	3526	668	4194	51,780	344	30131109	16302329	54,100	56960039	10346148	18,170

Fonte: Elaborazioni UNCEM su dati ISTAT e rilevazioni dirette - I dati sulla popolazione montana sono aggiornati al 31/12/1993

## IV.9. I COMUNI MONTANI IN ITALIA

COMUNI TOTALMENTE E PARZIALMENTE MONTANI  
PER FASCE DI POPOLAZIONE AL 31/12/1993:

Comuni fino a 500 abitanti	n	852
Comuni da 501 a 1000 ab	n	839
Comuni da 1001 a 2000 ab	n	1057
Comuni da 2001 a 3000 ab	n	559
Comuni da 3001 a 4000 ab	n	319
Comuni da 4001 a 5000 ab	n	182
Comuni da 5001 a 10 000 ab	n	256
Comuni da 10 001 a 20 000 ab	n	94
Comuni da 20 001 a 60 000 ab	n	33
Comuni da 60 001 a 100 000 ab	n	2
Comuni da 100 001 a 250 000 ab	n	1
Comuni da 250 001 a 500 000 ab		-
Comuni oltre 500 001 ab		

Fonte: Elaborazioni UNCEM DPN su dati ISTAT e rilevazioni dirette

COMUNITA' MONTANE PER CLASSI DI AMPIEZZA  
DEMOGRAFICA AL 31/12/1993:

C M FINO A 10 000 AB	N	56
C M da 10 001 a 20 000 AB	N	113
C M da 20 001 a 40 000 AB	N	109
C M oltre 40 001 AB	N	66
TOTALE	N	344

Fonte: Elaborazioni UNCEM DPN su dati ISTAT e rilevazioni dirette

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Abbiamo visto che dunque la montagna italiana, escludendo le zone economicamente marginali, ha già subito un'inversione di tendenza con la fine dell'abbandono dei territori e l'arresto della "senilizzazione" della popolazione nel senso che avevano già raggiunto delle soglie limite e che per ambedue i fenomeni si assiste ad una inversione di tendenza con fenomeni di ripopolamento

Cos'è, dunque, oggi la Montagna? Un enorme riserva di natura, habitat, risorse, spazi che hanno conservato le loro caratteristiche di remota origine tali da renderla una riserva di spazio, valore e biodiversità

E', dunque, essenzialmente una risorsa ambientale in grado, essa stessa di conferire valore all'agricoltura, all'allevamento, all'artigianato locale purché, nel rispetto delle attuali tendenze del mercato si punti alla qualità, alla specificità, alla commercializzazione selettiva e alla diversificazione dell'offerta montagna ( prova ne sia proprio la L. 97/1994 con le sue disposizioni sui prodotti tipici )

Come apparirà dalla lettura di questa relazione e dall'esperienza più volte studiata dello sviluppo economico in aree protette (cfr. per tutto la ricerca Censis-Nomisma sul Parco Nazionale d'Abruzzo) l'area protetta e la produzione tipica tendono a promuoversi congiuntamente e vicendevolmente. Un disegno amministrativo unitario, per la prima volta in Italia, pone obiettivi simultanei o congiunti per le politiche della montagna quali ad esempio

- la difesa del suolo,
- la difesa del paesaggio,
- la gestione delle aree protette,
- la gestione di boschi e foreste
- la gestione delle acque
- il recupero delle cave
- la bonifica delle discariche

E' una potenzialità ed una ricchezza che non si può perdere nella successiva attuazione amministrativa

Infine la montagna è un sistema territoriale contraddistinto da complessità e alta specificità tali da non renderla governabile con logiche e politiche di settore

#### IV . 10. Il problema dei "piccoli Comuni"

Aderendo, in questa sede, ad una visione dell'organizzazione socioeconomica ed amministrativa del territorio italiano fatta propria dall'UNCEM<sup>16</sup> si ritiene che nonostante alcune vistose tendenze contrarie la vera peculiarità del territorio italiano, sia la sua organizzazione su una rete di migliaia di piccoli comuni (a volte piccolissimi). Più in particolare anche se esistono letture geoeconomiche apparentemente più sofisticate o diverse (ad es.: il tradizionale dualismo Nord-Sud) la rete dei bisogni, dei fabbisogni, dei comportamenti, dei servizi pubblici può essere efficacemente organizzata solo tenendo presenti i seguenti dati:

- esiste una specificità dello spazio rurale, della sua natura ed identità (riconducibile alla nozione di offerta ambientale) e l'identità del rurale è, definitivamente, nella sua possibilità, nel suo "privilegio" di poter, ancora oggi, organizzare il territorio;
- nella definizione più tradizionale di "piccolo comune" -la quale per ampiezza demografica contempla come soglia dimensionale quella dei 10.000 abitanti- qui accolta, oltre 7000 degli 8100 comuni italiani sono piccoli;
- in Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti vive oltre un terzo della popolazione italiana;
- a questi piccoli Comuni è demandato il governo del 72% del territorio nazionale
- oltre 3600 Comuni con meno di 2000 abitanti rappresentano un problema organizzativo attualmente irrisolto nell'offerta di servizi alla popolazione ( se solo si comprende quale sia il ruolo delle economie di scala nell'offerta stessa);


<sup>16</sup> cfr.: ricerca : " I piccoli comuni come soggetti di strategia per il governo del territorio " UNCEM , Appunti per un programma di ricerca sulla geografia degli enti locali. CAIRE

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- questi comuni presentano più o meno congiuntamente e nella più ampia gamma di composizione problemi di rarefazione insediativa, perifericità, reddito prodotto inferiore alla media U.E. ( pur non essendo disponibili, per quest'ultimo aspetto dati ufficiali sul reddito al livello subprovinciale) ;
- su 3,5 milioni di abitanti che vivono in piccoli comuni circa 1,1 vive in condizioni di perifericità estrema (sulla nozione di perifericità cfr tabelle appendice .CAIRE....);
- anche depurando tali dati dei piccoli Comuni che fanno parte di più ampi sistemi urbani e lungi dall'identificare la categoria di piccolo comune con quella di comune rurale, il ruolo di quest'ultima categoria è particolarmente accentuato;
- i piccoli comuni si concentrano nelle aree montane e collinari (6,4 dei 7,5 ml di abitanti residenti in piccoli comuni);
- il 33% dei piccoli Comuni è da ricomprendere nell'ambito di operatività dell'Ob. 1, il 30% nell'ambito del 5b.
- In questo caso, come in altri, si verifica la quasi totale sovrapposibilità della cartografia della montagna (anche in senso amministrativo) italiana con la rappresentazioni geoeconomica del territorio e del suo disagio. (cfr.: tabelle. CAIRE appendice)

## U.N.C.E.M.

### I "piccoli comuni" per zona altimetrica



TAV. 8


■ Montagna

▨ Collina

▤ Piano

# U.N.C.E.M

## I "piccoli comuni" e le Comunità Montane




TAV. 10

- Piccoli comuni appartenenti a Comunità Montane
- Piccoli comuni non appartenenti a Comunità Montane
- Altri comuni appartenenti a Comunità Montane

EDIZIONE CALAZ

# U.N.C.E.M


## I "piccoli comuni" e i parchi nazionali





# U.N.C.E.M

## "Piccoli comuni" per obiettivo di intervento Cee



TAV. 12

- Obiettivo 1
- ▣ Obiettivo 2
- ▤ Non eleggibili all'Ob. 1 e Ob. 2

ELABORAZIONE CALLE



## CAPITOLO V

### LA PRIORITA' AMBIENTALE

#### **Nuovi paradigmi e integrazioni delle politiche ambientali nelle altre politiche settoriali: il governo della montagna.**

Come noto le nozioni di paesaggio come contesto territoriale ambientale economico, sociale e fondiario, oltre che culturale, suscettibile anche di godimento estetico, salvo alcune limitate precognizioni, è nozione moderna, romantica e "latamente" culturale, ma nessuno dei più accorti scrittori di cose agrarie ha mai posto in dubbio, anche anticamente, il fenomeno dell'unitarietà del paesaggio inteso come espressione comprensiva dei diversi aspetti considerati. La "verticalità" nella comprensione dei problemi ambientali e di assetto territoriale, di paesaggio agrario, non è in fondo che una conseguenza dell'acclività dei terreni; la comprensione profonda di un problema economico produttivo sociale, fondiario, idrogeologico, forestale, non può avvenire, cioè, che in un contesto ambientale dove ciò che è più in alto nelle catene causali o nella scala altimetrica influenza ciò che sta in basso. La verticalità paradossalmente è sinonimo di comprensione "radicale" ossia della radice dei problemi sotto osservazione. Per queste riflessioni la nozione di ambiente (naturale, rurale, antropizzato, produttivo) costituisce ancora (e più che mai) un riferimento adeguato per chi rifletta sui problemi del territorio e non un limite. Ed essa non va troppo depurata neanche nel suo contenuto "estetico" e latamente culturale (in cui è adottato di solito più propriamente nell'accezione di "paesaggio" a volte considerato sinonimo di ambiente), avendo imparato dagli antichi, e dalla ricerca interdisciplinare moderna come i problemi abbiano una loro dipendenza reciproca ed anche il più apparentemente remoto nella rete dei legami causali degli elementi, gioca un ruolo decisivo in un ecosistema.

Anche di recente si è assistito ad una reviviscenza, nella letteratura, della cosiddetta "ecologia del paesaggio" e dei suoi rapporti con la pianificazione territoriale.

L'accostamento ecologia (che è disciplina appartenente alla biologia) e paesaggio (che per tradizione appartiene alla sfera dei fenomeni estetici, percettivi) può sembrare poco ortodosso mentre in ambito tecnico la nozione di paesaggio inteso come ambiente (environment nella terminologia anglosassone) è termine ecologico precisamente definito e designa il "sistema di ecosistemi naturali e umani" e il processo evolutivo della biosfera in cui si integrano eventi naturali e azioni appartenenti alla sfera della cultura umana.

In sostanza l'ambiente, nell'accezione ampia qui accolta, occupa nella scala biologica dei livelli di aggregazione della materia vivente un livello superiore rispetto ai singoli sottosistemi.

Ecologia del paesaggio dunque è ecologia dei grandi complessi ecosistemici nella loro dimensione globale, è, quindi, ecologia della totalità.

**Tuttavia queste considerazioni non devono farci tornare indietro ad un ruralismo retorico e vuoto, ad un approccio paesaggistico non integrato con la realtà produttiva.**

La nozione attuale di "ambiente", intesa come espressione polisemantica suscettibile di connotazioni le più varie, è quella che più risponde alla coscienza attuale e allo stadio attuale delle conoscenze.

In una continuità ideale nella comprensione della specificità dei problemi della montagna italiana possiamo individuare alcune fasi, distinte anche dai diversi atteggiamenti del legislatore:

- una prima fase nella quale alla realtà di un territorio come quello rurale montano in cui risiedeva circa il 60% della popolazione costretta da risorse e territorio limitato entro gli stretti limiti di una appena decorosa sussistenza faceva eco solo la coscienza delle élites culturali e socioeconomiche, del valore del paesaggio (con marcate connotazioni estetiche);;

- una seconda fase tesa, da parte del legislatore, alla mera salvaguardia o tutela dell'esistente;

- una terza fase segnata dai primi timidi tentativi di promozione economica compatibile con l'ambiente

La sintesi sequenziale è: indifferenza con timidi tentativi di salvaguardia - tutela - promozione).

Proprio perchè svincolata da una riflessione complessiva del fenomeno economico produttivo e sul tipo di sviluppo economico auspicabile (peculiare già di un approccio che, in termini moderni, definiremmo ambientalista ma non conservazionista) i tentativi di promozione del contesto economico-montano conservavano fino ad anni non lontani limiti e inadeguatezze che hanno portato a pretese forme di "valorizzazione" della montagna oggi considerate deprecabili (sono sotto gli occhi di tutti e non bisognosi di sottolineatura gli scempi perpetrati al territorio, alle acque, al patrimonio forestale e ambientale negli anni passati).

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anzi, oggi, per una singolare inversione di valori, anche nella coscienza sociale, e sia pure in approccio superficiale, sono considerate "zone belle" ossia paesaggio suscettibile di protezione e tutela quelle che solo 80/100 anni fa erano considerate terra ingrata da cui fuggire.

Naturalmente si parla, pur sempre, di zone montane e rurali di Paesi economicamente avanzati, cioè di un ristretto numero di Paesi privilegiati, non delle vaste aree di sottosviluppo presenti nel mondo.

Alcune remote eccezioni si segnalano, nella coscienza che le epoche passate hanno avuto, là dove la profonda conoscenza di un contesto economico e produttivo spingeva a concezioni di tutela "radicale".

Basti pensare al singolare e rigidissimo vincolo forestale che la Repubblica veneziana aveva posto sulle foreste del suo entroterra (foreste del Cansiglio e altri altipiani veneti) per le necessità indotte dalla cantieristica navale

Basti pensare, ancora, ad un altro fenomeno peraltro di ancora controversa lettura (sia storica che economica) quale quello delle proprietà collettive, delle partecipanze agrarie, delle regole montane e cadornine, dei domini plebei, degli usi civici nel centro e nel mezzogiorno d'Italia, dei demani collettivi, tutte espressioni (al di là delle interpretazioni storiche e giuridiche controverse) della capacità di adattamento delle norme e delle consuetudini di una comunità locale alla ristrettezza di una risorsa produttiva limitata qual'è il territorio e l'ambiente (nelle sue molteplicità quali, la terra, l'acqua, il bosco, la foresta).

Anzi tali assetti economico giuridici sembrano più che altro la prova di un'anticipata coscienza delle comunità locali dell'unicità dei problemi dello sviluppo economico integrato e perciò armonioso ed equilibrato.

Più pesante appare la mano dell'uomo sui programmi di bonifica fondiaria che dai tempi più remoti dell'Impero romano, alle bonifiche Icopoldine o a quelle postunitarie e fasciste hanno caratterizzato l'approccio dei governanti al territorio anche se motivati da forti elementi economici e socio-sanitari

La complessità del territorio italiano ha determinato diversi assetti economici e familiari di partenza e di arrivo e le più varie le forme di sfruttamento produttivo della terra, dell'ambiente, ecc.

Dalle zone del precoce sviluppo capitalistico della pianura padana o delle Prealpi al latifondo meridionale, dai contratti di affitto del nord alla mezzadria nel centro, al Feudo del Sud, dal territorio fortemente antropizzato delle pianure del centro-nord al latifondo montano del Meridione privo di insediamenti rurali sparsi e spopolato.

Eppure la unitarietà di fondo del problema montagna-ambiente-non viene mai meno

Il territorio italiano è infatti caratterizzato dalla presenza immanente di catene montuose, Alpi e Appennini, che non solo ne formano e conformano ogni struttura portante (orografia, corografia, idrografia, trasporti, realtà ed infrastrutture economiche, produttive) ma che gli conferiscono uno dei più elevati gradi di montuosità (è stato calcolato che solo il 23,3% del territorio italiano è di pianura o superficie pianeggiante, il 41,69% è collinare, il 35,2% è vera e propria montagna).

Anche amministrativamente (e sia pure con i limiti che in altra parte di questa relazione verranno approfonditi) il territorio italiano conta su 8100 comuni 3526 comuni totalmente montani e 668 parzialmente montani, con zone - anche ampie - della nostra classificazione amministrativa dove ancora il 100% della popolazione risiede in zone montane (Valle d'Aosta, Province di Trento e Bolzano) ed altre con oltre il 50% delle popolazione (Molise, Umbria, Basilicata) a livello nazionale il 18,17% della popolazione italiana risiede ancora oggi in territori montani

Si è detto della sequenza ideale che nell'azione amministrativa e nel processo legislativo ha condotto dalla indifferenza, alla salvaguardia, alla tutela attiva ed infine alla promozione della risorsa ambiente montano

Un altro implicito atteggiamento psicologico, specie nella legislazione degli ultimi decenni, ha contrassegnato i rapporti ambiente/montagna nell'azione dei pubblici poteri in Italia: si tratta del passaggio da un approccio direttamente regolativo e vincolistico (peraltro ancora presente) dell'ambiente che si è accompagnato sempre ad una legislazione avente carattere indennitario (fortemente riduttivo e con connotazioni assistenzialistiche pur essendo già un considerevole passo in avanti) ad un diverso atteggiamento, più propositivo dal punto di vista socio-economico.

In altre parole si è fatta strada, almeno implicitamente, l'idea che imponendo vincoli, obblighi, compressioni di diritti attinenti al territorio, al paesaggio, alle attività economico produttive fosse necessario "risarcire" le popolazioni locali di tali vincoli. Un approccio risarcitorio/indennitario dovuto alla contrazioni/compressione operata dai pubblici poteri e al ruolo "sociale" svolto da chi risiede in montagna.

La legge 97/1994 muove da questo stadio evolutivo e segna il passaggio ad un approccio non direttamente regolativo dell'ambiente, ma bensì, ricognitivo delle emergenze naturali ed umane e segna, altresì, anche se timidamente, il passaggio dall'antecedente risarcimento indennitario, consolatorio, ruralistico alla promozione economica e alla tutela ambientale indiretta: è vero si che il cittadino deve qualcosa in termini di solidarietà collettiva a chi presidia il territorio montano e marginale poiché il montanaro svolge funzione sociale e latamente pubblica, ma è vero altresì che i compiti di promozione

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**economica e tutela dell'ambiente non sono perseguiti direttamente dai pubblici poteri, ma affidati alla ricaduta positiva proveniente dalla comprensione complessiva delle ragioni socio-economiche e culturali che spingono un individuo a o una comunità a vivere in territorio montano.**

In altre parole il rispetto, la salvaguardia, la tutela, la promozione dell'ambiente naturale tendono sempre più a sposarsi con le attività economiche tradizionali locali da sempre patrimonio insito nella mentalità "ecologista" di chi vive in montagna a diretto contatto con la natura.

Sempre più ed in maniera profonda la priorità ambientale tende ad essere incorporata nelle decisioni pubbliche dei governi dei paesi economicamente più avanzati (nonchè in quelle delle agenzie internazionali dello sviluppo, o dei grandi intermediari finanziari dello sviluppo economico (BEI, FMI, BERS etc) sempre più diventa elemento pervasivo delle decisioni pubbliche e delle legislazioni, il più caratteristico documento dell'evoluzione della mentalità attuale

Basti pensare all'agenda 21 o all'art. 130 R del trattato U.E. in materia di sviluppo sostenibile.

Anche l'Italia ha adottato un piano nazionale dello sviluppo sostenibile come si dirà in altra parte di questa relazione

Un esempio della connessione strettissima tra problemi ambientali e problemi produttivi specie nell'agricoltura di montagna si può rinvenire nei dati sull'estensione dei terreni assoggettati a "set-aside" in Italia nel 1993. Tali dati anche se naturalmente riguardano i terreni più produttivi e, quindi, per definizione situati in zone di pianura, pongono il problema delle pratiche colturali compatibili e necessarie su terreni soggetti a messa a riposo

TAB n.34 SET-ASIDE NEL 1993

REGIONI	ETTARI
LOMBARDIA	28 940
VENETO	27.555
EMILIA ROMAGNA	22921
FRIULI VG	18914
PUGLIA	18.372
PIEMONTE	15.401
MARCHE	12.247
UMBRIA	12 229
LAZIO	11.968
SICILIA	10 987
BASILICATA	6.661
MOLISE	5.775
CALABRIA	5.033
CAMPANIA	2 812
ABRUZZO	2.154
SARDEGNA	2.098
LIGURIA	14
TRENTINO AA	2
TOTALE	206.052

fonte: elaborazione INEA su dati AIMA

## V. 1. LA PRIORITÀ AMBIENTALE NELLA NUOVA LEGGE PER LA MONTAGNA

La priorità ambientale, si è detto, tende ad essere incorporata in tutte le decisioni pubbliche odierne e costituisce un esempio di questo fenomeno la L. 97/1994 contenente nuove disposizioni per le zone montane

Quel che sembra certo risultare dalla lettura di norme quali quelle contenute nella legge 97 è che, nella coscienza del legislatore, non solo non esiste un "trade off" tra ambiente ed occupazione (cioè una loro incompatibilità reciproca), ma al dumping ambientale (di costi e quindi di prezzi) proposto da alcuni responsabili di scelte politico-economiche si può rispondere alzando il livello della sfida: invece di smaltire rifiuti altrui ed attirare attività economico-produttive inquinanti si può mirare ad attirare gli investimenti in attività produttive non inquinanti e ad alto valore aggiunto fra cui, ad esempio, un turismo rispettoso dell'ambiente.

In questo contesto un tema da offrire alla riflessione dei responsabili delle scelte politico economiche ed industriali è quello del rapporto tra investimenti per la difesa dell'ambiente ed aiuti a finalità regionale: gli investimenti a difesa e salvaguardia dell'ambiente costituiscono, infatti, una categoria di aiuti di stato in favore della montagna italiana compatibile con il Trattato U.E. .

Nelle decisioni d'investimento pubblico e, a volte, anche in alcune di quelle private, va facendosi strada una nuova sensibilità che porta dall'esclusiva concentrazione sul rapporto costo/prezzo alla considerazione del rapporto costo/qualità ed infine alla considerazione del rapporto costo/ambiente, considerato come un indice complessivo della qualità della vita

**Possiamo provare a verificare queste chiavi di lettura nel testo della legge per la montagna.**

Ed infatti già nel primo articolo (4° comma) della legge che riguarda le finalità complessive vengono definiti interventi speciali per la montagna "le azioni organiche coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e della potenzialità endogena propria dell'habitat montano"

Il significato di tale disposizione, che costituisce lo stesso supporto interpretativo di tutta la legge sembra chiaro lo strumento attraverso il quale sono svolte le azioni per lo sviluppo della montagna (cioè che costituisce anche il criterio informatore sotteso a tutta la nuova normativa) è costituito dal binomio "tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e potenzialità endogene proprie dell'habitat montano"

Fra i profili delle azioni poi, viene individuato, in primo luogo, quello "territoriale", mediante formule di tutela e promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle esigenze delle popolazioni residenti

Anche nei criteri di ripartizione del neostituito Fondo nazionale per la montagna (art. 2 comma 6) spicca la "esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo pastorali ecocompatibili" (su cui cfr. la parte specificamente dedicata)

Si segnala poi l'art. 7 dedicato alla tutela ambientale in forza del quale viene specificato ed integrato il contenuto dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico previsti dal nuovo ordinamento delle autonomie locali (L. 142/1990 art. 29 comma 3)

In forza di tale disposizione i piani di sviluppo socio-economico (adottati dalla comunità montana della quale è ribadita così definitivamente anche la natura di ente di programmazione) non possono prescindere dalle priorità degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano

Ma la priorità ambientale è pervasiva in molte altre disposizioni della legge sparse in vari articoli quali il comma 3 art. 7 (contributi ad agricoltori per opere ed attività di manutenzione ambientale, art. 8 (caccia, pesca e prodotti nel sottobosco), gestione del patrimonio forestale (art. 9), incentivi alla pluriattività dei coltivatori per sistemazione e manutenzione del territorio, forestazione, arginature, sistemazione idraulica etc (art. 17), valorizzazione sotto il profilo produttivo e ambientale delle organizzazioni montane per la gestione di beni agrosilvo pastorali in proprietà collettiva (art. 3)

Nel complesso delle disposizioni normative non sembra potersi individuare una contraddizione tra logica "produttivista" nello sviluppo della montagna e logica ambientalista risultando un organico contemperamento tra esigenze che lungi dall'esser contrapposte sono complementari

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**V.2.. Ambiente e Montagna nella programmazione settoriale italiana.**

Occorre preliminarmente rinviare all'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione della L. 752/1986 deliberata dal CIPE nel novembre 1993 da cui risulta che il cruciale legame agricoltura/ambiente non è approfondito nelle scelte pubbliche se non nella parte connessa alla forestazione. Si dispone tuttavia di dati in materia solo sulle iniziative di competenza del Ministero delle Risorse agricole e forestali perchè le Regioni (cui tale competenza è principalmente rimessa) forse in una malintesa interpretazione della propria autonomia sientano a far affluire "al centro" informazioni rilevanti a questi fini.

Nel 1993 è stato approvato con, deliberazione CIPE, (21/12/1993) il Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale

Si tratta di un fondamentale strumento di programmazione delle politiche ambientali.

Pur non essendo compresa nel programma una menzione specifica delle aree montane, tutta la tematica relativa alla gestione dei risorse idriche, alle azioni per la conservazione e fruizione dell'ambiente naturale in aree protette e non protette si ritiene possa incidere con grande vigore sul tema della montagna e della conservazione del suo ecosistema

Per inquadrare la materia occorre ricordare poi che in Italia esiste una legge quadro in materia di aree protette emanata nel 1991

Infine nel Dicembre 1993 è stato approvato dal Comitato per le aree naturali protette il primo programma triennale per le aree naturali protette con riferimento (incidentale alla montagna) al sistema delle aree naturali protette

Si tratta di un programma che contiene indicazioni di grandissimo rilievo soprattutto per le aree montane stabilendo, fra l'altro, l'allocatione delle pur modeste risorse finanziarie...

Anche nella legge 97 come si è visto nel paragrafo dedicato ai criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna la priorità ambientale si è rivelata pervasiva

**V.3. UN DATO INTERESSANTE :LA SPESA AMBIENTALE DELLE COMUNITA' MONTANE**

Si ritiene rilevante citare alcuni dati e tabelle tratti dalla ricerca svolta dal Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università degli Studi di Padova " Il conto consolidato della spesa pubblica per l'ambiente".... dalla quale emerge in maniera sorprendente il ruolo delle CM nella spesa ambientale.<sup>17</sup>

"Esse dispongono di specifiche competenze anche in campo ambientale e sono inoltre oggetto di una puntuale rilevazione da parte dell' ISTAT relativamente ai risvolti finanziari della loro attività complessiva; con tale analisi si intende stabilire il ruolo che esse svolgono sia dal punto di vista quantitativo che da quello della loro reale operatività, sebbene limitatamente ad un solo anno

Il quadro che si è configurato sulla spesa erogata dalle Comunità Montane nel 1989 per l'assetto del territorio ed i problemi dell'ambiente, appare estremamente interessante. Il totale dei pagamenti effettuati dalle Comunità Montane in campo ambientale assomma a poco meno di 270 miliardi (che rappresenta più di un quinto del volume complessivo delle erogazioni), mentre l'importo nel complesso impegnato in tale settore dagli Enti in esame è pari a quasi 690 miliardi di lire (cioè un quarto circa del totale degli impegni di spesa). Passando all'analisi della composizione della spesa ambientale delle C. M., va innanzi tutto precisato che gli stanziamenti destinati ai progetti di investimento nei settori di competenza, vale a dire tutela del patrimonio silvo-pastorale e dell'ambiente montano (forestazione e bonifica montana, rimboschimento), nonché smaltimento dei rifiuti e depurazione, costituiscono circa il 75% (in sede di cassa) del totale delle spese ambientali "

"... In secondo luogo, si deve prendere atto del fatto che le iniziative programmate nei settori ambientali sono in massima parte condotte direttamente dagli uffici delle C. M., giacché solo il 5-6% del relativo totale di spesa si trasforma in trasferimenti ad altri soggetti, pubblici o privati. Tale elemento va a confermare il ruolo svolto da questi Enti nei confronti soprattutto dei Comuni i quali nelle aree montane, non solo per

<sup>17</sup> cfr ricerca "Il conto consolidato della spesa pubblica per l'ambiente" Bruzzo A., Bombana M., Mazzocchi E., a cura di, Università degli studi di Padova, Dipartimento di scienze economiche, CLEUP, Padova 1994.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

caratteristiche oggettive ma anche per inveterate tradizioni di vero e proprio campanilismo, molto spesso non si coordinano tra loro e tanto meno riescono a gestire i servizi di competenza ad una più adeguata scala territoriale"

TAB.35. Distribuzione regionale aree protette \*

	Aree nazi		Aree regio		TOTAL	
	Superfici		Superfici		% aree prot	
	Ha	Ha	Ha	Sup. reg	Sup. naz.	Sup a p.
Piemonte	45 473	86 335	128 425	5,1	0,4	5,8
Val d'Aosta	37 500	3 521	41.021	12,6	0,1	1,8
Lombardia	66 325	250.217	310 998	13,0	1,0	14,0
Trentino	72 484	177.831	250.278	18,4	0,9	11,3
Veneto	15 028	38.800	82.230	4,5	0,3	3,7
Friuli VG	15 028	1 919	31 246	4,0	0,1	1,4
Liguria	29 357	107.925	107.925	19,9	0,4	4,9
Emilia R.	16	92.572	102.671	4,6	0,3	4,6
Toscana	45 807	91 800	123 148	5,4	0,4	5,5
Umbria	96.348	0	17.957	2,1	0,1	0,8
Marche	17 957	5.820	62 406	6,4	0,2	2,8
Lazio	34 047	79 654	112 886	6,6	0,4	5,1
Abruzzo	55 247	92.565	145.612	13,8	0,5	6,5
Molise	5 418	0	5 418	1,2	0,02	0,2
Campania	38 368	220	38.588	2,8	0,1	1,7
Puglia	11 667	0	10 117	0,5	0,03	0,4
Basilicata	94 465	77 000	94.254	9,4	0,3	4,2
Calabria	120 147	0	120 147	8,0	0,4	5,4
Sicilia	6 056	19 155	19 411	0,8	0,1	0,9
Sardegna	14 147	414 822	422.016	17,5	1,4	19,9
Totale	862 443	1.540.156	2.226.754		7,4	100

Fonte: "Interazione fra agricoltura e ambiente in Italia", Cannata G - Merlo M, a cura di INEA H Mulino, 1994 pag. 103

\* I dati sulla distribuzione territoriale delle aree protette della presente tabella differiscono da quelli adottati per l'individuazione dei criteri di riparto del Fondo nazionale delle montagne forniti ed aggiornati al giugno 1995 dal Ministero dell'Ambiente per i soli territori montani. (cfr. pag. ...)



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**TAB. 36 TIPOLOGIE PAESAGGISTICHE DELLE AREE PROTETTE IN ITALIA**  
**LA MONTAGNA PROTETTA**

tipologia	aree regionali			parchi naz			totale		
	n. aree	superficie	incidenza totale	n. aree	superficie	incidenza totale	n. aree	superficie	incidenza totale
zona alpi	29	412.772	30,34	3	235.620	26,15	32	648.392	28,67
zonamont	36	1.033.63	40,00	7	489.394	54,31	43	1.033.63	45,70

fonte: "Interazione fra agricoltura ed ambiente in Italia", Cannata G., Merlo M., a cura di, INEA, Il Mulino, 1994, pag 104

**LA TEMATICA DELL'AMBIENTE: attività del Ministero e stato di attuazione**

Occorre segnalare oltre al notevole impegno profuso dall'amministrazione fin dall'inizio dell'operatività della legge e dell CTIM anche alcune attività particolari che qui di seguito, brevemente si elencano:

- attività in seno al sottocomitato riparto del CTIM nella quale il Ministero ha fornito, tra l'altro, il necessario supporto informativo ed operativo ponendo a disposizione la normativa e l'elenco delle aree protette in Italia (cfr. in allegato cartografia ed elenco delle aree protette situate in zone montane);
- attività in seno al ctim per la redazione della presente relazione;
- attività di impulso e coordinamento del Servizio conservazione natura in materia di SIM (su cui cfr. più diffusamente, nella parte dedicata all'attuazione della legge).

Si ritiene inoltre necessario citare in questa sede due opere cartografiche di particolare interesse per l'attività del Ministero in ambito montano quali la Carta della Montagna e la Carta della Natura delle quali si riporta una breve nota di sintesi:

**LA CARTA DELLA MONTAGNA**

Nel 1978 è stato pubblicato un documento tecnico fondamentale per tutte le zone montane d'Italia, la "Carta della Montagna".

In essa sono affrontati tutti i più importanti aspetti di natura fisica economica e sociale dei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni.

Il documento che può considerarsi la base per il conseguimento delle finalità della legge 1102/71, è composto da 84 carte tematiche in scala 1:500.000 (6 tematismi per ognuno dei 14 fogli con cui è stato suddiviso il territorio italiano), 16 "carte campione" in scala 1:25.000, 22 tomi monografici, riuniti in tre volumi di cui il primo ha carattere introduttivo e metodologico, il secondo - suddiviso in 20 tomi pari a 20 monografie regionali - integra e commenta le informazioni regionali cartografiche, il terzo è relativo alle carte campione in scala 1:25.000.

I tematismi della carta in scala 1:500.000 sono limiti amministrativi, geologia e dissesti, opere idrauliche e idraulico-forestali, utilizzazione del suolo, strutture infrastrutturali e dinamica demografica, risorse naturalistiche e vincolo idrogeologico.

L'opera è stata realizzata con un rilevante impegno di molti studiosi e tecnici delle varie discipline interessate, coordinati dalla Geotecnica, società del Gruppo ENI, e sotto la guida ed il controllo di una Commissione interministeriale, ed ha richiesto un tempo di realizzazione ben più lungo rispetto ai 12 mesi previsti nell'art. 14 della legge 1102/71.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tutt'oggi, nonostante i limiti intrinseci che la complessità dell'opera comporta e il tempo trascorso dalla sua realizzazione, la Carta della Montagna resta un elemento tecnico fondamentale per affrontare le svariate problematiche della montagna a livello nazionale.

**LA CARTA DELLA NATURA**

L'art 3 della legge quadro sulle aree protette (394/91) prevede la realizzazione della Carta della natura al fine di individuare lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale

La Carta della natura sarà predisposta dai servizi tecnici nazionali, integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili, fra cui proprio quelli della succitata Carta della montagna, relativi al complesso delle finalità della stessa legge, 394/91, in particolare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale italiano


La Carta della natura è adottata dal Comitato per le aree naturali protette (costituito dal Ministro dell'Ambiente, che lo presiede, dai ministri delle risorse agricole, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica nonché da sei presidenti di regione o provincia autonoma) su proposta del Ministro dell'Ambiente

Il Comitato identifica, sulla base della Carta della Natura, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, previa deliberazione del Comitato


La Carta della natura si configura peraltro come uno strumento informativo di supporto alla conoscenza dello stato dell'ambiente su tutto il territorio nazionale. Essa mette in evidenza i "valori naturali" ed i "profili di vulnerabilità territoriale" sulla base dei quali sia possibile derivare le linee fondamentali di assetto del territorio

Gli indirizzi generali per la predisposizione della Carta della natura sono stati approvati dal Comitato per le aree naturali protette in data 7 settembre 1993. In tale sede il Comitato ha anche deliberato la costituzione di un gruppo di lavoro interministeriale con il compito di predisporre il programma di attuazione della Carta della natura e di definire le azioni di competenza per ciascuna Amministrazione; tale gruppo sta operando attraverso periodiche riunioni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



## CAPITOLO VI

### PROSPETTIVE DI LAVORO FUTURO DEL CTIM

Le prospettive di lavoro sulle quali il CTIM intende concentrare la sua attività futura, oltre al completamento e all'attuazione integrale del dettato della legge 97 in generale, sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- accoglimento dell'invito posto dalla risoluzione approvata in data 25/7/1995 con cui la XIII Commissione permanente della Camera impegna il Governo, ad assumere iniziative adeguate a livello UE affinché la Unione Europea stessa appronti un apposita normativa per la montagna d'Europa al fine di dare concreto avvio ad una mirata politica comune, che contempli altresì per le zone montane il superamento dell'attuale regime restrittivo delle quote di produzione e che preveda lo stanziamento di finanziamenti da destinare, ove costituiti, a Fondi nazionali per la montagna, come già fatto dal legislatore italiano, per lo specifico sviluppo di tali territori;
- Attività di stimolo affinché si giunga al rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna; esso dovrà essere annualmente rifinanziato con la legge finanziaria (art 25 co 2 L 97/94) in sede di predisposizione della finalizzazione "aree depresse" (eventualmente nella tabella D); diverso è il caso degli oneri per l'applicazione della legge stessa cui si farà fronte con le risorse derivanti dalla legge di bilancio.

Infatti in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale il CTIM, in quanto responsabile della coordinata attuazione della legge si adopererà affinché venga predisposta la consueta norma che autorizza il Ministro del Tesoro ad effettuare tutte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della legge 97/94 ed in tale sede occorrerà individuare i capitoli di destinazione dello Stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri presso i quali effettuare, con i decreti ministeriali di variazione, l'appostazione delle risorse.

- partecipazione alle iniziative dell'Anno europeo della conservazione della natura (1995) per il quale è stato istituito con dpcm 9 marzo 1994 un comitato nazionale italiano. il ctim intende rapportarsi con tale importante istanza;
- collegamento, nelle forme più opportune, con le attività del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali,
- collegamento con le attività della Consulta nazionale per l'Ambiente;
- partecipazione alla I° Conferenza nazionale sulla Montagna del 1995 ;
- elaborazione di una proposta di ratifica da parte italiana della III Conferenza europea delle regioni di montagna,
- proposizione al Governo dei mutamenti legislativi necessari per l'applicazione della legge ;
- perfezionamento del progetto SIM;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- esplicazione di un ruolo d'impulso e proposizione alle Regioni e alle Comunità montane attraverso la ricerca di un rapporto più integrato con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le PPAA (nonchè con la Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni);
- esplicazione del suo ruolo d'istruttoria e coordinata attuazione attraverso la selezione dei progetti di spesa per l'attuazione della legge 97 finanziabili a valere sulle risorse dell'art. 25 comma 1;
- elaborazione delle linee di una proposta normativa al Consiglio UE, da parte del CTIM, da offrire al Governo italiano anche a sostegno del memorandum italiano sull'agricoltura di montagna;
- sostegno ed impulso alla ratifica italiana della Convenzione sulle Alpi,
- sostegno italiano al parere d'iniziativa in materia di arco alpino posto all'ordine del giorno dei lavori del Comitato Economico Sociale dell'U.E.;
- impegno del CTIM sull'emergenza acqua; la montagna italiana è infatti sottoposta a prelievi idrici - per scopi idroelettrici ed irrigui - sempre più intensi, in forza anche di disciplinari di captazione delle acque pubbliche (molti dei quali senza scadenza) non coerenti con le esigenze di equilibrio dell'ecosistema.

Poichè l'attuazione della legge non può, in questa fase iniziale, prescindere da momenti di dibattito, di confronto, di sensibilizzazione e, anche, di definizione preliminare della montagna e dei suoi parametri, si è ritenuto di considerare quali tappe attuative anche la costituzione del CTIM e i suoi lavori, l'organizzazione di forum, incontri e seminari, la definizione di un questionario informativo da mettere poi a regime e inserire nel S.I.M

Come aspetti preliminari dell'applicazione della legge, infatti, si pongono.

**Il problema dell'informazione**

Tenendo conto delle finalità specifiche della legge, che pone come primaria l'esigenza della tutela dell'ambiente montano, si potrebbe procedere ad una intensa opera di sensibilizzazione e di corretta informazione sulle tematiche inerenti il valore ambientale-naturalistico della montagna e la sua valenza economica. La esperienza del CNEL (presente nel CTIM) in materia di arbitrati ambientali ha infatti posto in assoluta evidenza come alla base dei conflitti di interesse vi sia spesso una inadeguata conoscenza dei fenomeni e delle possibili soluzioni. Spesso tale carenza di informazione si traduce in errore di informazione, che a sua volta conduce a errori di valutazione, generando così ulteriori conflitti. I conflitti si risolvono spesso in una sorta di impotenza, di immobilità delle risorse, quindi, in ultima analisi, in una situazione svantaggiosa per i cittadini.

Sviluppando un flusso informativo, di "pressing", orientato verso le autorità di spesa, l'azione del CTIM potrebbe anche mettere in risalto l'importanza della manutenzione quale attività pubblica permanente, da svolgere attraverso il coordinamento delle comunità montane.

**Dall'informazione alla valorizzazione delle attività montane**

Il valore della montagna come ambiente e come "spazio", la storia e le tradizioni così speciali delle popolazioni montane, ma anche le potenzialità di sviluppo legate alle attività produttive e al turismo dovrebbero essere i punti sui quali fondare una prima azione informativa.

In particolare, partendo da questa attività di manutenzione, che per la montagna acquista un valore essenziale, si potrebbe affrontare con vigore il tema dell'agricoltura, al fine di conservare e incentivare nelle zone montane le forme di agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente. Considerando che l'agricoltura ha avuto nel territorio della montagna un ruolo fondamentale, nel disegno stesso del paesaggio rurale, nella conservazione, anche attraverso la prevenzione dei rischi naturali, della sua bellezza, e di una cultura che, unica in Europa, conserva ancora elementi di primordialità, occorre oggi riconoscere e valorizzare queste tradizioni, affinché siano salvaguardate le stesse basi naturali della vita

Nello stesso tempo l'agricoltura può garantire la permanenza della popolazione attraverso attività economiche compatibili: ogni azione informativa non può prescindere dal rispetto di questi valori, ma semmai convertire a questi valori altre energie. Può, in altri termini, orientare gli interventi contro l'abbandono delle zone montane, assicurare in esse condizioni di vita adeguate attraverso incentivi a chi mantiene, anche in siti estremi, una coltivazione minima, e compensando in qualche modo la funzione di mantenimento e salvaguardia del territorio che indirettamente viene svolta attraverso l'attività agricola e pastorale.

**Azione di supporto tecnico-politico ed eventuale utilizzazione di strumenti quali accordi di programma e patti territoriali**

L'attività di sensibilizzazione che il CNEL ha offerto di promuovere a questi fini può essere filtrata attraverso le parti sociali - in primis gli agricoltori, gli enti locali e le comunità montane -, che si pongono necessariamente come i primi interlocutori. Attraverso l'organizzazione di forum, seminari e incontri sia in loco che presso il CNEL, si ritiene di poter svolgere una funzione informativa - e anche formativa - di rilievo.

Sulla base dei flussi informativi posti in essere, i soggetti locali possono formulare, nell'ambito delle consulte, istanze ed obiettivi. In questo modo si può giungere alla individuazione degli interventi che questo percorso di continuo coinvolgimento indica come prioritari.

Questo percorso tende infatti a coniugare l'esigenza generale di salvaguardare la montagna con le esigenze dettate dal sapere locale, riportando ed esaltando dentro un disegno complessivo la soluzione dei problemi specifici e delle prospettive e potenzialità di ognuno.

Al fine di svolgere questa funzione di sintesi e di accompagnamento, il CNEL si è impegnato in una azione coordinata e continuativa tesa a:

- sviluppare iniziative mirate di sensibilizzazione e consultazione delle parti sociali a livello locale;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- promuovere attività informative e iniziative formative;
- patrocinare la predisposizione di strumenti conoscitivi, rapporti, dossiers sui temi generali e su singole zone considerate;
- accompagnare, svolgendo funzioni di servizio, la promozione da parte delle istituzioni interessate di forme di partecipazione normata (accordi di programma, conferenze di servizi, accordi ai sensi delle leggi 142/90 e 241/90);
- promuovere opportune iniziative legislative ed espressioni di pareri e proposte relative alla montagna.

Il CTIM intende valutare, inoltre, la proposta del CNEL di concentrare il suo impegno futuro sui seguenti temi:

- Tendenze dello sviluppo:
  - uso dei suoli agricoli pubblici
  - strategie fondiari
  - valutazioni di impatto ambientale
  - strategie fiscali
  - tassazione rifiuti
  - fognature e depurazioni
  - revisione del sistema tariffario
  - numero delle concessioni edilizie
  - autofinanziamento e BOC
  - tasse di scopo
  - eco bilancio
  
- Distribuzione della popolazione regionale per attività professionale
  
- Settore primario:
  - agricoltura
  - caccia
  - pesca
  - pastorizia
  - altro
  
- Settore secondario e dimensioni delle aziende  
(media e mediana)
  
- Settore terziario e dimensioni delle aziende  
(media e mediana):
  - pubblico
  - privato



---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

La rappresentanza:

Presenza di rappresentanze sociali organizzate per il settore montano:

Agricoltura:

Turismo:

Commercio:

Industria:

Artigianato:

Cooperative:

Ambiente:

Attività venatorie

Volontariato:

---

<sup>1</sup> \* cap. 9001 Tesoro trasferito con dm Tesoro 208561 del 30 /11/1994 al cap 7170 MRAAF

<sup>\*\*</sup> cap 8375 MRAAF

<sup>\*\*\*</sup> di cui 10 mld con tab D LF 1995



## ALLEGATO I

### Gli obiettivi multiregionali in riferimento ai problemi della montagna: il QCS 1994/99 per le Regioni dell'Ob.1

#### A.1.1. Agricoltura e sviluppo rurale

Per quanto riguarda il QCS 1994-1999 (obiettivi multiregionali) approvato dalla Commissione U.E. alcune brevi notazioni possono farsi in riferimento alle tematiche dello sviluppo montano.

Il QCS parte dalla considerazione che il contributo del meridione alla formazione del valore aggiunto in agricoltura è modesto pur essendo ancora notevolmente alta la percentuale della occupazione in agricoltura sul totale della popolazione attiva (15,5% rispetto ad una media nazionale del circa l'8%) e pur essendo la superficie agricola utilizzata il 48% del totale nazionale.

L'agricoltura meridionale il cui valore della produzione finale agricola è di circa il 36% del totale nazionale si è andata ormai concentrando su produzioni vegetali (quali agrumi, olio di oliva, vino, orticoltura) a basso valore aggiunto e capacità di assortimento dei mercati limitata.

Le aziende agricole meridionali si collocano ormai in condizioni di vera e propria marginalità ed incapacità di autosviluppo.

La superficie agricola utilizzata si trova per oltre il 70% in zone agricole svantaggiate e per ben il 23% in zone montane.

Scarsa appare la ricerca di una diversificazione delle attività produttive agricole e non agricole complementari (zootecnia estensiva in aree marginali, allevamento brado di ungulati, agriturismo, adozione di pratiche agricole non inquinanti, agricoltura biologica, sviluppo di prodotti di nicchia, valorizzazione prodotti tipici, turismo, artigianato, commercializzazione, ambiente), mentre la quasi totalità degli sforzi appare concentrata nel pur meritevole e necessario tentativo di recupero di un ritardo nel settore dell'agroindustria teso alla competizione internazionale e nazionale dal lato dei costi.

La problematica della dotazione infrastrutturale (strade rurali, acquedotti, elettrificazione, altre infrastrutture) appare ancora preponderante, ma è da considerare la condizione di partenza di vera e propria sottodotazione del Meridione d'Italia.

Assolutamente secondaria appare la tematica della forestazione ambientale e produttiva che tanto rilievo assume, come noto per le zone montane, le loro economiche, i legami col territorio delle loro popolazioni.

#### A.1.2. Ambiente

Più adeguata alle nuove esigenze delle popolazioni e agli impegni assunti in sede europea ed internazionale appare nel sottoquadro comunitario multiregionale la parte destinata alla "risorsa ambiente".

Ciò è anche funzione del fatto che, per il periodo 1994-1996 la base nazionale degli interventi ambientali trovava già un approfondimento effettuato con il Programma triennale per la tutela ambientale.

Almeno quattro dei settori d'intervento del PTTA fatti propri dal QCS 1994-1999 hanno implicazioni che riguardano da vicino la montagna e cioè:

- gestione dei rifiuti
  - gestione delle risorse idriche
  - risanamento atmosferico ed acustico
  - conservazione e fruizione dell'ambiente naturale.
- Nell'ambito dei programmi regionali poi, i seguenti settori d'azione (coerenti con le azioni del PTTA e con il quinto programma d'azione per l'ambiente (Risoluzione Consiglio 93/C 138/01) sembrano inserirsi in una strategia dello sviluppo sostenibile che inquadri adeguatamente la montagna:

- gestione sostenibile delle risorse naturali
  - integrazione della componente ambientale nelle attività socioeconomiche.
- La validità delle azioni "ambientali" nella nuova strategia di sviluppo regionale (italiana e comunitaria) tuttavia emerge dall'integrazione dell'ambiente nei vari settori d'intervento del QCS 1994-1999 quasi a formare una "misura trasversale" che abbraccia tutti i campi d'intervento, gli obiettivi, i programmi.

Di rilevanza capitale per la montagna italiana sarà la corretta selezione dei progetti che riguardino

- risorse idriche
- rifiuti
- turismo  
agricoltura e forestazione

### **A.I. 3. Strategie di sviluppo locale**

Di estremo interesse potrebbero rivelarsi per la montagna italiana rientrante nell'obiettivo le azioni rientranti nell'obiettivo della promozione dello sviluppo locale.

Si rinvia alle priorità elencate nel QCS 1994-1999 con l'avvertenza che la peculiarità del tessuto socioeconomico della montagna rende questo stesso territorio assai idoneo alla realizzazione di impianti e infrastrutture su scala ridotta (che in genere non trovano adeguata considerazione nei programmi regionali e nazionali) o iniziative che favoriscono l'elaborazione di strategie di sviluppo locale.

**A.L. 4. Montagna e sviluppo rurale nelle singole regioni dell'Ob-1****A) Abruzzo**

L'Abruzzo sembra aver intrapreso da tempo la strada di uno sviluppo integrato ecocompatibile della propria montagna con la sottoposizione e vincolo (e la creazione di riserve e parchi) di oltre un terzo del territorio regionale.

D'altra parte su 305 comuni abruzzesi oltre il 74% sono montani.

Sembra anche che decisamente sia stata intrapresa l'azione di concentrazione su pochi interventi. Tra le misure FESR (circa 40% dei Fondi comunitari) una menzione particolare spetta allo "sviluppo delle zone interne mediante la valorizzazione delle risorse naturali ed ecologiche a fini turistici e di salvaguardia attraverso l'obiettivo direttamente rilevante per la montagna Abruzzese della creazione e sistemazione dei parchi naturali (considerati Fonti di reddito per le popolazioni e occasioni di salvaguardia).

E' prevista l'integrazione, quantomeno localizzativa, di azioni per il parco scientifico tecnologico ed azioni ambientali (aree parchi e ricerca innovativa sull'ambiente).

Le misure FESR a favore del turismo sono tutte orientate ai parchi naturali e al recupero del patrimonio storico-architettonico e naturalistico

E' prevista la promozione dell'immagine turistica dell'Abruzzo come Regione dei Parchi.

Rilevanti sembrano gli interventi previsti nell'ambito dello sviluppo rurale su agriturismo, turismo rurale, valorizzazione del patrimonio e dei villaggi rurali.

Assolutamente insufficiente sulla prospettiva dello sviluppo della montagna appare invece l'azione (nell'ambito dello sviluppo rurale) in favore della forestazione ambientale che riguarda solo 700 ettari tra nuovo bosco e miglioramento del soprassuolo.

Occorrerebbe, in proposito, un ripensamento che integri meglio la forestazione e la riforestazione ambientale nello sviluppo delle aree interne.

**B) Basilicata**

Occorre ricordare preliminarmente che il 70% della superficie regionale è costituito da rilievi montagnosi e che nel contempo la superficie agraria e forestale copre ben 84% del territorio regionale.

La strada intrapresa sembra, anche qua, quella di un'attenta considerazione del fattore ambientale nello sviluppo economico della regione.

Rilevantissimi appaiono per le montagne della Basilicata, tra gli assi prioritari d'intervento proposti, l'asse valorizzazione delle potenzialità turistiche e ambientali e l'asse diversificazione e valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale, ma ancora orientati ad una visione "tradizionale" del rapporto tra attività economiche e produttive da svolgersi nelle aree interne e tematica dell'ambiente.

**C) Calabria**

Se per il territorio (la sua vastità e bellezza) valgono considerazioni in parte analoghe a quelle svolte in genere (indice di montanità) assolutamente sbilanciate sul fronte dell'agroindustria e delle colture ad alto reddito aggiunto sembrano qui le misure proposte per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

La risorsa ambientale (montagna calabrese prima di tutto) è osservata in termini di salvaguardia statica dell'ambiente più che di promozione del territorio.

Estremamente importante, per converso, la citazione nel campo della zootecnia e della produzione di carni alternative, dei selvatici ungulati che sembra aprire nuove prospettive per le aree montane e marginali.

**D) Molise**

Se pur si considera che dopo la Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano il Molise è la regione italiana più montuosa (oltre il 90% di Comuni montani) le azioni in favore della montagna sembrano, indirettamente, assumere un ruolo preponderante nello sviluppo integrato ecocompatibile della Regione.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sembra rilevantissimo il ruolo attribuito al turismo dal Molise nelle strategie di valorizzazione delle aree interne: la risorsa "ambiente" è considerato fattore decisivo per uno sviluppo e una crescita consistente.

Una particolare evidenza è attribuita (dato il soddisfacente andamento della programmazione nell'ambito dei PIM e del precedente QCS) all'agricoltura e allo sviluppo rurale cui è riservato il 36% delle risorse finanziarie molto investendo nella diversificazione, nell'agriturismo, nella ricettività, recupero dei rifugi e del patrimonio rurale.

**E) Campania**

Sembra concentrare in sé la consapevolezza di un alto grado di rischio di degrado ambientale contemporaneamente alla presenza di "emergenze" ambientali e naturalistiche ancora rilevanti.

Quanto alla montagna è degno di menzione la riscoperta dell'agricoltura in aree marginali e di montagna e la concentrazione nelle aree interne di interventi volti allo sviluppo rurale

**F) Puglia**

La particolare conformazione della Regione la esclude pressochè in tutto da considerazioni inerenti l'economia di montagna.

Il sottosegno sviluppo rurale però prevede misure volte alla ricostituzione del patrimonio boschivo.

**G) Sardegna**

Pur avendo un territorio che solo per il 14% si estende in aree montane, la sua particolare conformazione (68% collinare) l'accomuna in termini di sviluppo di aree marginali ad alcune zone di media montagna.

Le eccezionali risorse naturali e ambientali (al di là della fascia costiera) ne fanno un terreno d'elezione per la strategia di sviluppo ecocompatibile.

La regione presenta gravi problemi di desertificazione, diminuzione della superficie forestale, impoverimento delle risorse idriche, e abbandono del territorio.

Interessanti iniziative sono previste in materia di agricoltura e sviluppo rurale con la razionalizzazione del settore ovicaprino e la diversificazione dei redditi (es. allevamento cavallo), il recupero del patrimonio rurale.

**H) Sicilia**

Non risultano iniziative direttamente ricollegabili ai problemi della montagna, ma solo una considerazione ancora insufficiente dell'ambiente e delle risorse naturali nella strategia di conservazione e rilancio delle straordinarie potenzialità nell'isola. Incidentalmente si rileva che in Sicilia non esistono Comunità montane ..

## ALLEGATO II

LA STRATEGIA PER LA MONTAGNA NEI DOCUMENTI UNICI  
DI PROGRAMMAZIONE DELLE REGIONI DELL'Ob. 5b

Anche se le risorse (per ora del tutto potenziali) finanziarie destinate agli interventi per la montagna italiana sono da considerarsi ad ogni titolo aggiuntive a quelle esistenti ed anche se le regioni a statuto speciale sono, in attesa di una ridefinizione della finanza locale, eccettuate dal riparto del Fondo per la montagna si ritiene, ai fini di completezza, necessario osservare brevemente le politiche per la montagna di tutte le regioni italiane dell'ob. 5b (cioè anche di quelle che non beneficeranno del riparto del Fondo per la montagna).

TAB. 35. ....Ripartizione indicativa per regione dei Fondi per ob. 2 e 5b

REGIONI		ob.2 (1994-96)			Ob. 5b (1994-99)	
	Mecu 1994	%	abit (000)	Mecu 1994	%	abit (000)
Piemonte	205	29,97	1900	85	9,41	402
Val d'Aosta	6	0,88	83	5	0,55	11
Liguria	96	14,04	845	36	3,97	180
Lombardia	23	3,36	290	40	4,40	227
Veneto	71	10,38	706	139	15,44	885
Friuli vg	24	3,51	239	45	5,00	219
Emilia R.	12	1,75	154	60	6,63	263
Toscana	127	18,57	1.107	136	15,05	670
Umbria	35	5,12	261	74	8,25	423
Marche	21	3,07	210	75	8,33	405
Lazio	64	9,36	525	140	15,53	873
Trento				21	2,31	177
Bolzano				46	5,14	92
TOTALE	684	100,00	6.320	901	100,00	4.828
Fonte:	Commissione europea					

**L'Ob. 5b : in genere**

L'estensione delle zone 5b italiane ( 901 M ecu a prezzi 1994) e la rappresentazione della loro realtà può discendere dalla semplice considerazione che l'8,3 % della popolazione italiana risiede in territori eleggibili 5b ( qcs 1994-99) pari a 4,800 milioni di abitanti . Come noto i criteri per l'individuazione delle zone rurali eleggibili ad interventi comunitari a tale titolo devono rispondere al criterio generale del " basso livello di sviluppo socioeconomico" e ad almeno due dei criteri principali:

- tasso elevato dell'occupazione agricola sull'occupazione totale;
- basso livello del reddito agricolo;
- bassa densità di popolazione e/o tendenza a cospicuo spopolamento .<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> I 901 ml di ecu sono pari a 1711,9 mld di lire per 4,827 ml di abitanti ; il cofinanziamento comunitario per le aree 5b è del 50%, il restante 50% può essere diviso tra lo Stato o gli Enti pubblici (regioni) la BEI, i privati. Il 5b è finanziato dal FESR per le seguenti iniziative: investimenti produttivi, infrastrutture, sviluppo endogeno locale e pmi, progetti pilota, ricerca e sviluppo e dal FEOGA orientamento per la riconversione della produzione agricola, la promozione dei prodotti locali, la prevenzione delle catastrofi naturali, il rinnovamento dei villaggi rurale.

E' inoltre da valutare il ruolo dei PIC ( programmi di iniziativa comunitaria ) nelle zone rurali e di montagna:

- INTERREG/REGEN 5b= Belluno, Bolzano, Como, Cuneo, Imperia, Novara, Udine, Val D'Aosta, Vercelli;

- LEADER II 5b= Tutte

(Sostiene la diversificazione economica delle zone rurali meno sviluppate e i beneficiari sono le imprese, gli enti pubblici, gli operatori economici. I contributi sono concessi per : assistenza tecnica, programmazione ed avvio di piani di sviluppo rurale, formazione professionale, organizzazione e sviluppo dell'offerta turistica, aiuti per l'accesso delle pmi e gli artigiani ai servizi esterni, la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti locali).

I contributi sono al massimo il 75% del costo totale per l'OB.1 e il 50% per l'Ob. 5b.

Il coordinamento è del M.R.A.EF. e degli assessorati regionali.

Infine esistono i prestiti BEI ( 50% dell'investimento).



## A.II.1.LE SINGOLE REGIONI

### Valle d'Aosta

I comuni eleggibili a titolo dell'ob5b sono 22.

Il territorio montano occupa pressochè la totalità della Regione e solo l'11% del territorio regionale è antropizzato. Le zone prescelte sono caratterizzate da invecchiamento della popolazione, aumento della disoccupazione e riduzione dell'occupazione agricola, aumenti del tasso di attività femminile. I principali settori produttivi in agricoltura sono quello lattiero-caseario e zootecnico, la viticoltura, quello frutticolo; artigianato, industria e turismo sono le altre aree di attività rilevanti.

Il turismo nelle zone 5b privilegia forme di turismo alternative e non convenzionali fondate sulla valorizzazione dell'ambiente.

Dei tre assi prioritari individuati, due sono rilevantissimi per la montagna: la diversificazione e il rilancio dell'Agricoltura di montagna, il turismo rurale e l'ambiente naturale.

Le misure proposte che vanno dal riordino fondiario (eccessiva frammentazione della proprietà) alla bonifica idraulica, alla messa a coltura dei terreni abbandonati senza priorità agronomiche ma, bensì ecologico-paesaggistiche, allo sviluppo protettivo dell'agricoltura di montagna e della monticazione (con ristrutturazione di alloggi e fabbricati rurali), alla diversificazione produttiva (erbe officinali, piccoli frutti etc.) alle misure per la promozione della tipicità dell'agriturismo sono, non solo estremamente coraggiose, ma rivelano, com'è evidente, un grado di consapevolezza dei problemi e della loro interrelazione assolutamente unica nel panorama italiano.

### Piemonte

La montagna interessa la maggior parte della superficie territoriale (rilievi alpini e appenninici).

Nella selezione dei comuni 5b pressochè tutti inseriti in comunità montane si è fatto ricorso all'osservazione dei problemi di tutta la montagna italiana marginale: bassa densità di popolazione ed elevato tasso di spopolamento, fuoriuscita della popolazione dal settore agricolo (motivi demografici).

Il patrimonio naturale delle aree 5b è cospicuo, ma sono presenti problemi di dissesto idrogeologico drammatici come dimostrano i recenti eventi alluvionali.

Le opportunità nello sviluppo rurale e montano sono offerte dal patrimonio boschivo, dalle produzioni agroalimentari tipiche, dal patrimonio naturalistico paesaggistico e culturale.

La regione rivela un alto grado di maturazione e consapevolezza dei problemi rurali e montani.

Ma l'analiticità degli interventi sfiora la frammentazione. Non sempre è attuato uno sforzo in direzione della concentrazione degli interventi, ma la vastità e non omogeneità delle zone sotto il profilo socioeconomico e produttivo in qualche modo è stata influente.

Absolutamente di rilievo la considerazione dei problemi forestali sia dal punto di vista produttivo che ambientale e idrogeologico.

### Lombardia

Anche le zone 5b della Lombardia rientrano, pur con delle diversità, nella loro totalità in territori classificati montani (al più collinari)

La peculiarità della montagna alpina lombarda (oggetto di 5b) è sotto il profilo agricolo l'esigua incidenza di S.A.U., la presenza, al contrario, di superficie a bosco, l'assoluta preminenza nell'ambito della S.A.U. stessa di coltivazioni foraggiere permanenti e pascolo (oltre il 90%).

Il Piano presenta una certa frammentazione (poca concentrazione) ma sembra molto efficace ed analitico.

La zootecnia ancora relevantissima appare ridimensionarsi. Fra i punti salienti; importante appare la concentrazione esclusiva nella montagna "marginale" disponendo la Lombardia di alcune delle zone più rinomate della "montagna del benessere".

Il programma 1994-1999 punta ad un riequilibrio tra aree forti aree deboli assolutamente primario.

Si assiste alla consapevolezza delle necessità del superamento dell'agricoltura come settore autonomo (anche per la perdita di importanza) ma bensì integrato con l'ambiente, la diversificazione produttiva, la qualità complessiva della vita.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Accentuato è il ruolo dello sviluppo dei servizi alle attività produttive.

Spinto appare l'impulso alla diversificazione produttiva. Rilevante il ruolo di tutela ambientale affidato all'agricoltura. Proseguimento dell'infrastrutturazione. Interventi mirati per lo sviluppo dell'agricoltura montana finalizzata alla presenza dell'uomo in montagna anche in funzione della protezione dell'ambiente e del paesaggio rurale (conservazione della pratica dell'alpeggio). Presenza nel settore della lotta al dissesto idrogeologico di tecniche di ingegneria naturalistica.

#### Veneto

A differenza che in altri casi il territorio 5b del Veneto è solo un parte montano. Area interamente montana è quella, bellunese, delle Alpi e delle Dolomiti. Si tratta di una zona marginale rispetto ai grandi centri di attività economica. Area di montagna veneta è anche quella (99 comuni) della provincia di Treviso, Vicenza, Verona.

Ben distinta è la consapevolezza della diversità dei problemi montani rispetto a quelli meramente agricoli e rurali, ma l'estrema ricchezza della programmazione appare intesa più ad abbracciare l'onnicomprendività del rurale che a specificarne le caratteristiche di montanità.

#### Liguria

Pur essendo un territorio assai tormentato non presenta le caratteristiche tipiche della montanità se non per una parte secondaria. E' un'assoluta anomalia avendo i rilievi tutti in prossimità del mare.

La vocazione della regione appare intraprendere con decisione la via di uno sviluppo rurale incentrato sull'ambiente, la difesa idrogeologica e forestale, il territorio, il turismo.

#### Friuli Venezia Giulia

E' la regione che più seleziona una strategia specifica per la zona montana.

Punta da una parte al recupero e valorizzazione dell'economia montana senza importazione di modelli sviluppati in condizioni ambientali differenti, dall'altro all'apertura dell'economia montana a processi innovativi in grado di creare un "sistema montagna" competitivo a livello europeo.

E' previsto il potenziamento della infrastrutturazione di base in tutti i settori, la animazione economica e una forte tutela dell'ambiente (integrare).

#### Toscana

Presenta zone montane 5b nell'Appennino e nella zona dell'Amiata.

L'indice di ruralità è ancora molto alto. L'Appennino rientra interamente nell'obiettivo 5b. Contiene un sottoprogramma interamente dedicato al sistema agrosilvo pastorale in chiave di sviluppo sostenibile del territorio rurale, conservazione dello spazio naturale e rafforzamento delle strutture agrarie e forestali con misure specifiche per la ricostituzione del paesaggio montano (pascoli) e sistemazioni idrauliche.

La considerazione dei problemi della montagna, la consapevolezza della sua peculiarità è spinta ad un alto grado di compiutezza.

#### Emilia Romagna

Non risultano azioni e interventi esclusivamente mirati alla montagna nel programma per le zone 5b della regione.

Tuttavia sia gli assi prioritari che i sottoprogrammi risultano profondamente correlati con un'impostazione "dolce" della tutela e della valorizzazione delle attività agricole, e forestali nonché della diversificazione produttiva e dell'ambiente naturale.

Il sottoprogramma "valorizzazione delle attività agricole e forestali" sembra tarato sulla necessità di portare i giovani in quota e nelle aree montane come strumento per riallacciare un rapporto interrotto tra uomo e ambiente.

Il dup ob5b seleziona attentamente nell'ambito delle zone agricole e rurali quelle situate nella montagna regionale ( montagna romagnola, la montagna bolognese, l'Appennino centrale modenese, reggiano, parmense, l'Appennino piacentino). Sia sotto il profilo dell'analisi ambientale, che di quella territoriale

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed economica il piano della Regione si dimostra molto circostanziato ( basti pensare all'esistenza del Piano territoriale paesistico regionale del 1993 e alla ripartizione in zone omogenee da esso effettuata). La tutela e la valorizzazione dell'ambiente costituiscono non un sottoprodotto occasionale ed episodico delle azioni proposte, ma una vera e propria priorità che pervade tutti gli obiettivi:

Il programma appare molto circostanziato ed analitico con una costruzione complessa della matrice d'incrocio tra assi prioritari e sottoprogrammi; se una critica può muoversi al Piano (che comunque resta uno dei più pregevoli) questa concerne la mancanza di una reale concentrazione degli interventi ipotizzati sui tre assi prioritari. Del resto solo in sede di realizzazione concreta degli interventi potrà esprimersi un giudizio complessivo.

Molto circostanziata appare la base conoscitiva e statistica sulla base della quale lo studio di piano è effettuato ( con l'utilizzazione persino di dati, pur discutibili, sul PIL pro capite a livello comunale o sul valore aggiunto comunale).

Quasi tutti i sottoprogrammi sembrano realmente progettati per lo sviluppo delle zone montane e non risultano così "importati" o preconfezionati. I Comuni interessati delle aree 5b sono 83.

*I sottoprogrammi sono:*

- valorizzazione delle attività agricole e forestali;
- valorizzazione turistica;
- Industria, artigianato e servizi alle imprese;
- Sviluppo e valorizzazione delle zone umide;
- Miglioramento dei servizi;
- Ambiente;
- Sviluppo delle risorse umane

**Provincia Autonoma di Bolzano**

Le aree 5b abbracciano, come è comprensibile, la gran maggioranza del territorio provinciale (6437 kmq su 7400 kmq) e oltre 177.000 abitanti (su oltre 440.000).

Come noto l'esperienza della provincia costituisce un po' l'avanguardia (non solo italiana) nei metodi di sfruttamento ecocompatibili del territorio.

Agricoltura di montagna, zootecnia, selvicoltura (42% della superficie è forestale) costituiscono un reticolo inscindibile di legami, non solo economici, di rilievo unico del panorama nazionale.

L'ambiente, alla luce anche della morfologia del territorio e della vocazione turistica, è considerato risorsa irrinunciabile per lo sviluppo equilibrato dell'Alto Adige.

E' impossibile citare tutti i casi in cui la tutela dello spazio rurale congiungendosi alla valorizzazione e promozione nel rispetto delle condizioni irrinunciabili (ambiente, foreste, territorio, ricostruzione del paesaggio tipico) può identificarsi, nel programma Alto Adige, con la tutela della montagna. Costituisce il caso tipico della integrazione delle attività economiche.

L'agricoltura nelle sue manifestazioni molteplici, che ancora occupa oltre 10% della popolazione attiva (relativamente alto a livello europeo), costituisce il primo presidio del territorio ed è incentivata nella direzione della protezione ambientale, dell'integrazione economica e delle produzioni non eccedentarie.

**Provincia autonoma di Trento**

Il programma riguarda il 39% della superficie provinciale (poco più del 20% della popolazione) e sembra mirata volutamente alla montagna marginale (106 comuni su 223). Gli occupati in agricoltura sono oltre l'11% degli attivi.

La vocazione ambientale del territorio è, anche qui, fuori discussione considerate anche le numerose aree clette a parco e riserve naturali.

Lo sviluppo economico, nel piano, è concepito in chiave marcatamente ambientale e conservazionista, ponendo globalmente il problema della sostenibilità complessiva delle attività economiche.

La formazione professionale con gli indubbi successi conseguiti a partire dagli anni '60 viene riguardata nei suoi attuali limiti come una trappola per la futura crescita economica e sociale. Anche in questo caso è impossibile elencare il pregio ed il numero delle iniziative per il rurale e la montagna tutte annunciate come profondamente correlate con le risorse ambientali, naturali, paesaggistiche.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Viene individuata come misura cruciale quella di condurre, o ricondurre in montagna l'antropizzazione (attività economiche, turismo ecocompatibile) mediante, fra l'altro, un uso privilegiato di strumenti vari per il recupero del patrimonio abitativo ed edilizio (oltre che ricettivo) già esistente.

**Marche**

La montagna marchigiana vede i propri comuni 5b localizzati tutti dentro l'arco appenninico umbro-marchigiano

Esistono, come dovunque in Italia, seri problemi di spopolamento e carente presidio del territorio.

I boschi coprono circa il 40% dell'area montana, le coltivazioni prevalentemente foraggiere permanenti e avvicendate.

Il programma nel puntare a creare condizioni per frenare l'ulteriore abbandono delle zone montane non punta a stimolare lo sviluppo puntiforme delle attività economiche che è estraneo alla cultura e alle tradizioni appenniniche poiché la "tenuta residenziale" delle aree può essere garantita con misure che elevino la qualità della vita (servizi pubblici e zonali, habitat, infrastrutture e comunicazioni).

Il 45% della superficie 5b è montana (prevalentemente Macerata e Ascoli P.).

Monti della Laga e Monti Sibillini costituiscono le due maggiori evidenze naturali e sono ambedue parchi nazionali - di enorme interesse naturalistico.

La politica delle aree di conservazione ha stentato a decollare nella regione ma la rete di aree protette è oggi molto estesa

Il rapporto di agricoltura e turismo con l'ambiente è approfonditamente esaminato.

Rispetto ai finanziamenti complessivi almeno il 20% viene destinato dal piano alle aree protette e alle aree ad alto contenuto naturalistico in direzione di uno sviluppo endogeno ed ecocompatibile.

La diversificazione delle attività produttive in agricoltura (piante officinali, piccoli frutti) insieme alle caratteristiche biologiche e di qualità dell'agricoltura regionale sembrano assumere un'interessante rilievo nel panorama delle tecniche produttive a basso impatto ambientale.

La tematica di un turismo rurale è approfondita in direzione di un ampio sviluppo delle aree interne e marginali.

**Lazio**

Le aree regionali 5b con una caratterizzazione spiccatamente montana sono quelle della provincia di Rieti e Frosinone ma esistono realtà montane in aree interne di altre province.

Notevole fra le problematiche rurali si presenta quello della decadenza delle risorse forestali e di una compromissione dei soprassuoli boschivi.

Correttamente la compromissione in atto ( in tutte le aree 5b non solo in quelle montane) spinge a forme di vero e proprio "restauro del territorio".

Il punto di forza delle aree marginali e rurali sembra essere identificato nel turismo culturale del territorio.

Il sistema regionale dei parchi e delle riserve sembra rappresentare più un insieme di "isole", emergenze naturalistiche, che un complesso coordinato. Caratteristiche spiccatamente montane presentano il Lazio interno (Navegna, Laga, Cicolano, Velino), i Simbruini, il basso Lazio (P.N.A.).

Il programma sembra complessivamente orientato ad una volontà di riqualificazione ambientale ed economica e riequilibrio territoriale rispetto all'area metropolitana di Roma, ma non sembrano essere state messe a punto sufficientemente obiettivi e strategie per realizzarli.

Più che il modo di realizzare degli obiettivi in campo di coesione infraregionale e sviluppo rurale sembrano mancare vere idee progettuali.

L'area metropolitana appare ormai aver attratto a sé (in termini di attività economiche) tutta la regione ed il riequilibrio ha inevitabilmente un sapore di mera, conformistica tutela di realtà ormai inesorabilmente sconfitte.

Degno di rilievo l'asse "sviluppo dell'economia agricola e miglioramento dell'habitat rurale" nei suoi vari sottoprogrammi, ma forse troppo orientato alle terzianizzazione del sistema rurale, in assenza di vere radici delle popolazioni e del territorio con le tradizioni culturali pregresse.

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

*La tutela dello spazio rurale appare irrimediabilmente condizionata dallo sviluppo industriale e terziario della Regione.*

*Nessuna misura sembra esclusivamente mirata alle aree montane.*



### ALLEGATO III

#### QUESTIONARIO CNEL/CTIM

##### Predisposizione del questionario

Al fine di poter procedere alla raccolta dei dati necessari ad avere l'esatta cognizione dello stato e della trasformazione della montagna, è stata predisposta una bozza di questionario che, salve le modificazioni e le integrazioni che si renderanno opportune negli anni futuri, potrà essere messo a regime e riproposto annualmente tre mesi prima della Relazione sullo stato di attuazione della legge 97/94

Con il questionario, inoltre, si intende offrire un momento di attenzione e quindi uno stimolo rivolto a Comuni, Comunità Montane, Province, Regioni, affinché compiano il proprio percorso per lo sviluppo della montagna nei termini e secondo le specifiche attribuzioni previsti dalla legge.

Si riporta, qui di seguito, il testo del questionario.

##### Premessa

La legge no 97/94, recante "Nuove disposizioni per le zone montane", interpretando direttamente il dettato costituzionale - che all'art. 44 sancisce come preminente interesse nazionale la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane -, esalta il valore della montagna come risorsa, e ne affida la cura alle sinergie dello Stato, delle Regioni, delle Province Autonome e delle autonomie locali

In particolare, il 4o comma dell'art. 24 stabilisce che il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica presenti entro il 30 settembre di ciascun anno la Relazione annuale sullo stato della montagna con riferimento all'attuazione della legge stessa e al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle Amministrazioni dello Stato

Con il presente questionario, che, con qualche variazione, viene rivolto a Regioni, Comuni montani attraverso le Comunità montane, si intende verificare lo stato di attuazione della legge.

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

PARTE GENERALE

- La Regione ha varato la legge di riordino delle

Comunità montane?

---

- Quante sono le Comunità montane presenti nel

territorio regionale?

---

- Quanti sono i comuni montani compresi nel

territorio regionale?

---

- Qual è stato negli ultimi tre anni lo stanziamento

per spese di funzionamento per tali comunità

montane? E per i comuni?

1993: \_\_\_\_\_

1994: \_\_\_\_\_

1995: \_\_\_\_\_



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Quali iniziative sono state avviate dalla Regione dal  
al , in relazione alla legge 97/94?

Riunioni (O.d.G. dedicato):

interne: \_\_\_\_\_

con le Comunità montane: \_\_\_\_\_

con i comuni montani: \_\_\_\_\_

con altri organismi: \_\_\_\_\_

Istituzione di apposita struttura.

Comitato o Commissione permanente: \_\_\_\_\_

Ufficio organizzativo: \_\_\_\_\_

Comitato o Commissione non permanente \_\_\_\_

Dibattuti (O.d.G. dedicato):

in Consiglio: \_\_\_\_\_

in Commissione: \_\_\_\_\_

in Giunta: \_\_\_\_\_

in Conferenze di servizi: \_\_\_\_\_

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

**Attività redazionale:**

circolari: \_\_\_\_\_

documenti: \_\_\_\_\_

dati: \_\_\_\_\_

materiali divulgativi: \_\_\_\_\_

convegni, seminari: \_\_\_\_\_

- E' stato istituito il Fondo Regionale per la

Montagna (FRM)? \_\_\_\_\_

Se Si specificare quale sia:

legge n del \_\_\_\_\_

l'ammontare: \_\_\_\_\_

la composizione: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Esiste una struttura preposta alla sua gestione?

Si \_\_\_\_\_ Quale? \_\_\_\_\_

No \_\_\_\_\_

E' stata approvata la legge sui criteri relativi

all'impiego delle risorse del Fondo? \_\_\_\_\_

Se NO:

E' stata prevista qualche iniziativa specifica o

istituita una struttura preposta a tal fine?

\_\_\_\_\_

Quali sono i principali ostacoli incontrati?

Reperimento fondi:

Aspetti organizzativi:

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

\* La Regione ha varato, con riferimento alla legge n°  
97/94 o comunque a favore dello sviluppo della  
montagna, le seguenti disposizioni elencate per  
materia:

p tutela ambiente montano

Disposizione legislativa n°      del

titolo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

con stanziamento L.

Altro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Interventi già eseguiti: n° \_\_\_\_\_

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Obiettivi raggiunti: \_\_\_\_\_

In particolare, quali misure sono state adottate

per la conservazione delle acque? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

↳ agricoltura di montagna

Disposizione legislativa no del

titolo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

con stanziamento L.

Altro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Aumento dell'occupazione nell'agricoltura di alta

quota:

nuove aziende: \_\_\_\_\_

nuovi occupati: \_\_\_\_\_

p occupazione

Disposizione legislativa n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

titolo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

con stanziamento L. \_\_\_\_\_

Aumento dell'occupazione nei Comuni montani:

nuovi occupati: \_\_\_\_\_

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quali deroghe sono state applicate, rispetto alla

legislazione vigente, in base alla legge 97/94?

---

---

---

Misure adottate per la formazione: \_\_\_\_\_

Numero dei corsi di formazione o di aggiornamento

attivati \_\_\_\_\_

Quali? \_\_\_\_\_

---

---

↳ Servizi pubblici:

Per l'esercizio decentrato di funzioni associate di

servizi:

legge regionale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

delibera n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

E' stato istituito uno sportello al cittadino: \_\_

per la rilevazione delle esigenze dei residenti nei

comuni montani: \_\_\_\_\_

per consentire l'accesso facile alle informazioni

da parte dei cittadini residenti nei comuni

montani: \_\_\_\_\_

per le imprese di montagna: \_\_\_\_\_

↳ gestione patrimonio forestale

Disposizione legislativa no del

titolo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

con stanziamento L.

Interventi eseguiti: no \_\_\_\_\_

specificare quali \_\_\_\_\_

Istituzione di un censimento e livello di

aggiornamento Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_



---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

↳ potenziamento telecomunicazioni

Disposizione legislativa n°      del

titolo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

con stanziamento L.

Interventi eseguiti: n° \_\_\_\_\_

Specificare quali: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

↳ interventi per lo sviluppo di attivit... produttive

Disposizione legislativa n°      del

titolo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

con stanziamento L.

Interventi eseguiti: n° \_\_\_\_\_

Specificare quali: \_\_\_\_\_

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

Aumento attività produttive in termini di:

- nuove imprese: \_\_\_\_\_

- produzione: \_\_\_\_\_

- occupazione: \_\_\_\_\_

E' stata recepita la "margherita comunitaria"? \_\_

Quale altro marchio qualifica i prodotti di

montagna? \_\_\_\_\_

↳ agevolazione all'acquisto di beni immobili

Disposizione legislativa no del

titolo. \_\_\_\_\_

---

con stanziamento L.

Con gli interventi della Regione si sono attivate

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

no \_\_\_\_\_ procedure, di cui:

no \_\_\_\_\_ trasferimenti immobiliari;

no \_\_\_\_\_ interventi di manutenzione.

↳ agevolazioni e riduzioni sui consumi energetici e

contributi concessi per allacciamenti telefonici

Disposizione legislativa n° \_\_\_\_\_ del

titolo \_\_\_\_\_

---

con stanziamento L. \_\_\_\_\_

- Contributi concessi per

allacciamenti telefonici: n° \_\_\_\_\_

- Interventi per il potenziamento delle linee

elettriche: n° \_\_\_\_\_ per L. \_\_\_\_\_

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

- Effetti della esenzione imposte sui consumi

energetici:

aumento Kilowatt: \_\_\_\_\_

nuovi impianti a gas metano: \_\_\_\_\_

- Riduzioni del sovrapprezzo termico su:

consumi domestici \_\_\_\_\_

attivit... produttive \_\_\_\_\_

p incentivi alle pluriattivit...

Disposizione legislativa n° del

titolo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

con stanziamento L.

Incentivi concessi: \_\_\_\_\_

Sperimentazioni sul campo \_\_\_\_\_

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

↳ incentivi per l'insediamento nelle zone montane

Disposizione legislativa n°      del

titolo: \_\_\_\_\_

---

con stanziamento L.

Incentivi già concessi: \_\_\_\_\_

Nucleri familiari insediati nell'ultimo anno: \_\_\_\_\_

N° di abitazioni ristrutturate: \_\_\_\_\_

o in via di ristrutturazione: \_\_\_\_\_

Interventi ex art. 19: \_\_\_\_\_

↳ deroghe in materia di trasporto

Disposizione legislativa n°      del

titolo: \_\_\_\_\_

---

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

con stanziamento L.

Interventi autorizzati: \_\_\_\_\_

· p cassazione degli usi civici

Disposizione del \_\_\_\_\_

- Con quali banche dati è collegata la vostra Regione?

CTIM-SIM

ISTAT

Parlamento

Osservatorio delle Alpi

Centri di studio

Altro

---

---

---

---

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

\* Di quali dati riguardanti la montagna siete in possesso?

- superficie:

a) aree rientranti negli obiettivi

comunitari: \_\_\_\_\_

b) quanti danni si sono verificati

nell'anno per calamit... naturali: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

c) e, in particolare, quanti incendi: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

d) entità degli indennizzi per b) e c):

b) \_\_\_\_\_ c) \_\_\_\_\_

e) quanti alberi vivono nel territorio?

\_\_\_\_\_ di cui \_\_\_\_\_

piantati nell'ultimo anno, e \_\_\_\_\_

tagliati nell'ultimo anno.

- demografici:



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

numero delle comunit... montane: \_\_\_\_\_

numero dei comuni montani: \_\_\_\_\_

popolazione complessiva: \_\_\_\_\_

popolazione media per comune montano: \_\_

numero alloggi recuperati nell'ultimo

anno: \_\_\_\_\_

- cartografici \_\_\_\_\_

- economici (specificare quali)

- sociali:

andamento dei consumi

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

andamento dei depositi bancari

richieste mutui

- ambientali:

Census Naturae: \_\_\_\_\_

- Altro

\* Che tipo di elaborazioni effettuate sui dati in  
vostro possesso?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* Quali "veicoli" informativi sulla montagna vengono  
attivati?

\_\_\_\_\_

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

• Uso degli strumenti concertati:

- accordi di programma

- conferenze di servizi

- consorzi

- intese e relativi atti

- accordi e relativi atti

- deleghe

- avocazioni

- società o altre forme di gestione imprenditoriale -

altro

---

• Risorse umane, uffici o altro destinate

all'attuazione della legge sulla montagna.

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

---

---

\* In particolare, le Comunità montane dispongono della  
seguinte pianta organica:

totale dipendenti \_\_\_\_\_

numero tecnici \_\_\_\_\_

Dotazioni strutturali.

edifici \_\_\_\_\_

stanze \_\_\_\_\_

\* Piani e programmi adottati:

---

---

---

**ALLEGATO IV****S.I.M.**

(Sistema informativo per la Montagna)

*Nota di sintesi dello studio in esame al Comitato Tecnico Interministeriale per la Montagna per l'avvio di iniziative in attuazione dell'art. 24 della legge 97/94.*

L'art. 24 della Legge sulla Montagna, riguardante "Informatica e Telematica", individua alcuni obiettivi da raggiungere attraverso l'impiego di sistemi telematici e alcuni passi fondamentali da compiere

In particolare, attraverso l'integrazione e lo sviluppo dei sistemi informativi delle amministrazioni centrali e locali dovranno perseguirsi i seguenti obiettivi.

- migliorare la qualità dei servizi pubblici rivolti ai cittadini delle zone montane;
- migliorare la capacità di programmazione e monitoraggio degli interventi a favore della montagna in tutti i livelli decisionali che, dal livello locale a quello centrale, intervengono nel settore.

In tal senso, nel corso dei lavori del Comitato tecnico interministeriale per la montagna, istituito presso il Ministero del Bilancio, si è riconosciuto il ruolo basilare che un Sistema Informativo per la Montagna (SIM) assume sia quale premessa e supporto decisionale nell'indirizzo delle iniziative da condurre nel tempo in attuazione della legge, sia quale prima concreta realizzazione in grado di offrire benefici diretti a favore delle popolazioni delle zone montane.

Nel primo semestre del 1995, e' stato, pertanto, predisposto ad opera di apposito sottogruppo di lavoro nell'ambito del predetto Comitato, uno studio finalizzato ad individuare le prime azioni da intraprendere per l'impianto del SIM, in relazione alle risorse finanziarie utilizzabili.

Il S.I.M. si configura e si caratterizza non tanto quale sistema informativo di nuovo impianto, bensì quale sviluppo ed evoluzione di sistemi già esistenti; in particolare, gli aspetti caratteristici della realizzazione sono:

- l'integrazione e l'interconnessione di sistemi informativi già esistenti,
- l'avvicinamento al territorio montano dell'accesso alle informazioni e ai servizi offerti dai sistemi informativi della P.A.;
- lo sviluppo nell'ambito dei singoli sistemi informativi, di dati e funzioni "tagliate" in modo specifico sulle esigenze della montagna.

In sintesi, gli obiettivi del SIM consistono.

- nell'avvicinamento della Pubblica Amministrazione e dei suoi servizi al territorio montano finalizzato al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni residenti anche attraverso l'accesso facilitato a tutte le informazioni relative alle opportunità di sviluppo (finanziamenti e contributi pubblici, opportunità di impiego, informazioni di mercato, etc.)
- nell'avvicinamento del territorio montano alla Pubblica Amministrazione in termini di conoscenze specifiche delle realtà locali da tradursi in decisioni di governo e di pianificazione a livello locale, regionale e centrale.

E' da notare che il primo dei due punti e' in linea anche con l'obiettivo dell'articolo 14 della legge 97/94, riguardante il decentramento dei servizi; la soluzione telematica si

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sta affermando come alternativa al decentramento fisico degli uffici oltre quei limiti che lo rendono, sotto il profilo economico, non perseguibile.

Le linee attuative del S.I.M. sono state tracciate sulla base dell'analisi dell'assetto organizzativo, funzionale e territoriale dei soggetti interessati nonché delle risorse attualmente disponibili e di quelli ipotizzabili e breve termine, quali:

- i sistemi informativi già attivi,
- le infrastrutture di comunicazione utilizzabili,
- il consenso dei diversi soggetti pubblici interessati fra cui, in particolare quelli citati dall'art. 24 della legge sulla Montagna (Min. Bilancio, Min. Ambiente, Min. Risorse agricole alimentari e forestali, UNCEM. e Autorità per l'Informatica nella P.A.),
- l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni prevista dal comma 3 dell'art.24
- le risorse finanziarie

Tale linee prevedono che in tempi relativamente contenuti si possa conseguire:

- la sperimentazione di uno sportello per il cittadino delle zone montane inserito nella struttura della comunità montana collegata con il singoli comuni) per superare le difficoltà di comunicazione fra le varie strutture e servizi territoriali in almeno 20 Comunità Montane distribuite sul territorio nazionale in grado di offrire la massima varietà di servizi in accordo con le disposizioni vigenti e per mantenere gli eventuali aggiornamenti;
- la sperimentazione dei supporti per questi servizi da parte di enti locali e Ministeri in una modalità coordinata anche con altri servizi dello stato o di strutture pubbliche;
- la messa a punto di tutte le componenti informatiche, telematiche ed organizzative (in accordo con le recenti raccomandazioni dell'Unione Europea per l'inserimento di tecnologie innovative) in grado di generalizzare il processo per tutte le Comunità Montane;
- la messa a punto degli strumenti di supporto alle decisioni e degli strumenti di informazione allargata che deriveranno dallo studio e dall'esperienza del rapporto diretto fra i cittadini e la P.A.

Un aspetto specifico della sperimentazione dovrebbe riguardare l'attivazione di uno sportello unificato per i servizi al cittadino attraverso l'integrazione di Comunità Montane, Comuni, Ente Parco e Comandi Stazione del C.F.S. nell'ambito di un Parco Nazionale "pilota"

**ALLEGATO V**


**CARTOGRAFIA DELLA MONTAGNA**





### CONDIZIONI FISICO-AMBIENTALI


Percentuale superficie posta oltre 600 metri s.l.m.





### CONDIZIONI FISICO-AMBIENTALI

% superficie posta oltre 1600 metri s.l.m. (1200 per l'Appennino)




- % superficie
- 0
  - inferiore a 20
  - da 20 a 40
  - ▤ da 40 a 60
  - ▥ da 60 a 80
  - superiore a 80

MARCONI C.A.I.R.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERCENTUALE SUPERFICIE POSTA OLTRE 1.000 METRI S.L.M. (1.200 PER L'APPENNINO)											
REG.	PROV.	PROVINCIA	SUP. TER. OLTRE	SUPERFICIE	%	REG.	PROV.	PROVINCIA	SUP. TER. OLTRE	SUPERFICIE	%
			1.000 M. S.L.M.	TOTALE					1.000 M. S.L.M.	TOTALE	
			ETTARI	ETTARI					ETTARI	ETTARI	
1	1	TORINO	191.859,11	683.015,70	28,09	10	55	TERNI	1.341,06	212.067,10	0,63
1	2	VERCELLI	29.260,10	207.813,20	14,08	11	41	PESARO	2.115,72	269.824,40	0,73
1	3	NOVARA	0,00	134.062,90	0,00	11	42	ANCONA	157,03	196.284,10	0,08
1	4	CUNEO	153.561,80	689.544,70	22,27	11	43	MACERATA	18.092,33	277.916,00	6,51
1	5	ASTI	0,00	151.018,30	0,00	11	44	ASCOLI PICENO	13.719,07	209.132,10	6,56
1	6	ALESSANDRIA	142,39	355.962,10	0,04	12	56	VITERBO	0,00	361.556,00	0,00
1	96	BIELLA	8.119,77	91.438,81	8,88	12	57	RIETI	53.549,62	275.319,40	19,45
1	97	VERBANIA	84.200,94	225.860,80	37,29	12	58	ROMA	12.436,17	536.041,80	2,32
2	7	AOSTA	249.225,04	325.954,80	76,46	12	59	LATINA	879,68	225.558,30	0,39
3	12	VARESE	155,90	119.922,30	0,13	12	60	FROSINONE	34.094,26	324.707,20	10,50
3	13	COMO	8.968,02	129.193,30	6,94	13	66	L'AQUILA	217.354,75	504.420,40	43,09
3	14	SONDRIO	213.125,73	320.345,30	66,53	13	67	TERAMO	23.506,73	195.417,50	12,03
3	15	MILANO	0,00	196.315,00	0,00	13	68	PESCARA	9.105,37	123.045,50	7,40
3	16	BERGAMO	42.091,20	274.587,50	15,30	13	69	CHETI	19.902,10	259.818,80	7,66
3	17	BRESCIA	80.089,50	478.431,90	16,74	14	70	CAMPOBASSO	4.154,53	292.572,80	1,42
3	18	PAVIA	0,00	296.724,80	0,00	14	84	ISERANIA	12.651,84	153.541,80	8,24
3	19	CREMONA	0,00	176.978,60	0,00	15	61	CASERTA	6.600,23	265.069,30	2,49
3	20	MANTOVA	0,00	233.756,30	0,00	15	62	BENEVENTO	2.580,20	208.080,90	1,24
3	98	LECCO	8.816,41	80.687,98	8,20	15	63	NAPOLI	82,45	117.765,80	0,07
3	99	LODI	0,00	80.089,01	0,00	15	64	AVELLINO	10.496,73	280.861,10	3,74
4	21	BOLZANO	442.924,46	730.155,60	59,88	15	65	SALERNO	25.072,44	495.502,80	5,06
4	22	TRENTO	235.839,39	620.111,20	37,9	16	71	FOGGIA	0,00	723.260,80	0,00
5	23	VERONA	3.406,29	309.662,80	1,10	16	72	BARI	0,00	517.985,70	0,00
5	24	VICENZA	12.852,26	272.293,70	4,72	16	73	TARANTO	0,00	245.689,90	0,00
5	25	BELLUNO	131.455,72	387.502,70	35,77	16	74	BRINDISI	0,00	186.174,00	0,00
5	26	TREVISO	272,70	247.907,20	0,11	16	75	LECCE	0,00	279.873,90	0,00
5	27	VENEZIA	0,00	246.648,80	0,00	17	76	POTENZA	40.550,10	659.351,20	6,15
5	28	PADOVA	0,00	214.438,40	0,00	17	77	MATERA	0,00	348.060,40	0,00
5	29	ROVIGO	0,00	173.912,30	0,00	18	78	COSENZA	91.436,78	671.356,70	13,62
6	30	UDINE	39.863,95	482.614,40	8,26	18	79	CATANZARO	19.015,60	241.314,70	7,88
6	31	GORIZIA	0,00	42.936,85	0,00	18	80	REGGIO DI CALABRIA	20.816,38	321.240,50	6,48
6	32	TRESTE	0,00	20.953,89	0,00	18	102	CROTONE	7.636,82	173.564,00	4,40
6	93	PORDENONE	13.081,32	227.501,30	5,75	18	103	VIGO VALENTIA	529,70	415.151,30	0,46
7	8	IMPERIA	2.931,84	115.430,70	2,54	19	61	TRAPANI	0,00	246.950,20	0,00
7	9	SAVONA	30,80	154.481,70	0,02	19	82	PALERMO	12.272,76	500.929,00	2,45
7	10	GENOVA	7.809,03	182.881,20	4,27	19	83	MESSINA	27.775,33	326.768,60	8,50
7	11	LA SPEZIA	785,30	87.865,36	0,87	19	84	AGRIGENTO	885,37	305.301,00	0,29
8	33	PIACENZA	7.871,08	258.917,00	3,04	19	85	CALTANISSETTA	0,00	213.829,40	0,00
8	34	PARMA	14.910,03	344.342,60	4,33	19	86	ENNA	1.313,27	257.504,10	0,51
8	35	REGGIO NELL'EMILIA	13.300,26	229.314,80	5,80	19	87	CATANIA	36.342,90	357.354,00	10,17
8	36	MODENA	17.370,67	268.895,80	6,46	19	88	RAGUSA	0,00	162.438,70	0,00
8	37	BOLOGNA	2.481,27	370.338,40	0,67	19	89	SIRACUSA	0,00	212.213,20	0,00
8	38	FERRARA	0,00	263.824,80	0,00	20	90	SASSARI	376,26	752.513,00	0,05
8	39	RAVENNA	0,00	186.393,70	0,00	20	91	NUORO	14.506,39	704.193,80	2,06
8	40	FORLÌ	1.713,71	238.014,60	0,72	20	92	CAGLIARI	0,00	889.855,00	0,00
8	100	RIMINI	0,00	53.362,82	0,00	20	95	ORISTANO	0,00	281.977,10	0,00
9	45	MASSA	9.098,53	115.569,90	8,85						
9	46	LUCCA	16.955,74	177.361,30	9,56			RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE:			
9	47	PISTOIA	7.915,12	96.408,34	8,21			NORD-OVEST	1.078.950,88	5.792.462,96	18,63
9	48	FIRENZE	1.180,05	351.530,70	0,33			NORD-EST	937.143,10	6.179.896,66	15,16
9	49	LIVORNO	0,00	121.349,60	0,00			CENTRO	206.953,61	5.842.288,13	3,54
9	50	PISA	0,00	244.571,80	0,00			SUD	511.496,75	7.379.039,40	6,93
9	51	AREZZO	7.048,05	324.794,80	2,17			ISOLE	93.472,29	4.991.827,10	1,87
9	52	SIENA	784,11	382.055,30	0,20			NORD-CENTRO	2.223.047,58	17.814.847,75	12,48
9	53	GROSSETO	1.256,56	448.782,50	0,28			MEZZOGIORNO	604.969,03	12.370.866,50	4,89
9	101	PRATO	43,87	36.557,29	0,12			ITALIA	2.828.016,62	30.185.514,25	9,37
10	54	PERUGIA	25.426,62	634.080,40	4,01						


### CONDIZIONI FISICO-AMBIENTALI percentuale superficie con acclivita' superiore al 50%



ELABORAZIONE CALRE



# ACCESSIBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1991 Tempo 30'




POPOLAZIONE ACCESSIBILE

- inf. a 10000
- da 10000 a 50000
- da 50000 a 100000
- da 100000 a 150000
- da 150000 a 200000
- oltre 200000

ELABORAZIONE CAELR


## ACCESSIBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1991 Tempo 60'



ELABORAZIONE CAIR




### INCIDENZA DELLE ABITAZIONI NON OCCUPATE AL 1991






**DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE COLTURE AGRARIE**  
 Incidenza % della S.A.U. a prati permanenti e pascoli 1990



ELABORAZIONE CALRE



**AREE INDIVIDUATE PER GLI OBIETTIVI COMUNITARI  
REG. CEE 2081/93 PERIODO DI APPLICAZIONE 1994-1999**



ELABORAZIONE CALEE


XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

POPOLAZIONE, SUPERFICIE TERRITORIALE, NUMERO COMUNI INTERESSATI DAGLI OBIETTIVI COMUNITARI																	
PROV.	PROVINCIA	POP.			SUP.			N. COMUNI									
		OB.1	OB.2	OB.3	OB.1	OB.2	OB.3	OB.1	OB.2	OB.3							
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
1	TORINO	0.00	2236765	100.0	0.00	0.00	0.00	6830.3	100.0	0.00	0.00	0.00	315	100.0	0.00		
2	VERCELLI	0.00	0.00	0.00	20242	11.0	0.00	0.00	0.00	0.00	750.6	34.6	0.00	0.00	27	31.4	
3	NOVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	CUNEO	0.00	0.00	0.00	151258	27.6	0.00	0.00	0.00	4459.0	64.6	0.00	0.00	0.00	147	16.8	
5	AOSTA	0.00	0.00	0.00	59319	28.5	0.00	0.00	0.00	683.5	45.2	0.00	0.00	0.00	64	43.0	
6	ALESSANDRIA	0.00	91212	20.8	86167	19.7	0.00	0.00	430.8	12.1	1731.9	48.6	0.00	23	10.1	96	51.6
96	BIELLA	0.00	0.00	0.00	22400	11.7	0.00	0.00	0.00	0.00	150.4	16.5	0.00	0.00	0.00	11	15.1
97	VERBANIA	0.00	95664	59.0	62939	38.7	0.00	0.00	447.9	19.9	1457.2	64.6	0.00	21	31.5	48	67.9
7	AOSTA	0.00	82659	37.3	10882	9.4	0.00	0.00	698.2	21.4	946.6	29.0	0.00	26	35.1	22	11.7
10	VARESE	0.00	12496	20.7	0.00	0.00	0.00	0.00	106.1	8.9	0.00	0.00	0.00	6	4.3	0.00	0.00
13	COMO	0.00	0.00	0.00	17767	3.4	0.00	0.00	0.00	0.00	239.4	8.6	0.00	0.00	0.00	18	1.0
14	SONDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MILANO	0.00	12418	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	64.5	3.3	0.00	0.00	0.00	7	3.7	0.00	0.00
16	BERGAMO	0.00	0.00	0.00	54621	6.0	0.00	0.00	0.00	0.00	547.3	20.1	0.00	0.00	0.00	41	16.5
17	BRESCIA	0.00	0.00	0.00	134222	10.8	0.00	0.00	0.00	0.00	1767.5	31.0	0.00	0.00	0.00	66	31.0
18	PAVIA	0.00	0.00	0.00	7616	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	252.7	8.5	0.00	0.00	0.00	10	6.0
19	CHEMNANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	MANTOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	LECCO	0.00	0.00	0.00	12949	4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	199.5	24.4	0.00	0.00	0.00	13	14.4
99	CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	BUSTANZI	0.00	0.00	0.00	206483	45.9	0.00	0.00	0.00	0.00	6470.1	27.5	0.00	0.00	0.00	46	14.0
22	TRENTO	0.00	0.00	0.00	91993	20.4	0.00	0.00	0.00	0.00	2472.9	39.8	0.00	0.00	0.00	106	31.6
23	VERONA	0.00	80181	10.2	55235	7.0	0.00	0.00	428.2	13.8	660.6	21.0	0.00	14	14.0	21	21.1
24	VICENZA	0.00	0.00	0.00	233660	31.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1689.4	61.1	0.00	0.00	0.00	74	11.0
25	BELLUNGO	0.00	0.00	0.00	135436	63.9	0.00	0.00	0.00	0.00	2428.4	66.0	0.00	0.00	0.00	54	71.3
26	TREVISO	0.00	0.00	0.00	185679	25.0	0.00	0.00	0.00	0.00	368.6	39.1	0.00	0.00	0.00	44	47.0
27	VENEZIA	0.00	483254	58.9	98770	12.0	0.00	0.00	1012.7	49.0	675.1	27.4	0.00	11	25.6	10	30.2
28	PADOVA	0.00	58518	7.1	132561	16.2	0.00	0.00	300.5	14.0	712.0	33.2	0.00	13	12.4	38	36.1
29	ROVINGO	0.00	234540	82.5	43461	17.5	0.00	0.00	1228.7	68.7	559.9	21.0	0.00	44	86.0	1	1.0
30	UDINE	0.00	22982	4.4	184453	35.3	0.00	0.00	102.5	2.1	3569.1	72.9	0.00	5	2.2	80	60.6
31	GORIZIA	0.00	111463	80.7	0.00	0.00	0.00	0.00	337.7	72.4	0.00	0.00	0.00	13	30.0	0.00	0.00
32	TRIESTE	0.00	251825	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	211.8	100.0	0.00	0.00	0.00	6	100.0	0.00	0.00
93	PORDENONE	0.00	0.00	0.00	34484	12.5	0.00	0.00	0.00	0.00	145.0	50.4	0.00	0.00	0.00	21	41.0
8	IMPERIA	0.00	0.00	0.00	53880	25.2	0.00	0.00	0.00	0.00	445.3	81.8	0.00	0.00	0.00	54	50.6
9	SAVONA	0.00	146295	51.4	31817	11.2	0.00	0.00	452.7	29.3	865.4	56.0	0.00	14	20.3	39	56.5
10	GENOVA	0.00	859672	90.4	66291	7.0	0.00	0.00	680.6	37.1	1123.6	61.3	0.00	20	12.8	47	59.7
11	LA SPEZIA	0.00	195516	86.1	28367	12.5	0.00	0.00	239.0	27.1	606.0	68.7	0.00	12	37.5	15	53.4
33	PACENZA	0.00	0.00	0.00	20186	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	951.0	36.7	0.00	0.00	0.00	11	22.9
34	PARMA	0.00	0.00	0.00	44336	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1817.5	52.7	0.00	0.00	0.00	19	40.4
35	REGGIO EMILIA	0.00	174931	41.5	29075	6.9	0.00	0.00	416.4	18.2	731.6	31.9	0.00	7	15.6	9	20.0
36	MODENA	0.00	77152	12.8	41393	6.8	0.00	0.00	210.2	7.8	835.4	33.0	0.00	3	6.4	11	27.7
37	BALDIGNA	0.00	0.00	0.00	29543	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	613.4	16.6	0.00	0.00	0.00	11	18.3
38	FERRARA	0.00	0.00	0.00	65933	18.3	0.00	0.00	0.00	0.00	845.8	32.1	0.00	0.00	0.00	7	25.9
39	HAVENNA	0.00	0.00	0.00	2930	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	84.4	4.5	0.00	0.00	0.00	1	5.6
40	FORLI	0.00	0.00	0.00	35891	10.3	0.00	0.00	0.00	0.00	186.2	49.7	0.00	0.00	0.00	12	45.0
100	RIMINI	0.00	0.00	0.00	1002	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	22.1	4.3	0.00	0.00	0.00	1	5.0
45	MASERA	0.00	143092	71.4	57220	28.6	0.00	0.00	182.1	15.7	974.6	84.0	0.00	3	17.6	14	62.4
46	LUCCA	0.00	0.00	0.00	83869	22.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1122.6	63.9	0.00	0.00	0.00	25	71.4
47	PISTOIA	0.00	44237	16.7	122305	46.2	0.00	0.00	89.7	9.3	646.3	67.0	0.00	3	13.6	6	36.4
48	FIRENZE	0.00	34444	3.6	141878	14.7	0.00	0.00	28.6	0.8	2080.9	53.4	0.00	1	2.0	20	45.5
49	LIVORNO	0.00	308373	91.6	28253	8.4	0.00	0.00	949.9	78.3	262.9	21.7	0.00	11	55.0	9	45.0
50	PISA	0.00	385285	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	2448.3	100.0	0.00	0.00	0.00	37	100.0	0.00	0.00
51	AREZZO	0.00	0.00	0.00	206512	65.7	0.00	0.00	0.00	0.00	245.1	75.8	0.00	0.00	0.00	25	64.1
52	SIENA	0.00	0.00	0.00	108159	43.1	0.00	0.00	0.00	0.00	3128.1	81.9	0.00	0.00	0.00	29	77.8
53	GROSSETO	0.00	44494	20.6	171521	79.4	0.00	0.00	802.8	17.8	370.1	82.0	0.00	6	21.4	22	78.6
101	PRATO	0.00	209244	96.3	8000	3.7	0.00	0.00	297.1	56.7	158.2	43.0	0.00	0.00	0.00	2	28.6
54	PERUGIA	0.00	37763	6.4	551018	93.6	0.00	0.00	349.6	5.5	5984.5	94.5	0.00	0.00	0.00	7	58.9
55	TERNI	0.00	223050	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	2122.0	100.0	0.00	0.00	0.00	33	100.0	0.00	0.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

PROV.	REGIONIA	POPOLAZIONE						SUPERFICIE TERRITORIALE						NUMERO COMUNI INTERESSATI DAGLI OBIETTIVI COMUNITARI					
		OB 1		OB 2		OB 3		OB 1		OB 2		OB 3		COM 1		COM 2		COM 3	
		POP	%	POP	%	POP	%	SUP	%	SUP	%	SUP	%	N	%	N	%	N	%
41	PESCARO	0	0,0	0	0,0	142881	42,5	0,0	0,0	0,0	2362,1	61,7	0	0,0	0	0,0	53	19,1	
42	ANDRIA	0	0,0	124113	23,8	82827	18,9	0,0	0,0	392,3	20,2	895,3	46,1	0	0,0	6	16,0	20	40,8
43	MAGLIANA	0	0,0	12532	4,3	118872	40,2	0,0	0,0	89,8	3,2	2153,8	77,6	0	0,0	3	5,3	47	73,7
44	ASSOLITIFICINO	0	0,0	93387	25,9	60643	16,8	0,0	0,0	431,8	20,7	1113,5	53,4	0	0,0	13	17,8	31	50,7
45	VITERBO	0	0,0	0	0,0	77307	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1391,5	38,5	0	0,0	0	0,0	30	50,0
46	RIETI	0	0,0	58595	4,4	19943	13,8	0,0	0,0	623,1	22,7	910,9	33,1	0	0,0	5	6,8	21	37,0
47	ROMA	0	0,0	125959	3,3	386574	10,3	0,0	0,0	257,7	4,8	2544,5	47,5	0	0,0	4	3,4	84	71,0
48	LATINA	0	0,0	184703	38,8	141588	29,7	0,0	0,0	598,3	26,6	1012,5	45,0	0	0,0	3	9,1	23	63,7
49	FROSINONE	0	0,0	195233	40,7	255575	53,3	0,0	0,0	604,0	18,6	2441,2	75,4	0	0,0	11	12,1	73	60,2
50	M. LAGUNA	297838	100,0	0	0,0	0	0,0	5034,5	100,0	0,0	0,0	0,0	108	100,0	0	0,0	0	0,0	
51	TERAMO	279852	100,0	0	0,0	0	0,0	1948,3	100,0	0,0	0,0	0,0	47	100,0	0	0,0	0	0,0	
52	PESCARA	289534	100,0	0	0,0	0	0,0	1224,7	100,0	0,0	0,0	0,0	46	100,0	0	0,0	0	0,0	
53	CHIETI	381830	100,0	0	0,0	0	0,0	2586,7	100,0	0,0	0,0	0,0	104	100,0	0	0,0	0	0,0	
54	CAMP. BASSO	238758	100,0	0	0,0	0	0,0	2308,8	100,0	0,0	0,0	0,0	84	100,0	0	0,0	0	0,0	
55	IGERIA	11342	100,0	0	0,0	0	0,0	1528,8	100,0	0,0	0,0	0,0	52	100,0	0	0,0	0	0,0	
56	CASERTA	815815	100,0	0	0,0	0	0,0	2639,4	100,0	0,0	0,0	0,0	104	100,0	0	0,0	0	0,0	
57	BENEVENTO	290226	100,0	0	0,0	0	0,0	2070,6	100,0	0,0	0,0	0,0	78	100,0	0	0,0	0	0,0	
58	NAPOLI	3016026	100,0	0	0,0	0	0,0	1171,1	100,0	0,0	0,0	0,0	91	100,0	0	0,0	0	0,0	
59	AVELLINO	438812	100,0	0	0,0	0	0,0	2791,6	100,0	0,0	0,0	0,0	119	100,0	0	0,0	0	0,0	
60	SALERNO	1066601	100,0	0	0,0	0	0,0	4922,8	100,0	0,0	0,0	0,0	157	100,0	0	0,0	0	0,0	
61	FOSGIA	690348	100,0	0	0,0	0	0,0	7184,6	100,0	0,0	0,0	0,0	64	100,0	0	0,0	0	0,0	
62	BAVI	150170	100,0	0	0,0	0	0,0	5128,6	100,0	0,0	0,0	0,0	48	100,0	0	0,0	0	0,0	
63	TARANTO	580676	100,0	0	0,0	0	0,0	2436,8	100,0	0,0	0,0	0,0	28	100,0	0	0,0	0	0,0	
64	BRINDISI	411314	100,0	0	0,0	0	0,0	1837,6	100,0	0,0	0,0	0,0	23	100,0	0	0,0	0	0,0	
65	LECCE	803977	100,0	0	0,0	0	0,0	2759,4	100,0	0,0	0,0	0,0	91	100,0	0	0,0	0	0,0	
66	POTENZA	401543	100,0	0	0,0	0	0,0	6545,5	100,0	0,0	0,0	0,0	100	100,0	0	0,0	0	0,0	
67	MATERA	298985	100,0	0	0,0	0	0,0	3446,8	100,0	0,0	0,0	0,0	31	100,0	0	0,0	0	0,0	
68	COGENZA	750896	100,0	0	0,0	0	0,0	6649,7	100,0	0,0	0,0	0,0	155	100,0	0	0,0	0	0,0	
69	CATANZARO	382565	100,0	0	0,0	0	0,0	2391,4	100,0	0,0	0,0	0,0	80	100,0	0	0,0	0	0,0	
70	REGGIO CALABRIA	576693	100,0	0	0,0	0	0,0	3183,2	100,0	0,0	0,0	0,0	97	100,0	0	0,0	0	0,0	
71	CROTONE	180429	100,0	0	0,0	0	0,0	1716,6	100,0	0,0	0,0	0,0	27	100,0	0	0,0	0	0,0	
72	VIBO VALENTIA	179640	100,0	0	0,0	0	0,0	1139,5	100,0	0,0	0,0	0,0	50	100,0	0	0,0	0	0,0	
73	TRAPANI	425710	100,0	0	0,0	0	0,0	2461,7	100,0	0,0	0,0	0,0	24	100,0	0	0,0	0	0,0	
74	PALERMO	1224778	100,0	0	0,0	0	0,0	4992,3	100,0	0,0	0,0	0,0	82	100,0	0	0,0	0	0,0	
75	MESSINA	646871	100,0	0	0,0	0	0,0	3247,2	100,0	0,0	0,0	0,0	107	100,0	0	0,0	0	0,0	
76	AGRIGENTO	476158	100,0	0	0,0	0	0,0	3041,9	100,0	0,0	0,0	0,0	43	100,0	0	0,0	0	0,0	
77	CALTANISSETTA	278275	100,0	0	0,0	0	0,0	2128,2	100,0	0,0	0,0	0,0	22	100,0	0	0,0	0	0,0	
78	ENNA	186182	100,0	0	0,0	0	0,0	2562,1	100,0	0,0	0,0	0,0	20	100,0	0	0,0	0	0,0	
79	CATANIA	1035665	100,0	0	0,0	0	0,0	3552,2	100,0	0,0	0,0	0,0	57	100,0	0	0,0	0	0,0	
80	RAGUSA	289733	100,0	0	0,0	0	0,0	1614,0	100,0	0,0	0,0	0,0	12	100,0	0	0,0	0	0,0	
81	SIRACUSA	402014	100,0	0	0,0	0	0,0	2108,8	100,0	0,0	0,0	0,0	21	100,0	0	0,0	0	0,0	
82	SASSARI	414904	100,0	0	0,0	0	0,0	7519,9	100,0	0,0	0,0	0,0	86	100,0	0	0,0	0	0,0	
83	NUORO	212992	100,0	0	0,0	0	0,0	7043,9	100,0	0,0	0,0	0,0	98	100,0	0	0,0	0	0,0	
84	CAGLIARI	763382	100,0	0	0,0	0	0,0	6895,4	100,0	0,0	0,0	0,0	104	100,0	0	0,0	0	0,0	
85	ORISTANO	156970	100,0	0	0,0	0	0,0	2630,6	100,0	0,0	0,0	0,0	78	100,0	0	0,0	0	0,0	
NORD-OVEST		0	0,0	3997622	26,7	820657	5,5	0	0,0	9950	17,2	16698	28,8	0	0,0	450	14,7	721	23,5
NORD-EST		0	0,0	1474849	14,2	1672508	16,1	0	0,0	4449	7,18	28497	46,0	0	0,0	114	7,7	633	42,7
CENTRO		0	0,0	2204474	20,2	2764985	25,3	0	0,0	10177	17,4	35351	60,6	0	0,0	149	14,9	600	60,0
SUD		13927850	100,0	0	0,0	0	0,0	73247	100,0	0	0,0	0,0	1787	100,0	0	0,0	0	0,0	
ISOLE		5614634	100,0	0	0,0	0	0,0	49798	100,0	0	0,0	0,0	754	100,0	0	0,0	0	0,0	
NORD-CENTRO		0	0,0	7676945	21,2	5258148	14,5	0	0,0	24576	13,8	80546	45,2	0	0,0	713	12,9	1954	35,2
MEZZOGIORNO		20537484	100,0	0	0,0	0	0,0	123045	100,0	0	0,0	0,0	2541	100,0	0	0,0	0	0,0	
ITALIA		20537484	36,2	7676945	13,5	5258148	9,3	123045	40,8	24576	8,16	80546	26,7	2541	31,4	713	8,82	1954	24,2

**CONDIZIONI FISICO-AMBIENTALI**  
percentuale superficie con acclivita' inferiore al 10%






XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERCENTUALE SUPERFICIE IN COMUNI CON PENDENZA INFERIORE AL 10%													
REG.	PROV.	PROVINCIA	S/P COMUNI			REG.	PROV.	PROVINCIA	S/P COMUNI				
			PONDANZATE		%				PENDENZE < 10%		%		
			IND.	TOTALE					IND.	TOTALE			
1		TORINO	2.711,57	6.830,16	39,70	10	55	TERMI	596,03	2.128,67	28,00		
1	2	VERCELLI	1.279,51	2.078,13	61,57	11	41	PESARO	542,84	2.898,24	18,73		
1	3	NOVARA	1.139,53	1.340,83	85,00	11	42	ANCONA	692,29	1.962,84	35,27		
1	4	CONEGLIO	2.198,27	6.895,45	31,88	11	43	MACERATA	670,06	2.779,16	24,11		
1	5	ASTI	824,91	1.510,18	41,38	11	44	ASCOLI PICENO	365,56	2.091,32	17,48		
1	6	ALESSANDRIA	1.884,57	3.559,82	52,94	12	56	VITERBO	2.577,17	3.615,56	71,28		
1	96	BELLA	375,63	914,39	41,08	12	57	RIETI	403,62	2.753,19	14,66		
1	97	VERBANIA	162,39	2.258,61	7,19	12	58	ROMA	3.149,78	5.360,42	58,76		
2	7	AGOSTA	52,80	3.259,55	1,62	12	59	LATINA	1.344,78	2.255,58	59,62		
3	12	VARESE	733,44	1.199,22	61,16	12	60	FROSINONE	1.080,63	3.247,07	33,28		
3	13	COMO	376,08	1.291,93	29,11	13	66	L'AQUILA	979,08	5.044,20	19,41		
3	14	SONDRIO	133,26	3.203,45	4,16	13	67	TERAMO	377,94	1.854,18	19,34		
3	15	MILANO	1.945,66	1.963,15	99,11	13	68	PESCARA	321,15	1.230,46	26,10		
3	16	BERGAMO	851,71	2.745,69	31,02	13	69	CHIETI	620,97	2.598,19	23,90		
3	17	BRESCIA	2.026,64	4.784,32	42,36	14	70	CAMPOBASSO	844,95	2.925,73	28,88		
3	18	PAVIA	2.358,96	2.967,25	79,50	14	94	ISERNIA	250,43	1.535,42	16,31		
3	19	CREMONA	1.789,61	1.769,79	99,99	15	61	CASERTA	1.553,57	2.850,69	54,61		
3	23	MANTOVA	2.324,24	2.337,56	99,43	15	62	BENEVENTO	561,82	2.080,81	27,00		
3	98	LECCO	200,51	806,88	24,85	15	63	NAPOLI	807,89	1.777,86	45,45		
3	99	LODI	796,97	800,89	99,76	15	64	AVELLINO	587,14	2.806,61	20,92		
4	21	BOLZANO	372,08	7.396,87	5,03	15	65	SALERNO	1.154,03	4.955,03	23,29		
4	22	TRENTO	319,52	6.204,30	5,15	16	71	FOGGIA	5.143,11	7.232,61	71,11		
5	23	VERONA	2.092,70	3.096,63	67,58	16	72	BARI	4.816,75	5.179,86	92,99		
5	24	VICENZA	1.183,66	2.722,84	43,47	16	73	TARANTO	2.306,29	2.456,90	93,87		
5	25	BELLUNO	263,50	3.675,03	7,17	16	74	BRINDISI	1.812,96	1.861,74	97,38		
5	26	TREVISO	1.947,06	2.479,07	78,54	16	75	LECCE	2.759,98	2.799,74	98,58		
5	27	VENEZIA	2.486,25	2.486,50	99,99	17	76	POTENZA	1.351,67	6.593,51	20,50		
5	28	PADOVA	2.036,74	2.144,38	94,88	17	77	MATERA	1.525,20	3.480,60	43,82		
5	29	ROVERETO	1.739,12	1.739,12	100,00	18	78	COSENZA	1.397,76	6.712,57	20,82		
6	30	UDINE	2.054,01	4.826,14	42,56	18	79	CATANZARO	726,84	2.413,15	30,12		
6	31	GORIZIA	361,93	429,39	84,29	18	80	REGGIO DI CALABRIA	779,97	3.212,41	24,28		
6	32	TRIESTE	112,56	209,54	53,72	18	102	CROTONE	787,46	1.735,64	45,37		
6	93	PORDENONE	1.201,86	2.275,01	52,82	18	103	VIBO VALENTIA	358,47	1.151,51	31,13		
7	8	IMPERIA	22,88	1.154,31	1,98	19	81	TRAPANI	1.514,79	2.489,50	61,24		
7	9	SAVOINA	138,42	1.544,82	8,96	19	82	PALERMO	941,25	5.009,29	18,79		
7	10	GENOVA	53,77	1.828,81	2,94	19	83	MESSINA	292,48	3.267,69	8,95		
7	11	LA SPEZIA	100,63	879,66	11,44	19	84	AGRIGENTO	1.053,90	3.053,01	34,52		
8	33	PIACENZA	1.183,61	2.589,17	46,10	19	85	CALTANISSETTA	789,79	2.138,29	36,90		
8	34	PARMA	1.312,29	3.443,43	38,11	19	86	ENNA	623,67	2.575,04	24,22		
8	35	REGGIO NELL'EMILIA	1.239,45	2.293,15	54,05	19	87	CATANIA	1.659,91	3.573,54	46,45		
8	36	MODENA	1.484,84	2.688,96	55,22	19	88	RAGUSA	1.111,73	1.624,39	68,44		
8	37	BOLOGNA	2.022,79	3.703,38	54,62	19	89	SIRACUSA	1.397,21	2.122,13	65,84		
8	38	FERRARA	2.637,19	2.638,25	99,96	20	90	SASSARI	3.272,68	7.525,13	43,49		
8	39	RAVENNA	1.559,18	1.863,94	83,65	20	91	NUORO	1.925,27	7.041,94	27,34		
8	40	FORLÌ	646,69	2.380,15	27,17	20	92	CAGLIARI	3.342,35	6.898,55	48,45		
8	100	RIMINI	326,58	533,63	61,20	20	95	ORISTANO	1.689,49	2.619,77	64,49		
9	45	MASSA	129,00	1.155,90	11,16	RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE:							
9	46	LUCCA	388,73	1.773,61	20,79	NORD-OVEST					24.263,97	57.924,63	41,89
9	47	PISTOIA	259,53	964,08	26,92	NORD-EST					28.573,40	61.798,97	46,24
9	48	FIRENZE	796,57	3.515,31	22,68	CENTRO					20.779,79	58.422,86	35,57
9	49	LIVORNO	621,43	1.273,50	51,21	SUD					31.825,43	73.790,39	43,13
9	50	PISA	1.108,89	2.445,72	45,34	ISOLE					19.594,49	49.918,27	39,25
9	51	AREZZO	900,33	3.247,95	27,72	NORD-CENTRO					73.617,16	178.146,48	41,32
9	52	SIENA	1.327,26	3.820,55	34,74	MEZZOGIORNO					51.419,92	123.708,67	41,57
9	53	GROSSETO	1.900,15	4.487,83	42,34	ITALIA					125.037,07	301.855,14	41,42
9	101	PRATO	96,70	365,57	27,00								
10	54	PERUGIA	1.848,44	6.340,80	29,12								

**CONDIZIONI FISICO-AMBIENTALI**  
**% superficie ricadente entro la fasce fitoclimatiche**  
**Alpinetum, picetum e fagetum**




ELABORAZIONE CAIR

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERCENTUALE SUPERFICIE TERRITORIALE COMPRESA NELLE FASCE ALPINETUM, PICETUM E FAGETUM											
REG.	PROV.	PROVINCIA	SUPERFICIE			REG.	PROV.	PROVINCIA	SUPERFICIE		
			NELLE FASCE		%				NELLE FASCE		%
			OGC	TOTALE					OGC	TOTALE	
		TORINO	3.379,37	6.830,16	49,48	10	55	TERNI	57,05	2.128,67	2,58
		VERCELLI	709,18	2.078,13	34,13	11	41	PESARO	118,03	2.898,74	4,57
		NOVARA	47,23	1.340,83	3,52	11	42	ANCONA	7,46	1.962,84	0,38
		COMO	3.103,58	6.895,45	45,01	11	43	MACERATA	376,35	2.779,16	13,54
		ASTI	0,00	510,18	0,00	11	44	ASCOLI PICENO	204,55	2.091,32	9,78
		ALESSANDRIA	191,09	3.559,82	5,37	12	56	VITERBO	0,00	3.615,56	0,00
		BIELLA	338,53	914,39	37,02	12	57	RIETI	795,32	2.753,19	28,89
		VERBANIA	1.923,82	2.258,81	85,18	12	58	ROMA	139,70	5.360,42	2,61
		AOSTA	3.236,39	3.258,55	99,29	12	59	LATINA	0,00	2.255,58	0,00
		VARESE	183,62	1.199,22	15,34	12	60	FROSINONE	361,98	3.247,07	11,15
		SOMO	609,04	1.280,06	47,58	13	66	L'AQUILA	2.712,22	5.044,20	53,77
		SONDRIO	2.965,77	3.203,46	93,52	13	67	TERAMO	300,19	1.954,18	15,36
		MILANO	0,00	1.963,15	0,00	13	68	PESCARA	74,34	1.230,48	6,04
		BERGAMO	1.547,18	2.745,68	56,35	13	69	CHIETI	143,91	2.598,18	5,54
		BRESCIA	2.118,38	4.764,32	44,28	14	70	CAMPOBASSO	46,89	2.925,73	1,60
		PARMA	28,89	2.967,25	4,34	14	94	ISERNIA	174,58	1.535,42	11,37
		CREMONA	0,00	1.789,79	0,00	15	61	CASERTA	72,93	2.650,69	2,75
		MANTOVA	0,00	2.337,58	0,00	15	62	BENEVENTO	22,46	2.080,81	1,08
		LECCO	429,78	816,08	52,66	15	63	NAPOLI	0,00	1.176,81	0,00
		CO	0,00	800,89	0,00	15	64	AVELLINO	63,28	2.806,61	2,25
		BOLZANO	7.135,68	7.396,87	96,47	15	65	SALERNO	68,17	4.955,03	1,38
		TRENTO	5.640,88	6.204,30	90,92	16	71	FOGGIA	0,00	7.232,49	0,00
		VERONA	458,11	3.096,63	14,73	16	72	BARI	0,00	5.179,86	0,00
		VIENZA	974,31	2.722,94	35,78	16	73	TARANTO	0,00	2.456,90	0,00
		BELLUNGO	3.229,02	3.675,03	87,82	16	74	BRINDISI	0,00	1.861,74	0,00
		TREVISO	197,10	2.479,07	7,95	16	75	LECCE	0,00	2.799,74	0,00
		VENEZIA	0,00	2.466,50	0,00	17	76	POTENZA	183,60	6.593,51	2,78
		PADOVA	0,00	2.144,38	0,00	17	77	MATERA	0,00	3.480,60	0,00
		ROVERETO	0,00	1.739,12	0,00	18	78	COSENZA	352,53	6.713,57	5,25
		UDINE	2.435,78	4.828,15	50,47	18	79	CATANZARO	91,21	2.413,15	3,78
		GORIZIA	0,00	429,39	0,00	18	80	REGGIO DI CALABRIA	40,19	3.212,40	1,25
		TRIESTE	0,00	209,54	0,00	18	102	CROTONE	20,78	1.735,64	1,20
		PORDENONE	821,02	2.275,01	40,48	18	103	VIBO VALENTIA	0,00	1.151,51	0,00
		IMPERIA	192,80	1.154,31	16,80	19	81	TRAPANI	0,00	2.489,50	0,00
		SALONA	170,94	1.544,82	11,07	19	82	PALERMO	0,00	5.009,29	0,00
		GENOVA	478,80	1.828,81	26,17	19	83	MESSINA	0,00	3.267,69	0,00
		LA SPEZIA	56,17	879,66	6,39	19	84	AGRIGENTO	0,00	3.053,01	0,00
		PIACENZA	523,36	2.589,17	20,21	19	85	CALTANISSETTA	0,00	2.138,29	0,00
		PARMA	820,33	3.443,43	23,82	19	86	ENNA	0,00	2.575,04	0,00
		REGGIO NELL'EMILIA	319,06	2.293,15	13,91	19	87	CATANIA	134,10	3.573,54	3,75
		MODENA	452,92	2.688,96	16,81	19	88	RAGUSA	0,00	1.624,39	0,00
		BOLZANO	158,86	3.703,38	4,28	19	89	SIRACUSA	0,00	2.122,13	0,00
		FERRARA	0,00	2.638,25	0,00	20	90	SASSARI	0,00	7.525,13	0,00
		RAVENNA	0,00	1.863,94	0,00	20	91	NUORO	0,00	7.041,94	0,00
		FORLÌ	177,91	2.380,15	7,48	20	92	CAGLIARI	0,00	6.898,55	0,00
		ROMA	0,00	533,83	0,00	20	95	ORISTANO	0,00	2.619,77	0,00
		MASSA	284,80	1.155,90	24,91				0,00	0,00	
		LUCCA	300,99	1.773,81	16,97			RIPARTIZIONI GEOGRA.	0,00	0,00	
		PISTOIA	249,93	964,08	25,92				0,00	0,00	
		FIRENZE	263,28	3.513,31	7,49			NORD-OVEST	21.819,92	57.921,96	37,67
		LIVORNO	0,00	1.213,49	0,00			NORD-EST	23.432,08	61.798,97	37,92
		PISA	0,00	2.445,72	0,00			CENTRO	4.349,42	58.422,89	7,44
		AREZZO	454,63	3.247,95	14,00			SUD	4.367,27	73.789,23	5,92
		SIENA	20,81	3.820,55	0,54			ISOLE	134,10	49.918,27	0,27
		GROSSETO	29,75	4.487,82	0,66			NORD-CENTRO	49.801,42	178.143,82	27,84
		PRATO	41,74	365,57	11,42			MEZZOGIORNO	4.501,36	123.707,49	3,64
		PERUGIA	663,05	6.340,80	10,46			ITALIA	54.102,78	301.851,32	17,92


**DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA ZOOTECNIA**  
**Bovini su S.A.U. al 1990**



ELABORAZIONE CAIR



**DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA ZOOTECNIA**  
**Vacche da latte per ha di S.A.U. al 1990**



**MEGMA ITALIA=100 (0,4528 capi/ha)**

- inf. 50 (fino a 0,09 capi/ha)
- 50 - 100 (da 0,09 a 0,18 capi/ha)
- 100 - 250 (da 0,18 a 0,44 capi/ha)
- 250 - 500 (da 0,44 a 0,88 capi/ha)
- 500 - 1000 (da 0,88 a 1,76 capi/ha)
- sup. 1000 (oltre 1,76 capi/ha)


**ELABORAZIONE CAIRL**

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA ZOOTECNIA: Vacche da latte per ha di SAU al 1990											
REG.	PROV.	PROVINCIA	VACCHE DA LATTE	SAU TOTALE	CAPI PER HA	REG.	PROV.	PROVINCIA	VACCHE DA LATTE	SAU TOTALE	CAPI PER HA
			AL 1980	AL 1990	SAU				AL 1980	AL 1990	SAU
1	1	TORINO	97.435	248.708,94	0,39	10	55	TERNI	2.377	91.021,19	0,03
1	2	VERGELLI	6.300	107.401,83	0,06	11	41	PESARO	7.367	151.228,42	0,05
1	3	NOVARA	16.634	67.230,45	0,25	11	42	ANCONA	2.978	126.589,65	0,02
1	4	CUNEO	148.830	351.998,20	0,42	11	43	MACERATA	4.858	156.192,05	0,03
1	5	ASTI	5.586	80.934,85	0,07	11	44	ASCOLI PICENO	4.823	115.132,65	0,04
1	6	ALESSANDRIA	10.728	184.360,58	0,06	12	58	VITERBO	13.858	223.978,62	0,06
1	96	BIELLA	8.956	32.132,34	0,28	12	57	RIETI	8.600	110.744,20	0,08
1	97	VERBANIA	3.327	47.382,74	0,07	12	58	ROMA	33.852	248.705,44	0,14
2	7	AOSTA	17.834	96.593,83	0,18	12	59	LATINA	42.072	107.143,25	0,39
3	12	VAARESE	9.871	18.914,46	0,51	12	60	FROSINONE	27.896	143.581,11	0,19
3	13	COMO	10.309	25.816,47	0,40	13	66	L'AQUILA	10.035	218.765,01	0,05
3	14	SONDRIO	16.527	96.607,26	0,17	13	67	TERAMO	9.611	102.324,21	0,09
3	15	MILANO	55.347	84.878,02	0,65	13	68	PESCARA	6.314	64.729,19	0,10
3	16	BERGAMO	70.384	104.847,67	0,67	13	69	CHieti	6.295	135.274,81	0,05
3	17	BRESCIA	188.339	195.672,42	0,86	14	70	CAMPOBASSO	18.658	187.888,36	0,10
3	18	PAVIA	24.660	195.037,26	0,13	14	94	ISERNA	9.020	62.804,83	0,14
3	19	CREMONA	142.656	137.915,90	1,03	15	81	CASERTA	56.615	126.967,55	0,45
3	20	MANTOVA	137.874	171.051,09	0,81	15	62	BENEVENTO	17.316	123.964,02	0,14
3	98	LECCO	6.158	14.248,05	0,43	15	63	NAPOLI	7.868	46.515,77	0,17
3	99	COGLI	59.182	59.493,36	0,99	15	64	AVELLINO	19.138	157.315,77	0,12
4	21	BOLZANO	80.356	272.466,25	0,29	15	65	SALERNO	40.584	207.446,29	0,20
4	22	TRENTO	28.007	149.907,20	0,19	16	71	FOGGIA	13.451	529.448,42	0,03
5	23	VERONA	65.539	180.962,67	0,36	16	72	BARI	33.584	439.606,77	0,08
5	24	VICENZA	76.623	119.488,93	0,64	16	73	TARANTO	18.995	168.774,90	0,11
5	25	BELLUNO	14.483	55.188,40	0,26	16	74	BRINDISI	3.861	141.201,30	0,03
5	26	TREVISO	60.448	142.641,26	0,42	16	75	LECCE	3.377	174.830,18	0,02
5	27	VENEZIA	18.993	122.840,86	0,15	17	76	POTENZA	20.843	384.177,58	0,05
5	28	PADOVA	53.985	140.506,01	0,38	17	77	MATERA	6.292	239.956,32	0,03
5	29	ROVIGO	6.568	119.541,36	0,05	18	78	COSENZA	13.649	271.040,14	0,05
6	30	UDINE	41.795	157.761,70	0,26	18	79	CATANZARO	3.483	104.540,70	0,03
6	31	GORIZIA	3.711	17.265,25	0,21	18	80	REGGIO DI CALABRIA	5.059	130.436,43	0,04
6	32	TRIESTE	518	2.908,43	0,18	18	102	CROTONE	5.226	102.605,10	0,05
6	93	PORTOFONO	20.526	78.919,39	0,26	18	103	VIBO VALENTIA	6.893	54.795,70	0,13
7	8	IMPERIA	802	26.870,40	0,03	19	81	TRAPANI	2.613	154.313,01	0,02
7	9	SAVONA	1.504	21.361,01	0,07	19	82	PALERMO	25.324	288.986,20	0,09
7	10	GENOVA	4.391	29.215,77	0,15	19	83	MESSINA	36.884	170.480,73	0,22
7	11	LA SPEZIA	1.770	15.235,49	0,12	19	84	AORIGENTO	4.528	200.649,07	0,02
8	33	PIACENZA	50.180	135.452,25	0,37	19	85	CALTANISSETTA	2.581	143.461,62	0,02
8	34	PARMA	107.109	165.428,48	0,65	19	86	ENNA	22.360	195.401,77	0,11
8	35	REGGIO NELL'EMILIA	105.985	128.498,36	0,82	19	87	CATANIA	18.885	191.452,09	0,10
8	36	MODENA	71.840	153.423,26	0,47	19	88	RAGUSA	29.413	127.912,28	0,23
8	37	BOLOGNA	22.338	202.122,67	0,11	19	89	SIRACUSA	11.263	126.244,27	0,09
8	38	FERRARA	7.256	182.325,23	0,04	20	90	SASSARI	37.574	453.206,15	0,08
8	39	RAVENNA	4.115	123.858,46	0,03	20	91	NUORO	16.120	400.841,72	0,04
8	40	FORLI'	4.881	109.500,01	0,04	20	92	CAGLIARI	7.214	330.219,36	0,02
8	100	RIMINI	719	31.610,85	0,02	20	95	ORISTANO	21.726	173.958,37	0,12
9	45	MASSA	3.414	23.552,73	0,14						
9	46	LUCCA	3.039	36.889,71	0,08			REP. PARTIZIONI GEOGRAFICHE:			
9	47	PISTOIA	828	26.485,31	0,02						
9	48	FIRENZE	5.823	140.597,43	0,04			NORD-OVEST	1.023.174	2.413.604,19	0,42
9	49	LIVORNO	1.378	38.817,06	0,04			NORD-EST	845.875	2.792.715,28	0,30
9	50	PISA	2.355	114.474,76	0,02			CENTRO	196.816	2.707.047,18	0,07
9	51	AREZZO	2.060	126.078,18	0,02			SUD	336.187	4.175.412,36	0,08
9	52	SIENA	3.317	195.445,51	0,02			ISOLE	236.285	2.957.129,64	0,08
9	53	GROSSETO	10.788	216.083,21	0,05			NORD-CENTRO	2.065.965	7.913.366,65	0,26
9	101	PRATO	312	9.164,51	0,03			MEZZOGIORNO	572.452	7.132.542,00	0,08
10	54	PERUGIA	15.145	305.164,19	0,05			ITALIA	2.638.417	15.045.908,65	0,18

## DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA ZOOTECNIA

### Vacche da carne per ha di S.A.U. al 1990



ELABORAZIONE CALRE




XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA ZOOTECNIA: Vacche da carne per ha di SAU al 1990											
REG.	PROV.	PROVINCIA	VACCHE DA CARNE	SAU TOTALE	CAP/HA	REG.	PROV.	PROVINCIA	VACCHE DA CARNE	SAU TOTALE	CAP/HA
			AL 1990	AL 1990	SAU				AL 1990	AL 1990	SAU
1	1	TORINO	9 700	248 708,94	0,04	10	55	TERNI	3 379	91 021,19	0,04
1	2	VERCELLI	547	107 401,63	0,01	11	41	PESARO	4 095	151 228,42	0,03
1	3	NOVARA	226	67 330,45	0,00	11	42	ANCONA	3 269	126 589,85	0,03
1	4	CUNEO	25 797	351 998,20	0,07	11	43	MACERATA	8 542	156 192,05	0,05
1	5	ASTI	6 833	80 934,85	0,08	11	44	ASCOLI PICENO	3 269	115 132,65	0,03
1	6	ALESSANDRIA	2 293	184 360,58	0,01	12	56	VITERBO	6 553	223 976,62	0,03
1	96	BELLA	778	32 132,34	0,02	12	57	RIETI	6 064	110 744,20	0,05
1	97	VERBANA	45	47 382,74	0,00	12	58	ROMA	12 242	248 705,44	0,05
2	7	AOSTA	126	96 592,83	0,00	12	59	LATINA	2 319	107 143,25	0,02
3	12	VARESE	241	18 914,46	0,01	12	60	FROSINONE	4 715	143 581,11	0,03
3	13	COMO	313	25 816,47	0,01	13	66	L'AQUILA	2 390	218 785,01	0,01
3	14	SONDRIO	129	96 607,26	0,00	13	67	TERAMO	7 145	102 324,21	0,07
3	15	MILANO	1 285	84 676,02	0,02	13	68	PESCARA	3 603	64 729,19	0,06
3	16	BERGAMO	943	104 847,67	0,01	13	69	CHIETI	2 626	135 274,81	0,02
3	17	BRESCIA	2 799	195 672,42	0,01	14	70	CAMPOTASSO	2 154	187 886,36	0,01
3	18	PAVA	2 794	195 037,26	0,01	14	94	ISERNA	1 338	82 804,83	0,02
3	19	CREMONA	748	137 915,90	0,01	15	81	CASERTA	2 027	126 967,55	0,02
3	20	MANTOVA	1 345	171 051,09	0,01	15	62	BENEVENTO	4 349	123 964,02	0,04
3	98	LECCO	185	14 246,05	0,01	15	63	NAPOLI	293	46 515,77	0,01
3	99	COCCO	1 374	59 493,36	0,02	15	64	AVELLINO	2 744	157 315,77	0,02
4	21	BOZZANO	167	272 466,25	0,00	15	65	SALERNO	4 763	207 446,29	0,02
4	22	TRENTO	478	149 907,20	0,00	16	71	FOGGIA	3 215	529 448,42	0,01
5	23	VIRONA	1 131	180 962,67	0,01	16	72	BARI	792	439 609,77	0,00
5	24	VENEZIA	682	119 486,93	0,01	16	73	TARANTO	419	168 774,90	0,00
5	25	BELLUNGO	238	55 188,40	0,00	16	74	BRINDISI	160	141 201,30	0,00
5	26	TREVISO	1 292	142 641,20	0,01	16	75	LECCE	114	174 830,18	0,00
5	27	VENEZIA	935	122 940,88	0,01	17	76	POTENZA	9 866	384 177,59	0,03
5	28	PADOVA	1 326	140 506,01	0,01	17	77	MATERA	2 718	239 956,32	0,01
5	29	PADOVA	266	119 541,36	0,00	18	78	COSENZA	13 247	271 040,14	0,05
6	30	UDINE	668	157 761,70	0,00	18	79	CATANZARO	634	104 540,70	0,01
6	31	GORIZIA	44	17 265,25	0,00	18	80	REGGIO DI CALABRIA	1 386	130 436,43	0,01
6	32	TRISTE	8	2 908,43	0,00	18	102	CROTONE	952	102 605,10	0,01
6	93	PORDENONE	395	78 919,39	0,01	18	103	VIBO VALENTIA	1 256	54 795,70	0,02
7	8	IMPERIA	280	26 670,40	0,01	19	81	TRAPANI	100	154 313,01	0,00
7	9	SAVONA	473	21 381,01	0,02	19	82	PALERMO	8 064	288 886,20	0,03
7	10	GENOVA	183	29 215,77	0,01	19	83	MESSINA	12 462	170 480,73	0,07
7	11	LA SPEZIA	183	15 235,49	0,01	19	84	AGRIGENTO	713	200 649,07	0,00
8	33	PADENZA	2 919	135 452,25	0,02	19	85	CALTANISSETTA	843	143 461,62	0,01
8	34	PARMA	953	185 428,40	0,01	19	86	ENNA	12 585	195 401,77	0,06
8	35	REGGIO NELL'EMILIA	396	129 498,36	0,00	19	87	CATANIA	2 292	191 452,09	0,01
8	36	MODENA	777	153 423,26	0,01	19	88	RAGUSA	2 212	127 912,28	0,02
8	37	BOLZANO	3 739	292 122,67	0,02	19	89	SIRACUSA	3 431	126 244,27	0,03
8	38	FERRARA	372	182 325,23	0,00	20	90	SASSAR	17 893	453 299,15	0,04
8	39	RAVENNA	2 161	123 858,46	0,02	20	91	NUORO	7 195	400 841,72	0,02
8	40	FORLI'	5 551	109 500,01	0,05	20	92	CAGLIARI	6 333	330 219,36	0,02
8	100	RIMINI	817	31 610,85	0,03	20	95	ORISTANO	2 755	173 958,37	0,02
9	45	MASSA	47	23 552,73	0,00	RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE					
9	46	LIVORNO	224	36 889,71	0,01	NORD-OVEST					
9	47	PISTOIA	58	26 465,31	0,00	NORD-EST					
9	48	FIRENZE	1 333	140 597,43	0,01	CENTRO					
9	49	LIVORNO	512	38 817,06	0,01	SUD					
9	50	PISA	1 273	114 474,76	0,01	ISOLE					
9	51	AREZZO	4 499	126 078,18	0,04	NORD-CENTRO					
9	52	SENA	3 085	195 445,51	0,02	MEZZOGIORNO					
9	53	GROSSETO	8 694	218 083,21	0,03	ITALIA					
9	101	PRATO	74	9 164,51	0,01	312 155 15 045 908 65 0,02					
10	54	PERUGIA	9 015	305 164,19	0,03						

## DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA ZOOTECNIA


Capi ovini e caprini per ha di S.A.U. al 1990



ELABORAZIONE CAIR



## I SISTEMI AGRICOLI AL 1990 Allevamento bovino da latte





I SISTEMI AGRICOLI AL 1990  
Allevamento ovino




ELABORAZIONE CAIRI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SUPERFICI INTERESSATE, NUMERO COMUNI E RELATIVE INCIDENZE % NEL SISTEMA DELL'ALLEVAMENTO OVINO AL 1990														
N°	PROV.	SUPERFICI		COMUNI		REG. PROV.	PROVINCIA	SUPERFICI		COMUNI		REG. PROV.	PROVINCIA	
		INVESTITE	%	INTERESS.	%			INVESTITE	%	INTERESS.	%			
		ETTARI	PROVINCIA	NUMERO	PROVINCIA			ETTARI	PROVINCIA	NUMERO	PROVINCIA			
1	11 TORINO	18.221	2,67	8	2,54	10	55 TERMI	1.354	0,64	1	3,03			
2	2 VERCELLI	8.308	3,02	2	2,33	11	41 PESARO	1.199	0,41	1	1,49			
3	3 NOVARA	0	0,00	0	0,00	11	42 ANCONA	5.174	2,87	2	4,08			
4	4 CUNEO	2.388	0,35	1	0,40	11	43 MACERATA	36.818	13,20	7	12,28			
5	5 ASTI	0	0,00	0	0,00	11	44 ASCOLI PICENC	41.486	19,88	8	10,96			
6	6 ALESSANDRIA	2.048	0,58	2	1,05	12	58 VITERBO	192.285	53,23	24	43,33			
7	96 BRESCIA	8.281	9,07	7	8,43	12	57 RIETI	81.334	29,59	19	28,03			
8	97 VERBANA	7.454	3,31	6	7,79	12	58 ROMA	209.744	30,19	25	21,19			
9	7 AOSTA	0	0,00	0	0,00	12	59 LATINA	3.183	1,41	1	3,03			
10	12 VARESE	8.263	5,27	7	4,98	12	60 FROSINONE	64.809	20,01	21	24,18			
11	13 COMO	18.773	14,57	17	10,43	13	68 L'AQUILA	78.977	15,29	18	18,87			
12	14 SONDRIO	12.883	3,84	2	2,58	13	67 TERAAMO	93.158	47,82	19	40,43			
13	15 MILANO	0	0,00	0	0,00	13	68 PESCARA	34.309	28,09	11	23,91			
14	16 BERGAMO	18.003	5,88	8	3,89	13	69 CHIETI	7.588	2,83	5	4,81			
15	17 BRESCIA	8.258	1,73	1	0,48	14	70 CAMPOBASSO	10.427	3,68	4	4,78			
16	18 PAVIA	0	0,00	0	0,00	14	84 ISERNA	35.018	22,80	12	23,08			
17	19 CREMONA	0	0,00	0	0,00	15	81 CASERTA	15.074	5,71	7	5,73			
18	20 MANTOVA	0	0,00	0	0,00	15	62 BENEVENTO	5.705	2,78	3	3,85			
19	98 LEGNANO	1.723	11,81	11	12,22	15	63 NAPOLI	0	0,00	0	0,00			
20	99 VOGHERA	0	0,00	0	0,00	15	84 AVELLINO	16.042	5,75	5	4,20			
21	21 BERGAMO	0	0,00	0	0,00	15	85 SALERNO	18.841	3,38	6	3,82			
22	22 TRENTO	1.871	0,27	1	0,45	18	71 FOGGIA	29.378	4,09	2	3,13			
23	23 VERONA	0	0,00	0	0,00	16	72 BARI	0	0,00	0	0,00			
24	24 VICENZA	1.788	0,68	1	0,83	16	73 TARANTO	0	0,00	0	0,00			
25	25 BELLUNGO	5.435	1,48	1	1,45	18	74 BRINDISI	0	0,00	0	0,00			
26	26 TREVISO	0	0,00	0	0,00	16	75 LECCE	3.489	1,27	1	1,03			
27	27 VENEZIA	0	0,00	0	0,00	17	78 POTENZA	84.282	9,82	8	8,00			
28	28 PADOVA	2.151	1,00	1	0,86	17	77 MATERA	0	0,00	0	0,00			
29	29 ROVERETO	0	0,00	0	0,00	18	78 COSENZA	89.337	10,43	30	19,35			
30	30 UDINE	0	0,00	0	0,00	18	79 CATANZARO	18.733	7,00	7	8,75			
31	31 GORIZIA	0	0,00	0	0,00	18	80 REGGIO DI CALABRIA	54.337	17,07	19	19,89			
32	32 TRIESTE	0	0,00	0	0,00	18	102 CROTONE	0	0,00	0	0,00			
33	92 BORGOMONFÈ	0	0,00	0	0,00	19	100 VIRO VALENZIA	5.817	5,11	2	4,00			
34	8 IMPERIA	0	0,00	0	0,00	19	811 TRAPANI	64.183	22,00	6	20,83			
35	9 SAVONA	8.440	5,48	3	4,35	19	82 PALERMO	78.157	15,28	19	23,17			
36	10 GENOVA	8.851	4,72	3	4,48	19	83 MESSINA	104.922	32,31	32	29,81			
37	11 LA SPEZIA	18.897	21,08	5	15,83	19	84 ADRIDENTO	38.952	12,81	8	13,95			
38	33 RAVENNA	0	0,00	0	0,00	19	85 CALTANISSETTA	5.212	2,45	2	8,09			
39	34 PARMA	0	0,00	0	0,00	19	86 ENNA	100.574	38,25	9	45,00			
40	35 REGGIO NELL'EMILIA	8.155	2,89	1	2,72	19	87 CATANIA	48.620	18,32	9	15,79			
41	36 MODENA	0	0,00	0	0,00	19	88 RAOSUA	0	0,00	0	0,00			
42	37 BOLOGNA	0	0,00	0	0,00	19	89 SIRACUSA	0	0,00	0	0,00			
43	38 FERARRA	0	0,00	0	0,00	20	80 SASSARI	569.779	73,24	87	77,81			
44	39 RAVENNA	0	0,00	0	0,00	20	81 NUORO	542.018	78,95	79	80,81			
45	40 FORLÌ	0	0,00	0	0,00	20	82 CAOLIARI	510.897	74,11	82	78,85			
46	100 RIMINI	1.877	3,70	1	5,00	20	95 ORISTANO	247.853	84,22	73	83,59			
47	45 MASSA	11.080	9,58	2	11,76									
48	46 LIGURIA	38.495	21,71	8	17,14									
49	47 PIACENZA	9.387	8,73	2	9,09									
50	48 FIRENZE	7.168	2,04	1	2,27									
51	49 LIVORNO	14.891	12,25	2	10,00									
52	50 PISA	28.838	11,70	2	5,13									
53	51 AREZZO	3.845	1,13	1	2,58									
54	52 SIENA	70.067	18,34	8	18,87									
55	53 Grosseto	206.853	45,70	13	48,43									
56	101 PRATO	0	0,00	0	0,00									
57	54 PERUGIA	22.848	3,81	4	6,78									
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE														
								NORD-OVEST	162.072	2,83	84	2,74		
								NORD-EST	19.187	0,31	6	0,41		
								CENTRO	1.049.211	17,86	161	15,10		
								SUD	554.409	7,57	159	8,80		
								ISOLE	2.300.255	48,19	383	80,80		
								NORD-CENTRO	1.220.470	8,85	241	4,35		
								MEZZOGIORNO	2.854.864	23,20	542	21,33		
								ITALIA	4.076.134	13,53	783	9,68		

## REDDITIVITA' DEL LAVORO AGRICOLO AL 1990




ELABORAZIONE CALRE





INTENSITA' DELLA PRODUZIONE AGRICOLA AL 1990




ELABORAZIONE CAIR

NII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTENSITA' DELLA PRODUZIONE AGRICOLA AL 1990													
REG.	PROV.	PROVINCIA	PLV		SAU	INTENS	REG.	PROV.	PROVINCIA	PLV		SAU	INTENS
			AL 1990	TOTALE						AL 1990	TOTALE		
			Migliaia di C.		AL 1990					Migliaia di C.		AL 1990	
1	1	TORINO	n.d.	248.708,94	n.d.	10	55	TERNI	135.360,71	91.021,19	n.d.	14	41
1	2	VERCELLI	n.d.	107.401,63	n.d.	11	41	PESARO	235.775,40	151.228,42	1.56	15	51
1	3	NOVARA	n.d.	67.336,45	n.d.	11	42	ANCONA	345.936,84	126.589,65	2.73	16	52
1	4	CUINEO	n.d.	351.998,20	n.d.	11	43	MACERATA	358.421,70	156.192,05	2.29	17	53
1	5	ASSTI	n.d.	80.934,85	n.d.	11	44	ASCOLI PICENO	393.241,74	115.132,65	3.42	18	54
1	6	ALESSANDRIA	n.d.	184.360,58	n.d.	12	56	VITERBO	489.079,34	223.976,62	2.18	19	55
1	96	BIELLA	n.d.	32.132,34	n.d.	12	57	RIETI	143.947,94	110.744,20	1.30	20	56
1	97	VERBANIA	n.d.	47.382,74	n.d.	12	58	ROMA	1.060.857,94	248.705,44	4.27	21	57
2	7	TRAPANI	n.d.	96.593,83	n.d.	12	59	LATINA	817.855,93	107.143,25	7.63	22	58
1	12	VARSESE	n.d.	18.914,46	n.d.	12	60	FROSINONE	327.860,13	143.581,11	2.28	23	59
1	13	COMO	n.d.	25.814,47	n.d.	13	68	L'AQUILA	288.687,31	218.765,01	1.32	24	60
1	14	SPONDI	n.d.	96.601,26	n.d.	13	67	TERAMO	285.308,87	102.324,21	2.79	25	61
1	15	MILANO	n.d.	84.844,02	n.d.	13	68	PESCARA	202.750,06	64.729,19	3.13	26	62
1	16	BERGAMO	n.d.	104.847,67	n.d.	13	69	CHIETI	464.989,50	135.274,81	3.44	27	63
1	17	BRESCIA	n.d.	195.672,42	n.d.	14	70	CAMPOBASSO	307.501,60	187.888,36	1.64	28	64
1	18	PAVIA	n.d.	195.037,26	n.d.	14	94	ISERNA	74.945,03	62.804,83	1.19	29	65
1	19	CREMONA	n.d.	137.915,90	n.d.	15	61	CASERTA	781.280,39	126.967,55	6.15	30	66
1	21	MANTOVA	n.d.	171.251,09	n.d.	15	62	BENEVENTO	261.934,49	123.964,02	2.11	31	67
1	98	MONZA	n.d.	14.217,55	n.d.	15	63	NAPOLI	896.421,36	46.515,77	19.27	32	68
1	99	LEGNANO	n.d.	59.493,36	n.d.	15	64	AVELLINO	334.300,15	157.315,77	2.13	33	69
4	1	BERGAMO	n.d.	272.466,25	n.d.	15	65	SALERNO	904.091,49	207.446,29	4.36	34	70
4	10	TRENTO	n.d.	149.566,27	n.d.	16	71	FOGGIA	1.215.219,85	529.448,42	2.30	35	71
4	21	VERONA	n.d.	180.962,67	n.d.	16	72	BARI	1.251.983,34	439.609,77	2.85	36	72
4	24	VICENZA	n.d.	119.486,93	n.d.	16	73	TARANTO	483.575,19	168.774,90	2.87	37	73
4	25	BRESCIA	n.d.	55.188,40	n.d.	16	74	BRINDISI	455.754,74	141.201,30	3.23	38	74
4	26	TREVI	n.d.	142.841,26	n.d.	16	75	LECCE	526.547,18	174.830,18	3.01	39	75
4	27	VERONA	n.d.	122.940,86	n.d.	17	76	POTENZA	267.760,32	384.177,59	0.70	40	76
4	28	PADOVA	n.d.	140.506,01	n.d.	17	77	MATERA	312.763,50	239.956,32	1.30	41	77
4	29	ROVERETO	n.d.	119.541,36	n.d.	18	78	COSENZA	n.d.	271.040,14	n.d.	42	78
4	30	VERONA	n.d.	157.761,70	n.d.	18	79	CATANZARO	n.d.	104.540,70	n.d.	43	79
4	31	SOANA	n.d.	17.265,25	n.d.	18	80	REGGIO DI CALABRIA	n.d.	130.436,43	n.d.	44	80
4	32	TREVI	n.d.	2.908,43	n.d.	18	102	CROTONE	n.d.	102.605,10	n.d.	45	81
4	93	PORDENONE	n.d.	78.919,39	n.d.	18	103	VIBO VALENTIA	n.d.	54.795,70	n.d.	46	82
4	8	MERIDA	n.d.	26.670,40	n.d.	19	81	TRAPANI	n.d.	154.313,01	n.d.	47	83
4	9	SAVONA	n.d.	21.361,31	n.d.	19	82	PALERMO	n.d.	288.986,20	n.d.	48	84
4	10	GENOVA	n.d.	29.215,77	n.d.	19	83	MESSINA	n.d.	170.480,73	n.d.	49	85
4	11	LA SPEZIA	n.d.	15.235,49	n.d.	19	84	AGRIGENTO	n.d.	200.649,07	n.d.	50	86
8	33	PIACENZA	521.357,23	135.452,25	3.85	19	85	CALTANISSETTA	n.d.	143.461,62	n.d.	51	87
8	34	PARMA	581.191,62	185.428,48	3.51	19	86	ENNA	n.d.	195.401,77	n.d.	52	88
8	35	REGGIO EMILIA	724.181,06	128.498,36	5.64	19	87	CATANZA	n.d.	191.452,09	n.d.	53	89
8	36	MODENA	845.406,87	153.423,26	5.51	19	88	RAGUSA	n.d.	127.912,28	n.d.	54	90
8	37	BOLZANO	814.982,02	292.122,67	4.03	19	89	SIRACUSA	n.d.	126.244,27	n.d.	55	91
8	38	FERRARA	756.408,65	182.725,23	5.79	20	90	SASSARI	370.783,60	453.209,15	0.82	56	92
8	39	RAVENNA	680.019,46	123.858,46	7.11	20	91	NUORO	263.891,03	400.841,72	0.65	57	93
8	40	FORLÌ	914.675,68	109.500,01	8.35	20	92	CAGLIARI	381.261,67	330.219,36	1.17	58	94
8	41	BOLOGNA	145.002,81	31.610,85	4.59	20	95	ORISTANO	198.573,39	173.958,37	1.14	59	95
9	45	MASSA	15.573,73	23.552,73	1.51								
9	46	LUCCA	176.396,20	36.889,71	4.78								
9	47	PISTOIA	230.714,87	26.465,31	8.72								
9	48	FIRENZE	223.794,30	140.597,43	1.59								
9	49	LIVORNO	117.504,49	38.817,06	2.92								
9	50	PISA	203.724,82	114.474,76	1.78								
9	51	AREZZO	292.125,18	126.078,18	2.32								
9	52	SIENA	250.063,90	195.445,51	1.33								
9	53	GROSSETO	370.590,14	216.083,21	1.72								
9	101	PRATO	13.298,87	9.164,51	1.45								
10	54	PERUGIA	658.814,98	305.164,19	2.16								
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE													
7			223.794,30	140.597,43	1.59			NORD-OVEST	n.d.	2.413.561,69	n.d.		
7			117.504,49	38.817,06	2.92			NORD-EST	n.d.	2.792.374,35	n.d.		
7			203.724,82	114.474,76	1.78			CENTRO	6.885.738,25	2.707.047,18	2.54		
7			292.125,18	126.078,18	2.32			ISUD	n.d.	4.175.412,36	n.d.		
7			250.063,90	195.445,51	1.33			ISOLE	n.d.	2.957.129,64	n.d.		
7			370.590,14	216.083,21	1.72			NORD-CENTRO	n.d.	7.912.983,22	n.d.		
7			13.298,87	9.164,51	1.45			MEZZOGIORNO	n.d.	7.132.542,00	n.d.		
7			658.814,98	305.164,19	2.16			ITALIA	n.d.	15.045.525,22	n.d.		

INDICE DI ISTRUZIONE ELEVATA AL 1991




LAURATI E DIPLOMATI  
PER 100 RESIDENTI DA 6 ANNI IN POI  
MEDIA ITALIA-1991 (22,41%)

- ☐ inf. 40 (fino a 8,98%)
- ☐ da 50 a 60 (da 8,98 a 13,45%)
- ▒ da 60 a 80 (da 13,45 a 17,89%)
- da 80 a 100 (da 17,89 a 22,41%)
- da 100 a 120 (da 22,41 a 26,86%)
- sup. 120 (oltre 26,86%)

ELABORAZIONE CAIRE



INDICE DI ISTRUZIONE BASSA AL 1991




ALFABETI SECONDO TITOLO E ANALFABETI  
PER 100 RESIDENTI DA 6 ANNI IN POI  
MEDIA ITALIA=100 (14,38%)

- ☐ inf. 80 (fino a 8,61%)
- ☐ da 80 a 80 (da 8,61 a 11,49%)
- ▨ da 80 a 100 (da 11,49 a 14,38%)
- da 100 a 150 (da 14,38 a 21,35%)
- da 150 a 200 (da 21,35 a 28,71%)
- sup. 200 (oltre 28,71%)

ELABORAZIONE CA.I.R.E.



TASSI DI OCCUPAZIONE SETTORIALE AL 1991  
Agricoltura








## VARIABILI ISTITUZIONALI

1. Aree individuate per gli obiettivi comunitari - Reg. CEE 2081/93 periodo di applicazione 1994-1999
2. Delimitazione delle zone agricole svantaggiate ai sensi della Dir. CEE 75/268 (aggiornamento al 1993)
3. Delimitazione delle aree svantaggiate ai sensi dell'art. 15 L. 984/77

## DELIMITAZIONE DELLE ZONE AGRICOLE SVANTAGGIATE AI SENSI DELLA DIR. CEE 75/268 (aggiornamento al 1993)



### TIPOLOGIA DELLE AREE SVANTAGGIATE

- Area di montagna totalmente delimitata (art. 3 par. 1)
- Area di montagna parzialmente delimitata (art. 3 par. 2)
- Area adiacente alla montagna totalmente delimitata (art. 3 par. 4)
- Area adiacente alla montagna parzialmente delimitata (art. 3 par. 4)
- Area non montana qualità totalmente delimitata (art. 3 par. 3)
- Area non montana qualità parzialmente delimitata (art. 3 par. 3)
- Area isolata di mare delimitata (art. 4, 5)

ELABORAZIONE CAIR

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POPOLAZIONE SUPERFICIE TERRITORIALE NUMERO COMUNI INTERESSATI DELLE AREE SVANTAGGIATE												
SECONDO LA DIR. CEE 75/268 - AREE DI MONTAGNA (articolo 3 paragrafo 3)												
REGIONE	TOTALMENTE SVANTAGGIATE						PARZIALMENTE SVANTAGGIATE					
	POPOLAZIONE		SUPERFICIE		COMUN		POPOLAZIONE		SUPERFICIE		COMUN	
	RES.	%	KMG.	%	NUM.	%	RES.	%	KMG.	%	NUM.	%
1. ABRUZZO	271.443	29,6	1.887,46	56,8	141	44,4	77.704	23,1	222,02	3,2	6	1,9
2. BARI	370.674	19,8	706,06	37,7	37	34,9	100.000	27,2	210,00	3,1	2	0,6
3. BASILICATA	4.472	1,0	46,59	3,5	7	3,1	50	1,4	2,00	0,0	0	0,0
4. CALABRIA	123.017	18,0	4.334,68	58,0	136	54,4	8.216	14,8	647,90	9,4	16	11,4
5. CAMPANIA	1.951.210	29,0	1.231,12	37,3	151	47,2	1.200.000	35,2	1.000,00	14,7	10	7,0
6. EMILIA ROMAGNA	5.215.000	69,0	1.027,85	29,0	46	24,2	12.364	2,8	34,04	0,5	2	1,1
7. LAZIO	71.273	40,4	544,26	56,0	58	66,9	74.232	38,8	647,90	10,4	4	4,8
8. LIGURIA	126.544	28,0	2.115,85	98,5	74	96,1	4.684	2,6	33,23	1,5	1	3
9. LOMBARDIA	79.724	68,8	1.240,84	99,3	73	98,6	36.214	31,2	21,41	0,7	1	1,4
10. MARCHE	131.043	15,4	439,64	36,4	53	37,6	96.856	11,4	66,77	0,7	4	2,8
11. MOLISE	171.750	25,4	884,33	50,7	41	51,8	87.050	18,7	37,34	0,4	1	0,8
12. PIEMONTE	171.447	100,0	3.211,47	100,0	74	100,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
13. PUGLIA	1.100.000	0,0	130,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
14. SARDEGNA	241.114	29,2	84,72	67,5	13	53,3	29.070	12,1	44,71	1,6	5	2,0
15. SICILIA	244.866	29,2	1.751,54	57,6	13	46,3	37.140	14,9	56,01	1,0	3	1,5
16. TOSCANA	19.121	3,6	474,34	76,0	19	10,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
17. UMBRIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
18. VAL D'AOSTA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19. VENETIA	1.000.000	0,0	1.000,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
20. ABRUZZO	241.478	54,9	5.471,86	94,2	98	84,5	198.530	45,1	429,53	5,8	18	15,6
21. BARI	442.852	100,0	6.212,66	100,0	223	100,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
22. BASILICATA	27.189	3,4	539,33	17,4	16	16,0	69.464	7,7	39,36	11,6	11	10,2
23. CALABRIA	74.262	9,0	1.051,81	38,6	33	27,0	156.602	20,9	123,07	11,8	13	10,3
24. CAMPANIA	259.615	99,9	3.564,24	99,6	66	98,6	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
25. EMILIA ROMAGNA	16.824	2,3	152,30	8,1	7	7,4	71.465	9,6	342,13	13,8	10	10,5
26. LAZIO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
27. LIGURIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
28. LOMBARDIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
29. MARCHE	78.796	15,1	2.685,28	54,9	53	38,7	47.263	9,0	29,27	1,2	6	4,8
30. MOLISE	5.985	4,3	67,40	14,5	4	16,0	60.836	65,8	144,60	32,2	9	36,0
31. PIEMONTE	11.555	4,4	89,15	42,1	3	50,0	237.056	90,5	106,97	51,5	2	33,3
32. PUGLIA	44.273	16,7	1.295,57	57,0	22	43,7	9.716	3,1	91,66	4,0	0	0,0
33. SARDEGNA	24.450	11,5	814,21	70,5	41	61,2	97.361	45,6	184,32	16,0	7	10,4
34. SICILIA	12.186	42,1	1.221,15	87,3	52	75,4	126.366	45,5	172,20	11,6	7	10,1
35. TOSCANA	13.976	13,8	374,51	74,6	48	71,6	19.834	21,1	44,88	2,4	5	7,5
36. UMBRIA	34.73	15,3	635,78	74,4	2	62,5	9.111	4,0	24,96	2,8	2	6,3
37. VAL D'AOSTA	17.501	6,5	676,31	33,9	10	20,8	6.715	2,5	124,16	4,8	0	0,0
38. VENETIA	46.411	11,9	1.881,98	54,6	20	42,6	26.966	6,9	245,20	7,1	5	10,6
39. ABRUZZO	42.342	10,1	966,14	42,3	13	28,9	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
40. BARI	51.644	9,7	1.177,62	43,5	17	36,2	52.12	1,5	45,17	1,7	1	2,1
41. BASILICATA	56.419	7,6	1.271,38	34,5	21	31,0	57.869	6,4	158,12	7,0	3	3,2
42. CALABRIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
43. CAMPANIA	223	0,0	84,40	4,5	1	5,6	7.813	0,2	194,38	11,5	1	5,6
44. EMILIA ROMAGNA	33.398	9,6	1.128,47	47,5	11	36,7	103.513	29,7	416,64	17,7	3	10,0
45. LAZIO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	8.498	1,2	5,19	0,4	2	10,0
46. LIGURIA	50.826	25,4	927,95	80,2	12	70,6	149.466	74,6	228,76	19,6	5	26,4
47. MOLISE	83.869	22,2	1.132,61	63,9	21	21,4	161.622	42,9	426,72	24,1	3	8,6
48. PIEMONTE	16.352	6,2	330,41	34,2	6	27,1	104.143	73,4	527,51	54,7	11	50,1
49. PUGLIA	12.383	1,3	603,62	19,7	5	11,4	122.216	12,6	444,77	10,7	8	18,2
50. SARDEGNA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	18.356	5,5	241,63	19,9	3	15,0
51. SICILIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	27.898	7,2	557,26	22,8	11	28,2
52. TOSCANA	59.106	18,8	1.447,43	44,8	19	48,7	115.349	36,7	599,04	18,5	6	15,4
53. UMBRIA	14.484	5,8	270,46	7,1	3	8,3	64.707	25,8	1.682,29	44,0	14	36,9
54. VAL D'AOSTA	11.794	5,5	395,49	8,8	5	17,9	17.366	8,0	528,72	11,7	4	14,3
55. VENETIA	17.644	7,8	192,45	52,7	3	42,9	17.164	1,9	30,66	8,4	1	14,3
56. ABRUZZO	6.067	10,9	2.213,95	35,0	21	35,6	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POPOLAZIONE, SUPERFICIE TERRITORIALE, NUMERO COMUNI INTERESSATI DELLE AREE SVANTAGGIATE														
SECONDO LA DIR. CEE 75/268 - AREE DI MONTAGNA (articolo 3 paragrafo 3)														
		TOTALMENTE SVANTAGGIATE						PARZIALMENTE SVANTAGGIATE						
		POPOLAZIONE		SUPERFICIE		COMUNI		POPOLAZIONE		SUPERFICIE		COMUNI		
		RES	%	KMO	%	NUM	%	RES	%	KMO	%	NUM	%	
10	55	TERMI	6.280	2,8	140,18	6,6	4	12,1	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
11	41	PESARO	86.508	26,3	1.847,93	63,9	34	50,7	22.836	6,7	202,62	7,0	8	11,9
11	42	ANCONA	43.650	10,0	542,80	28,0	5	10,2	7.083	1,8	154,06	7,0	2	4,1
11	43	MACERATA	27.485	9,3	1.101,80	39,7	22	38,6	9.361	3,2	93,07	3,4	1	1,8
11	44	ASCOLI PICENO	23.808	6,6	740,41	35,5	14	19,2	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
12	56	VITERBO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
12	57	RIETI	57.103	39,4	2.052,77	74,7	48	65,8	57.624	39,8	416,04	15,1	11	15,1
12	58	ROMA	92.610	2,5	1.082,90	20,2	51	43,2	3.035.896	80,7	2.054,96	38,4	15	12,7
12	59	LATINA	13.804	2,9	147,07	6,5	5	15,2	78.778	16,5	386,72	17,2	5	15,2
12	60	FROSINONE	186.595	38,9	1.896,03	58,6	54	59,3	131.784	27,5	592,78	18,3	13	14,3
13	66	L'AQUILA	154.064	51,7	4.299,18	85,4	100	92,6	143.774	48,3	735,28	14,6	8	7,4
13	67	TERAMO	28.796	10,3	780,39	40,1	13	27,7	11.378	4,1	62,20	4,7	1	2,1
13	68	PESCARA	29.515	10,2	512,76	41,9	19	41,3	21.932	7,6	179,65	14,7	5	10,9
13	69	CHIETI	34.580	9,1	874,37	33,8	37	35,8	12.108	3,2	74,45	2,9	2	1,9
14	70	CAMPORBASSO	89.274	29,0	1.160,55	39,9	40	47,6	50.941	21,3	55,65	1,9	1	1,2
14	94	SERMANIA	76.677	83,4	1.413,29	92,4	49	94,2	15.265	16,6	115,55	7,6	3	5,8
15	61	CASERTA	32.308	4,0	404,42	15,3	15	14,4	23.805	2,9	294,44	11,2	10	9,6
15	62	BENEVENTO	89.292	30,5	1.068,30	51,6	33	42,3	44.148	15,1	283,42	13,7	12	15,4
15	63	NAPOLI	4.424	0,1	10,89	0,9	1	1,1	7.082	0,2	28,10	2,4	1	1,1
15	64	AVELLINO	143.781	32,8	1.748,96	62,6	52	43,7	100.184	22,8	371,70	13,3	19	16,0
15	65	SALERNO	211.636	19,8	2.983,77	60,6	86	54,8	97.785	9,2	275,87	5,6	7	4,5
16	71	FOGGIA	100.033	14,4	1.360,96	18,9	17	26,6	117.524	16,0	1.187,76	16,5	6	9,4
16	72	BARI	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
16	73	TARANTO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
16	74	BRINDISI	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
16	75	LECCE	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
17	76	POTENZA	295.347	73,6	4.848,38	74,1	80	80,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
17	77	MATERA	17.809	8,5	577,23	18,7	11	35,5	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
18	78	COSENZA	351.230	46,6	4.559,81	88,6	100	64,5	47.092	6,3	153,32	2,3	3	1,9
18	79	CATANZARO	79.976	20,9	1.113,57	46,6	34	42,6	94.901	24,8	376,51	15,7	6	10,0
18	80	REGGIO CALABRIA	125.382	21,7	1.739,71	54,7	48	49,5	21.301	44,8	700,32	22,0	14	14,4
18	102	CROTONE	47.809	28,8	734,10	42,8	14	51,9	0	0,0	127,25	7,4	2	7,4
18	103	VIBO VALENTIA	17.324	9,6	217,52	19,1	8	16,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
18	81	TRAPANI	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	82	PALERMO	124.746	10,2	2.789,29	65,9	31	37,8	821.681	67,1	1.221,61	24,5	17	20,7
19	83	MESSINA	97.805	15,1	1.928,46	69,4	41	38,3	356.743	55,1	674,93	20,8	23	21,5
19	84	AGRIGENTO	34.074	7,2	445,98	14,7	5	11,6	10.135	2,1	212,18	7,0	2	4,7
19	85	CALTANISSETTA	14.289	5,1	202,15	9,5	2	9,1	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	86	ENNA	85.761	46,1	1.327,22	51,8	12	80,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	87	CATANIA	63.436	6,1	733,74	20,7	9	15,8	158.968	15,3	756,97	21,3	10	17,5
19	88	RAGUSA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	89	SIRACUSA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
20	90	SASSARI	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	145.579	32,0	777,70	10,3	4	4,7
20	91	NUORO	87.586	32,1	3.440,18	48,8	39	39,8	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
20	92	CAGLIARI	20.642	2,7	568,78	8,2	6	5,8	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
20	93	ORISTANO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
		NORD-OVEST	2.113.811	14,1	30.136,92	52,0	1.249	40,8	820.248	5,5	1.736,56	3,0	65	2,1
		NORD-EST	1.427.250	13,8	30.119,82	48,6	820	20,2	1.086.501	10,5	3.419,11	5,9	91	6,1
		CENTRO	897.704	8,1	17.582,21	29,4	336	11,0	4.232.352	39,6	6.165,61	16,6	121	12,1
		ISUD	1.909.337	13,7	30.406,15	41,5	757	24,7	1.053.545	7,6	905,56	6,7	102	5,7
		ISOLE	528.331	8,0	11.435,80	23,0	145	4,7	1.483.086	22,6	3.643,39	6,3	56	7,4
		NORD-CENTRO	4.428.874	12,2	77.415,06	43,4	2.205	72,0	6.139.102	18,9	14.321,28	24,7	277	5,0
		MEZZOGIORNO	2.437.668	11,9	41.841,95	34,0	902	29,4	2.546.631	12,4	8.694,95	15,0	158	6,2
		ITALIA	6.866.542	12,1	100.000,00	39,6	3.107	101,4	6.645.733	15,3	23.016,23	39,7	435	5,4

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POPOLAZIONE, SUPERFICIE TERRITORIALE, NUMERO COMUNI INTERESSATI DELL' AREE SVANTAGGIATE															
SECONDO LA DIR. CEE 75/268 - AREE MINACCIATE DA SPOPOLAMENTO (articolo 3 paragrafo 4)															
		TOTALMENTE SVANTAGGIATE						PARZIALMENTE SVANTAGGIATE							
		POPOLAZIONE		SUPERFICIE		COMUNI		POPOLAZIONE		SUPERFICIE		COMUNI			
		RES	%	KMO	%	NUM	%	RES	%	KMO	%	NUM	%		%
1	1 TORINO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
1	2 VERCELLI	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
1	3 NOVARA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
1	4 CUNEO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
1	5 ASTI	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
1	6 ALESSANDRIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
1	86 BIELLA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
1	97 VERBANA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
2	7 AOSTA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
3	12 VARESE	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
3	13 COMO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
3	14 SONDRIO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
3	15 MILANO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
3	16 BERGAMO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
3	17 BRESCIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
3	18 PAVIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
3	19 CREMONA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
3	20 MANTOVA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
3	98 LECCO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
3	99 LODI	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
4	21 BOLZANO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
4	22 TRENTO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
5	23 VERONA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
5	24 VICENZA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
5	25 BELLUNO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
5	26 TREVISO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
5	27 VENEZIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
5	28 PADOVA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
5	29 ROVIGO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
6	30 UDINE	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
6	31 GORIZIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
6	32 TRIESTE	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
6	93 PORDENONE	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
7	8 IMPERIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
7	9 SAVONA	838	0,3	29,60	1,8	1	1,4	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
7	10 GENOVA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
7	11 LA SPEZIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
8	33 PIACENZA	15 449	8,1	364,16	14,1	8	15,7	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
8	34 PARMA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
8	35 REGGIO EMILIA	3 360	0,8	37,87	1,8	1	2,2	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
8	36 MODENA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
8	37 BOLOGNA	23 636	2,6	210,36	5,7	3	5,0	422 588	46,6	280 41	7,6	3	5,0		
8	38 FERRARA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
8	39 RAVENNA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
8	40 FORLÌ	12 670	3,6	309,54	13,0	4	13,3	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
8	100 RIMINI	6 780	3,4	122,12	22,8	6	30,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
9	45 MASSA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
9	46 LUCCA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
9	47 PISTOIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
9	48 FIRENZE	54 802	5,7	699,13	19,9	8	16,2	31 578	3,3	283 48	8,1	2	4,5		
9	49 LIVORNO	553	0,2	26,58	2,2	1	5,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
9	50 PISA	25 610	6,6	822,91	33,6	5	12,8	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
9	51 AREZZO	15 895	5,0	91,48	2,8	1	2,6	34 008	10,8	453,59	14,0	2	5,1		
9	52 SIENA	6 083	3,2	574,83	15,0	5	13,9	19 939	8,0	418,60	11,0	4	11,1		
9	53 GROSSETO	29 516	13,7	1 225,55	27,2	7	25,0	17 148	7,9	750,64	16,7	3	10,7		
9	101 PRATO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0		
10	54 PERUGIA	77 206	13,1	992,19	15,7	9	15,3	299 520	50,9	2 224,85	35,1	21	35,6		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POPOLAZIONE, SUPERFICIE TERRITORIALE, NUMERO COMUNI INTERESSATI DELLE AREE SVANTAGGIATE													
SECONDO LA DIR. CEE 75/268 - AREE MINACCIATE DA SPOPOLAMENTO (articolo 3 paragrafo 4)													
		TOTALMENTE SVANTAGGIATE						PARZIALMENTE SVANTAGGIATE					
		POPOLAZIONE		SUPERFICIE		COMUNI		POPOLAZIONE		SUPERFICIE		COMUNI	
		RES	%	KMO	%	NUM	%	RES	%	KMO	%	NUM	%
10	55	10.582	4,7	399,38	18,8	6	18,2	195.852	87,8	1.491,83	70,3	18	84,5
11	41	24.823	7,3	217,91	7,5	6	9,0	7.836	2,3	82,34	3,2	5	7,5
11	42	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	7.389	1,7	43,57	2,2	3	8,1
11	43	18.129	5,5	291,87	10,2	10	17,5	57.714	19,5	614,96	22,2	7	12,3
11	44	8.078	2,2	121,35	5,8	5	6,8	53.591	14,9	158,09	7,8	1	1,4
12	56	14.853	8,3	291,87	8,1	9	15,0	101.223	36,3	910,91	25,2	8	13,3
12	57	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
12	58	5.979	0,2	107,19	2,0	2	1,7	4.942	0,1	167,76	3,1	1	0,8
12	59	30.570	8,4	413,89	18,4	8	24,2	130.222	27,3	404,73	18,0	7	21,2
12	60	27.378	8,7	231,38	7,7	8	8,8	35.185	7,2	148,84	4,8	2	2,2
13	66	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
13	67	15.984	5,7	210,42	10,8	8	17,0	80.376	28,7	403,23	20,7	7	14,9
13	68	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
13	69	18.987	4,5	278,45	10,8	13	12,5	24.431	6,4	289,30	11,2	7	8,7
14	70	28.579	12,0	895,72	23,9	22	26,2	18.487	7,7	327,70	11,3	8	9,5
14	94	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
15	61	17.086	2,1	218,82	8,3	7	8,7	1.891	0,2	31,66	1,2	1	1,0
15	62	23.641	6,1	265,45	12,8	11	14,1	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
15	63	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
15	64	28.785	8,1	173,95	6,2	9	7,8	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
15	65	18.540	1,7	187,38	4,0	5	5,1	40.992	3,8	317,31	6,4	5	3,2
16	71	22.181	3,2	641,70	8,9	17	17,2	25.743	3,7	525,89	7,3	7	10,9
16	72	51.065	3,3	186,84	3,6	3	6,3	468.800	30,6	3.230,49	63,0	18	37,6
16	73	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	201.938	34,3	1.492,39	61,2	10	35,7
16	74	47.352	11,6	245,09	13,3	4	20,0	72.333	17,6	352,72	19,2	2	10,0
16	75	308.188	38,1	1.186,74	43,0	57	68,8	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
17	76	65.138	18,2	1.073,61	18,4	11	11,0	36.889	9,2	584,25	6,9	6	8,0
17	77	139.098	66,6	2.298,80	86,7	15	48,4	971	0,5	78,28	2,2	1	3,2
18	78	122.895	18,3	1.082,37	18,4	38	23,2	88.309	8,2	345,43	5,2	2	1,3
18	79	82.738	18,4	510,46	21,3	28	32,5	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
18	80	23.000	4,0	176,07	5,5	11	11,3	1.183	0,2	21,74	0,7	1	1,0
18	102	18.300	10,1	278,38	16,3	5	18,5	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
18	103	85.895	48,4	704,84	61,8	33	86,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	81	8.138	1,8	129,27	5,3	2	8,3	66.758	13,3	300,18	12,2	4	16,7
19	82	2.132	0,2	33,32	0,7	1	1,2	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	83	18.588	3,0	115,58	3,6	7	6,5	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	84	53.580	11,3	539,79	17,7	9	20,8	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	85	164.453	59,1	1.552,14	72,9	18	81,8	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	86	75.089	40,3	997,12	38,9	5	25,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	87	31.547	3,0	888,55	18,8	5	8,8	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	88	6.914	2,4	89,72	6,2	2	18,7	78.959	26,2	589,09	35,3	2	18,7
19	89	48.111	12,0	883,82	41,9	7	33,3	18.946	4,2	158,02	7,5	1	4,8
20	90	182.552	40,1	4.948,71	65,8	61	70,9	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
20	91	184.293	67,5	3.559,85	80,5	58	89,2	1.100	0,4	43,89	0,6	1	1,0
20	92	357.342	46,8	4.918,84	71,3	70	67,3	5.305	0,7	138,34	2,0	2	1,9
20	95	90.481	57,8	2.136,29	81,2	62	79,5	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
	INORD-OVEST	838	0,0	29,59	0,1	1	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
	INORD-EST	84.813	0,6	1.043,87	1,7	22	1,5	422.589	4,1	280,41	0,5	3	0,2
	CENTRO	349.355	3,2	6.487,12	11,1	90	9,0	996.127	9,1	8.184,09	14,0	84	8,4
	ISUD	1.092.180	7,8	10.436,00	14,2	280	16,2	1.043.232	7,5	7.968,39	10,9	77	4,3
	ISOLE	1.224.200	18,5	20.579,79	41,3	307	40,7	156.071	2,4	1.209,50	2,4	10	1,3
	INORD-CENTRO	415.105	1,1	7.570,56	4,2	113	2,0	1.418.715	3,9	8.444,50	4,7	87	1,6
	MEZZOGIORNO	2.318.380	11,3	31.015,79	25,3	587	23,5	1.189.303	5,8	9.207,89	7,5	87	3,4
	ITALIA	2.731.486	4,8	38.586,37	12,8	710	8,8	2.618.018	4,6	17.652,39	5,9	174	2,2

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POPOLAZIONE, SUPERFICIE TERRITORIALE, NUMERO COMUNI INTERESSATI DELLE AREE SVANTAGGIATE													
SECONDO LA DIR. CEE 75/268 - AREE CON SVANTAGGI SPECIFICI (articolo 3 paragrafo 5)													
		TOTALMENTE SVANTAGGIATE						PARZIALMENTE SVANTAGGIATE					
		POPOLAZIONE		SUPERFICIE		COMUNI		POPOLAZIONE		SUPERFICIE		COMUNI	
		RES	%	KMO	%	NUM	%	RES	%	KMO	%	NUM	%
1	1 TORINO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
1	2 VERCELLI	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
1	3 INOVARA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
1	4 CUNEO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
1	5 ASTI	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
1	6 ALESSANDRIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
1	06 BIELLA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
1	07 VERBANIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
2	7 AOSTA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
3	12 VARESE	3 932	0,5	0,00	0,0	1	0,7	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
3	13 COMO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
3	14 SONDRIO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
3	15 MILANO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
3	16 BERGAMO	16 137	1,8	21,00	0,8	5	2,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
3	17 BRESCIA	3 706	0,4	5,75	0,1	1	0,5	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
3	18 PAVIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
3	19 CREMONA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
3	20 MANTOVA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
3	08 LECCO	15 721	5,3	20,25	3,6	6	6,7	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
3	09 LODI	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
4	21 BOLZANO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
4	22 TRENTO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
5	23 VERONA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
5	24 VICENZA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
5	25 BELLUNO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
5	26 TREVISO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
5	27 VENEZIA	73 343	8,9	300,27	15,9	3	7,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
5	28 PADOVA	30 418	3,7	242,14	11,3	11	10,5	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
5	29 ROVIGO	216 013	87,1	1 577,18	80,2	41	80,4	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
6	30 UDINE	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
6	31 GORIZIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
6	32 TRIESTE	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
6	03 PORDENONE	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
7	04 IMPERIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
7	05 SAVONA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
7	10 GENOVA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
7	11 LA SPEZIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
8	33 PIACENZA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
8	34 PARMA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
8	35 REGGIO EMILIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
8	36 MODENA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
8	37 BOLOGNA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
8	38 FERRARA	37 043	10,3	306,90	15,1	5	10,2	21 170	5,9	284,01	10,8	1	3,8
8	39 RAVENNA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
8	40 FORLÌ	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
8	100 RIMINI	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
9	45 MASSA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
9	46 LUCCA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
9	47 PISTOIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
9	48 FIRENZE	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
9	49 LIVORNO	28 253	8,4	262,82	21,7	0	45,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
9	50 PISA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
9	51 AREZZO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
9	52 SIENA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
9	53 GROSSETO	12 843	5,8	80,24	1,3	1	3,6	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
9	101 PRATO	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
10	54 PERUGIA	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POPOLAZIONE, SUPERFICIE TERRITORIALE, NUMERO COMUNI INTERESSATI DELLE AREE SVANTAGGIATE													
SECONDO LA DIR. CEE 75/268 - AREE CON SVANTAGGI SPECIFICI (articolo 3 paragrafo 5)													
		TOTALMENTE SVANTAGGIATE						PARZIALMENTE SVANTAGGIATE					
		POPOLAZIONE		SUPERFICIE		COMUNI		POPOLAZIONE		SUPERFICIE		COMUNI	
		RES	%	KMO	%	NUM	%	RES	%	KMO	%	NUM	%
10	55	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
11	41	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
11	47	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
11	43	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
11	44	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
12	56	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
12	57	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
12	58	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
12	59	3 986	0,8	11,30	0,5	2	6,1	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
12	60	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
13	66	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
13	67	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
13	68	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
13	69	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
14	70	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
14	84	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
15	81	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
15	82	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
15	83	13 100	0,4	32,09	2,7	2	2,2	174 417	5,8	116 96	10,0	0	0,0
15	84	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
15	85	44 530	4,2	108,04	2,2	14	6,9	165 206	15,3	91 06	1,8	5	3,2
16	71	384	0,1	3,06	0,0	1	1,8	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
16	72	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
16	73	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
16	74	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
16	75	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
17	76	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
17	77	20 781	9,9	139,79	4,0	2	6,5	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
18	78	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
18	79	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
18	80	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
18	102	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
18	103	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	81	11 819	2,8	120,46	4,8	2	8,3	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	82	1 188	0,1	8,08	0,2	1	1,2	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	83	12 783	2,0	114,71	3,5	4	3,7	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	84	5 624	1,2	25,48	0,8	1	2,3	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	85	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	86	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	87	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	88	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
19	89	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
20	90	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
20	91	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
20	92	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
20	93	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
	NORD-OVEST	30 496	0,3	85,78	0,1	13	0,4	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
	NORD-EST	356 817	3,4	2 605,50	4,2	60	4,1	21 179	0,2	284,01	0,5	11	0,1
	CENTRO	44 882	0,4	334,55	0,6	12	1,2	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
	ISUD	78 773	0,6	279,98	0,4	19	1,1	339 823	2,4	208,02	0,3	14	0,8
	ISOLE	31 414	0,5	288,74	0,5	8	1,1	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
	NORD-CENTRO	441 195	1,2	3 006,83	1,7	85	1,5	21 179	0,1	284,01	0,2	11	0,0
	MEZZOGIORNO	110 187	0,5	848,72	0,4	27	1,1	339 823	1,7	208,02	0,2	14	0,6
	ITALIA	551 382	1,0	3 555,55	1,2	112	1,4	360 802	0,6	492,03	0,2	15	0,2

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POPOLAZIONE, SUPERFICIE TERRITORIALE, NUMERO COMUNI INTERESSATI DELLE AREE SVANT.							
SECONDO LA DIR. CEE 76/268 - AREE CON SVANTAGGI VARI (articolo 3 paragrafo 4 e 5)							
		POPOLAZIONE		SUPERFICIE		COMUNI	
		RES	%	KMO	%	NUM	%
1	1 TORINO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
1	2 VERCELLI	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
1	3 INOVARA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
1	4 CUNEO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
14	5 ASTI	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
1	6 ALESSANDRIA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
1	96 BIELLA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
1	97 VERBANA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
2	7 AOSTA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
3	12 VARESE	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
3	13 COMO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
3	14 SONDRIO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
3	15 MILANO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
3	16 BERGAMO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
3	17 BRESCIA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
3	18 PAVIA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
3	19 CREMONA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
3	20 MANTOVA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
3	98 LECCO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
3	99 LODI	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
4	21 BOLZANO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
4	22 TRENTO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
5	23 VERONA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
5	24 VICENZA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
5	25 BELLUNO	2 269.00	1.1	13.84	0.4	11	1.4
5	26 TREVISO	4 218.00	0.8	31.04	1.3	2	2.1
5	27 VENEZIA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
5	28 PADOVA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
5	29 ROVIGO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
6	30 UDINE	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
6	31 GORIZIA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
6	32 TRIESTE	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
6	93 PORDENONE	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
7	81 IMPERIA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
7	81 SAVONA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
7	10 GENOVA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
7	11 LA SPEZIA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
8	33 PIACENZA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
8	34 PARMA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
8	35 REGGIO EMILIA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
8	36 MODENA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
8	37 BOLOGNA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
8	38 FERRARA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
8	39 RAVENNA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
8	40 FORLÌ	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
8	100 RIMINI	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
9	45 MASSA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
9	46 LUCCA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
9	47 PISTOIA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
9	48 FIRENZE	14 859.00	1.5	78.87	2.2	1	2.3
9	49 LIVORNO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
9	50 PISA	10 705.00	2.8	48.24	2.0	21	5.1
9	51 AREZZO	6 740.00	2.1	60.81	1.8	1	2.6
9	52 SIENA	3 842.00	1.6	209.55	5.5	2	5.8
9	53 GROSSETO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
9	101 PRATO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
10	54 PERUGIA	93 203.00	15.8	583.08	9.2	4	6.8
10	55 TERNI	1 775.00	0.8	27.27	1.3	1	3.0

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POPOLAZIONE, SUPERFICIE TERRITORIALE, NUMERO COMUNI INTERESSATI DELLE AREE SVANT.								
SECONDO LA DPR. CEE 76/268 - AREE CON SVANTAGGI VARI (articolo 3 paragrafo 4 e 5)								
		POPOLAZIONE		SUPERFICIE		COMUNI		
		RES	%	KMO	%	NUM	%	
11	41	PESARO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
11	42	ANCONA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
11	43	MACERATA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
11	44	ASCOLI PICENO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
12	56	VITERBO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
12	57	RIETI	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
12	58	ROMA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
12	59	LATINA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
12	60	FROSINONE	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
13	66	L'AQUILA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
13	67	TERAMO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
13	68	PESCARA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
13	69	CHIETI	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
14	70	CAMPOBASSO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
14	94	ISERNA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
15	81	CASERTA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
15	62	BENEVENTO	903.00	0	15.18	0.7	1	1.3
15	63	NAPOLI	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
15	84	AVELLINO	21.756.00	5.0	145.37	5.2	8	6.7
15	85	SALERNO	45.899.00	4.3	359.50	7.3	11	7.0
16	71	FOGGIA	2.809.00	0.4	96.14	1.3	1	1.6
16	72	BARI	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
16	73	TARANTO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
16	74	BRINDISI	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
16	75	LECCE	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
17	76	POTENZA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
17	77	MATERA	30.348.00	14.5	364.58	10.3	2	6.5
18	78	COSENZA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
18	79	CATANZARO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
18	80	REGGIO CALABRIA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
18	102	CROTONE	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
18	103	VIBO VALENTIA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
19	81	TRAPANI	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
19	82	PALERMO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
19	83	MESSINA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
19	84	AGRIGENTO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
19	85	CALTANISSETTA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
19	86	ENNA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
19	87	CATANIA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
19	88	IRAGUSA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
19	89	SIRACUSA	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
20	90	SASSARI	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
20	91	NUORO	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
20	92	CAGLIARI	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
20	85	ORISTANO	687.00	0.4	18.76	0.7	1	1.3
		NORD-OVEST	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.0
		NORD-EST	6.487.00	0.1	44.88	0.1	3	0.1
		CENTRO	131.324.00	1.2	1.005.92	1.7	11	0.4
		ISUD	101.515.00	0.7	970.77	1.3	23	0.8
		ISOLE	687.00	0.0	18.76	0.0	1	0.0
		NORD-CENTRO	137.811.00	0.4	1.050.80	0.6	14	0.5
		MEZZOGIORNO	102.202.00	0.5	989.53	0.8	24	0.8
		ITALIA	240.013.00	0.4	2.040.33	0.7	36	1.2

**DELIMITAZIONE DELLE AREE SVANTAGGIATE  
AI SENSI DELLA DELL'ART.15 L.984/77**



ELABORAZIONE CALRE

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POPOLAZIONE, SUPERFICIE TERRITORIALE, NUMERO COMUNI								
INTERESSATI DALLA LEGGE 984/77								
REG.	PROV.	PROVINCIA	POP.	%	SUP.	%	N.	%
			1991		KMO		COM.	
1	1	TORINO	1674094	74,8	5571	81,6	246	78,1
1	2	VERCELLI	59524	32,4	960	46,0	37	43,0
1	3	NOVARA	130601	39,0	631	47,1	56	63,6
1	4	CUNEO	258691	47,3	5257	76,2	185	74,0
1	5	ASTI	129086	62,0	920	60,9	73	60,8
1	6	ALESSANDRIA	374589	85,5	2867	80,5	148	76,8
1	96	BIELLA	169210	88,5	831	91,1	73	88,0
1	97	VERBANIA	162215	100,0	2255	100,0	77	100,0
2	7	AOSTA	115938	100,0	3262	100,0	74	100,0
3	12	VARESE	471449	59,2	935	78,0	119	84,4
3	13	COMO	449067	86,0	1189	92,3	144	88,3
3	14	SONDRIO	175496	100,0	3212	100,0	78	100,0
3	15	MILANO	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3	16	BERGAMO	385226	42,3	1979	72,7	156	63,9
3	17	BRESCIA	455468	43,6	3258	68,1	130	63,1
3	18	PAVIA	30975	6,3	610	20,6	32	16,8
3	19	CREMONA	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3	20	MANTOVA	33610	9,1	184	7,9	6	8,6
3	98	LECCO	289781	97,9	807	98,9	68	97,8
3	99	LODI	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4	21	BOLZANO	440508	100,0	7400	100,0	116	100,0
4	22	TRENTO	449852	100,0	6213	100,0	223	100,0
5	23	VERONA	110721	14,0	1035	33,4	35	35,7
5	24	VICENZA	387805	51,8	1962	72,1	80	66,1
5	25	BELLUNO	212085	100,0	3678	100,0	69	100,0
5	26	TREVISO	219569	29,5	927	37,4	37	38,9
5	27	VENEZIA	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5	28	PADOVA	66448	8,1	269	12,5	12	11,4
5	29	ROVIGO	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6	30	UDINE	214617	41,1	3353	68,5	79	57,7
6	31	GORIZIA	96921	70,2	217	46,6	13	52,0
6	32	TRIESTE	248611	95,0	198	93,5	5	83,3
6	93	PORDENONE	55358	20,1	1389	61,1	26	51,0
7	8	IMPERIA	186190	87,2	1131	97,9	62	92,5
7	9	SAVONA	279309	98,1	1539	99,7	68	98,6
7	10	GENOVA	257727	27,1	1547	84,4	64	95,5
7	11	LA SPEZIA	227199	100,0	882	100,0	32	100,0
8	33	PIACENZA	93149	34,8	1882	72,7	31	64,6
8	34	PARMA	150097	38,4	2586	75,0	31	66,0
8	35	REGGIO EMILIA	110812	26,4	1275	55,6	20	44,4
8	36	MODENA	165390	27,4	1412	52,5	24	51,1
8	37	BOLOGNA	690280	76,1	2311	62,4	34	56,7
8	38	FERRARA	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8	39	RAVENNA	77776	22,2	571	30,7	5	27,8
8	40	FORLÌ	293962	84,3	2268	95,4	25	83,3
8	100	RIMINI	176519	68,2	443	83,1	14	70,0
9	45	MASSA	200312	100,0	1157	100,0	17	100,0
9	46	LUCCA	245491	65,1	1559	88,0	28	80,0
9	47	PISTOIA	210495	79,5	858	88,9	17	77,3
9	48	FIRENZE	456684	47,2	3207	91,2	39	88,6
9	49	LIVORNO	311990	82,7	1170	96,5	19	95,0
9	50	PISA	113180	29,4	1741	71,1	26	66,7
9	51	AREZZO	314564	100,0	3232	100,0	39	100,0
9	52	SIENA	250740	100,0	3821	100,0	36	100,0
9	53	GROSSETO	144758	67,0	4030	89,5	27	96,4
9	101	PRATO	209303	96,3	359	98,4	6	85,7

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POPOLAZIONE, SUPERFICIE TERRITORIALE, NUMERO COMUNI							
INTERESSATI DALLA LEGGE 984/77							
REG.	PROV.	PROVINCIA	POP.	%	SUP.	%	N.
			1991		KMO		COM.
10	54	PERUGIA	572537	97,2	6306	99,6	58 98,3
10	55	TERNI	223050	100,0	2122	100,0	33 100,0
11	41	PESARO	259621	77,3	2685	92,8	62 92,5
11	42	ANCONA	211044	48,3	1239	63,8	30 61,2
11	43	MACERATA	118872	40,2	2154	77,6	42 73,7
11	44	ASCOLI PICENO	153358	42,5	1619	77,6	52 71,2
12	56	VITERBO	257438	92,4	3143	87,0	58 96,7
12	57	RIETI	144942	100,0	2749	100,0	73 100,0
12	58	ROMA	3620058	96,3	5053	94,4	113 95,8
12	59	LATINA	257360	54,0	1364	60,6	27 81,8
12	60	FROSINONE	479559	100,0	3239	100,0	91 100,0
13	66	L'AQUILA	297838	100,0	5034	100,0	108 100,0
13	67	TERAMO	223790	80,0	1876	96,3	43 91,5
13	68	PESCARA	83411	28,8	934	76,3	37 80,4
13	69	CHIETI	303141	79,4	2339	90,4	94 90,4
14	70	CAMPOBASSO	238958	100,0	2909	100,0	84 100,0
14	94	ISERNIA	91942	100,0	1529	100,0	52 100,0
15	81	CASERTA	163034	20,0	1564	59,2	50 48,1
15	62	BENEVENTO	253048	66,4	1941	93,8	70 89,7
15	63	NAPOLI	313018	10,4	274	23,4	19 20,9
16	64	AVELLINO	362302	82,6	2729	97,7	112 94,1
15	65	SALERNO	706465	66,2	4565	92,7	147 93,6
16	71	FOGGIA	277032	39,8	4196	58,4	44 68,8
16	72	BARI	627406	41,0	3893	75,9	27 56,3
16	73	TARANTO	201938	34,3	1492	61,2	10 35,7
16	74	BRINDISI	119885	29,1	596	32,5	6 30,0
16	75	LECCE	308431	38,4	1194	43,3	58 59,8
17	76	POTENZA	387373	99,0	6506	99,4	99 99,0
17	77	MATERA	188224	90,1	3308	96,0	29 93,5
18	78	COSENZA	691853	92,1	6301	94,7	146 94,2
18	79	CATANZARO	372089	97,3	2335	97,7	78 97,5
18	80	REGGIO CALABRIA	490633	85,1	2894	90,9	84 86,6
18	102	CROTONE	88605	49,1	1182	68,9	22 81,5
18	103	VIBO VALENTIA	172771	96,2	1136	99,7	49 98,0
19	81	TRAPANI	125146	29,3	1166	47,4	16 66,7
19	82	PALERMO	1089462	89,0	4707	94,3	71 86,6
19	83	MESSINA	531519	82,2	3063	94,3	87 81,3
19	84	AGRIGENTO	398023	83,6	2594	85,3	39 90,7
19	85	CALTANISSETTA	205740	73,9	1851	87,0	21 95,5
19	86	ENNA	186182	100,0	2562	100,0	20 100,0
19	87	CATANIA	413328	39,9	3047	85,8	40 70,2
19	88	RAGUSA	187907	66,3	1266	78,5	9 75,0
19	89	SIRACUSA	85743	21,3	1118	53,0	9 42,9
20	90	SASSARI	371075	81,6	7038	93,6	80 93,0
20	91	NUORO	272982	100,0	7044	100,0	98 100,0
20	92	CAGLIARI	413458	54,2	5848	84,8	83 79,8
20	95	ORISTANO	93748	59,7	2205	83,8	67 85,9
NORD-OVEST			6315645		39827		1946
NORD-EST			4260480		39389		879
CENTRO			6755366		52807		893
SUD			6973188		60734		1468
ISOLE			4384323		43509		640
NORD-CENTRO			18331491		132023		3718
MEZZOGIORNO			11357511		104243		2108
ITALIA			30689002		236266		5826

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 62

Finanziamento al Compartimento A.T.A.S. della Laguna per l'analisi di	miliardi	3,0
Scheda statale n. 45. Progettazione degli interventi di ristrutturazione del centro termale coperto del torrente Usagno	"	3,0
<b>Totale</b>	<b>miliardi</b>	<b>602,0</b>

Le eventuali economie che dovessero verificarsi nell'attuazione degli interventi sopra elencati verranno programmaticamente impiegate per completare le opere indicate nella presente delibera.

4. I Ministri del tesoro e dei lavori pubblici provvederanno all'attuazione della presente delibera attraverso l'emaneazione dei decreti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 398/1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 493/1993.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registata alla Corte dei conti il 1° marzo 1994  
Registato n. 1 Bilancio luglio n. 37

94A1758

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO PER LE AREE  
NATURALI PROTETTE

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Elenco ufficiale delle aree naturali protette.

IL COMITATO PER LE AREE  
NATURALI PROTETTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante norme quadro in materia di aree protette,

Visto in particolare l'art. 3, comma 4, lettera c), della sopra citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che il comitato per le aree naturali protette approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

Vista la propria deliberazione in data 1° dicembre 1993, con la quale sono state approvate le modalità per la redazione e l'approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

Vista l'istruttoria della segreteria tecnica per le aree naturali protette;

Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette, in data 17 dicembre 1993, con il quale la consulta stessa ha evidenziato la necessità di integrare la classificazione delle aree naturali protette di cui all'art. 2, della legge n. 394/1991,

Ritenuto opportuno accogliere tale parere;

Considerate le osservazioni e le proposte discusse nel corso della riunione, avanzate dai membri del comitato stesso,

Intenuto di dover accogliere tali osservazioni e proposte;

Delibera

Art. 1.

Sono adottate le seguenti classificazioni

- Parco nazionale;
- Riserva naturale statale;

c) Parco naturale interregionale;

d) Parco naturale regionale;

e) Riserva naturale regionale;

f) Zona umida di importanza internazionale (ai sensi della Convenzione di Ramsar, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976),

g) Altre aree naturali protette.

Art. 2.

È approvato l'elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui all'allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Il Ministro dell'ambiente provvede al rilascio, all'organismo di gestione dell'area protetta, della certificazione di iscrizione all'elenco entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

Art. 4.

I soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica del territorio, fanno pervenire, entro e non oltre il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura - Via Volturmo, 58 - 00185 Roma, mediante lettera raccomandata, le richieste di iscrizione all'elenco, compilando la scheda «elenco ufficiale delle aree naturali protette - Scheda di richiesta di iscrizione», di cui all'allegato B alla presente deliberazione.

Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente provvede, sulla base dell'istruttoria della segreteria tecnica, ad aggiornare l'elenco ufficiale delle aree naturali protette, previa approvazione del comitato per le aree naturali protette.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente SINISI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 62

Elenco ufficiale delle aree naturali protette

Allegato A alla delibera del Comitato per le aree naturali protette del 21 Dicembre 1993

Classe n. di classificazione	Denominazione area naturale protetta	Tipologia area naturale protetta	Amministrazione interessata
<b>PARCCHI NAZIONALI</b>			
1	Parco nazionale del Circeo	Parco nazionale	Stato
2	Parco nazionale della Val Grande	Parco nazionale	Stato
3	Parco nazionale dello Stivino	Parco nazionale	Stato
4	Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi	Parco nazionale	Stato
5	Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano	Parco nazionale	Stato
6	Parco nazionale delle Foreste Casentinesi	Parco nazionale	Stato
7	Parco nazionale dei Monti Sibillini	Parco nazionale	Stato
8	Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Parco nazionale	Stato
9	Parco nazionale del Matese	Parco nazionale	Stato
10	Parco nazionale d'Abruzzo	Parco nazionale	Stato
11	Parco nazionale del Cilento	Parco nazionale	Stato
12	Parco nazionale del Vesuvio	Parco nazionale	Stato
13	Parco nazionale di Citerio e Vallo di Diano	Parco nazionale	Stato
14	Parco nazionale del Gargano	Parco nazionale	Stato
15	Parco nazionale del Pollino	Parco nazionale	Stato
16	Parco nazionale della Calabria	Parco nazionale	Stato
17	Parco nazionale d'Aspromonte	Parco nazionale	Stato
<b>RISERVE NATURALI</b>			
18	Riserva naturale Abbadia di Fiasca	Riserva naturale	Stato
19	Riserva naturale Abetone	Riserva naturale	Stato
20	Riserva naturale Acozzano	Riserva naturale	Stato
21	Riserva naturale Agroale di Sopra e Moggio	Riserva naturale	Stato
22	Riserva naturale Agromonte Spaccaboschi	Riserva naturale	Stato
23	Riserva naturale Odis Pratiaglia *	Riserva naturale	Stato
24	Riserva naturale Balgiao	Riserva naturale	Stato
25	Riserva naturale Bassa del Frassin/Balanzea	Riserva naturale	Stato
26	Riserva naturale Bibbona	Riserva naturale	Stato
27	Riserva naturale Bocche di Po	Riserva naturale	Stato
28	Riserva naturale Bosco della Mesola	Riserva naturale	Stato
29	Riserva naturale Bosco Fontana	Riserva naturale	Stato
30	Riserva naturale Bosco Nordio	Riserva naturale	Stato
31	Riserva naturale Busa Gata Genzana	Riserva naturale	Stato
32	Riserva naturale Calitusa	Riserva naturale	Stato
33	Riserva naturale Camalida *	Riserva naturale	Stato
34	Riserva naturale Camogna *	Riserva naturale	Stato
35	Riserva naturale Campo di Marzio	Riserva naturale	Stato
36	Riserva naturale Camporeni	Riserva naturale	Stato
37	Riserva naturale Casma	Riserva naturale	Stato
38	Riserva naturale Castelnuovo	Riserva naturale	Stato
39	Riserva naturale Cote di Licco *	Riserva naturale	Stato
40	Riserva naturale Cofanigugon	Riserva naturale	Stato
41	Riserva naturale Corricchia	Riserva naturale	Stato
42	Riserva naturale Coste Castedo	Riserva naturale	Stato
43	Riserva naturale Luliceni-Fiorone	Riserva naturale	Stato
44	Riserva naturale Cratere degli Astori	Riserva naturale	Stato
45	Riserva naturale Cicca di Micone	Riserva naturale	Stato
46	Riserva naturale Cucco	Riserva naturale	Stato
47	Riserva naturale Dextra Fiume Fiume Reno	Riserva naturale	Stato
48	Riserva naturale Duna mistica di Porto Corsini	Riserva naturale	Stato
49	Riserva naturale Duna Fungia	Riserva naturale	Stato
50	Riserva naturale Duna e Fiume nella Saccà Gorino	Riserva naturale	Stato
51	Riserva naturale E. Auronzo *	Riserva naturale	Stato
52	Riserva naturale Fara S. Marino Palombara *	Riserva naturale	Stato
53	Riserva naturale Fiume M. Amone *	Riserva naturale	Stato
54	Riserva naturale Fiume Ugnè *	Riserva naturale	Stato
55	Riserva naturale Fiume del Fiume Reno	Riserva naturale	Stato



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10.3.1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 62

Codice classificazione	Denominazione area naturale protetta	Tipologia area naturale protetta	Amministrazione interessata
56	Reserva naturale Foresta di Sabaudia *	Reserva naturale	Stato
57	Reserva naturale Foresta Umbra *	Reserva naturale	Stato
58	Reserva naturale Fungaria	Reserva naturale	Stato
59	Reserva naturale Galopiano *	Reserva naturale	Stato
60	Reserva naturale Garfagnana orientale	Reserva naturale	Stato
61	Reserva naturale Garfagnone Piccolo *	Reserva naturale	Stato
62	Reserva naturale Gole del Brancaleone	Reserva naturale	Stato
63	Reserva naturale Gole di Trieste - Miramare	Reserva naturale	Stato
64	Reserva naturale Gola Convo *	Reserva naturale	Stato
65	Reserva naturale Grottecole	Reserva naturale	Stato
66	Reserva naturale Guadine Pradaccio	Reserva naturale	Stato
67	Reserva naturale I Giganti della Sisa *	Reserva naturale	Stato
68	Reserva naturale I Pescioni	Reserva naturale	Stato
69	Reserva naturale Il Monte	Reserva naturale	Stato
70	Reserva naturale Iona Soria della Guardia	Reserva naturale	Stato
71	Reserva naturale Ischiodda Capone *	Reserva naturale	Stato
72	Reserva naturale Isola Capo Rizzuto	Reserva naturale	Stato
73	Reserva naturale Isola di Budelli	Reserva naturale	Stato
74	Reserva naturale Isola di Caprera	Reserva naturale	Stato
75	Reserva naturale Isola di Montecristo *	Reserva naturale	Stato
76	Reserva naturale Isola di Istica	Reserva naturale	Stato
77	Reserva naturale Isola di Varano *	Reserva naturale	Stato
78	Reserva naturale Isola Cidoni	Reserva naturale	Stato
79	Reserva naturale Isola Egadi	Reserva naturale	Stato
80	Reserva naturale Isola Tremiti	Reserva naturale	Stato
81	Reserva naturale La Salina di Margherita di Savoia	Reserva naturale	Stato
82	Reserva naturale Lago di Burano	Reserva naturale	Stato
83	Reserva naturale Lago di Campoalto *	Reserva naturale	Stato
84	Reserva naturale Lago di Lesina *	Reserva naturale	Stato
85	Reserva naturale Laguna di Orbetello	Reserva naturale	Stato
86	Reserva naturale Lama Bianca di S. Eufemia a Marella *	Reserva naturale	Stato
87	Reserva naturale Lamarossa	Reserva naturale	Stato
88	Reserva naturale Lastoni Selve Pezzi	Reserva naturale	Stato
89	Reserva naturale Le Cesine	Reserva naturale	Stato
90	Reserva naturale Lesina della Cucca *	Reserva naturale	Stato
91	Reserva naturale Maocchia della Giumentina	Reserva naturale	Stato
92	Reserva naturale Marchesate	Reserva naturale	Stato
93	Reserva naturale Marinella Sironara	Reserva naturale	Stato
94	Reserva naturale Marsicana	Reserva naturale	Stato
95	Reserva naturale Massora Combaloni	Reserva naturale	Stato
96	Reserva naturale Metaponto	Reserva naturale	Stato
97	Reserva naturale Montagna di Torricchio	Reserva naturale	Stato
98	Reserva naturale Monte Barone *	Reserva naturale	Stato
99	Reserva naturale Monte Crocchio	Reserva naturale	Stato
100	Reserva naturale Monte Rotondo *	Reserva naturale	Stato
101	Reserva naturale Monte Pavone *	Reserva naturale	Stato
102	Reserva naturale Monte Polonio *	Reserva naturale	Stato
103	Reserva naturale Monte Velino	Reserva naturale	Stato
104	Reserva naturale Montedimezzo	Reserva naturale	Stato
105	Reserva naturale Montefurconi	Reserva naturale	Stato
106	Reserva naturale Monti del Sole *	Reserva naturale	Stato
107	Reserva naturale Murge Orientali	Reserva naturale	Stato
108	Reserva naturale Orrido di Botri	Reserva naturale	Stato
109	Reserva naturale Palazzo	Reserva naturale	Stato
110	Reserva naturale Palude di Fiazzuolo *	Reserva naturale	Stato
111	Reserva naturale Pantani dell'Inferno	Reserva naturale	Stato
112	Reserva naturale Pantanello	Reserva naturale	Stato
113	Reserva naturale Peschio	Reserva naturale	Stato
114	Reserva naturale Pian degli Ontani	Reserva naturale	Stato
115	Reserva naturale Pian di Landro Balassano	Reserva naturale	Stato
116	Reserva naturale Piana di Corfino	Reserva naturale	Stato
117	Reserva naturale Piana Grande della Marecchia *	Reserva naturale	Stato
118	Reserva naturale Piani Etruschi Estivi Val Falena *	Reserva naturale	Stato

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 62

Codice Modificazione	Denominazione area naturale protetta	Tipologia area naturale protetta	Amministrazione Interessata
119	Riserva naturale Pizzo del Diavolo e Giardino Monte Faverguera	Riserva naturale	Stato
120	Riserva naturale Prato di Ravenna	Riserva naturale	Stato
121	Riserva naturale Pesona dello Bagnature	Riserva naturale	Stato
122	Riserva naturale Piacino della Gastuccia	Riserva naturale	Stato
123	Riserva naturale Po di Volano	Riserva naturale	Stato
124	Riserva naturale Poggio Fosso	Riserva naturale	Stato
125	Riserva naturale Poggio Tre Cancelli	Riserva naturale	Stato
126	Riserva naturale Poverella Villaggio Mancuso	Riserva naturale	Stato
127	Riserva naturale Quano S Chiara	Riserva naturale	Stato
128	Riserva naturale Rio Bianco	Riserva naturale	Stato
129	Riserva naturale Rovine di Circe	Riserva naturale	Stato
130	Riserva naturale Rubbio	Riserva naturale	Stato
131	Riserva naturale S. Filomena	Riserva naturale	Stato
132	Riserva naturale Sacca di Bellocchio	Riserva naturale	Stato
133	Riserva naturale Salina di Corvo	Riserva naturale	Stato
134	Riserva naturale Salina di Tarquinia	Riserva naturale	Stato
135	Riserva naturale San Cataldo	Riserva naturale	Stato
136	Riserva naturale Sasso Fratino	Riserva naturale	Stato
137	Riserva naturale Scarlino	Riserva naturale	Stato
138	Riserva naturale Schiara occidentale	Riserva naturale	Stato
139	Riserva naturale Scodda	Riserva naturale	Stato
140	Riserva naturale Sorra Nicolino Piano d'Albero	Riserva naturale	Stato
141	Riserva naturale Silti	Riserva naturale	Stato
142	Riserva naturale Somadida	Riserva naturale	Stato
143	Riserva naturale Stornara	Riserva naturale	Stato
144	Riserva naturale Tasso Camigliatello	Riserva naturale	Stato
145	Riserva naturale Trone Alto Vesuvio	Riserva naturale	Stato
146	Riserva naturale Tocco	Riserva naturale	Stato
147	Riserva naturale Tomboli di Ceona	Riserva naturale	Stato
148	Riserva naturale Tomboli di Fotonica	Riserva naturale	Stato
149	Riserva naturale Torre Guaceto	Riserva naturale	Stato
150	Riserva naturale Torrenia Bevano	Riserva naturale	Stato
151	Riserva naturale Trenta Coste	Riserva naturale	Stato
152	Riserva naturale Val Grande	Riserva naturale	Stato
153	Riserva naturale Val Tovanola	Riserva naturale	Stato
154	Riserva naturale Valle del Fiume Argentino	Riserva naturale	Stato
155	Riserva naturale Valle del Fiume Leo	Riserva naturale	Stato
156	Riserva naturale Valle dell'Ortore	Riserva naturale	Stato
157	Riserva naturale Valle delle Ferrere	Riserva naturale	Stato
158	Riserva naturale Valle Imperina	Riserva naturale	Stato
159	Riserva naturale Valle Scusa	Riserva naturale	Stato
160	Riserva naturale Vallombrosa	Riserva naturale	Stato
161	Riserva naturale Valle Fontine	Riserva naturale	Stato
162	Riserva naturale Vinchio di Castellana	Riserva naturale	Stato
163	Riserva naturale Zuccana	Riserva naturale	Stato
164	Riserve naturali D.M. 28 aprile 1980	Riserve naturali	Stato
147			
	<b>ZONE UMIDE</b>		
165	Bacino dell'Angiola	Zona umida	Stato
166	Biviere di Gola	Zona umida	Stato
167	Isola Boscone	Zona umida	Stato
168	Lago dei Monaci	Zona umida	Stato
169	Lago di Burano	Zona umida	Stato
170	Lago di Caprolace	Zona umida	Stato
171	Lago di Fogliano	Zona umida	Stato
172	Lago di Nazzano	Zona umida	Stato
173	Lago di Sabaudia	Zona umida	Stato
174	Laguna di Orbetello	Zona umida	Stato
175	Le Cesine	Zona umida	Stato
176	Ortazzo e Ortazzino	Zona umida	Stato

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 62

Codice denominazione	Denominazione area naturale protetta	Tipologia area naturale protetta	Amministrazione interessata
177	Palude di Dolghe	Zona umida	Stato
178	Palude Brabba *	Zona umida	Stato
179	Palude di Colfioru	Zona umida	Stato
180	Palude di Oziella *	Zona umida	Stato
181	Paludi di Vendicari *	Zona umida	Stato
182	Paludi di Spagna - Mezzola *	Zona umida	Stato
183	Punta Abbate *	Zona umida	Stato
184	Sacca di Bellocchio *	Zona umida	Stato
185	Saline di Margherita di Savoia *	Zona umida	Stato
186	Saline di Cervia *	Zona umida	Stato
187	Stagno di Cagliari	Zona umida	Stato
188	Stagno di Miras	Zona umida	Stato
189	Stagno di Molenturgus	Zona umida	Stato
190	Stagno di S'Ena Arrubas	Zona umida	Stato
191	Stagno di Sale Porcus	Zona umida	Stato
192	Torbere d'Isco *	Zona umida	Stato
193	Val Campotto e Bascaroni *	Zona umida	Stato
194	Valle Avorto	Zona umida	Stato
195	Valle Calanata	Zona umida	Stato
196	Valle Santa *	Zona umida	Stato
197	Valle del Minco *	Zona umida	Stato
198	Vincheti di Cellarda *	Zona umida	Stato
34			
<b>AREE PROTETTE REGIONALI</b>			
199	Riserva naturale Pira Milan	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
200	Riserva naturale Della dol Valsura	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
201	Riserva naturale Palu Flaer	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
202	Riserva naturale Palude del Lago di Varna	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
203	Riserva naturale Palude Lago di Vizzi	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
204	Riserva naturale Paludel	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
205	Riserva naturale Sanderau	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
206	Riserva naturale Sommersus	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
207	Parco naturale Paneveggio Pale di S. Martino	Riserva naturale	Provincia di Trento
208	Riserva naturale Pira dell'Alb - Coi	Riserva naturale	Provincia di Trento
209	Riserva naturale Campobrun	Riserva naturale	Provincia di Trento
210	Riserva naturale Caninci di San Crestoro	Riserva naturale	Provincia di Trento
211	Riserva naturale Fiave	Riserva naturale	Provincia di Trento
212	Riserva naturale La Rupe	Riserva naturale	Provincia di Trento
213	Riserva naturale Lughesiel di Pine	Riserva naturale	Provincia di Trento
214	Riserva naturale Lago D'Ampola	Riserva naturale	Provincia di Trento
215	Riserva naturale Lago di Loppio	Riserva naturale	Provincia di Trento
216	Riserva naturale Lago Pudro	Riserva naturale	Provincia di Trento
217	Riserva naturale Lomasona	Riserva naturale	Provincia di Trento
218	Riserva naturale Lona Leses	Riserva naturale	Provincia di Trento
219	Riserva naturale Marocchio di Dro	Riserva naturale	Provincia di Trento
220	Riserva naturale Masi Carretta	Riserva naturale	Provincia di Trento
221	Riserva naturale Monte Darco	Riserva naturale	Provincia di Trento
222	Riserva naturale Palu Borghello	Riserva naturale	Provincia di Trento
223	Riserva naturale Palu di Tuenna	Riserva naturale	Provincia di Trento
224	Riserva naturale Palu Tremole	Riserva naturale	Provincia di Trento
225	Riserva naturale Paludi di Stornigo	Riserva naturale	Provincia di Trento
226	Riserva naturale Scanupia	Riserva naturale	Provincia di Trento
227	Riserva naturale Taro	Riserva naturale	Provincia di Trento
228	Riserva naturale Torbiera Eochen	Riserva naturale	Provincia di Trento
229	Riserva naturale Tro Cimo del Monte Bondone	Parco naturale	Provincia di Trento
230	Parco del Fiume Fiumetto	Parco naturale	Regione Abruzzo
231	Parco del Serante - Velino	Parco naturale	Regione Abruzzo
232	Parco di Vicoli	Parco naturale	Regione Abruzzo
233	Riserva naturale Castel Carreto	Riserva naturale	Regione Abruzzo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 62

Indicazioni	Denominazione area naturale protetta	Tipologie area naturale protetta	Amministrazione interessata
214	Riserva naturale del Lago di Penno	Riserva naturale	Regione Abruzzo
215	Riserva naturale di Lago di Soranella	Riserva naturale	Regione Abruzzo
216	Riserva naturale delle Sorgenti del Pescara	Riserva naturale	Regione Abruzzo
217	Riserva naturale Grotto di Pietrasecca	Riserva naturale	Regione Abruzzo
218	Riserva naturale di S. Angelo Scicoppo	Riserva naturale	Regione Abruzzo
219	Riserva naturale dell'Abetia di Laurianova	Riserva naturale	Regione Basilicata
220	Riserva naturale Lago di Pignola	Riserva naturale	Regione Basilicata
221	Riserva naturale Lago Lavinio (Romeo)	Riserva naturale	Regione Basilicata
222	Riserva naturale Lago Piccolo di Monticchio in patrimonio locale	Riserva naturale	Regione Basilicata
223	Riserva naturale dei bacini del Tarso	Riserva naturale	Regione Calabria
224	Riserva naturale della foce del fiume Crati	Riserva naturale	Regione Calabria
225	Parco S. Basile di Carrega	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
226	Parco dei Castelli Orlogesi e Chiusi di R. Abbadessa	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
227	Parco S. Sisto di Roncole Verdi	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
228	Parco del Conio di S. Felice	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
229	Parco del Golfo di Tolo	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
230	Parco del Taro	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
231	Parco del Appennino modenese	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
232	Parco del Appennino reggiano	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
233	Parco dello Stivone	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
234	Riserva naturale di Ontino	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
235	Riserva naturale Fontane di Corte Valle Re	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
236	Riserva naturale Bosco della Frattina	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
237	Riserva naturale Bosco di Scardovilla	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
238	Riserva naturale delle Salze di Mirano	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
239	Riserva naturale di Alfonsio	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
240	Riserva naturale Monte Pinzera	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
241	Riserva naturale Parma Motta	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
242	Parco Marturanum	Riserva naturale	Regione Lazio
243	Parco Pineta di Castelli Lido	Parco naturale	Regione Lazio
244	Parco archeologico Cala di Sutti	Parco naturale	Regione Lazio
245	Parco Appennino - Monti Smerlino	Parco naturale	Regione Lazio
246	Parco Castelli Romani	Parco naturale	Regione Lazio
247	Parco Casota e Monte di Scavi	Parco naturale	Regione Lazio
248	Parco Monte Ortino	Parco naturale	Regione Lazio
249	Parco Monte Ludri I	Parco naturale	Regione Lazio
250	Parco Valle del Treja	Parco naturale	Regione Lazio
251	Riserva naturale Caldara di Albano	Parco naturale	Regione Lazio
252	Riserva naturale Lago di Posta Fibreno	Riserva naturale	Regione Lazio
253	Riserva naturale Lago di Vico	Riserva naturale	Regione Lazio
254	Riserva naturale Lago Lungo e Ripa Sottile	Riserva naturale	Regione Lazio
255	Riserva naturale Macchiatonda	Riserva naturale	Regione Lazio
256	Riserva naturale Montagne della Duchessa	Riserva naturale	Regione Lazio
257	Riserva naturale Monte Navogna e Monte Cervia	Riserva naturale	Regione Lazio
258	Riserva naturale Montorano	Riserva naturale	Regione Lazio
259	Riserva naturale Montorio	Riserva naturale	Regione Lazio
260	Riserva naturale Azzano Tevere - Fara	Riserva naturale	Regione Lazio
261	Riserva naturale Tor Caldara	Riserva naturale	Regione Lazio
262	Parco del Elicio-Mesco/Cinco Terre/Montemarcello	Parco naturale	Regione Liguria
263	Parco del Monte Devio	Riserva naturale	Regione Liguria
264	Parco del Monte di Portofino	Riserva naturale	Regione Liguria
265	Parco Isola Gallineta	Parco naturale	Regione Liguria
266	Riserva naturale del Rio Toroso	Parco naturale	Regione Liguria
267	Riserva naturale di Brignole	Parco naturale	Regione Liguria
268	Monte Rocchi e Valle del Cullone	Parco naturale	Regione Lombardia
269	Parco Alto Garda Bresciano	Parco naturale	Regione Lombardia
270	Parco Colli di Bergamo	Parco naturale	Regione Lombardia
271	Parco del Campo dei Fiori	Parco naturale	Regione Lombardia
272	Parco del Minco	Parco naturale	Regione Lombardia
273	Parco del Monte Barro	Parco naturale	Regione Lombardia
274	Parco dell'Adamello	Parco naturale	Regione Lombardia
275	Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate	Parco naturale	Regione Lombardia
276	Parco della Valle del Tono	Parco naturale	Regione Lombardia

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 62

Numero identificativo	Denominazione area naturale protetta	Tipologia area naturale protetta	Amministrazione interessata
297	Parco dello Groane	Parco naturale	Regione Lombardia
298	Parco Nord Milano	Parco naturale	Regione Lombardia
299	Riserva naturale Abbazia Arona (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
300	Riserva naturale Adorno di Sesto (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
301	Riserva naturale Foresta di S. Maria Cassinetta (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
302	Riserva naturale Bosco di S. Stefano (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
303	Riserva naturale Bosco di S. Pietro (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
304	Riserva naturale Bosco di S. Maria (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
305	Riserva naturale Bosco di S. Maria (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
306	Riserva naturale Bosco di S. Maria (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
307	Riserva naturale Bosco di S. Maria (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
308	Riserva naturale Casale Lario (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
309	Riserva naturale Ceto, Cembrano e Paspardo	Riserva naturale	Regione Lombardia
310	Riserva naturale di S. Adolfo (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
311	Riserva naturale Fontana del Gufo (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
312	Riserva naturale Fontana di S. Maria (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
313	Riserva naturale Fontana Nuova (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
314	Riserva naturale Garzaia del Bosco Basso	Riserva naturale	Regione Lombardia
315	Riserva naturale Garzaia della Carola	Riserva naturale	Regione Lombardia
316	Riserva naturale Garzaia della Cascina Isola	Riserva naturale	Regione Lombardia
317	Riserva naturale Garzaia della Cascina Nuova	Riserva naturale	Regione Lombardia
318	Riserva naturale Garzaia della Cascina Villarasca	Riserva naturale	Regione Lombardia
319	Riserva naturale Garzaia della Finaida	Riserva naturale	Regione Lombardia
320	Riserva naturale Garzaia della Veronesca	Riserva naturale	Regione Lombardia
321	Riserva naturale Garzaia di Celpencho	Riserva naturale	Regione Lombardia
322	Riserva naturale Garzaia di Pomponesco	Riserva naturale	Regione Lombardia
323	Riserva naturale Garzaia di Porta Chossa	Riserva naturale	Regione Lombardia
324	Riserva naturale Garzaia di Villa Boscova	Riserva naturale	Regione Lombardia
325	Riserva naturale Garzaia Roggia Torbida	Riserva naturale	Regione Lombardia
326	Riserva naturale Garzaia S. Alessandro	Riserva naturale	Regione Lombardia
327	Riserva naturale Isola Boschera	Riserva naturale	Regione Lombardia
328	Riserva naturale Isola Boscone	Riserva naturale	Regione Lombardia
329	Riserva naturale Isola Uccellanda	Riserva naturale	Regione Lombardia
330	Riserva naturale Lago di Abereo	Riserva naturale	Regione Lombardia
331	Riserva naturale Lago di Banderone	Riserva naturale	Regione Lombardia
332	Riserva naturale Lago di Ganna	Riserva naturale	Regione Lombardia
333	Riserva naturale Lago di Montorfano	Riserva naturale	Regione Lombardia
334	Riserva naturale Lago di Piano	Riserva naturale	Regione Lombardia
335	Riserva naturale Lago di Sartirana	Riserva naturale	Regione Lombardia
336	Riserva naturale Lanca di Gabbona	Riserva naturale	Regione Lombardia
337	Riserva naturale Lanca di Azzaneto	Riserva naturale	Regione Lombardia
338	Riserva naturale Le Bine	Riserva naturale	Regione Lombardia
339	Riserva naturale Marmite dei Giganti	Riserva naturale	Regione Lombardia
340	Riserva naturale Monte Alpe	Riserva naturale	Regione Lombardia
341	Riserva naturale Monticchio	Riserva naturale	Regione Lombardia
342	Riserva naturale Naviglio di Melina	Riserva naturale	Regione Lombardia
343	Riserva naturale Palata Monticchio	Riserva naturale	Regione Lombardia
344	Riserva naturale Paluaccio di Oga	Riserva naturale	Regione Lombardia
345	Riserva naturale Palude Bratina	Riserva naturale	Regione Lombardia
346	Riserva naturale Palude di Osligara	Riserva naturale	Regione Lombardia
347	Riserva naturale Palude Loyi	Riserva naturale	Regione Lombardia
348	Riserva naturale Pian Gembo	Riserva naturale	Regione Lombardia
349	Riserva naturale Pian S. Agna - Lago Mezzola	Riserva naturale	Regione Lombardia
350	Riserva naturale Prandi di Postaleto	Riserva naturale	Regione Lombardia
351	Riserva naturale Prandi di Zene	Riserva naturale	Regione Lombardia
352	Riserva naturale S. S. Maria (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
353	Riserva naturale S. S. Maria (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
354	Riserva naturale S. S. Maria (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
355	Riserva naturale Torricchio del Subino (Lombardia)	Riserva naturale	Regione Lombardia
356	Riserva naturale Torricchio di Mucara	Riserva naturale	Regione Lombardia
357	Riserva naturale Valuzzo	Riserva naturale	Regione Lombardia
358	Riserva naturale Villa del Fradon	Riserva naturale	Regione Lombardia
359	Riserva naturale Villa di Bodo	Riserva naturale	Regione Lombardia

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

41

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 62

Numero di indicazione	Denominazione area naturale protetta	Tipologia area naturale protetta	Amministrazione interessata
360	Riserva naturale Vals del Merisio	Riserva naturale	Regione Lombardia
361	Riserva naturale Vals S. Antonio	Riserva naturale	Regione Lombardia
362	Riserva naturale Valsorda	Riserva naturale	Regione Lombardia
363	Parco del Conero	Parco naturale	Regione Marche
364	Parco Alpe Devero	Parco naturale	Regione Piemonte
365	Parco Alpe Vergha	Parco naturale	Regione Piemonte
366	Parco Alta Vals: Polesio e Linnaro	Parco naturale	Regione Piemonte
367	Parco Alta Valsura e Vals L'Orto	Parco naturale	Regione Piemonte
368	Parco Bosco delle sorgi della partecipazione di Torino	Parco naturale	Regione Piemonte
369	Parco Capanna di Marcaroni	Parco naturale	Regione Piemonte
370	Parco dei Laghi di Ampiana	Parco naturale	Regione Piemonte
371	Parco del Gran Bosco di Salnitroni	Parco naturale	Regione Piemonte
372	Parco del Sacro Monte di Orta	Parco naturale	Regione Piemonte
373	Parco dell'Argenteria	Parco naturale	Regione Piemonte
374	Parco della Collina di Rivoli	Parco naturale	Regione Piemonte
375	Parco della Collina di Superiga	Parco naturale	Regione Piemonte
376	Parco di Orsiera - Rocciavere	Parco naturale	Regione Piemonte
377	Parco di Stupengo	Parco naturale	Regione Piemonte
378	Parco La Mandria	Parco naturale	Regione Piemonte
379	Parco Lagone di Mercurajo	Parco naturale	Regione Piemonte
380	Parco Lama di Sesia	Parco naturale	Regione Piemonte
381	Parco Le Vallere	Parco naturale	Regione Piemonte
382	Parco Monte Fenosa	Parco naturale	Regione Piemonte
383	Parco Ponte del Diavolo	Parco naturale	Regione Piemonte
384	Parco Rocca di Cavour	Parco naturale	Regione Piemonte
385	Parco Rocchetta Tanaro	Parco naturale	Regione Piemonte
386	Parco Val Tronca	Parco naturale	Regione Piemonte
387	Parco Valle del Tesoro	Parco naturale	Regione Piemonte
388	Parco della Fascia fluviale del Po	Riserva naturale	Regione Piemonte
389	Riserva naturale Bosco del Vaj	Riserva naturale	Regione Piemonte
390	Riserva naturale Corno del Viso	Riserva naturale	Regione Piemonte
391	Riserva naturale Madonna della Neve sul Monte Lera	Riserva naturale	Regione Piemonte
392	Riserva naturale Sacro Monte d'Orta	Riserva naturale	Regione Piemonte
393	Riserva naturale Baragge	Riserva naturale	Regione Piemonte
394	Riserva naturale Bosco e Laghi di Palanfrè	Riserva naturale	Regione Piemonte
395	Riserva naturale Bucina - Felice Piaconza	Riserva naturale	Regione Piemonte
396	Riserva naturale Colle della Torre di Buccone	Riserva naturale	Regione Piemonte
397	Riserva naturale dell'Oasi di Ciava Morozzo	Riserva naturale	Regione Piemonte
398	Riserva naturale della Bessa	Riserva naturale	Regione Piemonte
399	Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo	Riserva naturale	Regione Piemonte
400	Riserva naturale Dormelletto	Riserva naturale	Regione Piemonte
401	Riserva naturale Fondo Toce	Riserva naturale	Regione Piemonte
402	Riserva naturale Garzale di Cursio	Riserva naturale	Regione Piemonte
403	Riserva naturale Garzale di Villarboi	Riserva naturale	Regione Piemonte
404	Riserva naturale Orrido e stazione Linceo Chionocco	Riserva naturale	Regione Piemonte
405	Riserva naturale Paludi di Casalborgone	Riserva naturale	Regione Piemonte
406	Riserva naturale Rocca S. Giovanni Sebene	Riserva naturale	Regione Piemonte
407	Riserva naturale Sacro Monte della Trinita di Ghiffa	Riserva naturale	Regione Piemonte
408	Riserva naturale Sacro Monte di Varallo	Riserva naturale	Regione Piemonte
409	Riserva naturale Torrente Orba	Riserva naturale	Regione Piemonte
410	Riserva naturale Val Sarmassa	Riserva naturale	Regione Piemonte
411	Riserva naturale Valcanonica e Val Dotto	Riserva naturale	Regione Piemonte
412	Riserva naturale Vauda	Riserva naturale	Regione Piemonte
413	Parco di Lama Barce	Parco naturale	Regione Puglia
414	Parco dei Nebrodi	Parco naturale	Regione Siciliana
415	Parco dell'Etna	Parco naturale	Regione Siciliana
416	Parco dello Madonico	Parco naturale	Regione Siciliana
417	Riserva naturale Bosco di Alcamo	Riserva naturale	Regione Siciliana
418	Riserva naturale Cavagrando del Cassibile	Riserva naturale	Regione Siciliana
419	Riserva naturale dello Zingiro	Riserva naturale	Regione Siciliana
420	Riserva naturale Fiume Cuane e Saline di Scausca	Riserva naturale	Regione Siciliana
421	Riserva naturale Fiume Fiumetreddo	Riserva naturale	Regione Siciliana
422	Riserva naturale Forc. dei fiumi Belco e duno Imolese	Riserva naturale	Regione Siciliana

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16.3.1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 62

	Denominazione area naturale protetta	Tipologia area naturale protetta	Amministrazione interessata
421	Riserva naturale Bosco dell'Orto Pizzani	Riserva naturale	Regione Siciliana
422	Riserva naturale Isola di Lampedusa	Riserva naturale	Regione Siciliana
423	Riserva naturale M. Ichna Foculi del Fiume Immin	Riserva naturale	Regione Siciliana
424	Riserva naturale Montagne delle Fole e dei Poni	Riserva naturale	Regione Siciliana
425	Riserva naturale Cava del Siculo	Riserva naturale	Regione Siciliana
426	Riserva naturale Cava di S. Maria e di S. Andrea	Riserva naturale	Regione Siciliana
427	Riserva naturale Parco d'Aliphan	Riserva naturale	Regione Siciliana
428	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
429	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
430	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
431	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
432	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
433	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
434	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
435	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
436	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
437	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
438	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
439	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
440	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
441	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
442	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
443	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
444	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
445	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
446	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
447	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
448	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
449	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
450	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
451	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
452	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
453	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
454	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
455	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
456	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
457	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
458	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
459	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
460	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
461	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
462	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
463	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
464	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
465	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
466	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
467	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
468	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
469	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
470	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
471	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
472	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
473	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
474	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
475	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
476	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
477	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
478	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
479	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
480	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
481	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
482	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
483	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
484	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
485	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
486	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
487	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
488	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
489	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
490	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
491	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
492	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
493	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
494	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
495	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
496	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
497	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
498	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
499	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana
500	Parco S. Maria di S. Maria	Parco naturale	Regione Toscana

941719

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Tetto del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993 ed entrata in vigore in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1994), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 28 febbraio 1994) recante: «Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994».

AVVERTENZE

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1965 n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 21 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati».

b) nell'articolo 13-bis, comma 1, la lettera a) è abrogata.

c) nell'articolo 41, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale».

---

**ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b  
per il periodo 1994-1999**

---

**Regione PIEMONTE****Provincia di VERCELLI***Limitatamente ai comuni:*

ALAGNA VALSESIA  
BALMUCCIA  
BOCCIOLETO  
BREIA  
CAMBURZANO  
CAMPERTOGNO  
CARCOFORO  
CELJO  
CERVATTO  
CIVIASCO  
CRAVAGLIANA  
DONATO  
FOBELLO  
GRAGLIA  
MAGNANO  
MOLLIA  
MONGRANDO  
MUZZANO  
NETRO  
OCCHIEPPO INFERIORE  
OCCHIEPPO SUPERIORE  
PILA  
PIODE  
POLLONE  
QUARONA  
RASSA  
RIMA SAN GIUSEPPE  
RIMASCO  
RIMELLA  
RIVA VALDOBBIÀ  
ROSSA  
SABBIA  
SALA BIELLESE  
SCOFA  
SCOPELLO  
SORDEVOLO  
TORRAZZO  
VALDUGGIA  
VARALLO  
VOCCA  
ZIMONE  
ZUBIENA

**Provincia di NOVARA***Limitatamente ai comuni:*

ANTRONA SCHIERANCO  
AROLA  
AURANO  
BANNIO ANZINO  
BEURA-CARDEZZA  
BOGNANCO  
CALASCA-CASTIGLIONE  
CAMBIASCA  
CAPREZZO  
CAVAGLIO-SPOCCIA  
CEPPO MORELLI  
CESARA  
COSSOGNO  
CRAVEGGIA  
CREVOLADOSSOLA  
CURSOLO-ORASSO  
DOMODOSSOLA  
DRUOGNO  
FALMENTA  
GERMAGNO  
GURRO  
INTRAGNA  
LOREGLIA  
MACUGNAGA  
MADONNA DEL SASSO  
MALESCO  
MASERA  
MASSIOLA  
MIAZZINA  
MONTECRESTESE  
MONTESCHENO  
NONIO  
PREMOSELLO-CHIOVENDA  
QUARNA SOPRA  
QUARNA SOTTO  
RE  
SAN BERNARDINO VERBANO  
SANTA MARIA MAGGIORE  
SEPPIANA  
TOCENO  
TRASQUERA  
TRONTANO  
VALSTRONA  
VANZONE CON SAN CARLO  
VARZO  
VIGANELLA  
VILLADOSSOLA  
VILLETTE



**ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b  
per il periodo 1994-1999**

**Provincia di CUNEO***Limitatamente ai comuni:*

ACCEGLIO  
AISONE  
ALBARETTO DELLA TORRE  
ALTO  
ARGENTERA  
ARGUELLO  
BAGNASCO  
BAGNOLO PIEMONTE  
BARGE  
BATTIFOLLO  
BELLINO  
BELVEDERE LANGHE  
BENEVELLO  
BERGOLO  
BERNEZZO  
BONVICINO  
BORGOMALE  
BOSIA  
BOSSOLASCO  
BOVES  
BRIAGLIA  
BRIGA ALTA  
BRONDELLO  
BROSSASCO  
CAMERANA  
CANOSIO  
CAPRAUNA  
CARAGLIO  
CARTIGNANO  
CASTELDEFINO  
CASTELLAR  
CASTELLETTO UZZONE  
CASTELLINO TANARO  
CASTELMAGNO  
CASTELNUOVO DI CEVA  
CASTINO  
CELLE DI MACRA  
CERRETO LANGHE  
CERVASCA  
CHIUSA DI PESIO  
CIGLIE'  
CISSONE  
CORTEMILIA  
COSTIGUOLE SALUZZO  
CRAVANZANA  
CRISSOLO  
DEMONTE  
DRONERO  
ELVA  
ENTRACQUE  
ENVIE  
FEISOGLIO  
FRABOSA SOPRANA  
FRABOSA SOTTANA  
FRASSINO  
GAIOLA  
GAMBASCA  
GARESSIO  
GORZEGNO  
GOTTASECCA  
IGLIANO  
ISASCA  
LEQUIO BERRIA

LESEGNO  
LEVICE  
LIMONE PIEMONTE  
LISIO  
MACRA  
MARMORA  
MARSAGLIA  
MARTINIANA PO  
MELLE  
MOIOLA  
MOMBARCARO  
MOMBASIGLIO  
MONASTERO DI VASCO  
MONASTEROLO CASOTTO  
MONESIGLIO  
MONTALDO DI MONDOVI'  
MONTEMALE DI CUNEO  
MONTEROSSO GRANA  
MONTEZEMOLO  
MURAZZANO  
NIELLA BELBO  
NUCETTO  
ONCINO  
ORMEA  
OSTANA  
PAESANA  
PAGNO  
PAMPARATO  
PAROLDO  
PERLETTO  
PERLO  
PEVERAGNO  
PEZZOLO VALLE UZZONE  
PIANFEI  
PIASCO  
PIETRAPORZIO  
PONTECHIANALE  
PRADLEVES  
PRAZZO  
PRIERO  
PRIOLA  
PRUNETTO  
REVELLO  
RIFREDDO  
RITTANA  
ROASCHIA  
ROASCIO  
ROBILANTE  
ROBURENT  
ROCCABRUNA  
ROCCA CIGLIE'  
ROCCAFORTE MONDOVI'  
ROCCASPARVERA  
ROCCAVIONE  
ROCCHETTA BELBO  
ROSSANA  
SALE DELLE LANGHE  
SALE SAN GIOVANNI  
SALICETO  
SAMBUCO  
SAMPEYRE  
SAN BENEDETTO BELBO  
SAN DAMIANO MACRA  
SANFRONT  
SAN MICHELE MONDOVI'

**ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b  
per il periodo 1994-1999**

SCAGNELLO  
SERRAVALLE LANGHE  
SOMANO  
STROPPO  
TORRE BORMIDA  
TORRE MONDOVI'  
TORRESINA  
VALDIERI  
VALGRANA  
VALLORATE  
VALMALA  
VENASCA  
VERNANTE  
VICOFORTE  
VIGNOLO  
VILLANOVA MONDOVI'  
VILLAR SAN COSTANZO  
VINADIO  
VIOLA

**Provincia di ASTI***Limitatamente ai comuni:*

AGLIANO  
ANTIGNANO  
BELVEGLIO  
BUBBIO  
CALAMANDRANA  
CALLIANO  
CAMERANO CASASCO  
CAPRIGLIO  
CASSINASCO  
CASTAGNOLE DELLE LANZE  
CASTAGNOLE MONFERRATO  
CASTEL BOGLIONE  
CASTELLETTO MOLINA  
CASTELNUOVO CALCEA  
CASTEL ROCCHERO  
CELLE ENOMONDO  
CERRO TANARO  
CESSOLE  
CINAGLIO  
CISTERNA D'ASTI  
COAZZOLO  
COLCAVAGNO  
CORSIONE  
CORTANZE  
CORTAZZONE  
COSTIGLIOLE D'ASTI  
CUNICO  
FONTANILE  
GRANA  
ISOLA D'ASTI  
LOAZZOLO  
MARANZANA  
MOMBALDONE  
MOMBARUZZO  
MOMBERCELLI  
MONASTERO BORMIDA  
MONGARDINO  
MONTABONE  
MONTAFIA  
MONTALDO SCARAMPI  
MONTECHIARO D'ASTI  
MONTEGROSSO D'ASTI  
OLMO GENTILE

PIEA  
QUARANTI  
REVIGLIASCO D'ASTI  
ROATTO  
ROCCAVERANO  
ROCCHETTA PALAFAE  
ROCCHETTA TANARO  
SAN DAMIANO D'ASTI  
SAN GIORGIO SCARAMPI  
SAN MARTINO ALFIERI  
SCURZOLENZO  
SEROLE  
SESSAME  
SETTIME  
SOGLIO  
TONCO  
VESIME  
VIALE  
VIGLIANO D'ASTI  
VILLA SAN SECONDO  
VINCHIO

**Provincia di ALESSANDRIA***Limitatamente ai comuni:*

ALBERA LIGURE  
ALICE BEL COLLE  
ARQUATA SCRIVIA  
AVOLASCA  
BERZANO DI TORTONA  
BORGHETTO DI BORBERA  
BOSIO  
BRIGNANO-FRASCATA  
CABELLA LIGURE  
CAMAGNA MONFERRATO  
CANTALUPO LIGURE  
CAPRIATA D'ORBA  
CARPENETO  
CARREGA LIGURE  
CARROSIO  
CARTOSIO  
CASAL CERMELLI  
CASALEGGIO BOIRO  
CASALNOCETO  
CASASCO  
CASSINELLE  
CASTELLANIA  
CASTELLAR GUIDOBONO  
CASTELLAZZO BORMIDA  
CASTELLETTO D'ERRO  
CASTELLETTO D'ORBA  
CASTELSPINA  
CAVATORE  
CERSETO  
CERRETO GRUE  
CERRINA MONFERRATO  
COSTA VESCOVATO  
CUCCARO MONFERRATO  
DENICE  
DERNICE  
FABBRICA CURONE  
FRACONALTO  
FRANCAVILLA BISIO  
FRASSINELLO MONFERRATO  
FRESONARA  
GARBAGNA

ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b  
per il periodo 1994-1999

GAVI  
GREMIASCO  
GRONDONA  
LERMA  
MALVICINO  
MERANA  
MOLARE  
MOMBELLO MONFERRATO  
MOMPERONE  
MONGIARDINO LIGURE  
MONLEALE  
MONTACUTO  
MONTALDEO  
MONTALDO BORMIDA  
MONTECHIARO D'ACQUI  
MONTEGIOCO  
MONTEMARZINO  
MORBELLO  
MORNESE  
ODALENGO GRANDE  
OLIVOLA  
ORSARA BORMIDA  
OTTIGLIO  
PARETO  
PARODI LIGURE  
PONTI  
PONZONE  
POZZOL GROPPA  
PREDOSA  
QUARGNENTO  
RICALDONE  
RIVALTA BORMIDA  
ROCCAFORTE LIGURE  
ROCCA GRIMALDA  
ROCCHETTA LIGURE  
SAN CRISTOFORO  
SAN SEBASTIANO CURONE  
SAREZZANO  
SERRALUNGA DI CREA  
SEZZADIO  
SILVANO D'ORBA  
SPIGNO MONFERRATO  
STAZZANO  
STREVI  
TAGLIUOLO MONFERRATO  
TREVILLE  
VIGNALE MONFERRATO  
VIGNOLE BORBERA  
VIGUZZOLO  
VILLADEATI  
VILLAMIROGLIO  
VILLAROMAGNANO  
VOLPEDO  
VOLPEGLINO  
VOLTAGGIO

Regione VALLE D'AOSTA

*Limitatamente ai comuni:*

ARVIER  
AVISE  
BIONAZ  
CHALLAND-SAINT-VICTOR  
CHAMOIS  
CHAMPORCHER  
EMARESE  
FONTAINEMORE  
GABY  
ISSIME  
LA SALLE  
LILLIANES  
MONTJOVET  
OYACE  
PERLOZ  
PONTBOSET  
RHEMES-NOTRE-DAME  
SAINT-DENIS  
SAINT-NICOLAS  
TORGNON  
VALGRISENCHÉ  
VERRAYES

Regione LIGURIA

*Provincia di IMPERIA*

*Limitatamente ai comuni:*

AIOLE  
APRICALE  
AQUILA DI ARROSCIA  
ARMO  
AURIGO  
BADALUCCO  
BAJARDO  
BORGHETTO D'ARROSCIA  
BORGOMARO  
CAMPOROSSO  
CARAVONICA  
CARPASIO  
CASTELLARO  
CASTEL VITTORIO  
CERIANA  
CESIO  
CHIUSANICO  
CHIUSAVECCHIA  
CIVEZZA  
COSIO DI ARROSCIA  
DIANO ARENTINO  
DIANO CASTELLO  
DIANO SAN PIETRO  
DOLCEACQUA  
DOLCEDO  
ISOLABONA  
LUCINASCO  
MENDATICA  
MOLINI DI TRIORA  
MONTALTO LIGURE  
MONTEGROSSO PIAN LATTE  
OLIVETTA SAN MICHELE

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b  
per il periodo 1994-1999**

PERINALDO  
PIETRABRUNA  
PIEVE DI TECO  
PIGNA  
POMPEIANA  
PONTEDASSIO  
PORNIASSIO  
PRELA'  
RANZO  
REZZO  
RIVA LIGURE  
ROCCHETTA NERVINA  
SAN BIAGIO DELLA CIMA  
SEBORGIA  
SOLDANO  
TAGGIA  
TERZORIO  
TRIORA  
VALLEBONA  
VASIA  
VESSALICO  
VILLA FARALDI

**Provincia di SAVONA***Limitatamente ai comuni:*

ARNASCO  
BALESTRINO  
BARDINETO  
BORMIDA  
CALICE LIGURE  
CALIZZANO  
CASANOVA LERRONE  
CASTELBIANCO  
CASTELVECCHIO DI ROCCA BA  
CISANO SUL NEVA  
ERLI  
GIUSTENICE  
GIUSVALLA  
MAGUOLO  
MALLARE  
MASSIMINO  
MIOGLIA  
MURIALDO  
NASINO  
ONZO  
ORCO FEGLINO  
ORTOVERO  
OSIGLIA  
PALLARE  
PIANA CRIXIA  
PLODIO  
PONTINVREA  
RIALTO  
ROCCAVIGNALE  
SASSELLO  
STELLA  
STELLANELLO  
TESTICO  
TOIRANO  
TOVO SAN GIACOMI  
URBE  
VENDONE  
VILLANOVA D'ALBENGA  
ZUCCARELLO

**Provincia di GENOVA***Limitatamente ai comuni:*

AVEGNO  
BORZONASCA  
CAMPO LIGURE  
CASARZA LIGURE  
CASTIGLIONE CHIAVARESE  
CICAGNA  
COGORNIO  
COREGLIA LIGURE  
CROCEFIESCHI  
DAVAGNA  
FASCIA  
FAVALE DI MALVARO  
FONTANIGORDA  
GORRETO  
LEIVI  
LORSICA  
LUMARZO  
MASONE  
MELE  
MEZZANEGO  
MOCONESI  
MONEGLIA  
MONTEBRUNO  
MONTOGGIO  
NE  
NEIRONE  
ORERO  
PROPATA  
REZZOAGLIO  
RONDANINA  
ROSSIGLIONE  
ROVEGNO  
SAN COLOMBANO CERTENOLI  
SANTO STEFANO D'AVETO  
TIGLIETO  
TORRIGLIA  
TRIBOGNA  
USCIO  
VALBREVENNA  
VOBBIA

**Provincia di LA SPEZIA***Limitatamente ai comuni:*

BEVERINO  
BONASSOLA  
BORGHETTO DI VARA  
BRUGNATO  
CALICE AL CORNOVIGLIO  
CARRO  
CARRODANO  
DEIVA MARINA  
FRAMURA  
LEVANTO  
MAISSANA  
MONTEROSSO AL MARE  
PIGNONE  
Riomaggiore  
ROCCHETTA DI VARA  
SESTA GODANO  
VARESE LIGURE  
VERNAZZA  
ZIGNAGO

ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b  
per il periodo 1994-1999

Regione LOMBARDIA

Provincia di COMO

Limitatamente ai comuni:

CASARGO  
COLICO  
CONSIGLIO DI RUMO  
CRANDOLA VALSASSINA  
CREMIA  
DOMASO  
DONGO  
DORIO  
DOSSO DEL LIRO  
GARZENO  
GERA LARIO  
GERMASINO  
GRAVEDONA  
INTROBIO  
INTROZZO  
LIVO  
MOGGIO  
MONTEMEZZO  
MORTERONE  
MUSSO  
PAGNONA  
PEGLIO  
PIANELLO DEL LARIO  
PREMANA  
SORICO  
STAZZONA  
TREMENICO  
TREZZONE  
VENDROGNO  
VERCANA  
VESTRENO

Provincia di BERGAMO

Limitatamente ai comuni:

ALMENNO SAN BARTOLOMEO  
ALMENNO SAN SALVATORE  
AVERARA  
AZZONE  
BEDULTA  
BERBENNO  
BRACCA  
BREMBILLA  
BRUMANO  
CAMERATA CORNELLO  
CAPIZZONE  
CAPRINO BERGAMASCO  
CASSIGLIO  
CORNA IMAGNA  
COSTA VALLE IMAGNA  
CUSIO  
FUIPIANO VALLE IMAGNA  
GEROSA  
LOCATELLO  
MEZZOLDO  
OLMO AL BREMBO  
ORNICA  
PALAZZAGO  
PIAZZOLO  
RONCOLA  
ROTA D'IMAGNA  
SANTA BRIGIDA

SANT'OMOBONO IMAGNA  
SCHILPARIO  
SEDRINA  
STROZZA  
TALEGGIO  
UBIALE CLANEZZO  
VALSECCA  
VALTORTA  
VEDESETA  
VILMINORE DI SCALVE  
ZOGNO  
COSTA DI SERINA  
ALGUA  
CORNALBA

Provincia di BRESCIA

Limitatamente ai comuni:

AGNOSINE  
ANFO  
ANGOLO TERME  
ARTOGNE  
BAGOLINO  
BARGHE  
BERZO DEMO  
BERZO INFERIORE  
BIENNO  
BIONE  
BORNO  
BOVEGNO  
BRAONE  
BRENO  
CAPO DI PONTE  
CAPOVALLE  
CASTO  
CEDEGOLO  
CERVENO  
CETO  
CEVO  
CIMBERGO  
CIVIDATE CAMUNO  
COLLIO  
CORTENO GOLGI  
DARFO BOARIO TERME  
EDOLO  
ESINE  
GIANICO  
IDRO  
INCUDINE  
IRMA  
LAVENONE  
LOSINE  
LOZIO  
MALEGNO  
MALONNO  
MARMENTINO  
MONNO  
MURA  
NIARDO  
ODOLO  
ONO SAN PIETRO  
OSSIMO  
PAISCO LOVENO  
PASPARDO  
PERTICA ALTA  
PERTICA BASSA

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b per il periodo 1994-1999

PEZZAZE  
PIAN CAMUNO  
PRESEGLIE  
PRESTINE  
PROVAGLIO VAL SABBIA  
SABBIO CHIESE  
SAVIORE DELL'ADAMELLO  
SELLERO  
SERLE  
SONICO  
TAVERNOLE SUL MELLA  
TREVISO BRESCIANO  
VALLJO TERME  
VESTONE  
VEZZA D'OGLIO  
VILLANUOVA SUL CLUSI  
VOBARNO  
PIANCOGNO

## Provincia di PAVIA

*Limitatamente ai comuni:*

BORGORATTO MORMOROLO  
BRALLO DI PREGOLA  
CANEVINO  
FORTUNAGO  
GOLFERENZO  
MENCONICO  
ROMAGNESE  
RUINO  
SANTA MARGHERITA DI STAFF  
VALVERDE  
VOLPARA  
ZAVATTARELLO

## Regione TRENTINO-ALTO ADIGE

## Provincia di BOLZANO-BOZEN

*Limitatamente ai comuni:*

ALDINO  
ANTERIVO  
AVELONGO  
BADIA  
BARBIANO  
BRAIES  
BRENNERO  
CAINES  
CAMPO DI TRENŠ  
CAMPO TURES  
CASTELBELLO-CIARDES  
CASTELROTTO  
CHIENES  
CHIUSA  
CORNEO ALL'ISARCO  
CORTACCIA SULLA STRADA DE VINO  
(Corona, Penone)  
CURON VENOSTA  
DOBBIACO  
FALZES-  
FIE' ALLO SCILJAR  
FUNES  
GAIS  
GLORENZA

LACES (S. Martino al Monte, Masetti di Fuori)  
LAGUNDO (Velloie e Maso, Quadrato)  
LAION  
LANA (Pavicolo)  
LASA  
LAUREGNO  
LUSON  
MALLES VENOSTA  
MARTELLO  
MELTINA  
MONGUELFO  
MOSO IN PASSIRIA  
NATURNO (Monte Tramontana, Monte Sole)  
NAZ-SCIAVES  
NOVA LEVANTE  
NOVA PONENTE  
PARCINES (Monte Sole, Tablà, Quadrato,  
Valentina)  
PERCA  
PLAUS  
PRATO ALLO STELVIO  
PREDOI  
PROVES  
RACINES  
RASUN ANTERSELVA  
RENON  
RIFIANO  
RIO DI PUSTERIA  
RODENGO  
SAN CANDIDO  
SAN GENESIO ATEŠINO  
SAN LEONARDO IN PASSIRIA  
SAN LORENZO DI SEBATO  
SAN MARTINO IN BADIA  
SAN MARTINO IN PASSIRIA  
SAN PANCRAZIO  
SARENTINO  
SCENA  
SELVA DEI MOLINI  
SENALES  
SESTO  
SILANDRO (Monte Tramontana, Monte  
Mezzodi)  
SLUDERNO  
STELVIO  
TERENTO  
TESIMO  
TIRES  
TIROLO  
TRODENA  
TUBRE  
ULTIMO  
VALDAORA  
VAL DI VIZZE  
VALLE AURINA  
VALLE DI CASIES  
VANDOIES  
VARNA  
VERANO  
VILLABASSA  
VILLANDRO  
VIPTENO  
VELTURNO  
SENALE-S.FELICE  
LA VALLE

---

**ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b  
per il periodo 1994-1999**

---

**Provincia di TRENTO***Limitatamente ai comuni:*

ALDENO  
AMBLAR  
BEDOLLO  
BERSONE  
BEZZECA  
BIENO  
BONDONE  
BOSENTINO  
BRESIMO  
BRIONE  
CAGNO'  
CALDES  
CAMPODENNO  
CANAL SAN BOVO  
CAPRIANA  
CARZANO  
CASTEL CONDINO  
CASTELLO TESINO  
CASTELNUOVO  
CAVEDAGO  
CAVIZZANA  
CEMBRA  
CENTA SAN NICOLO'  
CIMEGO  
CIMONE  
CINTE TESINO  
CIS  
CLOZ  
CONCEI  
CONDINO  
COREDO  
CUNEVO  
DAMBEL  
DAONE  
DENNO  
DON  
FAEDO  
FAVER  
FIEROZZO  
FLAVON  
FRASSILONGO  
GARNIGA  
GIOVO  
GRAUNO  
GRIGNO  
GRUMES  
IVANO-FRACENA  
LARDARO  
LAVARONE  
LISIGNAGO  
LIVO  
LUSERNA  
NOGAREDO  
NOVALEDO  
OSPEDALETTO  
PALU' DEL FERSINA  
PIEVE DI BONO  
PIEVE TESINO  
PRASO  
PREZZO  
RABBI  
REVO'  
ROMALLO

ROMENO  
RONCEGNO  
RONCHI VALSUGANA  
RONCONE  
RONZO-CHIENIS  
ROVERE' DELLA LUNA  
RUMO  
SAGRON MIS  
SAMONE  
SAN MICHELE ALL'ADIGE  
SANT'ORSOLA TERME  
SANZENO  
SCURELLE  
SEGONZANO  
SFRUZ  
SIROR  
SMARANO  
SOVER  
SPERA  
SPORMAGGIORE  
SPORMINORE  
STORO  
STRIGNO  
TELVE  
TELVE DI SOPRA  
TERRAGNOLO  
TERZOLAS  
TIARNO DI SOPRA  
TIARNO DI SOTTO  
TON  
TONADICO  
TORCEGNO  
TRAMBILENO  
TRES  
VALDA  
VALFLORIANA  
VALLARSA  
VATTARO  
VERVO'  
VIGNOLA-FALESINA  
VIGOLO VATTARO  
VILLA AGNEDO  
VILLA LAGARINA

## ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b per il periodo 1994-1999

**Regione VENETO***Provincia di VERONA**Limitatamente ai comuni:*

ALBAREDO D'ADIGE  
BADIA CALAVENA  
BOSCO CHIESANUOVA  
BRENTINO BELLUNO  
CAZZANO DI TRAMIGNA  
COLOGNA VENETA  
DOLCE'  
ERBEZZO  
FERRARA DI MONTE BALDO  
FUMANE  
MEZZANE DI SOTTO  
PRESSANA  
ROVEREDO DI GUA'  
ROVERE' VERONESE  
SAN GIOVANNI ILARIONE  
SAN MAURO DI SALINE  
SANT'ANNA D'ALFAEDO  
SAN ZENO DI MONTAGNA  
SELVA DI PROGNO  
TREGNAGO  
VELO VERONESE  
VERONELLA  
VESTENANOVA

*Provincia di VICENZA**Limitatamente ai comuni:*

AGUGLIARO  
ALBETTONE  
ALTISSIMO  
ARSIERO  
ASIAGO  
ASIGLIANO VENETO  
BARBARANO VICENTINO  
BROGLIANO  
CALTRANO  
CALVENE  
CAMPIGLIA DEI BERICI  
CAMPOLONGO SUL BRENTA  
CARRE'  
CARTIGLIANO  
CASTEGNERO  
CASTELGOMBERTO  
CHIAMPO  
CHIUPPANO  
CISMON DEL GRAPPA  
COGOLLO DEL CENGIO  
CONCO  
CORNEO VICENTINO  
CRESPADORO  
ENEGO  
FARA VICENTINO  
FOZA  
GALLIO  
GAMBUGLIANO  
GRANCONA  
LAGHI  
LASTEBASSE  
LONGARE  
LUGO DI VICENZA  
LUSIANA  
MAROSTICA

MASON VICENTINO  
MOLVENA  
MONTECCHIO PRECALCINO  
MONTE DI MALO  
MONTEGALDA  
MONTEGALDELLA  
MOSSANO  
MUSSOLENTE  
NANTO  
NOGAROLE VICENTINO  
NOVE  
NOVENTA VICENTINA  
PEDEMONTE  
PIANEZZE  
PIOVENE ROCCHETTE  
POIANA MAGGIORE  
POSINA  
POVE DEL GRAPPA  
RECOARO TERME  
ROANA  
ROMANO D'EZZELINO  
ROTZO  
SALCEDO  
SAN GERMANO DEI BERICI  
SAN NAZARIO  
SAN PIETRO MUSSOLINO  
SARCEDO  
SOLAGNA  
SOSSANO  
TONEZZA DEL CIMONE  
TORREBELVICINO  
TRISSINO  
VALDASTICO  
VALLI DEL PASUBIO  
VALSTAGNA  
VELO D'ASTICO  
VILLAGA  
ZOVENCEDO  
ZUGLIANO

*Provincia di BELLUNO**Limitatamente ai comuni:*

AGORDO  
ALANO DI PIAVE  
ALLEGHE  
ARSIE'  
CASTELLO LAVAZZO  
CENCENIGHE AGORDINO  
CESIOMAGGIORE  
CHIES D'ALPAGO  
CHIANA DI CADORE  
COLLE SANTA LUCIA  
COMELICO SUPERIORE  
DANTA DI CADORE  
FALCADE  
FARRA D'ALPAGO  
FELTRE  
FONZASO  
CANALE D'AGORDO  
FORNO DI ZOLDO  
GOSALDO  
LAMON  
LA VALLE AGORDINA  
LENTIAI  
LIMANA



ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b  
per il periodo 1994-1999

LIVINALONGO DEL COL DI L  
MEL  
OSPITALE DI CADORE  
PEDAVENA  
PERAROLO DI CADORE  
PIEVE D'ALPAGO  
PUOS D'ALPAGO  
QUERO  
RIVAMONTE AGORDINO  
ROCCA PIETRE  
SAN GREGORIO NELLE ALPI  
SAN NICOLÒ DI COMELICO  
SAN PIETRO DI CADORE  
SANTA GIUSTINA  
SAN TOMASO AGORDINO  
SANTO STEFANO DI CADORE  
SAPPADA  
SEDICO  
SELVA DI CADORE  
SEREN DEL GRAPPA  
SOSPIROLO  
SOVERZENE  
SOVRAMONTE  
TAIBON AGORDINO  
TAMBRE  
TRICHIANA  
VALLADA AGORDINA  
VAS  
VOLTAGO AGORDINO  
ZOLDO ALTO  
ZOPPÈ DI CADORE

Provincia di TREVISO

*Limitatamente ai comuni:*

ASOLO  
BORSO DEL GRAPPA  
CAPPELLA MAGGIORE  
CASTELCUCCO  
CAVASO DEL TOMBA  
CESSALTO  
CHIARANO  
CISON DI VALMARINO  
CODOGNE'  
COLLE UMBERTO  
CORDIGNANO  
CRESPANO DEL GRAPPA  
FARRA DI SOLIGO  
FOLLINA  
FONTANELLE  
FONTE  
FREGONA  
GAJARINE  
GIAVERA DEL MONTELLO  
GODEGA DI SANT'URBANO  
GORGIO AL MONTICANO  
MANSUE'  
MEDUNA DI LIVENZA  
MIANE  
MONFUMO  
MORIAGO DELLA BATTAGLIA  
MOTTA DI LIVENÇA  
NERVESIA DELLA BATTAGLIA  
ORSAGO  
PADERNO DEL GRAPPA  
PIEVE DI SOLIGO

PORTOBUFFOLÈ  
POSSAGNO  
REFRONTOLO  
REVINE LAGO  
SAN FIOR  
SAN PIETRO DI FELETTO  
SAN VENDEMIANO  
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI  
SARMEDE  
SEGUSINO  
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA  
TARZO  
VOLTAGO DEL MONTELLO

Provincia di VENEZIA

*Limitatamente ai comuni:*

ANNONE VENETO  
CAORLE  
CEGGIA  
CINTO CAOMAGGIORE  
CONCORDIA SAGITTARIA  
ERACLEA  
FOSSALTA DI PORTOGRUARO  
GRUARO  
PORTOGRUARO  
PRAMAGGIORE  
SANTO STINO DI LIVENZA  
TEGLIO VENETO  
TORRE DI MOSTO

Provincia di PADOVA

*Limitatamente ai comuni:*

AGNA  
ARRE  
BAGNOLI DI SOPRA  
BAONE  
BARBONA  
BATTAGLIA TERME  
CANDIANA  
CARCERI  
CARRARA SANTO STEFANO  
CARTURA  
CASALE DI SCODOSIA  
CASTELBALDO  
CERVARESE SANTA CROCE  
CINTO EUGANEO  
CONSELVE  
ESTE  
GALZIGNANO TERME  
LOZZO ATESTINO  
MASI  
MEGLIADINO SAN FIDENZIO  
MEGLIADINO SAN VITALE  
MERLARA  
MONTAGNANA  
OSPEDALETTO EUGANEO  
PERNUMIA  
PIACENZA D'ADIGE  
PONSO  
ROVOLON  
SACCOLONGO  
SALETTO  
SANTA MARGHERITA D'ADIGE  
SANT'URBANO  
TERRASSA PADOVANA

**ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b  
per il periodo 1994-1999**

URBANA  
VEGGIANO  
VIGHIZZOLO D'ESTE  
VILLA ESTENSE  
VO

*Provincia di ROVIGO*

*Limitatamente ai comuni:*

ARIANO NEL POLESINE  
CONTARINA  
CORBOLA  
DONADA  
PAPOZZE  
PORTO TOLLE  
TAGLIO DI PO

**Regione FRIULI - VENEZIA - GIULIA**

*Provincia di PORDENONE*

*Limitatamente ai comuni:*

ANDREIS  
ARBA  
BARCIS  
CASTELNOVO DEL FRIULI  
CAVASSO NUOVO  
CIMOLAIS  
CLAUT  
CLAUZETTO  
ERTO E CASSO  
FANNA  
FRISANCO  
MANIAGO  
MEDUNO  
MONTEREALE VALCELLINA  
PINZANO AL TAGLIAMENTO  
SEQUALS  
TRAMONTI DI SOPRA  
TRAMONTI DI SOTTO  
TRAVESIO  
VITO D'ASIO  
VIVARO

*Provincia di UDINE*

*Limitatamente ai comuni:*

AMARO  
AMPEZZO  
ARTA TERME  
ARTEGNA  
ATTIMIS  
BASILIANO  
BERTIOLO  
BORDANO  
CAMINO AL TAGLIAMENTO  
CASTIONS DI STRADA  
CAVAZZO CARNICO  
CERCIVENTO  
CHIUSAFORTE  
COMEGLIANS  
COSEANO  
DIGNANO  
DOGNA  
DRENCHIA

ENEMONZO  
FAEDIS  
FLAIBANO  
FORNI AVOLTRI  
FORNI DI SOPRA  
FORNI DI SOTTO  
GEMONA DEL FRIULI  
GRIMACCO  
LAUCO  
LESTIZZA  
LIGOSULLO  
LUSEVERA  
MAGNANO IN RIVIERA  
MALBORGHETTO VALBRUNA  
MERETO DI TOMBA  
MOGGIO UDINESE  
MONTENARS  
MORTEGLIANO  
MUZZANA DEL TURGNANO  
NIMIS  
OVARO  
PALAZZOLO DELLO STELLA  
PALUZZA  
PAULARO  
POCENIA  
PONTEBBA  
POVOLETTO  
POZZUOLO DEL FRIULI  
PRATO CARNICO  
PRECENICCO  
PREONE  
PREPOTTO  
PULFERO  
RAVASCLETTO  
RAVEO  
RESIA  
RESIUTTA  
RIGOLATO  
RIVE D'ARCANO  
RIVIGNANO  
RONCHIS  
SAN LEONARDO  
SAN PIETRO AL NATISONE  
SAN VITO DI FAGAGNA  
SAURIS  
SAVOGNA  
SEDEGLIANO  
SOCCHIEVE  
STREGNA  
SUTRIO  
TAIPANA  
TALMASSONS  
TARCENTO  
TARVISIO  
TEOR  
TOLMEZZO  
TORREANO  
TRASAGHIS  
TREPPA CARNICO  
VARMO  
VENZONE  
VERZEGNIS  
VILLA SANTINA  
ZUGLIO  
FORGARIA NEL FRIULI

**ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b  
per il periodo 1994-1999**

**Regione EMILIA ROMAGNA****Provincia di PIACENZA***Limitatamente ai comuni:*

BETTOLA  
BOBBIO  
CERIGNALE  
COLI  
CORTE BRUGNATELLA  
FARINI  
FERRIERE  
MORFASSO  
OTTONE  
VERNASCA  
ZERBA

**Provincia di PARMA***Limitatamente ai comuni:*

ALBARETO  
BARDI  
BEDONIA  
BERCETO  
BORE  
BORGO VAL DI TARO  
CALESTANO  
COMPIANO  
CORNIGLIO  
MONCHIO DELLE CORTI  
NEVIANO DEGLI ARDUINI  
PALANZANO  
PELLEGRINO PARMENSE  
SOLIGNANO  
TERENZO  
TIZZANO VAL PARMA  
TORNOLO  
VALMOZZOLA  
VARSÌ

**Provincia di REGGIO EMILIA***Limitatamente ai comuni:*

BUSANA  
CARPINETI  
CASTELNOVO NE' MONTI  
COLLAGNA  
LIGONCHIO  
RAMISETO  
TDANO  
VETTO  
VILLA MINOZZO

**Provincia di MODENA***Limitatamente ai comuni:*

FANANO  
FIUMALBO  
FRASSINORO  
LAMA MOCOGNO  
MONTECRETO  
MONTEFIORINO  
MONTESE  
PALAGANO  
PAVULLO NEL FRIGNANO  
PIEVEPELAGO  
POLUNAGO  
RIOLLUNATO  
ZOCCA

**Provincia di BOLOGNA***Limitatamente ai comuni:*

BORGO TOSSIGNANO  
CAMUGNANO  
CASTEL D'AJANO  
CASTEL DEL RIO  
CASTEL DI CASIO  
CASTIGLIONE DE PEPOLI  
FONTANELICE  
GRANAGLIONE  
LIZZANO IN BELVEDERE  
MONGHIDORO  
SAN BENEDETTO VAL DI SAMB

**Provincia di FERRARA***Limitatamente ai comuni:*

BERRA  
CODIGORO  
COMACCHIO (all'estensione delle zone urbane)  
LAGOSANTO  
MESOLA  
OSTELLATO  
GORO

**Provincia di RAVENNA***Limitatamente al comune:*

CASOLA VALSENO

**Provincia di FORLÌ***Limitatamente ai comuni:*

BAGNO DI ROMAGNA  
GALEATA  
MERCATO SARACENO  
PORTICO E SAN BENEDETTO  
PREMILCUORE  
ROCCA SAN CASCIANO  
RONCOFREDDO  
SANTA SOFIA  
SARSINA  
SOGLIANO AL RUBICONE  
TORRIANA  
TREDOSIO  
VERGHERETO

**Regione TOSCANA****Provincia di MASSA-CARRARA***Limitatamente ai comuni:*

AULLA  
BAGNONE  
CASOLA IN LUNIGIANA  
COMANO  
FILATTIERA  
FIVIZZANO  
FOSDINOVO  
LICCIANA NARDI  
MULAZZO  
PODENZANA  
PONTREMOLI  
TRESANA  
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA  
ZERI

**ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b  
per il periodo 1994-1999**

MONTEGRIMANO  
 MONTEMAGGIORE AL METAURO  
 NOVAFELTRIA  
 ORCIANO DI PESARO  
 PEGLIO  
 PENNABILLI  
 PERGOLA  
 PETRIANO  
 PIAGGE  
 PIANDIMELETO  
 PIETRARUBBIA  
 PIOBBICO  
 SALTARA  
 SAN GIORGIO DI PESARO  
 SAN LEO  
 SAN LORENZO IN CAMPO  
 SANT'AGATA FELTRIA  
 SANT'ANGELO IN VADO  
 SANT'IPPOLITO  
 SASSOCORVARO  
 SASSOFELTRIO  
 SERRA SANT'ABBONDIO  
 SERRUNGARINA  
 TALAMELLO  
 TAVOLETO  
 URBANIA  
 URBINO

**Provincia di ANCONA**  
*Limitatamente ai comuni:*

ARCEVIA  
 BARBARA  
 CASTELBELLINO  
 CASTELLEONE DI SUASA  
 CASTELPLANIO  
 CERRETO D'ESI  
 CUPRAMONTANA  
 FABRIANO  
 GENGA  
 MAIOLATI SPONTINI  
 MERGO  
 MONTECAROTTO  
 MONTE ROBERTO  
 POGGIO SAN MARCELLO  
 ROSORA  
 SAN PAOLO DI JESI  
 SASSOFERRATO  
 SERRA DE'CONTI  
 SERRA SAN QUIRICO  
 STAFFOLO

**Provincia di MACERATA**

*Limitatamente ai comuni:*

ACQUACANINA  
 APIRO  
 BELFORTE DEL CHIANTI  
 BOLOGNOLA  
 CALDAROLA  
 CAMERINO  
 CAMPOROTONDO DI FIASTRONE  
 CASTELRAJMONDO  
 CASTELSANTANGELO SUL NERA  
 CESSAPALOMBO  
 CINGOLI  
 COLMURANO  
 ESANATOGLIA  
 FIASTRA  
 FIORDIMONTE  
 FIUMINATA  
 GAGLIOLE  
 GUALDO  
 LORO PICENO  
 MATELICA  
 MONTE CAVALLO  
 MONTE SAN MARTINO  
 MUCCIA  
 PENNA SAN GIOVANNI  
 PIEVEBOVIGLIANA  
 PIEVE TORINA  
 PIORACO  
 POGGIO SAN VICINO  
 POLLENZA  
 RIPE SAN GINESIO  
 SAN GINESIO  
 SAN SEVERINO MARCHE  
 SANT'ANGELO IN PONTANO  
 SARNANO  
 SEFRÒ  
 SERRAPETRONA  
 SERRAVALLE DI CHIANTI  
 TOLENTINO  
 TREIA  
 URBISAGLIA  
 USSITA  
 VISSO

**Provincia di ASCOLI PICENO**

*Limitatamente ai comuni:*

ACQUASANTA TERME  
 AMANDOLA  
 ARQUATA DEL TRONTO  
 BELMONTE PICENO  
 CARASSAI  
 COSSIGNANO  
 FALERONE  
 GROTTAZZOLINA  
 MASSA FERMANA  
 MONSAMPIETRO MORICO  
 MONTALTO DELLE MARCHE  
 MONTAPPONE  
 MONTEDINOVE  
 MONTEFALCONE APPENNINO  
 MONTEFIORE DELL'ASO  
 MONTEFORTINO  
 MONTEGALLO  
 MONTE GIBERTO

**ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b  
per il periodo 1994-1999**

MONTELEONE DI FERMO  
 MONTEPARO  
 MONTEMONACO  
 MONTE RINALDO  
 MONTERUBBIANO  
 MONTE VIDON COMBATTE  
 MONTE VIDON CORRADO  
 MONTOTTONE  
 MORESCO  
 OFFIDA  
 ORTEZZANO  
 PALMIANO  
 PETRITOLI  
 PONZANO DI FERMO  
 RIPATRANSONE  
 ROCCAFLUVIONE  
 SANTA VITTORIA IN MATENAN  
 SERVIGLIANO  
 SMERILLO

**Regione LAZIO**

**Provincia di VITERBO**

*Limitatamente ai comuni:*

ACQUAPENDENTE  
 ARLENA DI CASTRO  
 BARBARANO ROMANO  
 BASSANO ROMANO  
 BLERA  
 BOLSENA  
 BOMARZO  
 CALCATA  
 CANINO  
 CELLERE  
 CORCHIANO  
 FARNESE  
 GALLESE  
 GRADOLI  
 GROTTI DI CASTRO  
 ISCHIA DI CASTRO  
 LATERA  
 MONTE ROMANO  
 ONANO  
 PIANSANO  
 PROCENO  
 VILLA SAN GIOVANNI IN TUS  
 SAN LORENZO NUOVO  
 SORIANO NEL CIMINO  
 TESSENNANO  
 VALENTANO  
 VASANELLO  
 VEJANO  
 VIGNANELLO  
 VITORCHIANO

**Provincia di RIETI**

*Limitatamente ai comuni:*

ACCUMOLI  
 ANTRODOCO  
 ASCREA  
 BORBONA  
 BORGO VELINO  
 CASTEL DI TORA  
 COLLALTO SABINO  
 COLLE DI TORA  
 COLLEGIOVE  
 CONCERVIANO  
 CONFIGLI  
 COTTANELLO  
 LEONESSA  
 LONGONE SABINO  
 MARCETELLI  
 MICIGLIANO  
 MONTELEONE SABINO  
 MONTE SAN GIOVANNI IN SABINO  
 MORRO REATINO  
 NESPOLO  
 ORVINO  
 POSTA  
 POZZAGLIA SABINO  
 SELCI  
 TARANO  
 TURANIA  
 VARCO SABINO

**Provincia di ROMA**

*Limitatamente ai comuni:*

AFFILE  
 AGOSTA  
 ALLUMIERE  
 ANTICOLI CORRADO  
 ARCINAZZO ROMANO  
 ARSOLI  
 ARTENA  
 BELLEGRA  
 BRACCIANO  
 CAMERATA NUOVA  
 CAMPAGNANO DI ROMA  
 CANALE MONTERANO  
 CANTERANO  
 CAFRANICA PRENESTINA  
 CARPINETO ROMANO,  
 CASAPE  
 CASTEL MADAMA  
 CASTEL SAN PIETRO ROMANO  
 CAVE  
 CERRETO LAZIALE  
 CERVARA DI ROMA  
 CICILIANO  
 CINETO ROMANO  
 CIVITELLA SAN PAOLO  
 COLONNA  
 FILACCIANO  
 GALLICANO NEL LAZIO  
 GAVIGNANO  
 GENAZZANO  
 GERANO  
 GORGA  
 JENNE  
 LICENZA

**ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b  
per il periodo 1994-1999**

MAGLIANO ROMANO  
MANDELA  
MARANO EQUO  
MARCELLINA  
MAZZANO ROMANO  
MENTANA  
MONTECOMPATRI  
MONTEFLAVIO  
MONTELANICO  
MONTELIBRETTI  
MONTE PORZIO CATONE  
MONTORIO ROMANO  
MORICONE  
NAZZANO  
NEROLA  
OLEVANO ROMANO  
PALESTRINA  
PALOMBARA SABINA  
PERCILE  
PISONIANO  
POLI  
PONZANO ROMANO  
RIOFREDDO  
ROCCA CANTERANO  
ROCCA DI CAVE  
ROCCA DI PAPA  
ROCCAGIOVINE  
ROCCA PRIORA  
ROCCA SANTO STEFANO  
ROJATE  
ROVIANO  
SAMBUCI  
SAN GREGORIO DA SASSOLA  
SAN POLO DEI CAVALIERI  
SANT'ANGELO ROMANO  
SANT'ORESTE  
SAN VITO ROMANO  
SARACINESCO  
SEGNI  
SUBIACO  
TIVOLI  
TOLFA  
TORRITA TIBERINA  
TREVIGNANO ROMANO  
VALLEPIETRA  
VALLINFREDA  
VELLETRI  
VICOVARO  
VIVARO ROMANO  
ZAGAROLO  
LARIANO

**Provincia di LATINA***Limitatamente ai comuni:*

BASSIANO  
CAMPODIMELE  
CASTELFORTE  
CORI  
GAETA  
ITRI  
LENOLA  
MAENZA  
MINTURNO  
MONTE SAN BIAGIO  
NORMA  
PONTINIA  
PRIVERNO  
PROSEDI  
ROCCAGORGA  
ROCCA MASSIMA  
ROCCASECCA DEI VOLSCI  
SANTI COSMA E DAMIANO  
SERMONETA  
SONNINO  
SPERLONGA  
SPIGNO SATURNIA  
VENTOTENE

**Provincia di FROSINONE***Limitatamente ai comuni:*

ACQUAFONDATA  
ACUTO  
ALATRI  
ALVITO  
AMASENO  
AQUINO  
ARCE  
ARNARA  
ARPINO  
ATINA  
AUSONIA  
BELMONTE CASTELLO  
BOVILLE ERNICA  
BROCCOSTELLA  
CAMPOLI APPENNINO  
CASALATTICO  
CASALVIERI  
CASTELLURI  
CASTELNUOVO PARANO  
CASTROCELO  
CASTRO DEI VOLSCI  
CERVARO  
COLFELICE  
COLLEPARDO  
COLLE SAN MAGNO  
CORENO AUSONIO  
ESPERIA  
FILETTINO  
FONTECHIARI  
FUMONE  
GALLINARO  
GIULIANO DI ROMA  
GUARCINO  
MONTE SAN GIOVANNI CAMPAN  
MOROLO  
PASTENA  
PESCOLODO

---

**ITALIA - Elenco delle zone ammissibili all'Obiettivo 5b  
per il periodo 1994-1999**

---

PICINISCO  
PICO  
PIGLIO  
PIGNATARO INTERAMNA  
POFI  
PONTECORVO  
POSTA FIBRENO  
ROCCA D'ARCE  
ROCCASECCA  
SAN BIAGIO SARACINISCO  
SAN DONATO VAL DI COMINO  
SAN GIORGIO A LIRI  
SAN GIOVANNI INCARICO  
SANT'AMBROGIO SUL GARIGLI  
SANT'ANDREA DEL GARIGLIAN  
SANT'APOLLINARE  
SANT'ELIA FIUMERAPIDO  
SANTOPADRE  
SAN VITTORE DEL LAZIO  
SERRONE  
SETTEFRATI  
SGURGOLA  
STRANGOLAGALLI  
SUPINO  
TERELLE  
TORRE CAJETANI  
TORRICE  
TRIVIGLIANO  
VALLECORSIA  
VALLEMAIO  
VALLEROTONDA  
VEROLI  
VICO NEL LAZIO  
VILLA LATINA  
VILLA SANTO STEFANO  
VITICUSO

